MEMORIE STORICHE
PRESENTATE
AL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV,
INTORNO ALLE MISSIONI DELL'INDIE ORIENTALI.

In cui daſſi a divedere, che i PP. Cappuccini Miſſionarj hanno avuto motivo di ſepararſi di comunione da' RR. PP. Miſſionarj Geſuiti, per aver eſſi ricuſato di ſottometterſi al Decreto dell'Eminentiſſimo Cardinale di Tournon, Legato della Santa Sede:

OPERA
DEL R. P. NORBERTO
CAPPUCCINO LORENESE,

MISSIONARIO APPOSTOLICO E PROCURATORE DELLE PREFATE MISSIONI NELLA CORTE DI ROMA.

La quale contiene una continovazione compiuta delle Coſtituzioni, Brevi, ed altri Decreti Appoſtolici concernenti codeſti Riti;

PER SERVIR DI REGOLA A' MISSIONARJ DI QUEL PAESE.

TRADOTTA DAL FRANCESE.

TOMO III. PARTE III.

IN LUCCA, MDCCXLIV.

Per Giuſeppe Salani, e Vincenzo Giuntini;
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

PARTE TERZA.

I R. R. P. P. della Compagnia di Gesù a torto si lagnano de' Cappuccini dell' Indie per aver questi ricusato di comunicar con esso loro nelle cose Spirituali.

LIBRO PRIMO.

SOMMARIO.

RAgioni per cui non ci stimiam obbligati ad entrar di sbalzo a toccar l'oggetto di quest' ultima Parte. Alcuni di genio torbido eccitano lo Scisma in occasione della Costituzione di Benedetto XIV. Monsignor di Alicarnasso Visitatore Apostolico parte verso la Cochinchina. Relazione della visita da lui fatta, scritta dal Sig Favre suo Segretario. Arrivo del Visitatore a Macao. Ivi cade infermo, e si ferma nel Convento de' Domenicani. Assemblea tenuta in tale circostanza presso i Gesuiti. Parte il Visitatore alla volta della Cochinchina. Vi comincia la sua visita. Lamenti de' Cristiani. Gelosia de' Gesuiti Portoghesi. Discorsi insolenti del loro Procuratore. La-

menti de' Geſuiti contro il Sig. Benetat. Odio manifeſto del P. Marziali, Dolcezza di Monſignor d' Alicarnaſſo. Moleſtie da lui ſofferte. Corre riſchio d'eſſer aſſaſſinato. Il Sig. Favre riceve un colpo mortale. I Geſuiti la prendono contro queſt' ultimo. Idolatria ſuperſtizioſa de' Criſtiani della Cochinchina ſoſtenuta da' Geſuiti Miſſionarj. Beſtemmie e invettive di queſti P. P. contra la S. Sede. Trattano Monſig. d' Alicarnaſſo da Eretico. Lo vogliono coſtringere ad accordare le ſue facoltà ad un lor Fratello Falegname, che aveano fatto ordinar Sacerdote. Il Viſitatore manda il Sig. Favre Proviſitatore nelle Provincie Auſtrali. Egli fa la viſita di quelle di Settentrione. Nel ritorno incontra gli ſteſſi ſgarbi avuti prima. Storia di Monſig. Fleury, il cui Cadavero era ſtato inſepolto. I Geſuiti per inſulto fanno fare un regalo di otto Cani del Re. Morte di Monſig. d' Alicarnaſſo. Crudeltà de' Geſuiti. Ricuſano d' aſſiſtere alle di lui Eſequie. Il Sig. Favre in qualità di Proviſitatore riforma i loro abuſi. Fa un Decreto, e parte per Europa, dove felicemente arriva.

Dichiarazione del P. Caſtorano intorno agli affari della Cina. Confermazione e rinnovazione della Coſtituzione Ex illa die *fatta dal Noſtro S. Padre Papa Benedetto XIV. Decreti e Deciſioni della Santa Inquiſizione ſopra i Riti, e le Cerimonie Cineſi, Precetti di Clemente XI. e Formola di Giuramento. Lettera Paſtorale di Monſig. Mezzabarba Patriarca d' Aleſſandria nella ſua viſita della Cina. Rivocazione di due Lettere Paſtorali del Veſcovo di Pekino, fatta dal Pontefice Clemente XII. Giuramento ordinato dal Noſtro S. Padre Benedetto XIV.*

Sarem-

SAremmo noi a prima giunta entrati nella materia, che forma l' oggetto di queſta ultima Parte ſe non aveſſimo promeſſo di parlare della Coſtituzione, che il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha dato poco fa ſopra i Riti della Cina.

I.

Ragioni che obbligano a parlare della Coſtituzione di Benedetto XIV.

Le conteſe ſopra i Riti della Cina, non erano ſtate d' afflizione a que' ſoli Criſtiani ſparſi per tutto quel vaſto Imperio; ma cagionarono altresì dopo lungo tempo grave ſcandalo agli antichi Fedeli di tutta l' Europa. Così Benedetto XIV. queſto gran Papa, queſto zelante Pontefice, contraponendo un forte argine per romper l' impeto del Torrente dell' Idolatria, e della ſuperſtizione, con cui vedeaſi contaminato il culto Santo, portò una ſomma gioja, e una enenarrabile conſolazione a tutti i veri figliuoli della Chieſa, e ſpezialmente a tutti i zelanti Miniſtri, che vanno ad annunziare la Divina Parola a' Popoli di quelle rimote contrade.

Alcuni Fazionarj pero (*a*) ardiſcono nella circoſtanza di queſta Coſtituzione di far ſentire i loro ſchiamazzi, e ſottomano lavorano a far naſcere lo Sciſma, e la diviſione fra gli ſpiriti più deboli. Per far fronte a un ſimil attentato, conviene informar il pubblico de' giuſti motivi, e delle preſſanti ragioni, da cui fu impegnata la S. Sede a pronunziare queſta ſolenne irrevocabile condanna de' Riti Cineſi.

Quantunque nel decorſo di queſt' Opera ſiaſi ſtato

(*a*) Si trovano molte Lettere ſparſe, che fanno pur troppo conoſcere i queruli. Avvene una fra l' altre, ſcritta a un Marcheſe Ferrareſe, di cui tengo la copia, nè può vederſi coſa più ſatirica contro la Coſtituzione del Papa.

con riſerva, e ſol di paſſaggio ſianſi toccati gli affari della Cina, ed applicati ci ſiamo a dimenticar le ſventure, che hanno poſto tanto ſcompiglio tra quella fiorita Criſtianità, que' ſoli fatti però, che abbiamo dovuto neceſſariamente richiamare alla memoria, fanno pur troppo vedere, la neceſſità, e la giuſtizia di queſti motivi.

Rammentinſi gl' infruttuoſi tentativi de' Legati Appoſtolici in codeſt' Impero: Aggiungaſi l' inutilità degli ultimi ſforzi fatti anche ultimamente da un Viſitator Appoſtolico, e ſi troverà in un batter d' occhio la giuſta ragione in faccia a tutta la Chieſa, per cui la Coſtituzione di Benedetto XIV. è degna di tutti gli encomj, e che coloro per cui è fatta, non potranno giammai a buona equità lagnarſi della ſeverità, che uſa per eſſi il Vicario di Gesù Criſto; e per convincerſene, baſta ſolo ricordarſi dell' enormità de' Reati, che prima ſono ſtati commeſſi, ſenz' alcuna emendazione.

Le nuove Relazioni della Cochinchina provano che la Coſtituzione di Benedetto XIV. era ben neceſſaria.

Quali pruove più convincenti ſe ne potrebbero avere, quanto le ultime relazioni della viſita di M. d' Alicarnaſſo nella Cochinchina: Era egli neceſſario dare ancora alla Chieſa queſto nuovo ſpettacolo di ſcandalo! Queſto Prelato con tutta la ſua dolcezza, con tutta la ſua prudenza, e tutto il ſuo ſapere non potè ridurre il Partito alla ſommiſſione dovuta a' Decreti della S. Sede. Io non ſono ſtato Teſtimonio de' triſti ſucceſſi avvenuti in quel Paeſe, (*a*) ma ho letto con dolore la deſcrizione fedele, che mi ha comunicata lo ſteſſo Proviſitatore della Cochinchina

(*a*) Nel tempo, che il Prelato faceva la ſua viſita, io ritornavo in Europa.

china (*a*). Può ſenza dubbio preſtarſi fede ad una teſtimonianza di queſt' autorità. Queſto degno Miniſtro dell' Evangelio non eſpone che ciò, che ha veduto. Io non racconterò niente, che dopo di lui, ed oſſerverò bene di non dir tutto ciò, ch' egli mi ha avviſato, e ciò ch' è altresì inſerito negli Atti della viſita, ma eſporrò abbaſtanza per dimoſtrare, che i Partigiani de' Riti ſi lamentano a torto della Coſtituzione di Benedetto XIV., e da ciò il Lettore non ſarà più ſorpreſo di ciò, ch'è ſtato fatto a i Cappuccini dell' Indie, che non ſono che ſemplici Miſſionarj.

II. *Relazione della viſita Appoſtolica di M. de la Beaume.*

„ Le ſciagure da cui ho ſcampato nella Cochinchi-
„ na (dice queſt' Illuſtre Compagno de' travaglj di
„ Monſig. d' Alicarnaſſo nella ſua memoria) (*b*) non
„ mi hanno laſciato altro che il cuore per gemere e
„ ſoſpirare a Dio, e tanto di forza per non maſche-
„ rar coſa veruna agli Amatori della verità, Nimici
„ dell' ingiuſtizia, e della doppiezza.

Da sì nobile introduzione, ognuno ben vede, e qual ſia il degno carattere dell' Autore, sù cui appoggiamo quel poco, che ſiamo per dire della viſita di Monſig. d' Alicarnaſſo; e quindi vedeſi, com' Egli merita tutta la fede da' Leggitori. Ci luſinghiamo per tanto che non ſi avrà punto di dubbio a ricevere, come Teſtimonianze altrettanto ſtimabili, quanto ſiamo per eſporre.

Eleazaro Franceſco des Achards de la Beaume Veſcovo d' Alicarnaſſo fu ſcelto da Clemente XII. per Viſi-

(*a*) Il Sig. Favre è preſentemente alla Corte di Roma. Egli ha accompagnato Monſig. d' Alicarnaſſo ſino alla Tomba.

(*b*) Ella è ſtata preſentata al Sommo Pontefice, ed alla Sacra Congregazione.

Visitatore delle Missioni della Cochinchina. Lo zelo, la capacità, e la prudenza di questo Prelato, scelto dal S. Padre, lo giustificarono ben presto nella stima di tutti i veri Fedeli, e conobbesi ben presto di quanta capacità Ei fosse dotato per adempiere questa commessione. Partì da Roma Monsig. Visitatore sulla fine dell'anno 1737, e andò in Francia a Porto Luigi in Bretagna, dove s' imbarcò colla sua famiglia verso l' Indie Orientali. Una Navigazione di sei Mesi. in Climi cotant' opposti a' nostri, gli recò molt' incommodi; sulla fine però di questi sei Mesi arrivò a Macao li 13. Luglio del 1738.

Arrivo del Visitatore a Macao.

Partecipò Monsig. Visitatore, il suo arrivo al R. P. Miralta Proccuratore della Sacra Congregazione, e questi ne diè l' avviso al Governatore, che gli permise lo sbarco, ed ebbe finalmente il contento di vedere in questa circostanza da quegli Abitanti le vive dimostrazioni di rispetto, e d' amore: così ne fa. Egli una particolar menzione nella Lettera, che allora scriveva alla Sacra Congregazione.

Il Visitatore cade ammalato, ed è consegnato a' P. P. Domenicani.

Partiti appena li Vascelli d' Europa, Monsig. d' Alicarnasso cade infermo. In sì trista situazione il Governatore di Macao fece intendere al Superiore de' Domenicani, il quale ne diede avviso al Prelato per prevenirlo; assicurandolo però che mai non farebb' Egli verun attentato contro la Persona d' un Delegato della S. Sede.

„ Questa era, dice il Segretario, una trama de' „ soli Gesuiti Portoghesi. Il Vescovo dl Macao non „ avea in alcuna maniera parte a simile violenza; an- „ zi vi si era opposto. Il Priore degli Agostiniani „ dicea co' suoi Religiosi, che vorrebbe piuttosto mo- „ rire, e soffrire quanto si era fatto inghiottir d' ama-

ro

„ ro al Cardinal di Tournon, che mai abbracciare 1739.
„ una tale incumbenza. I ſoli Miſſionarj con un' aria *Relazione della viſita di M. de la Beaume in Cochinchina.*
„ tutta placida, ſenz' aver neſſun riguardo ad un Pre-
„ lato tanto loro aderente, venivano a buonamente
„ conſigliarlo di penſare ad uſcire d' intrigo con una
„ buona ſomma di danajo, che appiacevoliſſe il Go-
„ vernatore. Ma lo ſpirito di queſto loro negoziato
„ non fu ſeguſto, ed il Governatore ebbe un bel
„ dire, inventando che il Viſitatore voleſſe paſſar in
„ Portogallo, e che prima voleſſe machinare contro
„ lo Juſpatronato del Re: Tutte queſte belle dicerſe
„ andarono al vento, e non cavarono dalla borſa
„ del Viſitatore un ſol quattrino.

Il Governatore che volea metter fine a queſta Scena, che dovea una volta eſſere ſviluppata, adunò un' aſſemblea de' Superiori Eccleſiaſtici nel Collegio de' Geſuiti; e l' indicò per gli 8. di Marzo del 1739, per deliberar ciò che far doveaſi della Perſona del Viſitatore. Si convocarono tutti veramente, e non vi mancarono Perſone determinate ad opprimere l' innocente; ma le difficoltà ſoſpeſero i loro malvagj diſegni. Il Provinciale de' Geſuiti, che prevedevale tutte, ſi fece merito d' eſſer Mallevadore, ed accomodare la facenda; e felicemente gli riuſcì; Per lo ſuo amor proprio ſi moſtrava tutto pieno di ſoddisfazione, tutt' i ſuoi Partigiani lo ricolmavano di lodi per la di lui abilità, e diſinvoltura. Sia come ſi voglia, il Viſitatore Appoſtolico fu poſto in libertà, e la notte ſteſſa partì verſo Cantone, ove arrivò ſe non perfettamente ſano, almeno colla gloria d' eſſer deſtramente fuggito dalla rete ſtatagli teſa a Macao. *Adunanza preſſo de' Geſuiti per decidere della ſorte del Viſitatore.*

Reſtò per tre ſettimane a Cantone Monſig. d' Alicarnaſſo, alloggiato in Caſa d' alcuni Mercadanti Spagnuoli.

Relazione della visita di M. de la Beaume in Cochinchina

gnuoli. In tal tempo ricevette lettere del Padre Miralta, nelle quali diceagli, che il Provinciale de' Gesuiti avea dati fuora gli Atti del suo famoso Consiglio (o piuttosto Conciliabolo di Macao). Arrivarono in tal tempo due Missionarj Gesuiti destinati per la Cochinchina, e vennero a prender alloggio, dove albergava Monsig. d'Alicarnasso, essendo tutti attenti a rispettarlo e venerarlo.

III.

Il Visitatore s' imbarca per la Cochinchina.

S' imbarcò il Visitatore li 7. di Aprile, dopo di aver superate molte scosse il Vascello sulle Coste della Cina, sul principio di Maggio approdò alle Terre della Cochinchina. Era ormai tempo che arrivasse a quietarsi il povero Inviato della Santa Sede, che sembrava morto per metà. Alloggiò presso il Proccuratore de' Gesuiti, che ne' primi giorni usogli tutte le finezze. La nuova sparsa ben presto del lui arrivo spinse alla di lui Casa tutt' i Missionarj, ed i Cristiani, che venivano a rendergli i loro rispetti e doveri.

Apre la Visita.

Andato Monsig. d' Alicarnasso a Keta, luogo di residenza de' Missionarj, spedì il P. Marziali Monaco Silvestrino, per presentar al Re i regali che gli erano destinati. Questo Principe con somma degnazione li gradì. Qui cominciò il Visitator Appostolico a far l'apertura della visita, e far conoscere l'autorità, di cui era munito con una Pastorale, che pubblicò, la quale con queste parole comincia. *Charitas Christi.* Non può esprimersi, quanto fosse il giubbilo de' Cristiani per l'intimazione di questa Visita, e la confidenza che concepirono nel Visitatore. Correano da ogni parte i Neofiti cogli occhj bagnati di tenero pianto, gridando: *Benedetto sia quel Legno, che vi ha portato in questo Paese: ecco il giorno della salute, il tempo favorevole, ec.* Il savio Prelato accogliendo ognuno

no con affabilità, conſolavali colla Divina parola, rappreſentando loro le verità, e l' eccellenza della Religione, la tenerezza, e l' amore del Sommo Pontefice, che non ſapea laſciarli in dimenticanza, ſebbene foſſero tanto lontani, e dava loro contraſegni della ſua memoria col mandare a codeſti Paeſi un Viſitatore. Eſortavagli ad aver in lui tutta la confidenza, a manifeſtargli tutti i ſegreti della loro coſcienza. Dicea d' eſſer venuto per ajutarli, ſoſtenerli, e amminiſtrar loro la giuſtizia, ed in ſomma trattarli come ſuoi Figliuoli. 1739.

Relazione della viſita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Quì fu dove il Religioſiſſimo Prelato vide l'amarezza, ed il cordoglio di queſti poveri Fedeli abbandonati da' loro Paſtori, e privi de' veri ſoccorſi della vita ſpirituale, cioè de' Sagramenti „ L' uno di- „ cea, non mi ſono potuto confeſſare da dieci anni, „ l' altro ſono più di dodici, che non ho potuto „ mai arrivarvi. Gridavano le Donne, che non ave- „ vano mai potuto avere un Confeſſore; altre lagna- „ vanſi d' eſſere ſtate ributtate dal Confeſſionale, e „ tutti ad una voce diceano, che dopo la pubblica- „ zione di certi Ordini (*a*) del Papa, alcuni Miſ- „ ſionarj che diſtintamente nominavano col nome di „ P. P. della Compagnia di Gesù, non avevano cer- „ cato altro, che intorbidare le Miſſioni, e perſe- „ guitare i Miſſionarj Franceſi.

Lamenti de' Criſtiani fatti al Viſitatore.

„ Molti di queſti Miſſionarj, ſoggiugneano, ſono „ morti in mezzo agli affanni, e alle perſecuzioni; „ altri ſono ſtati coſtretti ad abbandonar la Miſſio- „ ne, qualcheduno è ſtato ſcommunicato come ſce- „ lerato. I Portogheſi vanno dicendo da per tutto, che „ li Franceſi ſono Eretici, e perchè noi non gli ab-

(*a*) E' la Bolla *Ex illa die*.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

„ biam voluti avere in questo conto, nè seguire le
„ Cerimonie de' Gentili, ci negano i Sagramenti
„ anche sù gli estremi della vita, dimodocchè mol-
„ ti son morti privi degli ajuti della Chiesa.

Benchè restasse molto afflitto Monsig. Visitatore all' intendere questi lamenti, dissimulò però co' P.P. Gesuiti il suo cordoglio, trattandoli con somma gentilezza, facendo intendere a questi poveri Fedeli, che si lasciavan forse guadagnare dalla tentazione, e raccomandava loro di chieder perdono a Dio di queste calunnie, che andavano spargendo con tanta franchezza; e poi per finalmente consolarli, mostrava loro la misericordia del Signore, che sta sempre colle braccia aperte per accoglier i Peccatori.

Gelosia de' Gesuiti Portoghesi contro il Visitatore.

D' altra maniera però si portavano i Missionarj colpevoli. Arrivato il Visitatore ad Huë Città Capitale del Paese, cominciarono a dar segni manifesti della gelosía contro lui conceputa, perché questi P. P. più non ne parlavano, che con dispreggio. Ecco, diceano, il Visionario, ed andava tant' oltre la temerità del P. Marziali, che pubblicamente dicea „ Lasciate che venga questo Visionario, che già
„ non ne riuscirà, quando dieci Cardinali venissero
„ tutti insieme, se non cominciassero dal bandir dal
„ Regno tutt' i Missionarj Francesi, v' assicuro che
„ non farebbero nulla. Noi siamo qui tre Corpi
„ contro i Giansenisti; Il Visitatore non ha veruna
„ facoltà per intraprendere cos' alcuna nella Missio-
„ ne: Non è per altro fine venuto, che per veder
„ i Missionarj; se vuol regolarsi con prudenza, non
„ toccherà punto gli affari della Missione. Uniamo
„ le nostre forze contro codesti Eretici: ascoltiamo
„ intanto ciò che saprà dire questo buon Uomo at-
„ tesa la di lui vecchiaja.

Il

Il Proccuratore de' R. R. P. P. Geſuiti, montato in collera, diſſe da un altra parte, che ſe foſſe ſtato neceſſario giurar l'oſſervanza della Bolla, non giurerebbe più, perchè codeſta Bolla era un puro effetto dell' invenzion de' Miſſionarj Franceſi; ſpiegavanſi ancora con meno di riſerva altri P. P. Geſuiti. Andiamo con deſtrezza, dicea uno; *Roma è una mala Beſtia*. Il Sig. Favre che ſentì queſt' impietà, non potè almeno di non eſſerne afflitto, e ſimilmente di farne loro qualche rimprovero. Ciò ſolo baſtò a queſti Padri per fargliene un Reato: Diſſero a Monſig. d'Alicarnaſſo, che il ſuo Segretario era loro nimico, e Franceſe nelle viſcere. Preſe ciò a ſcherzo il Prelato, e aſſicurogli, che ſe ſi foſſero ſaviamente regolati con eſſo lui, ſarebbe certamente ſtato loro buon amico. Non laſciarono i Miſſionarj della Cochinchina coſa veruna per far diſpetto al Viſitatore. Fecero con lui de' falſi lamenti riguardo al Sig. Benetat, zelante Miſſionario, cui diſſero aver egli conferita la ſua facoltà ſenza eſſerne informato. Non ſi fermò Monſig. d' Alicarnaſſo ſu queſta vaga propoſizione; citò le Parti alla ſua udienza li 24. Giugno, e malgrado le calunnie del P. Marziali, ed il rinforzo di quattro altri Miſſionarj, che ſeco conduſſe per facilitar la vittoria, riconobbe l'innocenza dell' Accuſato, e la malignità dell' Accuſatore.

Diſcorſo inſolente del Proccuratore de' Geſuiti.

Lamenti de' Geſuiti contro M. Benetat.

Non contento il Viſitatore d'aver fatta la giuſtizia, volle poi metter la pace tra le Parti; ma il P. Marziali, non vi ſi volle mai indurre: *Vorrei pinttoſto, diſſe, favorire il Diavolo, che i Franceſi*, e toſto partì infuriato per imbarcarſi verſo Macao dopo di aver poſta in iſcompiglio la Miſſione, ed aver meſſo

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

l' interdetto alle Chieſe de' Franceſi, vantandoſi di eſſer egli allora il Sommo Pontefice.

Tenere parole del Viſitatore.

Proccurava intanto il Viſitator Appoſtolico di cattivarſi l' affetto de' Miſſionarj, e ricolmavagli di finezze, e gli chiamava ſuoi Compagni ne' travagli, e ſuoi Fratelli; e lo ſteſſo facea co' P.P. Geſuiti, come facilmente può vederſi dalle Lettere da lui ſcritte in queſt' anno alla Sacra Congregazione.

Non fu queſto il ſol oggetto del Prelato. Diſtribuì sì ben il tempo, che nel mentre, che ſtudiava conciliarſi la benevolenza, e guadagnarſi le Parti, fece altresì la viſita delle Chieſe ch' erano nella Capitale, e fece aprire quelle ch' erano interdette, ed avendo ritrovati alcuni diſordini in quelle de' Geſuiti, con molta amorevolezza gli ammonì.

Sciagure provate dal Viſitatore.

Molte furono le ſciagure, che l'una dopo l'altra dopo ciò incontrò il Viſitatore. Da una parte fu attaccato da nuovi eccеſſi di febbre, e dall'altra gli fu fatto contro un Proceſſo al Tribunale de' Mandarini, a' quali era ſtato accuſato, ch' era venuto nel Paeſe per ſovvertire con nuove Leggi lo ſtato. Permiſe il Signore, che non faceſſe grande ſtrepito queſta burraſca. Le orazioni de' Criſtiani, e qualche regalo fatto a' Mandarini poſero in calma la faſtidioſa tempeſta.

Si tenta d' aſſaſſinare il Viſitatore. Il Sig. Favre riceve un colpo mort.

Continovando la ſua viſita il Viſitatore Appoſtolico, provò una Cataſtrofe, che pensò doveſſe metter fine a' ſuoi giorni. Eſſendo in una ſpezie di Navicella, in cui navigava ſul Fiume col ſuo Segretario della viſita, e con un' altro Miſſionario; venne un Battello ripieno di Gente ſconoſciuta ad aventarſi a forza di remi contro il ſuo Legno. Fecero tutti gli ſforzi gli ſcelerati per roverſciarlo nell' acqua;

ma

ma non potendo riuſcirne; l'uno di eſſi diede un sì gagliardo colpo di remo in capo al Sig. Favre, che traballando ſenza cadere, grondava ſangue. Rinvenuto dallo ſtordimento, potè riparar il colpo, e far fronte alla violenza degli aſſaſſini. Si volea contro il Miniſtro della Santa Sede, più che contro ad alcuno altro. L'Autore della Relazione dice, che potea ben ſapere, d'onde veniſſe codeſta coſpirazione; ma che la carità non vuole che ſi ſveli. Il Chirurgo però del Paeſe, che non avea tanti riguardi altamente dichiarò, che i Geſuiti Portogheſi non vollero, ch' Ei veniſſe per curar la piaga del Ferito. 1739. *Relazione della viſita di M. de la Beaume in Cochinchina.*

Paſſati alcuni giorni vennero queſti Padri a pregar Monſig. d'Alicarnaſſo di licenziare il Sig. Favre, e gli propoſero per ſuo Segretario il P. Serafino, che qualificano come Uomo di più rari talenti. Il Sig. Favre, „ dicevano eſſi, non è che un buon Miſſionario, cam„ mina ſempre a piedi come un Maſcalzone. Una tal „ foggia dicea bene al tempo degli Appoſtoli; ma in og„ gi il Mondo va in diverſa maniera. Non è forſe più „ decente il farſi portar in Palanchino (*a*) ſendo queſto „ il coſtume delle Perſone di qualche rango nel Paeſe! *I Geſuiti vivamente lagnanſi del Segretario del Viſitatore.*

Era veramente Monſig. de la Beaume in grandi anguſtie. A lui correano in folla i Criſtiani, e replicavano i loro lamenti ſulla privazione de' Sagramenti. Oltre a quello che detto abbiamo degli avvenimenti di queſt' anno, ebbe di più la pazienza il buon Prelato di leggere un teſſuto di calunnie in un Libello infamatorio a lui preſentato, contro i Signori della Miſſione di Parigi.

La memoria del Sig. Favre ci parla ancora dell' Idolatria, che vedeaſi nella Cochinchina. Ci dice che

(*a*) Abbiamo ſpiegato nel primo Libro ciò che ſia un Palanchino.

IV. che il P. Giovanni Fano Mattematico avea permeſſo, e pubblicato contro l'eſpreſſe proibizioni de' Veſcovi il Giuramento fatto in nome del Diavolo avanti il ſuo Idolo. Queſta ſola certa notizia non dà ella una idea ben orribile del più eſegrando miſcuglio di ſuperſtizione co' noſtri Sagroſanti Miſterj? Per isfuggire ben preſto l'orrore, non ci fermiam quì più a lungo, ed al più diamo un' occhiata alla diſubbidienza de' falſi Miſſionarj, alle cenſure contro loro fulminate, a' raggiri, alle cabale, a' maneggj poſti in uſo. O Dio! che ſcandalo moſtruoſo! Tanto è lungi, che 1740. queſti Uomini qualificati del carattere Appoſtolico ſi laſciaſſero toccare, ed intenerire dalle vive eſortazioni dell' Inviato della S. Sede, che formarono anzi la riſoluzione di ſcuoter il giogo dell' ubbidienza. Guidati da' motivi puramente mondani accecati affatto a' diritti della Chieſa loro Madre, accuſano il Viſitatore che faccia attentati ſulla Perſona del Re di Portogallo: Spediente ſpezioſo, per cui ſi sforzano d' intorbidar la Santa Viſita del Delegato.

Idolatria, e ſuperſtizione de' Criſtiani della Cochinchina, diretti da' Miſſionarj Geſuiti.

I Miſſionarj divenuti già ſuoi nemici aggiunſero ben preſto altri nuovi eccesſi, non ceſſando di vomitare il loro veleno contro Roma: La Bolla, diceano, „ è una..... arroſſiſco di dire l'indegna parola, una „ chimera della Corte di Roma, degna ſolo di diſ„ prezzo, e di fiſchiate da tutto il Mondo. La voce „ è ſparſa, che ci ſono due Papi, uno a Roma, e „ l'altro in Portogallo. Dall' altra parte il P. Marziali trattava il Viſitatore Appoſtolico da Eretico, dicendo contro di lui mille infamità. Il Padre Miralta Proccuratore della Sacra Congregazione volle per giunta ſcrivergli impertinentemente, e ricuſargli il ſoccorſo aſſegnatoli dalla Sacra Congregazione per lo

Beſtemmie, ed invettive contro la S. Sede.

ſuo

ſuo mantenimento, e della ſua Famiglia: Il ſucceſſo, che diede motivo di trattar da Eretico Monſig. d' Alicarnaſſo è aſſai ridicolo. Un Frate Laico Geſuita Falegname, aveva eſercitata queſt' arte appreſſo loro per qualche tempo; ma come le Meſſe erano ſcarſe, la mancanza de' Soggetti, fece gettar loro gli occhj ſu queſto Uomo. Era egli buono per far numero, e poteva al pari d' ogni altro metterſi in un Confeſſionale, benchè foſſe ignorante tanto del Latino, che della Morale; onde lo fecero Sacerdote, e lo mandorono alla Cochinchina: Il Viſitatore interrogò queſto buon Padre di nuova Edizione, e trovollo sì goffo, che lo rimandò per qualche Meſe? E di quì ſi preſe il motivo, come vedremo in ſeguito, dell' ereſia attribuita a Monſig. d' Alicarnaſſo.

Il Viſitatore è trattato da Eretico.

I Geſuiti vogliono obbligare il Viſitatore ad accordare la ſua facoltà a un Sacerdote de' loro Miſſionarj ſtato per lo avanti Falegname.

Lo zelo di queſto Prelato, che facealo penſare a tutto, ma che non permetteagli d' intraprendere quello che avrebbe voluto, gli fece deporre in virtù del potere, che aveva della Santa Sede, il penſiero di viſitare le Provincie Auſtrali, e ſoſtituì il ſuo Segretario in qualità di Proviſitatore Appoſtolico; ripoſandoſi nella di lui diligenza, che faceva ſperargli una buona condotta.

V.

Il Viſitatore manda il ſuo Segretario a viſitare le Provincie Auſtrali.

Era capace più d' ognuno il Sig. Favre di fedelmente ſoddisfare a queſt' incumbenza, e Monſig. d'Alicarnaſſo non aveva potuto fare una miglior ſcelta. Nato queſto Signore in un Paeſe, dove l' Ereſia aveva fatto gran guaſto (*a*) era debitore de' ſuoi natali ad Antenati tanto tenacemente attaccati alla Fede, quanto lo ſono ſtati nella Patria al ben pubblico.

La

(*a*) Era del Cantone di Friburgo negli Svizzeri. Studiò in Avignone, ed ivi preſe il Sacerdozio.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

gran fedeltà da essi giurata a Dio, costò loro la più gran perdita de' loro Beni. Pare però che il Cielo ricompensar li volesse, predestinando un loro Discendente a batter una sì vasta carriera, qual' è quella della Chiesa nella Cochinchina. In quello che riguarda la propria Persona egli parla con tutta la più circospetta riserva, e vediamo tutto dì fra noi questo Uomo veramente Appostolico, che all' esempio di Paolo, non si è sottratto dal Martirio, se non se per ispezzar il pane della Divina parola agli affamati, per correr poscia in braccio d' un martirio anche più crudele, quando il suo sangue conferir possa alla propagazion della Fede. Questo è quella savia follía, che mosse certi animi maligni a farlo passar per isciocco (*a*) in Europa, prima che ritornato vi fosse.

Ma non teniamo più in pena la di lui modestia, e non obblighiamo la di lui umiltà al rossore, pubblicando il gran bene che ha fatto: Passiamo di volo alle strade spinose, sulle quali tutto solo ha camminato, quando fu abbandonato da un solo Servidore, che restavagli. Soccombe sotto il peso d' un clima tutto infuocato, e non può venir a ritrovar il suo caro Padrone, e dargli conto de' suoi travaglj, se non se dopo quattro Mesi, nel quale spazio fu obbligato a lottar colla Morte.

Il Visitatore fa la visita nelle Provincie del Nord.

Nel mentre che il Provisitatore travagliava dalla parte sua nelle Provincie Australi, il Visitatore che era alquanto rimesso da' suoi malori, andò dalla parte sua verso il Nord. Visitò le tre Provincie che vengono amministrate da' Gesuiti. I lamenti, ed i rim-

pro-

(*a*) Si sa, che questo Sig. aveva mandate dalla Cochinchina delle Relazioni di quanto era passato. Quelli che se ne stimavano disonorati, lo caricarono di questa calunnia.

proveri, che ſentì altrove, erano inferiori a' lamenti, che udiva da ogni lato da' Fedeli di codeſte contrade. La condotta del Superiore fece ben preſto vedergli la verità di quanto udiva. Ritrovò in queſto Miſſionario un Uomo gonfio, e pieno di ſe ſteſſo, altero e ſprezzante; la di lui ſuperbia andava fino al punto d'arrorgarſi la ſteſſa dignità di Monſig. d' Alicarnaſſo. Fra tutti i Geſuiti di queſta Miſſione non ebbe a lodarſi d'altri, che del ſolo Padre Franceſco Acoſta, che con tutta cordialità l'accolſe, e lo trattò con tutte le dimoſtrazioni di ſtima.

Relazione della viſita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Ritrovò il Prelato nel ſuo ritorno della viſita, le ſteſſe maniere diſobbliganti, le diſubbidienze, le oſtinazioni, alle quali l' avevano in certo modo avvezzato. Volle introdurre un Calendario; ma i Geſuiti che ne avevano compoſto uno, ci ſi oppoſero, e preteſero, che quello da eſſi fatto, aveſſe la preferenza „ Spacciavano da per tutto, ch' eſſi erano del„ Compagnia di Gesù (*a*) Padrone del Mondo, e che „ i Miſſionarj Franceſi non erano che della Compagnia „ di S. Pietro, povero Peſcatore, ed i Franceſcani co„ me Figliuoli di S. Franceſco, poveri Mendicanti, che „ vanno di porta in porta accattando il Pane.

VI.

Il Viſitatore incontra nel ſuo ritorno gli ſteſſi tratti di prima.

Volle Monſig. de la Beaume, ſeguendo le ſue iſtruzioni circa M. de Fleury, ſapere s' era ſtato ſepolto, e fu informato di no. Onde diede mano a queſto affare, e conobbe, che la Scommunica era ſtata inflitta per paſſione, e conſeguentemente l' annullò co-

Affare di M. Fleury il cui Corpo per lungo tempo reſtò inſepolto.

C me

(*a*) Queſto medeſimo linguaggio tenevano nelle Miſſioni del Malabar, per rendere ſpreggievoli i Miſſionarj, che non hanno la fortuna d' eſſere della Compagnia di Gesù, benchè poi eſſi non l' imitino nella povertà, ed umiltà, niente altro cercando che di rendere il loro nome famoſo in tutte le Nazioni.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

me invalida, e ordinò che il di lui Cadavere fosse sepolto. Anche quì vollero opporvisi i Gesuiti; e presentarono Scritture su questo affare assai voluminose, ripiene di ragioni frivole, e poco misurate. Malgrado però le loro resistenze, ed il vivo fuoco da essi fatto vedere, l'onore di questo Missionario fu risarcito, e il di lui Cadavere ebbe Sepoltura.

I Gesuiti in dispreggio del Visitatore, gli fanno mandare otto Cani, con ordine d'averne cura.

Questi Padri non avvezzi ad essere contradetti, cercarono ben presto di vendicarsi con far vergogna al Visitatore. Spedirongli per mezzo d'un Mandarinetto otto Cani, con ordine di custodirgli, ed averne cura, ch'erano del Re. Senza punto alterarsi il Visitatore Appostolico, disse a chi si presentò, che ringraziava Sua Maestà dell'onore, che faceagli; ma che non era Egli venuto per andare a caccia di Belve, ma solamente per guadagnare Anime a Gesù Cristo; e che per altro sperava di partir ben presto verso l'Europa, subito che si fosse rimesso in miglior salute. Confusi li Gesuiti di non aver potuto ridurre il Visitator Appostolico ad essere com'essi Guardiano de' Cani del Re, fecero un altro tentativo anche più oltraggievole. Fecero quanto seppero per sedurre il Chirurgo di Monsig. d Alicarnasso, e tirarlo in Casa loro, dove fuggì una mattina seco portando tutti i Medicamenti. Il Prelato fece tutte le sue istanze, ma senza prò, ricusando essi di dargli il Cerusico, e scusando anche di più la di lui fuga.

Cagione della Morte di Monsig. d'Alicarnasso.

VII. *Sua Morte.*

Aveva più che mai bisogno il Visitatore d'ajuto, e d'assistenza, privo di Cerusico, e senza medicina, passò tre Mesi oppresso da violenta malattia, e non ebbe in tal lagrimevole stato altro conforto, che quello poteva dargli il Sig. Favre, che nè dì

nè

nè notte, mai non l'abbandonò. Il Cielo finalmente, che non lo volea più eſpoſto, qual berſaglio de' ſuoi nemici, che ſi prendeano il barbaro piacere di continovamente inſultarlo, lo levò dal Mondo, e dalle perſecuzioni.

Relazione della viſita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Morì Monſig. de la Beaume li 2. Aprile del 1741. tra le braccia del Crocifiſſo nella ſolennità della Paſqua; la Morte corriſpoſe alla Vita, ſpirò l'Anima in ſeno al ſuo Creatore, iſtantemente pregando per la ſalute de' ſuoi nemici, cui con amorevole carità perdonò. Per dieci giorni bagnati d'amaro pianto i Criſtiani correano in folla per vedere il loro amato Paſtore, e bacciargli le mani. I ſoli Geſuiti giubbilando di vederſi liberi d'un Uomo, da eſſi avuti in conto di nemico, ebbero la crudeltà di non voler ritrovarſi preſenti alle di lui Eſequie; e per quanto veniſſero caldamente pregati, non vollero in conto alcuno aſſiſtervi.

I Geſuiti non vogliono aſſiſtere alle di lui Eſequie.

Arrivati due Geſuiti da Macao in tempo della di lui malattia, recate avevano diverſe Lettere della Sacra Congregazione, fra le quali ve n'erano pure per lo Viſitatore, e furono tanto malizoſi, che non glie le vollero mai dare, per quanto di autorità v'impiegaſſe il Viſitatore per averle; nemmeno vollero dopo la di lui Morte conſegnarle al Sig. Favre. Una tal ripugnanza veniva dal ſapere, che queſto Signore aveva tutto lo zelo per mettere in eſecuzione gli ordini della Sacra Congregazione; onde le rimandarono al Padre Miralta.

1741.

VIII.

Il Sig. Favre ſuccede a M. d'Alicarnaſſo.

Dopo la Morte del Viſitatore divenne il Sig. Favre l'erede delle angoſcie, e delle pene ſofferte con tanta coſtanza dal degno Delegato della Santa Sede. Il Prelato gli avea laſciata in Legato la ſua

Croce

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Croce per animarlo forse ad essere intrepido, e coraggioso nelle tribolazioni. In virtù del Breve di Clemente XII. l' aveva incaricato dell' obbligo di visitare il restante delle Provincie della Cochinchina, al quale oggetto l' aveva di già creato Provisitatore Appostolico.

La brevità, che ci siamo proposti, non ci permette passar più oltre per seguire il Sig. Favre nella sua gloriosa carriera; ma ci contentiamo di solamente dire, che soddisfece molto eccellentemente alle premure della Santa Sede. Pieno d' una Santa intrepidezza, poca pena prendeasi degli ostacoli, che andavano frammettendo i Gesuiti, sfuggendo di riconoscere la di lui autorità. Nulla badando alle loro minacce, si dà a conoscere per un generoso Riformatore de' loro abusi.

Riforma gli abusi de' Missionarj della Compagnia.

Ritroviamo nelle Memorie, le quali leggiamo, che li Gesuiti nella Cochinchina hanno l' uso di far pubblicamente le Commedie, e vendere medicamenti, ec. sul gusto stesso de' Ciarlatani pubblici d' Europa „ Portano tant' oltre il biasimevole mestiero, „ che fanno enormissime usure, come sarebbe di ricavare un cento per cento, che dicono esser legittimo, „ senz' altro fondamento che del semplice imprestito. „ Questa usura in Sentenza loro è solamente materiale, ec.

Decreto del Sig. Favre.

Il Provisitatore s' adoprò sopra tutto a reprimere questa viziosa rea pratica, e poscia s' impiegò a ristabilire la disciplina Ecclesiastica nel suo lustro. A tal fine fece un saggio Decreto, ne' quale diede agli Ecclesiastici, ed a' Cristiani de' Precetti conformi alla Dottrina de' Santi Padri, e del Concilio di Trento, e dell' ultime Decisioni della Santa Sede.

Passò

Paſsò inoltre ad annullare, rivocare, e caſſare, e volle che riguardata foſſe nulla e per non fatta l' appellazione, che facevano i Geſuiti del ſuo Decreto. Citò il Padre Lopez, Superiore de' Geſuiti a comparire avanti alla Sacra Congregazione per giuſtificarſi. Ordinò al Proccuratore degl' iſteſſi Geſuiti di ritirarſi a Macao per ivi far penitenza.

Relazione della viſita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Così dopo d' aver rimediato per quanto fu in ſuo potere agli orrendi ſconcerti del Criſtianeſimo della Cochinchina, di là partì li 16. Agoſto del 1741., e ſi portò ſubito a Cantone nella China. Ivi ſcriſſe al Padre Miralta, e ſeco lui lagnoſſi, come ſi era innanzi lamentato il Viſitatore, perchè il laſciava mancar di tutto. Seppe non ſenza ſua pena il Sig. Favre, che le Lettere le quali non ſi erano volute conſegnare al Viſitatore, contenevano un Breve della Santità di Noſtro Signore Papa Benedetto XIV. (*a*) Una tal notizia ſopra modo l' affliſſe; ma non potevaſi più recarvi rimedio. Non laſciò il Proviſitatore ſfuggire la prima occaſione, che ſi preſentò per imbarcarſi verſo Europa, e felicemente arrivò a Porto Luigi in Bretagna di Francia il Meſe di Luglio del 1742.

IX.

Il Sig. Favre parte verſo l' Europa, e felicemnte vi arriva.

Il Sig. Favre ritrovaſi preſentemente nella Capitale, dove travaglia preſſo la Sacra Congregazione per la procedura ſopra i fatti accaduti in tempo della viſita della Cochinchina, di cui ſi tratta in queſto Supremo Tribunale.

Sic-

(*a*) Queſto Decreto del Papa, era per incoraggire Monſig. d' Alicarnaſſo a ſoſtenere il ſuo miniſtero ſempre colla medeſima intrepidezza. Vedeſi che la Scomunica contenuta contro di coloro che ritengono le Lettere Appoſtoliche non iſpaventa molto gli Miſſionarj.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Sicchè vediamo, come abbiamo detto dal principio della narrativa della visita di Monsig. d' Alicarnasso, che la Costituzione del Nostro Santo Padre Benedetto XIV. era divenuta assolutamente necessaria. Era codesto l' unico mezzo, che restava, per rimettere in que' Paesi di rivolta la Religione sul suo buon piede. Una picciola Dichiarazione del Padre Carlo da Castorano (*a*), che porremo immediatamente avanti la Costituzione, servirà di pruova ulteriore, o a dire meglio, di dimostrazione della necessità di questa importante Costituzione.

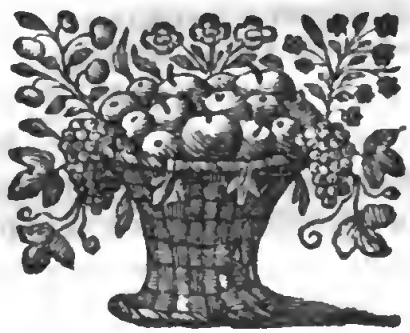

D I.

(*a*) Questi è un Venerando Religioso Francescano del Convento d' Araceli di Roma, ove dimora da qualche anno dopo il suo ritorno della Cina; Il di lui zelo e costanza a sostenere la purità del culto in queste Missioni rimote, l' hanno reso degno di tutti gli encomj.

DICHIARAZIONE
DEL
REVERENDO PADRE CARLO CASTORANO

Della Regolare Oſſervanza di S. Franceſco, Vicario Generale, e Delegato della Santa Sede nella Cina, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti, e Cerimonie Cineſi.

X. *Diebiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.*

I. *EGo infraſcriptus, tunc Vicarius Generalis Illuſtriſſimi Domini Epiſcopi Pekinenſis, S. Bernardi ab Eccleſia ad Regiam Pekinenſem ivi, ut hæc duo Decreta Summi Pontificis Clementis XI. anno* 1704. *&* 1710. *intimarem ac publicarem: at Patres Pekinenſes Defenſores Rituum Gentilitiorum Sinenſium noluerunt ea acceptare: quod ſi illa pubblicare pergerem obſtinatè, minabantur ſe ſtatim monituros Sinenſem Imperatorem Kambi, in hac cauſa imploratum Patronum; de quibus a me monitus prædictus Dominus Epiſcopus, juſſit ut ſi in viâ pacificâ Decreta recipere nollent,*

I. IO ſottoſcritto di già Vicario Generale di Monſig. Veſcovo di Pekino, dichiaro d' eſſere venuto dalla Chieſa di S. Bernardo alla Città di Pekino per pubblicarvi, ed intimarvi li due Decreti del Sommo Pontefice Clemente XI. degli anni 1704., e 1710.; ma li P. P. di Pekino Difenſori de' Riti Gentili Cineſi, non gli hanno voluti accettare; anzi mi hanno minacciato, che ſe io mi fiſſava nella riſoluzione di pubblicarli, d' aviſarne ſubito l' Imperatore della Cina *Kambi*, che n' è il Protettore, e ſono avvezzi d' implorare in ſimili

circo-

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

circoſtanze. Non mancai d' informare Monſig. Veſcovo di quanto paſſava, ed ebbi in riſpoſta ordine di ritornarvi, e indurli per le vie della dolcezza ad accettare gli accennati Decreti. Eſeguj quanto mi fu comandato; ma queſti Padri fecero reſiſtenza colla ſteſſa oſtinazione, dicendo, eſſere già ſtati loro intimati codeſti Decreti da due Miſſionarj della Sacra Congregazione, che ſtavano alla Corte. Di modo che dopo d' avere ricevuto gravi affronti, giudicai eſſere meglio ritornarſene al Veſcovo della Città di Linzingceau nel Meſe d' Aprile dell' anno 1714.

lent, ad eundem remearem: quod cum dicti Patres obſtinatè recuſarent, intimatis jam dictis Decretis a duobus Miſſionariis Sacræ Congregationis in eadem Regiâ exiſtentibus, non ſine mei injuriâ, ad prædictum D. Epiſcopum in Civitatem Linzingeau redivi, menſe Januarii 1714.

II. Eſſendo arrivata due anni dopo al detto Monſig. Veſcovo la Coſtituzione *Ex illa die* fatta nel 1715. dal Noſtro Sig. Papa Clemente XI. con un' ordine rigoroſiſſimo di pubblicarla, e farla oſſervare, io fui incaricato come Vicario Generale di pubblicarla, ed intimarla nella Capitale. Tutto pieno di confidenza in Dio, lo ſteſſo giorno 5. di Novembre 1716., che arrivai a Pekino, uſai tutta la deſtrez-

II. *Cum in manus ejuſdem Domini Epiſcopi Pekinenſis, poſt duos annos, perveniſſet hæc Conſtitutio Summi Pontificis Clementis XI. incip.* Ex illâ die, *edita anno 1715. cum gravi mandato, ut publicaretur, & ſervari fieret &c. Idem Dominus Epiſcopus Pekinenſis mihi infraſcripto ſuo Vicario Generali totalem curam commiſit eam in præfatâ Regiâ publicandi ac intimandi &c. Ego autem Deo unicè confiſus, eadem die, qua in Regiam*

za,

Pe-

Pekinenſem perveni, 5. Novembris 1716., ſolerter prædictam Conſtitutionem Ex illâ die *publicavi ac intimavi in tribus Eccleſiis, ſeu Domibus eorumdem Patrum Defenſorum Rituum Sinenſium, minimè eis dato tempore ad monendum præfatum Imperatorem Patronum. At verò ſecundâ die mei adventus operâ dictorum Patrum apud eundem Imperatorem iniquè ac falsè accuſatus fui: Unde tertia die de mandato ejuſdem Imperatoris novem catenis ligatus (tres ad collum valdè graves, tres ad manus, & tres ad pedes) in carceres Reorum detruſus fui. Poſt aliquot verò dies in præſentiâ trium Delegatorum Judicum per noctem integram de genibus conſtitutus, me accuſarunt (nempè quod privatâ auctoritate in Regiam iveram, & quod falſam Conſtitutionem ſeu Mandatum Summi Pontificis publicaveram) falſam*

za, e l' attenzione poſſibile per pubblicare queſta Bolla *Ex illâ die* in tre Chieſe, o Caſe degli ſteſſi Padri Difenſori de' Riti Cineſi, ſenza voler dare loro il menomo tempo per poterne avviſare l' Imperatore loro Protettore. Due giorni dopo il mio arrivo, per iſtratagemma di queſti Padri, fui ingiuſtamente, e falſamente accuſato appreſſo (*a*) l' Imperatore, e il giorno dopo, per ordine ſuo fui legato, e ſtretto con nuove Catene; tre molto peſanti mi attorniavano il collo, tre altre a' piedi, e tre alle mani, e fui così trattenuto nelle Carceri de' Facinoroſi per molti giorni; paſſati i quali per una intera notte in ginocchioni innanzi a tre Giudici Delegati, ſtettero accuſandomi, d' eſſer io venuto alla Corte di mio capriccio, e di aver pubblicata una falſa

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

(*a*) I Difenſori de' Riti, che ricorrevano all' autorità de' Pagani, potevano bene ricorrere a quella de' Criſtiani contro i Cappuccini, intorno a' Riti Malabarici.

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

Coſtituzione, o ſia un Decreto del Sommo Pontefice. Soſtenni eſſer falſa una ſimile accuſa; e come fu detto della Coſtituzione, ch' ella era iniqua, feci manifeſtamente vedere eſſere ſtata fatta per buoniſſime ragioni; e perciò mi furono levate le Catene, e mi fecero uſcire di Carcere, ma però fui condannato ad andare a Cantone; indi mi hanno fatto ritornare a Pekino. I Padri di Pekino, zelanti Difenſori de' Riti, che non poſſono mai ſtar quieti, continovarono ad accuſarmi due e tre volte a' principali Cortigiani dell' Imperatore loro buoni amici, e per più Meſi ho dovuto ſoffrire in Pekino tribolazioni, quante ne ſono venute in capriccio del Giudice; e non ho potuto ſe non dopo diceſette Meſi per iſpeziale provvidenza, e protezione del Signore aver la ſorte di ritornare libero a Linzingceau preſſo Monſignor Veſcovo.

evidenter oſtendi accuſationem; & cum deinde a prædictis Judicibus dicta Conſtitutio pro injuſta damnaretur, ego variis rationibus poſtea factam fuiſſe clarè probavi, & ideò pro tunc catenis ſolutus, a Carceribus liberatus fui; tamen in Pekino, ire Cantonem damnatus, & iterum Cantone redire Pekinum. At verò prædictorum Rituum Sinenſium Patres Pekinenſes Defenſores minimè quieſcentes, ſecunda, ac etiam tertia vice me apud primarios Aulicos Imperatoris eorum Patronos accuſarunt, & ideò per multos Menſes Pekini in pluribus tribulationibus ſub Judice remanere coactus fui: Dei autem protectus auxilio poſt decem, & ſeptem Menſes, ut cumque liber, in Linzingceau ad prædictum Dominum Epiſcopum Pekinenſem redivi.

III. Monſig. Mezzabarba Legato della Santa Sede nella

III. *Cum Illuſtriſſimus D. Carolus Mediobarbus Legatus*

tus perveniſſet in Sinam, & propè Pekinenſem Regiam, atque in anguſtiis ſe videret propter indignationem prædicti Sinenſis Imperatoris Kambi, ſive veram, ſive ſimulatam, Deus ſcit, fecit quaſdam permiſſiones Rituum Sinenſium ad colendum Confuſium, & Progenitores defunctos, & eorumdem Tabellas, quas enumeravit in ſuâ Paſtorali datâ Macai die 4. Novembris 1721; Quas tamen permiſſiones, nos Miſſionarii prædictæ Conſtitutioni Ex illâ die *obedientes, nunquam permiſimus in noſtris Chriſtianitatibus, & Miſſionibus, & quia in ſe malæ ſunt, & quia contra prædictam Conſtitutionem* Ex illa die &c. *Imò Illuſtriſſimus D. Epiſcopus Lorimenſis, F. Franciſcus Saraceni, Vicarius Apoſtolicus Provinciarum Scenſi, & Scianſi, in quâdam ſuâ Paſtorali vetuit hujuſmodi permiſſionibus uti &c. Unde præfati Patres Defenſores rituum Sinenſium omnem viam tentarunt ad cogendum alios Miſſionarios obedientes, ut*

Cina, ed alla Corte di Pekino, eſſendo arrivato, ſi ritrovò a duri cimenti riguardo allo sdegnato Imperadore. O foſſe vera la ſua collera, o foſſe per artifizio: Dio ſolo il ſa, diede queſto Prelato alcune permiſſioni circa i Riti per poter venerare Confucio, i loro Antenati, e le loro Tavolette, come rimarca nella ſua Paſtorale fatta a Macao li 4. Novembre 1721. Noi tutti Miſſionarj, che avevamo ricevuta la Coſtituzione *Ex illâ die*, non volemo giammai accordare loro il menomo eſercizio nelle noſtre Miſſioni, per eſſere contrarj alla Coſtituzione *Ex illâ die*. Altrettanto il Veſcovo di Lorima, F. Franceſco Saraceni, Vicario Appoſtolico delle Provincie di Scenſi e Scianſi, il quale proibì in una ſua Paſtorale di ſervirſi delle dette permiſſioni. I ſuddetti Padri Difenſori de' Riti preſero quindi occaſione di fare tutti gli ſforzi per

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

obbligare gli altri Miſſionarj ſottomeſſi alla Coſtituzione *Ex illâ die*, a ſervirſi delle dette permiſſioni, e laſciarle praticare. Perſuaſero Monſig. Veſcovo di Pekino, Fr. Franceſco della Purificazione di fare due Paſtorali, nelle quali ordinaſſe di ſervirſi nelle Miſſioni delle ſuddette permiſſioni. Una tal condotta era malvaggia in ſe ſteſſa, e diametralmente oppoſta alle Leggi della Santa Sede, e perciò io ſottoſcritto unitamente cogli altri Miſſionarj tutti ſommeſſi alla Coſtituzione, non abbiamo in neſſun modo potuto ubbidire al detto Monſig. Veſcovo; maſſimamente per quello riguarda a me, ch' eſſendo Delegato Appoſtolico nella Dioceſi di Pekino nella Tartaria, e nel Regno di Corea ec., e che per altro prevedevamo ciò, che ne ſeguirebbe di male, di diſſenſioni, e di ſcandali. Monſig. Veſcovo Efeſtienſe, F. Franceſco Garetto, era

& ipſi prædictis permiſſionibus uterentur, ſuaſeruntque Illuſtriſsimo Domino Epiſcopo novo Pekinenſi, F. Franciſco a Purificatione, ut faceret duas Paſtorales (primo & ſecundo) in quibus præcipiebat, ut permiſſionibus hujuſmodi in ſuis Chriſtianitatibus, & Miſsionibus uterentur: quod cum eſſet res ex ſe mala, & Sanctis Legibus hujus Apoſtolicæ Sedis contraria. Ego infraſcriptus cum aliis Miſsionariis obedientibus parere dicto Domino Epiſcopo non potuimus, maximè cum eſſem Delegatus Apoſtolicus in dictâ Diœceſi Pekinenſi, in Tartariâ etiam, & in Regno Coreæ &c. Et cum ex alterâ parte occurrerent magna mala, diſſentiones, ſchiſmata, & etiam ſcandala Chriſtianorum obedientium prædictis Legibus hujus Sanctæ Sedis, D. Epiſcopus Hephæſtienſis (F. Franciſcus Garreto) tunc præſens Pekini repetitò adhortatus fuit me infraſcriptum (uti in Sina per multos annos) 33. (provectum ac rerum Sinicarum

in

carum peritum) ut ex Sina Romam venirem, atque huic S. Sedi prædicta mala repræſentarem, ac oportunum remedium peterem. Quod & ego in nomine Domini (propter ejus gloriam, propter puritatem Chriſtianæ Religionis, & propter honorem juſtarum Legum hujus Apoſtolicæ Sedis) jam feci.

in quel tempo a Pekino, e più volte m' eſortò a partire, e mi rappreſentò, avvezzato, e verſato, come doveva eſſerlo negli affari della Cina dopo trentatre anni, era d'uopo che veniſſi a Roma, per rappreſentare alla Santa Sede lo ſtato infelice de' preſenti affari, ed implorarne l' opportuno rimedio. Ciò che ho fatto nel nome del Signore, e a ſua gloria per la purità, ed integrità della Cattolica Fede, e finalmente per l' onore della Santa Legge, e della Sede Appoſtolica.

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

IV. *Unde hic Romæ oblatis pluribus Memorialibus, Precibus &c. Summo Pontifici Clementi XII. contra prædictas duas Paſtorales præfati D. Epiſcopi Pekinenſis &c. ſpatio decem Menſium tranſacto, tandem idem Summus Pontifex cum ſpeciali ſua Conſtitutione, editâ die 26. Septembris 1735. nullas ac irritas declaravit, & inſuper illas caſſavit & annullavit &c. Alia verò ſibi ac S. Sedi reſervavit, poſt habitam maturam deliberationem declarandi &c.*

IV. Dopo d' aver preſentati molti Memoriali, e differenti Suppliche alla Santità di Noſtro Signore Papa Clemente XII. contro le dette Paſtorali del Veſcovo di Pekino, il Santo Padre in capo a dieci Meſi fece una Coſtituzione particolare li 26. Settembre 1715., colla quale dichiarolle nulle e invalide, caſſolle, e annullolle, e e riſervò a ſe quanto aveva con eſſa attenenza, per dichiarare il ſuo ſentimento dopo maturo eſame.

V. Ma

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

V. Ma gli eſami, e le diſcuſſioni ſopra le permiſſioni di Monſig. Mezzabarba, eſſendo reſtati ſoſpeſi; Io ſottoſcritto a nome de' Veſcovi Vicarj Apoſtolici, e de' Miſſionarj ſottomeſſi alla Santa Sede, colla mira di far rendere ſopra queſto punto un giudizio convenevole, mi portai a ſupplicare il Somnto Pontefice Clemente XII., e lo pregai a far rimettere l' affare delle Permiſſioni de' Riti Cineſi dalla Sacra Congregazione di Propaganda, al Tribunale del S. Uffizio, a cui ſpettava de jure e de facto la Cauſa; il che per ſua clemenza mi accordò Sua Santità. Preſentai poſcia a Noſtro Signore tutti i miei Memoriali, i miei Scritti, le mie Oſſervazioni, e le mie Suppliche, le quali poſcia paſſarono al S. Uffizio. Non mi contentai di queſte ſole premure; ma ſovente andava ora dal Sommo Pontefice, ora dagli Eminentiſſimi Signori Cardi-

V. *Cum igitur remanerent examina, & diſcuſſiones ſuper prædictas Permiſſiones Illuſtriſſimi D. Mediobarbi; Epiſcopus infraſcriptus Agentem in hac cauſa agendo, etiam nomine prædictorum DD. Epiſcoporum Vicariorum Apoſtolicorum, & PP. Miſſionariorum Legibus hujus S. Sedis obedientium, ut opportunum & rectum judicium de iiſdem fieret, oblatis precibus coram prædicto Summo Pontifice Clemente XII. rogavi, ut hæc cauſa Permiſſionum Rituum Sinenſium, ex hac Sacra Congregatione de Propaganda Fide, remitteretur ad Supremum Tribunal Sancti Officii, cum illud ſpectaret & ex Cauſa, & ex Facto &c. quod Sanctitas Sua benignè conceſſit. Igitur poſt hæc omnia Memorialia, Notitias, Scripta, Preces &c. Suæ Sanctitati præſentabam aut præſentavi, & ab eo ad Sanctum Officium remittebantur. Et non ſolum hæc faciebam aut feci, ſed ſæpe ſæpius recurrebam tum ad ipſum Summum Pontifi-*

tificem, tum ad Eminentiſſimos DD. Cardinales Sancti Officii præſertim magis zelantes, tùm etiam ad Illuſtriſſimum D. Aſſeſſorem, ac ad Reverendiſſimum P. Magiſtrum Commiſſarium, Miniſtros in dicto Tribunali S. Officii &c. informando, repræſentando, rogando &c. ut prædictę Permiſſiones dicti D. Mediobarbi (maximè autem tertia, ſexta, & octava) prohiberentur ac damnarentur, ut integra ac pura Chriſtiana Fides ſervetur, & Sinenſi Chriſtianitati aut Eccleſiæ pax neceſſaria daretur.

dinali del S. Uffizio i più zelanti; ora da Monſig. Aſſeſſore; ora dal Reverendiſſimo P. Commeſſario, Miniſtro del detto Tribunale, informava tutti, facea loro delle rappreſentanze, e pregavali tutti a proibire, e condannare le dette Permiſſioni di Monſig. Mezzabarba, ſpezialmente la terza, la ſeſta, e l'ottava, a fine di conſervare la Fede nella ſua purità, e mettere la pace nella Chieſa della Cina.

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

Mortuo autem prædicto Pontifice Clemente XII. & electo jam Benedicto Papa XIV. feliciter regnante, inſtantius cum eodem agere cœpi, tum verbis ac precibus, tum etiam ſcriptis; non quidem in perſuaſibilibus humanæ ſapientiæ verbis, ſed in oſtenſione ſinceræ veritatis; citando nempe & probando quæ dicebam, aut ſcripſi circa pravitatem cultus Confuſii, Progenitorum Defuncto-

Morto Clemente XII., ed eletto Benedetto XIV. felicemente Regnante, ricominciai da capo con queſto Pontefice le mie ſollecitazioni, ed iſtanze impiegando ora Scritture, ora parole, non veramente ſecondo l'arte d'eloquenza umana, ma ſecondo la ſincera, e pura verità; perchè tutto ciò, che da me dicevaſi, o ſcrivevaſi circa la depravazione,

che

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di Benedetto XIV.

ſtorum, & eorumdem Tabellarum ex ipſiſmet Libris Canonicis Sinenſibus, & ex Agendis, aut Ritualibus Rituum, Oblationum, Sacrificiorum &c. Sinenſis nationis meamque fidelitatem in citando, aut allegando dictos Libros Sinicos juramento roboravi: Imò & juſtis pœnis me ſubmiſi, ſi fraudulenter loca, aut ſenſus citaſſe juridicè convincerer.

che ritrovaſi nel culto di Confucio, degli Antenati morti, e delle Tavolette, era provato, e lo provavo cogli ſteſſi Libri Canonici de' Cineſi, co' loro Rituali; e con quanto da eſſi praticavaſi nelle loro Cerimonie, Oblazioni, e Sagrifizj; e per provare la mia fedeltà circa quello, che allegava, e citava, feci un Giuramento tutto riſpettoſo, e mi ſottopoſi a tutte le giuſte pene, ſe giuridicamente foſſi ſtato convinto d' aver citato, o allegato fraudolentemente qualche paſſo, ovvero d' avergli dato un falſo ſenſo.

Tandem idem Summus Pontifex Benedictus XIV. novam edidit Bullam ſub die 11. Julii currentis anni 1742. incipientem Ex quo ſingulari Dei, *quæ publicata jam fuit Romæ more ſolito 9. Auguſti ejuſdem anni, in qua confirmatur, & innovatur prædicta Conſtitutio Apoſtolica* Ex illâ die, *& prædictæ Permiſſiones Illuſtriſſimi Domini Caroli Mediobarbi reſcinduntur, caſſantur, annul-*

Alla fine il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha fatto una nuova Bolla gli 11. Luglio dell' anno 1742, la quale comincia con queſte parole *Ex quo ſingulari Dei*, e fu pubblicata li 9. d' Agoſto dell' anno ſteſſo ſecondo l' uſo ordinario. Sua Santità conferma in queſta Bolla, e rinnova la Coſtituzione *Ex illâ die*, toglie, caſſa, anulla, e condanna le ſud-

dette

nullantur, ac condemnantur.

Eſtque iſta nova Bulla tam benè facta, ut excludat prædictorum Patrum Defenſorum omnes prætextus, ſubterfugia, cavillationes &c. poteſtque eſſe ultimata Reſolutio, ac Deciſio pro ſemper, circa Cerimonias, ac Ritus Sinicos ſæpè dictos. Integrè enim, & vera ſervatur eſſentia noſtri veriſſimi Dei, atque illibata, & pura ab omnibus deinceps in Sina prædicabitur ejuſdem Catholica Fides. Sit ergo Deus benedictus in ſæcula. Amen.

dette Permiſſioni di Monſig. Mezzabarba.

Dichiarazione del P. Caſtorano, intorno alla Coſtituzione di B. nedetto XIV.

Queſta nuova Bolla, è tanto ſaggiamente concepita, ch' ella eſclude, e rende inutili tutt' i mezzi, i preteſti, e gli ſutterfugj, di cui ſi ſono ſerviti i Padri Difenſori de' Riti; e queſta ſarà ſenza fallo l'ultima riſoluzione, e la ſuprema Deciſione per ſempre, toccante i Riti, e le Cerimonie Cineſi. L' eſſenza del noſtro vero Dio ſi vede tutta intera, e vera com' ella è; così la Fede Cattolica ſarà per l' avvenire predicata nella Cina, e per tutto il Mondo nella ſua purità, e ſenza veruna contaminazione. Sia dunque benedetto il Signore per tutt' i ſecoli. Così ſia.

Datum Romæ in Aracœli die 20. Auguſti 1742.

Dal noſtro Convento d' Araceli 20. Agoſto 1742.

F. Carolus a Caſtorano Diœceſis Aſculanæ in Piceno Regularis Obſervantiæ S. P. Franciſci, in Sina Ex-Vicarius Generalis, Miſſionarius, & Delegatus Apoſtolicus, &c.

Fra Carlo da Caſtorano della Regolare Oſſervanza di S. Franceſco, già Vicario Generale, Miſſionario, e Delegato Appoſtolico.

Le cinque annotazioni ſuddette ſono ſtate fatte dall' Autore, a fine che fieno inſerte in qualche eſemplare di Bolla per ſervire di ricordo negli Archivj, o nelle Biblioteche della noſtra Serafica Religione.

Quinque annotationes iſtæ factæ ſunt a P. Auctore, ut inſereretur in aliquibus Bullæ exemplaribus ad aſſervandum pro memoria in Archiviis, vel Bibliotechis aliquibus noſtræ Seraph.æ Religionis.

Tale è l' Originale del R. Padre da Caſtorano.

CON-

CONFIRMATIO, ET INNOVATIO CONSTITUTIONIS

INCIPIENTIS: *EX ILLA DIE:*

A CLEMENTE PAPA XI.

In Cauſa Rituum, ſeu Ceremoniarum Sinenſium edita

NECNON

Revocatio, Reſciſſio, Abolitio, Caſſatio, Annullatio, ac Damnatio Permiſſionum ſuper iiſdem Ritibus, ſeu Ceremoniis in quadam Paſtorali Epiſtola Caroli Ambroſii Mediobarbi Patriarchæ Alexandrini olim Commiſſarii, & Viſitatoris Apoſtolici in Sinarum Imperio contentarum,

Cum præſcriptione novæ formulæ Juramenti per Miſſionarios illarum partium præſentes, & futuros præſtandi.

ROMÆ, MDCCXLII.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apoſtolicæ.

Digitized by Google

BENEDICTUS PAPA XIV.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

EX quo singulari Dei providentiâ factum est, ut Orientalium, & Occidentalium Indiarum Regiones Europæ innotescerent, Apostolica S. Sedes, quæ ab ipsis Ecclesiæ incunabulis Evangelicæ veritatis lumen ubique diffundere, & illud ab omni erroris umbra servare maximo studio curavit, in his quoque novissimis temporibus Evangelicos Operarios in antedictas Regiones sedulò misit; ut Idololatriâ ibi latè dominante funditus eradicatâ Christianæ Fidei semen opportunè spargerent, atque horrentes illos & incultos campos in fertiles florentesque vineas uberrimos æternæ vitæ fructus daturas commutarent. Ex Regionibus autem illis, quas Sancta Sedes præ cæteris ante oculos habuit, fuit profectò amplissimum Sinarum Imperium: in quo quidem negari non potest, quin Christiana Fides progressus ingentes fecerit, longè etiam majores facturа, nisi coorta inter Operarios à Sancta Sede illuc missos dissidia cursum intercidissent.

Occasionem dissidiis ejusmodi dederunt Ceremoniæ quædam, & Ritus, quibus Sinenses ad Confucium Philosophum, & majores suos honoribus prosequendos uti consueverunt: cum nonnulli ex Missionariis contenderent, eas esse Ceremonias, & Ritus merè civiles, adeoque concedendos iis, qui relicto Idolorum cultu Christianam Religionem

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

gionem amplectebantur ; contra vero alii eos , utpote superstitionem olentes , sine gravi Religionis injuria permitti nullo modo posse asserebant . Quæ sane controversia multis annis Apostolicæ Sedis curam & sollicitudinem ad se traxit ; cum id maximè caveat , ne zizania in agro Dominico radices agant , aut , si fortè egerint , ea , quam citò fieri potest , evellantur .

Primò itaque ad Sanctæ Sedis Tribunal Causam hanc detulerunt ii , qui Ceremonias illas , & Ritus Sinicos superstitione imbutos suspicabantur . Super illis dubia nonnulla proposita fuerunt Congregationi de Propaganda Fide , quæ anno 1645. comprobavit responsa ac decisiones Theologorum , qui Ceremonias & Ritus eosdem superstitione revera infectos judicarunt . Proinde Innocentius Papa X. ad præfatæ Congregationis preces , omnibus & singulis Missionariis sub pœna excommunicationis latæ sententiæ , sibi , ac Sanctæ Sedi reservatæ , mandavit , ut responsa ac decisiones prædictas omnino observarent , easque ad praxim deducerent , donec sibi , & Apostolicæ Sedi aliter visum non esset .

Verùm paulò post ab aliis ejusdem Missionis Operariis alia dubia de iisdem Ritibus & Ceremoniis ipsimet Congregationi de Propaganda Fide fuerunt exhibita , ex quibus Ceremoniæ ipsæ , Ritusque nullam in se superstitionem habere videbantur . Negotium itaque hujusmodi ab Alexandro Papa VII. Sacræ Inquisitionis Congregationi commissum fuit : quæ , prout variâ diversâque ratione fuerat sibi de eisdem Ceremoniis expositum , alias verò tolerari posse judicavit : idemque Alexander Pontifex anno 1656. hanc sententiam probavit , & confirmavit .

Sed ecce tertiò ad Sanctam Sedem hæc eadem controversia . Cum plura dubia Sacræ Inquisitionis Congregationi proposita fuissent , illud quoque ab ea quæsitum

fuit

fuit, utrum adhuc vigeret Innocentii Papæ X. præceptum, quo ſub pœna excommunicationis latæ ſententiæ mandabat obſervantiam reſponſionum, ac deciſionum, quæ a Congregatione de Propaganda anno 1645. ut ſupra dictum eſt, emanaverant. Præterea, an, ſtantibus recens expoſitis dubiis, earum praxis retinenda foret: cum præſertim obſtare videretur Decretum Sacræ Inquiſitionis, quod ab ea emanavit anno 1656. ſuper quæſitis nonnullis diverſâ ratione, aliiſque circumſtantiis propoſitis ab Operariis Apoſtolicis in Sinarum Regno commorantibus. Reſpondit ad hæc Sacra Inquiſitionis Congregatio anno 1669. præfatum Congregationis de Propaganda Fide Decretum adhuc vigere habitâ ratione rerum, quæ fuerunt in dubiis expoſitæ; neque illud fuiſſe circumſcriptum a Decreto Sacræ Inquiſitionis, quod anno 1656. emanavit; immo eſſe omnino obſervandum juxta quæſita, circumſtantias, & omnia ea, quæ in antedictis Dubiis continentur. Declaravit pariter eodem modo eſſe obſervandum prædictum Sacræ Congregationis Decretum anni 1656. juxta quæſita, circumſtantias, & reliqua in ipſis expreſſa. Hoc autem Decretum Clemens Papa IX. comprobavit.

Coſtituzioni di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Cum autem omnia præfata Decreta pro varia rerum expoſitarum ratione fuerint facta, ac promulgata, tantum abfuit, ut Rituum Sinenſium controverſia finem obtineret, ut magis illa vires, & incrementum acquiereret: Nam ſciſſis Evangelicis Operariis in partes, adducta res fuit in acriorem animorum, ac ſententiarum contentionem. Atque hinc, non ſine gravi ſcandalo, magnoque Fidei damno, conſecuta eſt prædicatio non uniformis, & non eadem ubique Chriſtianorum illorum diſciplina & inſtitutio. De his autem abſurdis certior factus Innocentius Papa XII. Prædeceſſor noſter, id muneris ſui omnino eſſe putavit, ut perniciosis adeo diſſidiis finis daretur; proinde exa-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

exactam maximeque accuratam totius hujus controversiæ discussionem Sacræ Inquisitionis Congregationi commisit. Cumque nihil intentatum reliquisset, quo sinceram facti notitiam obtineret, firmata quoque fuerunt de illius mandato summa cum diligentia Quæsita, quæ per eamdem Sacram Congregationem resolverentur.

Quæsitorum illorum examen Innocentii Papæ XII. mors intercepit. Clemens autem XI., qui successit, Prædecessoris sui zelo plenus, coram se Quæsitorum eorumdem examen fieri voluit. Quamobrem post diuturnam, maturam, & accuratissimam rei discussionem, post auditas ex utraque parte rationes, quibus liberè producendis unicuique locus amplissimus datus fuit, idem Clemens Papa XI. anno 1704. confirmavit, & Apostolicâ auctoritate comprobavit præmemoratæ Sacræ Congregationis responsiones ad omnia & singula quæsita proposita, quibus Ritus Sinenses, utpote superstitione imbuti, prohibebantur; mandavitque præfatas responsiones ad Carolum Thomam de Tournon Antiochiæ Patriarcham, Commissarium, & in Sinarum Regno Visitatorem Apostolicum transmitti; ut nimirum exactam earumdem observantiam omnibus & singulis Missionariis, pœnis quoque Canonicis in Refractarios indictis præciperet.

Promulgavit quidem Patriarcha Antiochenus decisionem Apostolicam, addito Decreto, quo ab universis ejus observantiam exigebat. Cum autem illam tentassent eludere, variisque inanibus rationibus effugere ii, qui Sinenses Ritus tamquam politicos, ac merè civiles propugnaverant, prædictus Pontifex Clemens XI. Decreto, quod per Sacræ Inquisitionis Congregationem emanavit anno 1710. præcepit omnimodam, & inviolabilem earumdem responsionum abs se Apostolica auctoritate confirmatarum observantiam, & alia quæ Decreto ipso continentur, quod est tenoris sequentis.

DE-

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

DECRETUM

Super omnimoda, ac inviolabili obſervatione Reſponſorum aliàs in Cauſa Rituum, ſeu Ceremoniarum Sinenſium a Sacra Congregatione datorum, & a Sanctiſſimo approbatorum cum aliis Ordinationibu.

Feria v. die xxv. Septembris MDCCX.

In Congregatione Generali Sanctæ Romanæ, & univerſalis Inquiſitionis habita in Palatio Apoſtolico Quirinali coram Sanctiſſimo Domino Noſtro D. Clemente Divinâ Providentiâ Papa XI., ac Eminentiſſimis, & Reverendiſſimis Dominis S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Chriſtiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquiſitoribus a Sancta Sede Apoſtolica ſpecialiter deputatis.

Idem Sanctiſſimus Dominus Noſter in Cauſa Rituum, ſeu Ceremoniarum Sinenſium, auditis tam in Congregationibus anno præterito non ſemel, quam in aliis, menſe & anno præſentibus pluries coram Sanctitate Sua habitis, præfatorum Eminentiſſimorum & Reverendiſſimorum DD. Cardinalium, qui rem maturè, ac diligentiſſimè diſcuſſerunt, ſententiis, decrevit, & declaravit, reſponſa aliàs in Cauſa hujuſmodi ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata, necnon Mandatum, ſeu Decretum ab Eminentiſſimo, & Reverendiſſimo Domino D. Cardinali de Tournon, tunc Patriarcha Antiocheno, Commiſſario, & Viſitatore Apoſtolico Generali in Imperio Sinarum die 25. Januarii 1707. hac de re editum, ab omnibus & ſingulis, ad quos ſpectat, inconcuſsè, & inviolabiliter, ſub cenſuris & pœnis in Mandato, ſeu Decreto hujuſmodi

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

di expreſſis, obſervanda eſſe, quovis contrafaciendi quæſito colore, ſeu prætextu penitus ſublato, ac potiſſimum non obſtante quacumque appellatione a quibuſvis Perſonis, ſive Sæcularibus, ſive Regularibus, etiam ſpecifica & individua mentione, & expreſſione dignis, ac quavis Eccleſiaſtica dignitate fulgentibus ad Sedem Apoſtolicam interpoſita, quam propterea Sanctitas Sua rejiciendam eſſe decrevit, ac re ipſa rejecit. Porro cum idem D. Cardinalis de Tournon in ſuo Mandato, ſeu Decreto ſupradicto Apoſtolicæ deciſioni die 20. Novembris 1704. latæ ſe expreſsè inhærere profeſſus fuerit, Sanctitas Sua ulterius declaravit, ipſum Mandatum, ſeu Decretum una cum cenſuris in eo contentis ad normam eorumdem reſponſorum accipiendum eſſe, ita ut nihil per illud reſponſis præfatis additum, ſeu detractum fuiſſe cenſendum ſit, ac omnia, quæ in eis inſunt, etiam in Mandato, ſeu Decreto prædicto ineſſe intelligantur. Cæterum Sanctitas Sua, tametſi non ſine ingenti animi ſui mœrore acceperit, quod humani generis hoſtis multiplicia in die zizania in latiſſimis illis Regionibus ſuperſeminare non ceſſat; non tamen propterea in eis Catholicæ Religionis propagandæ ſaluberrimum ac ſanctiſſimum opus ullatenus deſerere volens, ſed illud majori, qua poteſt, animi contentione, ac ſtudio, iiſque potiſſimùm diffidiis, quibus inibi Chriſtianæ Fidei ſeges veluti ſpinis ſuffocatur, prorſus ſubmotis, ardentiùs, ſemper, & enixius promovere cupiens, congruam ſuper præmiſſis, aliiſque ad ea pertinentibus Inſtructionem confici, illamque dicto D. Cardinali de Tournon, quatenus adhuc in illis partibus commoretur, ſin minus, illi qui ejus loco deputatus fuerit, necnon Epiſcopis, & Vicariis Apoſtolicis earumdem partium tranſmit-

ti

ti mandavit, qua non minus debitæ Apoſtolicorum Decretorum executioni, quam Miſſionariorum concordiæ, Evangelicæ veritatis prædicationi, atque Animarum ſaluti opportunè conſulatur. Demum, ut nimiæ illi de his rebus ſcribendi licentiæ, quæ non ſine Fidelium ſcandalo inter Partes diuturna contentione exaſperatas invaluit, modus imponatur, Sanctitas Sua diſtrictè præcepit omnibus & ſingulis cujuſvis Ordinis, Congregationis, Inſtituti & Societatis, etiam de neceſſitate exprimendæ, Regularibus, aliiſque quibuſcumque ſæcularibus Perſonis tam Eccleſiaſticis, quàm Laicis, cujuſcumque tandem ſtatus, gradus, conditionis, & dignitatis exiſtant, ut in poſterum non audeant ſub quovis quæſito colore, vel prætextu imprimere, vel quoquo modo in lucem edere Libros, Libellos, Relationes, Theſes, Folia, ſeu Scripta quæcumque, in quibus ex profeſſo, vel incidenter de Ritibus Sinicis hujuſmodi, vel de controverſiis deſuper, ſeu illorum occaſione exortis quomodolibet tractetur, ſine expreſſa & ſpeciali licentia a Sanctitate Sua, ſeu pro tempore exiſtente Romano Pontifice in Congregatione ſupradictæ Sanctæ & Univerſalis Inquiſitionis obtinenda. Ut autem ejuſmodi prohibitio inviolabiliter obſervetur, eadem Sanctitas Sua voluit, & declaravit, contravenientes quoſcumque excommunicationis latæ ſententiæ; Regulares vero etiam privationis vocis activæ & paſſivæ pœnas ipſo facto abſque alia declaratione incurrere, & nihilominus aliis etiam pœnis Sanctitatis Suæ, & Succeſſorum ſuorum Romanorum Pontificum arbitrio infligendis ſubjacere. Libros porro, Libellos, Relationes, Theſes, Folia, ac Scripta quæcumque, quæ in futurum contra præſentis prohibitionis tenorem edi contigerit (citra ullam aliorum hactenus

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

editorum approbationem, ſuper quibus opportunè providebitur) pro expreſsè prohibitis haberi voluit, abſque alia declaratione, ſub pœnis & cenſuris in Regulis Indicis Librorum prohibitorum contentis. Impreſſores vero, præter Scriptorum ſic impreſſorum amiſſionem, pecuniariis, aliiſque corporalibus pœnis, juxta criminis gravitatem, teneri mandavit. In contrarium facientibus non obſtantibus quibuſcumque.

Joſeph Bartolus Sanctæ Romanæ & Univerſalis Inquiſitionis Notarius.

At vero nec Decretum hujuſmodi ad difficiles animos ſubjiciendos valuit. Itaque Clemens idem Papa XI. quò illos tandem aliquando frænaret, Conſtitutionem anno 1715. evulgavit, qua ſolemniter iterum confirmavit antedictas Sacræ Inquiſitionis reſponſiones, eaſque exactè & ad amuſſim obſervari mandavit, præcluſis omnibus iis effugiis, quibus perfectam earum obſervantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuiſſent; & eſt tenoris, qui ſequitur:

CLEMENTIS PAPÆ XI.

Præceptum ſuper omnimoda, abſoluta, integra, & inviolabili obſervatione eorum, quæ aliàs a Sanctitate Sua in Cauſa Rituum, ſeu Ceremoniarum Sinenſium decreta fuerunt: cum rejectione quarumcumque rationum, ſeu excuſationum ad ejuſmodi Decretorum executionem declinandam allatarum, ac præſcriptione Formulæ Juramenti per Miſſionarios illarum partium præſentes & futuros hac in re præſtandi.

CLE-

Coſtituzione di Benedetto XIV. opra i Riti Cineſi del 1742.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Ex illa die, qua, nullo licet meritorum noſtrorum ſuffragio, Catholicæ Eccleſiæ gubernacula, hoc eſt, munus ſua amplitudine graviſſimum, ac temporum iniquitate moleſtiſſimum, Deo ſic diſponente, ſuſcepimus, nihil Nobis manum clavo admoventibus antiquius fuit, quam acerrimas contentiones jampridem in Imperio Sinarum inter Apoſtolicos illarum partium Miſſionarios exortas, ſemperque in dies magis invaleſcentes tam circa quaſdam voces Sinicas ad ſanctum & ineffabile Dei nomen exprimendum inibi uſurpatas, quàm circa nonnullos earum gentium Ritus, veluti ſuperſtitioſos a quibuſdam ex Miſſionariis prædictis reprobatos; ab aliis vero, utpote eos civiles tantum aſſerentibus, permiſſos, Apoſtolici Judicii cenſurâ opportunè dirimere, ut, ſublatis diſſidiis, Chriſtianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationem turbantibus, omnes tandem id ipſum dicerent in eodem ſenſu, & in eadem ſententia, unoque ore glocificaretur Deus ab iis, qui ſanctificati ſunt in Chriſto Jeſu.

Hoc conſilio reſponſa illa, quæ ad varias quæſtiones ſuper ejuſmodi rebus excitatas, prævio diuturno examine, dudum, videlicet tempore fel. record. Innocentii Papæ XII. Prædeceſſoris noſtri inchoato, ac deinde juſſu noſtro per plures annos continuato, auditiſque utriuſque Partis rationibus, necnon complurium Theologorum, & Qualificatorum ſententiis a Congregatione Venerabilium Fratrum noſtrorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium in tota Republica

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

blica Chriſtiana Generalium Inquiſitorum adverſùs hæreticam pravitatem auctoritate Apoſtolicâ deputatorum, data fuerunt, Nos die 20. Novembris 1704. eadem auctoritate confirmavimus, & approbavimus.

Ea autem, quæ in reſponſis hujuſmòdi decreta fuerunt, ſunt quæ ſequuntur: *Cum Deus Optimus Maximus congruè apud Sinas vocabulis Europæis exprimi nequeat, ad eumdem verum Deum ſignificandum, vocabulum* Tien Chù, *hoc eſt, Cæli Dominus, quod a Sinenſibus Miſſionariis; & Fidelibus longo ac probato uſu receptum eſſe dignoſcitur, admittendum eße: nomina vero* Tien *Cælum*, & Xang Tì *Supremus Imperator, penitùs rejicienda.*

Idcirco Tabellas cum inſcriptione Sinica King Tien, *Cælum colito, in Eccleſiis Chriſtianorum appendi, ſeu jam appenſas in poſterum inibi retineri permittendum non eſſe.*

Ad hæc nullatenus, nullaque de cauſa permittendum eße Chriſtifidelibus, quod præſint, miniſtrent, aut interſint ſolemnibus Sacrificiis, ſeu Oblationibus, quæ a Sinenſibus in utroque æquinoctio cujuſcumque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri ſolent, tamquam ſuperſtitione imbutis. Similiter nec eße permittendum, quod in Ædibus Confucii, quæ Sinico nomine Miao *appellantur, iidem Chriſtifideles exerceant, ac peragant Ceremonias, Ritus, & Oblationes, quæ in honorem ejuſdem Confucii fiunt tum ſingulis Menſibus in Novilunio & Plenilunio a Mandarinis, ſeu primariis Magiſtratibus, aliiſque Officialibus, & Literatis; tum ab eiſdem Mandarinis, ſeu Gubernatoribus, ac Magiſtratibus, antequam dignitatem adeant, ſeu ſaltem poſt ejus poſſeſſionem adeptam; tum denique a Literatis, qui poſtquam ad gradus ſunt admiſſi, e veſtigio ad Templum, ſeu Ædem Confucii ſe conferunt.*

Præ-

Præterea non eſſe permittendum Chriſtianis in Templis, ſeu Ædibus Progenitoribus dicatis Oblationes minus ſolemnes eiſdem facere, nec in illis miniſtrare, aut quomodolibet inſervire, vel alios Ritus, & Ceremonias peragere.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Item nec eſſe permittendum præfatis Chriſtianis Oblationes, Ritus, & Ceremonias hujuſmodi coram Progenitorum Tabellis in privatis domibus, ſive in eorumdem Progenitorum Sepulchris, ſive antequam defuncti ſepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri conſuetas, una cum Gentilibus, vel ſeorſim ab illis peragere, eiſque miniſtrare, aut intereſſe; immo prædicta omnia, utpote quæ, perpenſis hinc inde deductis, necnon diligenter, ac maturè diſcuſſis omnibus, ita peragi comperta ſunt, ut a ſuperſtitione ſeparari nequeant, Chriſtianæ Legis cultoribus ne quidem permittenda eſſe, præmiſſa publica, vel ſecreta proteſtatione, ſe, non religioſo, ſed civili, ac politico tantum cultu erga defunctos illa præſtare, nec ab eis quidquam petere, aut ſperare.

Non tamen per hæc cenſendam eſſe damnatam præſentiam illam, ſeu aſſiſtentiam merè materialem, quam cum Gentilibus ſuperſtitioſa peragentibus, citra ullam ſive expreſſam, ſive tacitam geſtorum approbationem, ac quovis miniſterio penitùs ſecluſo, eiſdem ſuperſtitioſis actibus quandoque præſtari contingat a Chriſtianis, cum aliter odia & inimicitiæ vitari non poſſunt: factâ tamen prius, ſi commodè fieri poterit, Fidei proteſtatione, ac ceſſante periculo ſubverſionis.

Demum permittendum non eſſe Chriſtifidelibus Tabellas defunctorum Progenitorum in ſuis privatis domibus retinere, juxta illarum partium morem, hoc eſt, cum inſcriptione Sinica, qua Thronus, ſeu Sedes Spiritus, vel Anima N. ſignificetur, immo nec cum alia, qua

Sedes,

Digitized by Google

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Sedes, ſeu Thronus, adeoque idem, ac priori, licet magis contracta inſcriptione, deſignari videatur. Quo vero ad Tabellas ſolo defuncti nomine inſcriptas, tolerari poſſe illarum uſum, dummodo in eis conficiendis omittantur omnia, quæ ſuperſtitionem redolent, & ſecluſo ſcandalo, hoc eſt, dummodo qui Chriſtiani non ſunt, arbitrari non poſſint, Tabellas hujuſmodi a Chriſtianis retineri eâ mente, quâ ipſi illas retinent, necnon adjectâ inſuper declaratione ad latus ipſarum Tabellarum apponendâ, quâ, & quæ ſit Chriſtianorum de defunctis fides, & qualis Filiorum, ac Nepotum in Progenitores pietas eſſe debeat, enuntietur.

Per præmiſſa nihilominus non vetari, quominus erga defunctos peragi poſſint alia, ſi quæ ſint, ab iis gentibus peragi conſueta, quæ verè ſuperſtitioſa non ſint, nec ſuperſtitionis ſpeciem præſeferant, ſed intra limites civilium & politicorum Rituum contineantur. Porro quænam hæc ſint, & quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum pro tempore exiſtentis Commiſſarii, & Viſitatoris Generalis Apoſtolici, ſeu ejus vices exercentis in Imperio Sinarum, tum Epiſcoporum, & Vicariorum Apoſtolicorum illarum partium judicio relinquendum eſſe: qui tamen interea omni, quo poterunt, ſtudio, ac diligentiâ curare debebunt, ut Gentium Ceremoniis penitùs ſublatis, illi ſenſim a Chriſtianis, & pro Chriſtianis hac in re uſu recipiantur Ritus, quos Catholica Eccleſia pro defunctis piè præſcripſit.

Poſt hæc verò labente ferè ſexennio, nempe die 25. Septembris 1710. auditis iterum dictorum Cardinalium, qui rem maturè, ac diligentiſſimè diſcuſſerunt, ſuffragiis, eadem reſponſa, necnon Mandatum, ſeu Decretum, quod illis expreſsè inhærendo, a piæ recordationis Carolo Thoma, dum vixit, ejuſdem

San-

Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinali de Tournon nuncupato, tunc Patriarcha Antiocheno, Commiſſario, & Viſitatore Apoſtolico Generali in præfato Imperio Sinarum, die 25. Januarii 1707. editum fuit, ab omnibus & ſingulis, ad quos ſpectabat, inconcuſsè & inviolabiliter ſub cenſuris & pœnis in Mandato, ſeu Decreto hujuſmodi expreſſis obſervanda eſſe decrevimus & declaravimus, quovis contrafaciendi quæſito colore, ſeu pretextu penitùs ſublato, ac potiſſimùm non obſtante quacumque appellatione a quibuſvis Perſonis ad Nos, & Sedem Apoſtolicam interpoſitâ, quam propterea prorſus rejiciendam eſſe ſimiliter decrevimus, ac re ipſa rejecimus, prout in Decreto hac de re edito fuſius continetur.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Hæc omnia plenè & abundè ſufficere debuiſſent, ut ea, quæ inimicus homo ſuperſeminaverat, zizania ex agro illo radicitus evellerentur, Fideleſque omnes noſtris, & hujus Sanctæ Sedis mandatis eâ, qua par erat, humilitate & obedientia obſequerentur: præſertim cum in calce reſponſorum prædictorum a Nobis, ſicut præmittitur, confirmatorum & approbatorum, Cauſam jam finitam eſſe apertis, & perſpicuis verbis pronunciatum fuerit.

Verùm, cum, ſicuti ex eiſdem partibus non ſine intimo animi noſtri dolore ad noſtri pervenerit Apoſtolatus auditum, tam enixè a Nobis præſcripta reſponſorum hujuſmodi executio malè a pleriſque, ſive vano falſoque obtentu, quod illa a Nobis ſuſpenſa fuerint, vel minus legitimè promulgata, ſive conditionum, ut perperam aſſeritur, in eis inſitarum, & ante executionem ipſam verificandarum, factorumve, ſuper quibus ipſa emanarunt, non juſtificatorum ratione, ſive ulteriorum a Nobis ea in re edendarum de-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

clarationum colore, ſive gravium, quæ tam Miſſionariis, quam Miſſioni ipſi ex demandata executione obvenire poſſent, periculorum formidine, ſive demum Decreti dudum, nempe die 23. Martii 1656. ſuper ejuſmodi Ritibus, ſeu Ceremoniis Sinicis a præfata Congregatione Cardinalium editi, ac a recol. mem. Alexandro Papa VII. etiam Prædeceſſore noſtro approbati prætextu, necnon ſine gravi Pontificiæ noſtræ auctoritatis injuria, Chriſti fidelium ſcandalo, ac ſalutis animarum detrimento, ſatis diu, multumque eludatur, aut ſaltem nimium retardetur.

Hinc eſt, quod Nos, ex commiſſæ Nobis divinitus Apoſtolicæ ſervitutis munere, difficultates, tergiverſationes, ſubterfugia, & prætextus hujuſmodi penitus & omnino è medio tollere, ac rejiciere, necnon Chriſti fidelium quieti, animarumque ſaluti, quantum Nobis ex alto conceditur, proſpicere cupientes, de eorumdem Cardinalium conſilio, ac etiam motu proprio, & ex certa ſcientia, ac matura deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, omnibus & ſingulis Archiepiſcopis, & Epiſcopis in ſupradicto Sinarum Imperio, aliiſque ei conterminis, ſive adjacentibus Regnis, ac Provinciis nunc & pro tempore quandocumque exiſtentibus ſub ſuſpenſionis ab exercitio Pontificalium, & Interdicti ab ingreſſu Eccleſiæ, eorum vero Officialibus, ac Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliiſque illorum locorum Ordinariis, ac etiam Vicariis Apoſtolicis, qui Epiſcopi non ſint, eorumve Provicariis, necnon Miſſionariis tam ſæcularibus, quàm cujuſvis Ordinis, Congregationis, Inſtituti, & Societatis, etiam Jeſu, Regularibus, ſub excommunicationis latæ ſententiæ, a qua nemo a quoquam, præterquam a Nobis, ſeu

Ro-

Romano Pontifice pro tempore exiſtente, niſi in mortis articulo conſtitutus, abſolvi poſſit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & paſſivæ pœnis per contrafacientes ipſo facto abſque alia declatione incurrendis, tenore præſentium præcipimus, ac in virtute ſanctæ obedientiæ mandamus, ut reſponſa præinſerta, omniaque, & ſingula in eis contenta exactè, integrè, abſolutè, inviolabiliter, & inconcuſsè obſervent; ac ab eis, quorum cura ad illos ſpectat, ſimiliter obſervari, quantum in ipſis eſt, curent, & faciant: neque illis, ſive ullo ex ſuperius expreſſis, ſive alio quovis titulo, causâ, occaſione colore, vel prætextu contravenire quoquo modo audeant, vel præſumant. *Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.*

Præterea motu, ſcientiâ, deliberatione, & poteſtatis plenitudine paribus, harum ſerie ſtatuimus, & ſub eiſdem excommunicationis reſervatæ, ac privationis vocis activæ, & paſſivæ pœnis ordinamus, ut omnes & ſinguli Eccleſiaſtici tam ſæculares, quàm prædictorum Ordinum, Congregationum, Inſtitutorum, & Societatum, etiam Jeſu, Regulares, ad Sinas, aliave præfata Regna, & Provincias, ſive ab hac Sancta Sede, ſive etiam ab eorum Superioribus miſſi, & quandocumque impoſterum mittendi, cujuſvis tandem tituli, aut facultatis vigore illic exiſtant, vel in futurum extiterint, miſſi ſcilicet, ſtatim ac præſentes Literæ eis innotuerint; mittendi verò, antequam ibidem aliquod Miſſionarii munus exercere incipiant, Juramentum de fideliter, integrè, ac inviolabiliter obſervando ejuſmodi Præcepto, ac Mandato noſtro, juxta formulam in præſentium Literarum calce annotandam, in manibus Commiſſarii & Viſitatoris Apoſtolici in præfato Imperio Sinarum pro tempore exi-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742....

stentis, vel alterius ab illo deputati, sive, eo deficiente, in manibus Episcoporum, vel Vicariorum Apostolicorum dictarum partium, in quorum respectivè jurisdictione commorantur, vel commorabuntur, aut aliorum ab eis Deputatorum. Regulares verò in manibus insuper Superiorum suæ Religionis, vel ab illis Deputatorum in eisdem partibus existentium, præstare omnino debeant, ac teneantur: ita ut ante præstationem Juramenti hujusmodi, & subscriptionem sub eadem formula ab unoquoque, qui Juramentum ipsum præstiterint, propria manu faciendam, nullum Missionarii munus continuare, aut exercere, immo nec tamquam deputati ab Episcopis, seu Ordinariis Locorum, aut tamquam simplices suæ Religionis Præsbyteri, sive alio quovis titulo, causâ, seu privilegio, de quibus expressa, specialis, & specialissima esset facienda mentio, Christi fidelium Confessiones audire, concionari, aut Sacramenta quomodolibet administrare ullo modo valeant, nullisque omninò facultatibus, sive sibi speciatim, sive suis respectivè Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, hujusmodi generaliter a Sede præfata concessis uti possint, sed quoad eos, præter, & ultra superius expressas pœnas, omnes & singulæ facultates prædictæ omnino cessent, nulliusque roboris sint, & esse censeantur.

Omnia autem Juramenta hujusmodi per quoscumque Missionarios tam Sæculares, quàm Regulares, in memoratorum sive Commissarii & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, sicut præmittitur, præstanda, postquam subscriptione munita fuerint, vel saltem authentica illorum exempla per eos-

dem

dem Commiſſarium & Viſitatorem Apoſtolicum pro tempore exiſtentem, Epiſcopos, & Vicarios Apoſtolicos, ad præfatam Congregationem Cardinalium, quanto citius fieri poterit, tranſmittantur. *Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.*

Superiores vero Regulares cujuſvis Ordinis, Congregationis, Inſtituti, & Societatis, etiam Jeſu, illic nunc, & pro tempore exiſtentes, ſub eiſdem pœnis teneantur non ſolum idem Juramentum in præfatorum ſive Commiſſarii, & Viſitatoris Apoſtolici pro tempore exiſtentis, ſive Epiſcoporum, aut Vicariorum Apoſtolicorum manibus, juxta modum ſupra præſcriptum, præſtare, ejuſque formulæ ſubſcribere, ſed etiam illius præſtationem a ſuis reſpectivè Subditis exigere, ac authentica ea ſuper re documenta quamprimum tranſmittere ad ſuos reſpectivè Superiores Generales, qui illa memoratæ Congregationi Cardinalium ſtatim tradere debebunt.

Decernentes, eaſdem præſentes Literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod prædicti, & alii quicumque in præmiſſis intereſſe habentes, ſeu habere quomodolibet prætendentes, cujuſvis ſtatus, gradus, Ordinis, præeminentiæ, & dignitatis exiſtant, ſeu aliàs ſpecificâ, & individuâ mentione, & expreſſione digni illis non conſenſerint, nec ad ea vocati, & auditi, cauſæque, propter quas præſentes emanarint ſufficienter adductæ, verificatæ, & juſtificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis juridica, & privilegiata cauſa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore Juris clauſo, etiam enormis, enormiſſimæ, & totalis læſionis, nullo unquam tempore de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, vel intereſſe habentium conſenſus, aliove quolibet, etiam quan-

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

quantumvis magno & ſubſtantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuamque expreſſionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controverſum vocari, aut ad terminos Juris reduci, ſeu adverſus illas aperitionis Oris, reſtitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, ſeu etiam motu, ſcientia, & poteſtatis plenitudine paribus conceſſo, vel emanato, quempiam in Judicio, vel extra illud, uti, ſeu ſe juvare ullo modo poſſe; ſed ipſas præſentes Literas ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, & fore quibuſcumque juris, ſeu facti defectibus, qui adverſus illas, etiam quorumvis a Sede præfata conceſſorum privilegiorum prætextu, ad effectum impediendi, ſeu retardandi earum executionem, quovis modo, ſeu quavis ex cauſa opponi, ſeu objici poſſent, minimè refragantibus, ſuos plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, eaſque propterea, omnibus & ſingulis quomodolibet allatis, ſeu afferendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos ſpectat, & pro tempore quandocumque ſpectabit, inviolabiliter & inconcuſsè obſervari, ſicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac ejuſdem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & præfatæ Sedis Nuncios, alioſve quoſlibet quacumque præeminentia & poteſtate fungentes, & functuros, ſublatâ eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis

vis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contingerit attentari.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Non obſtantibus præmiſſis, & quatenus opus ſit, noſtra, & Cancellariæ Apoſtolicæ Regulâ de Jure quæſito non tollendo, aliiſque Apoſtolicis, ac in Univerſalibus, Provincialibuſque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel ſpecialibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, Congregationum, Inſtitutorum, & Societatum, etiam Jeſu, ac quarumvis Eccleſiarum, & aliis quibuſlibet, etiam Juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alià roboratis, Statutis, & conſuetudinibus, ac præſcriptionibus quantumcumque longiſſimis, & immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apoſtolicis, Ordinibus, Congregationibus, Inſtitutis, & Societatibus, etiam Jeſu, ac Eccleſiis prædictis, aliiſve quibuſlibet Perſonis, etiam quantumvis ſublimibus, & ſpecialiſſima mentione dignis a Sede prædicta ex quacumque cauſa, etiam per viam contractus, & remunerationis, ſub quibuſcumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibuſvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliiſque efficacioribus, efficaciſſimis, & inſolitis clauſulis, irritantibuſque, & aliis Decretis, etiam motu, ſcientia, & poteſtatis plenitudine ſimilibus, ſeu ad quarumcumque Perſonarum, etiam Imperiali, Regali, aliave qualibet mundana, vel Eccleſiaſtica dignitate fulgentium inſtantiam, aut earum contemplatione, ſeu aliàs quomodolibet in contrarium præmiſſorum conceſſis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiſcumque vicibus approbatis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & ſingulis etiam ſi pro illorum ſufficienti derogatio-

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

rogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes, mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſervanda foret, tenores hujuſmodi, ac ſi de verbo ad verbum, nihil penitùs omiſſo, & formâ in illis traditâ obſervatâ, exprimerentur, & inſererentur, præſentibus pro plenè, & ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, & derogatum eſſe volumus, cæteriſque contrariis quibuſcumque.

Formula autem Juramenti, ſicut præmittitur, præſtandi eſt, quæ ſequitur, videlicet: *Ego N. Miſſionarius ad Sinas, vel ad Regnum N., vel ad Provinciam N. a Sede Apoſtolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apoſtolica conceſſas, miſſus, vel deſtinatus, Præcepto, ac Mandato Apoſtolico ſuper R tibus, & Ceremoniis Sinenſibus in Conſtitutione Sanctiſſimi Domini Noſtri Domini Clementis Divina Providentia Papæ XI. hac de re edita, qua præſentis Juramenti formula præſcripta eſt, contento, ac mihi per integram ejuſdem Conſtitutionis lecturam optimè noto, plenè ac fideliter parebo, illudque exactè, abſolutè, ac inviolabiliter obſervabo, & abſque ulla tergiverſatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per præditam Conſtitutionem impoſitis me ſubjectum agnoſco & & declaro. Ita tactis Sacroſanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.*

Ego N. manu propria.

Cæte-

Cæterum volumus, & expreſsè mandamus, ut eædem præſentes Literæ, ſeu earum exempla, etiam impreſſa, notificentur, & intimentur omnibus & ſingulis memoratorum Ordinum, Congregationum, Inſtitutorum, & Societatum, etiam Jeſu, Superioribus Generalibus, & Procuratoribus Generalibus, ad hoc ut tam ſuo, quam prædictorum eis reſpectivè Subditorum, ſeu inferiorum nomine, ipſas Literas fideliter exequi & obſervare ſpondeant, actumque ſponſionis hujuſmodi in ſcriptis reddant; earum verò exempla prædicta pluribus viis, quanto citius fieri poterit, tranſmittant ad eoſdem ſuos Subditos, ſeu inferiores in Sinis, aliiſque Regnis, & Provinciis ſupradictis degentes, cum arctiſſimis præceptis eaſdem Literas, & in eis contenta quæcumque plenariè, & integrè, ac verè, realiter, & cum effectu in omnibus & per omnia ſimiliter exequendi, & obſervandi. Quia verò difficile foret, Literas hujuſmodi originales ubique oſtendi, & publicari, volumus pariter, & decernimus, illarum tranſumptis, ſeu exemplis, etiam impreſſis, manu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo Perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ munitis, eamdem prorſus fidem tam in Judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur ipſis præſentibus, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die 19. Martii 1715. Pontificatus Noſtri Anno decimo quinto.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

F. Oliverius.

Per Conſtitutionem Apoſtolicam adeo ſolemnem, qua Clemens Papa XI. ſe huic controverſiæ finem dediſſe te-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

statur, justum & æquum videbatur, eos, qui Sanctæ Sedis auctoritatem seſe quam maximè revereri profitentur, humili & obsequenti animo illius Judicio semet omnino subjicere, nec ulterius quicquam cavillari. Nihilominus inobedientes & captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt, ea ratione, quod illa Præcepti titulum præfert, quasi verò non indissolubilis Legis, sed Præcepti merè Ecclesiastici vim haberet, tum etiam quod illam debilitatam existimarent ex Permissionibus quibusdam, quas super iisdem Sinensibus Ritibus publicavit Carolus Ambrosius Mediobarbus Patriarcha Alexandrinus, cum Commissarium & Visitatorem Generalem Apostolicum in iis Regionibus ageret.

Nos igitur animadvertentes, prædictam Constitutionem Christiani cultus puritatem respicere, quem illa ab omni superstitionis labe immunem servare contendit, nullo modo ferre possumus, quemquam existere, qui eidem repugnare temerè audeat, aut contemnere, perinde ac ipsa Supremam Apostolicæ Sedis decisionem non contineret, & id, de quo agitur, non ad Religionem spectaret, sed quid per se indifferens foret, aut quædam variabilis disciplinæ ratio. Proinde auctoritate ab Omnipotenti Deo Nobis tradita uti volentes ad illam in suo robore omnino servandam, de auctoritatis ejusdem plenitudine non modo eam approbamus & confirmamus, sed etiam, quantum possumus, omnem vim & firmitatem, ad illam magis, magisque roborandam ac stabiliendam, adjicimus, eamque in se plenam & omnimodam Apostolicæ Constitutionis auctoritatem habere dicimus & declaramus.

Permissiones autem, quarum obtentu aliqui prædictæ Constitutionis robur infringere conantur, originem duxerunt a responsionibus quibusdam, quas duo viri, qui jampridem

pridem in Sinarum Regno fuerant, ad quæſita nonnulla dederunt, quæ ſuper ejuſdem Conſtitutionis Apoſtolicæ executione, ac praxi Miſſionarii quidam propoſuerant. Reſponſiones itaque huiuſmodi unâ cum dubiis illis, nullo tamen Romani Pontificis ſive approbantis, ſive aliquid de eo adlentis indicio, tranſmiſſæ fuerunt ad præfatum Paſtriarcham Alexandrinum, ejus animi inſtruendi causâ, atque illis uteretur, prout circumſtantiæ rerum, ac temporis poſtularent: integro tamen remanente Apoſtolicæ Sedis Jure eas comprobandi, vel etiam revocandi, ſi quando conformes, aut repugnantes Conſtitutionis præfatæ decretis ullo modo compertæ forent.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Vix Sinarum Regnum Patriarcha Alexandrinus ingreſſus, in iis anguſtiis ſe poſitum intellexit, ut coactus fuerit in publicum emittere, non quidem reſponſiones, quas præmemorati duo Viri ad propoſita quæſita dederant, bene verò Permiſſiones octo, quæ ab illis fuerant deductæ, atque inde ab eodem Patriarcha in Paſtorali ſua Epiſtola inſertæ, cujus tenor eſt, uti ſequitur:

Carolus Ambroſius Mediobarbus Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia Patriarcha Alexandrinus, necnon in Indiis Orientalibus, ac Sinarum Imperio, finitimiſque Regnis, & Inſulis Commiſſarius, & Viſitator Generalis Apoſtolicus cum facultate Legati de Latere, &c.

Omnibus Epiſcopis, Vicariis Apoſtolicis, ac Miſſionariis, qui in prædictis partibus degunt, ſalutem in eo, qui eſt omnium vera ſalus.

Benedictus Deus, & Pater Domini noſtri Jeſu Chriſti, Pater miſericordiarum, & Deus totius conſolationis, qui conſolatur nos in omni tribulatione

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

noſtra, ut poſſimus, & ipſi conſolari eos, qui in omni preſſura ſunt, per exhortationem, qua exhortamur, & ipſi a Deo. Nil etenim Nobis magis in animo fuit, ex quo in Sinarum Imperium, Deo favente, pervenimus, quàm cum iis omnibus, qui in hac Evangelica Vinea laborant, os ad os loqui. Deſideravimus enim videre vos, ut aliquid impertiremur vobis gratiæ ſpiritualis ad confirmandum vos, ideſt ſimul conſolari in vobis per eam, quæ in invicem eſt, fidem veſtram, atque meam. Verum, quia non ſapientiam hujus ſæculi loquuti fuimus, in timore & tremore multo fuimus apud vos, ſatiuſque duximus, ad ſedandam tempeſtatem adversùs Evangelicos Operarios ingruentem, Nos in Mare projicere, ut vos jactari ſinatis. Adjutor noſter nunc & erit ille Deus, qui dedit Nobis in Mari viam, & in aquis torrentibus ſemitam. Veritatem dicimus in Chriſto, non mentimur, teſtimonium Nobis perhibente conſcientia noſtra in Spiritu Sancto; quoniam triſtitia Nobis magna eſt, & continuus dolor adhæret cordi noſtro, quod præſentes non potuerimus ſolari vos, ut fructum aliquem haberemus & in vobis, & in cæteris gentibus. At verò quod non licuit per præſentiam agere, ſaltem per Epiſtolam non impedimur. Primùm quidem gratias agimus Deo noſtro per Jeſum Chriſtum pro omnibus vobis, qui Spiritu Sancto ferventes & fortes Sanctæ Sedis mandatis rationabile exhibetis miniſterium veſtrum jactantes cogitatum in eum, cui a Domino dictum eſt: Paſce oves meas, cui traditæ ſunt claves Domus David: ſi aperit, non eſt qui claudat: ſi claudit, non eſt qui aperiat. Quotquot eſtis macte animis, vigilate, ſtate in fide, viriliter agite, & confortamini, quia merces veſtra magna eſt in Cœlis.

lis. Miniſterium veſtrum implete, attendite vobis, & doſtrinæ. Lucernæ eſtote, non minùs lucentes exemplo, ac zelo prædicationis ardentes. Si qui verò adhuc eſſent hæſitantes & in opere non efficaces, obſecramus vos, fratres, per nomen Domini noſtri Jeſu Chriſti, ut idipſum dicatis omnes, & non ſint in vobis Schiſmata, ſitis perfecti in eodem ſenſu, & in eadem ſententia. Non amplius invicem judicemus. Unuſquiſque veſtrum pari humilitate, ac obedientia S. Sedis mandatis obſequatur, ut veſtra obedientia in omnem locum divulgetur. Non enim opus eſt, ut aliquem actum faciamus, ut Sanctiſſimi Domini noſtri Clementis Papæ XI. mandata jam promulgata vobis innoteſcant, vimque habeant, ut abſque ulla tergiverſatione executioni mandentur. Nihil proinde innovamus, ſed relinquimus res, prout ſunt; hoc eſt, nullatenus Conſtitutionem ſuper Ritibus Sinicis a Sanctiſſimo Domino Noſtro Clemente Papa XI. die 19. Martii 1715. emanatam ſuſpendimus, aut, quæ in ea vetantur, permittimus. Ob aliqua tamen quibuſdam Miſſionariis circa quaſdam Ceremonias peragi conſuetas ſuborta dubia, ut quilibet in Vinea Domini ſtrenuè, ac viriliter laborare queat, nonnulla adnotamus, quæ permitti poterunt, quæ & ſeparatim unicuique ſecundum quæſita dediſſemus, niſi compertum Nobis eſſet, una cum incertis nuntiis jam diſſeminata proborum animos, & Chriſti fideles bonæ voluntatis non parùm perturbaſſe. Omni igitur, quo poteritis, ſtudio ac diligentia curare debetis, ut gentium Ceremoniis penitus ſublatis, illi ſenſim a Chriſtianis, & pro Chriſtianis uſu recipiantur Ritus, quos Catholica Eccleſia piè præſcripſit. Primò. *Permittitur Chriſtianis Sinenſibus in ſuis privatis domibus uti Tabellis Defun-*

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Defunctorum inscriptis solo nomine defuncti, appositâ ad latus declaratione debita, & omissa quacumque superstitione in earum constructione, necnon secluso omni scandalo. Secundò. *Permittuntur omnes Ceremoniæ Nationis Sinicæ erga defunctos, quæ non sint aut superstitiosæ, aut suspectæ, sed civiles.* Tertiò. *Permittitur Confucii cultus ille, qui civilis est, & etiam ejusdem Tabellæ purgatæ & literis, & superstitiosa inscriptione, & adjuncta declaratione debita, sicuti permittitur ante ejus Tabellam correctam accendi candelas, uri odores, apponi comestibilia &c.* Quartò. *Permittitur pro usu, & expensis funerum offerri candelas, odores, adjuncta in schedula debita declaratione.* Quintò. *Permittuntur reverentiæ genuflexionum, & prostrationum erga Tabellam correctam, aut etiam erga feretrum, aut defunctum.* Sextò. *Permittitur præparari mensas cum dulciariis, fructibus, carne, & cibis usualibus circa, aut coram feretro, ubi sit Tabella correcta, cum debita declaratione, & omissis superstitiosis, pro quadam honestate tantum, & pietate erga Defunctos.* Septimò. *Permittitur coram Tabella correcta reverentia dicta* Koteu *tum in anno novo Sinico, tum in aliis anni temporibus.* Octavò. *Permittitur coram Tabellis reformatis accendi candelas, uri odores cum debitis cautelis, sicuti etiam ante tumulum, ubi pariter collocari possunt cibi, ut supra dictum est, adhibitis cautelis, ut in Superioribus.* Apostolici ergo viri Ecclesiam adhibentes non habentem maculam, neque rugam, ponant manum suam ad aratrum, nec respiciant retro. Videte fratres vocationem vestram; non enim auditores Legis justi sunt apud Deum, sed factores Legis justificabuntur. Obsecramus itaque vos, ut dignè ambuletis vocatione, qua vocati estis, solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. Ne

diutius

diutius agamus ſecundum poteſtatem, paternè vos commonere voluimus per Epiſtolam. Amabilem illum Patrem familias, qui exiit primo mane conducere Operarios in Vineam ſuam, audite: *Quid hic ſtatis totâ die otioſi? Ite & vos in Vineam meam.* Vocem Patris perpendite, & illam Judicis timete. Ipſi vos probate; virtus enim Dei erit vobis in auxilium, ac plenam miniſterio Verbi Dei functi recipietis mercedem, immarceſcibilem nimirum a Paſtorum Principe gloriæ coronam. Ne quis vos ſeducat inanibus verbis obedire veritati. Scitote, quod obedientes voci ejus, qui miſit vos, rationem non eritis reddituri pro Animabus, ſed unuſquiſque veſtrum pro ſe rationem reddet Deo. Quicumque ſub diverſis prætextibus ceſſandum ſibi putat a miniſterio Miſſionarii, lædit Animam ſuam, & de alienis æterno Judici rationem reddet. Quam dabit homo commutationem pro Anima ſua, & pro alienis? Deus eſt vitis vera, vos palmites. Qui non ferent fructus in eum, areſcent tamquam palmites; & collecti, & alligati in faſciculos ad comburendum mittentur in caminum ignis inextinguibilis. Reſpicite Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum ſecus viam ambulantem, qui in Fici arbore nihil invenit, niſi folia tantùm, & ait illi: *Numquam ex te naſcantur fructus in ſempiternum.* Si aliqui palmites jamdiù converſi in amaritudinem, qui expectabantur, ut tandem facerent uvas, ſpinas ſuper ſpinas adjeciſſent, væh, væh a die iræ, a die furoris, & indignationis Domini! Attendite ad verba, quæ mandat vobis per Servum ſuum Dominus adhuc miſericors. Revertimini ad Deum veſtrum, manete in eo, qui manens in vobis purgabit vos, & deſideratos cunctis gentibus fructus afferetis. Apoſtolico ſatisfeciſſe nos

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

muneri

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

muneri judicamus; non enim ſubterfugimus, quominus annuntiaremus omne conſilium Dei vobis, ut nullam excuſationem habeatis de peccatis veſtris. De cætero quotquot eritis obedientes, fratres, gaudete, perfecti eſtote, exhortamini, idem ſapite, pacem habete; & Deus pacis, & dilectionis erit vobiſcum.

Cum verò ad promovendam in Neophitis debitam Decretis Apoſtolicis obedientiam, præſentium noſtrarum Literarum notitiam iiſdem Neophitis minimè neceſſariam eſſe, ſed ſatis eſſe eos in viam ſalutis dirigere juxtà Pontificiæ Conſtitutionis præſcripta, compertum ſit, ne quis eorum, ad quos præſentes Literæ directæ ſunt, cujuſcumque Ordinis, aut Inſtituti, aut Congregationis fuerit, aut Societatis etiam Jeſu, præſentes Literas, aut quæ in eis continentur (exceptis Permiſſionibus, quæ quidem cautè, & ubi neceſſitas tantùm, aut utilitas poſtulaverit, patefaciendæ erunt) ſive directè, ſive indirectè per ſe, vel per alium voce tenus, aut ſcripto in Linguam Tartaram, aut Sinicam vertat, aut quocumque modo cuilibet, qui Miſſionarius non ſit, nota faciat, ſub excommunicationis latæ ſententiæ, a nonniſi a Nobis, aut a Summo Pontifice (præterquam in articulo mortis conſtitutus) abſolvi poſſit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & paſſivæ pœnis per Contrafacientes ipſo facto abſque alia declaratione incurrendis tenore præſentium vetamus, & in virtute ſanctæ obedientiæ prohibemus.

Datum Macai in Palatio noſtræ Reſidentiæ die 4. Novembris Anno 1721.

Cum,

Cum autem Patriarcha Alexandrinus in prælata Paſtorali mentem ſuam ſatis prudenter explicuiſſet, nimirum Paſtoralis hujus ſuæ Epiſtolæ notitiâ opus non eſſe ad promovendam in Neophitis erga Pontificia Decreta venerationem, & obſervantiam, cum ſatis eſſet, ut juxta Conſtitutionis Pontificiæ mandata in via ſalutis dirigerentur; præterea cum omnibus, & quibuſcumque interdictum voluiſſet, ſub pœna quoque excommunicationis latæ ſententiæ, ne quis illam in Sinenſem, aut in Tartaricum ſermonem verteret, aut cuiquam, qui Miſſionarius non eſſet, eam palam faceret; de Permiſſionibus autem cum ſtatuiſſet, nonniſi cautè, & ubi tantùm utilitas, vel neceſſitas id poſtularet, eſſe evulgandas: profectò omnis, ad quem Paſtoralis illa dirigebatur, ex tali procedendi modo haud obſcurè inferre debebat, quantis ille animi angustiis obſeſſus, & quàm anceps, ac perplexus in Permiſſionibus hujuſmodi proponendis extitiſſet; adeò ut œconomia quadam uſus fuiſſet ad loci, & temporis circumſtantias prorſus neceſſaria: a qua putandum eſt eum receſſurum fuiſſe, ſi libertas ſibi data eſſet rem diſcutiendi cum Epiſcopis, aliiſque doctis Viris, qui nihil aliud, quàm Chriſtiani cultus puritatem, & Apoſtolicæ Conſtitutionis obſervantiam ante oculos haberent. At Permiſſiones illæ contra expreſſam adeò Patriarchæ ipſius voluntatem evulgatæ; & quod mirum, Pekini Epiſcopus per binas ſuas Paſtorales mandavit, ſub pœna ſuſpenſionis ipſo facto incurrendæ, univerſis Diœceſis ſuæ Miſſionariis, ut obſervarent, & obſervari præciperent Conſtitutionem: Ex illa die, *juxta Permiſſioaes, quas ipſe contendebat, ad ea potiſſimùm referri, quæ in præcitata Conſtitutione fuerant ſolemnitèr interdicta. Præcepit inſuper, ut Chriſti fideles quâter ſingulis annis in diebus omnium celeberrimis diſtinctè inſtruerentur cum in iis, quæ Conſtitutione*

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Apoſtolica prohibentur, tum in iis, quæ a Patriarchæ Alexandrini Paſtorali permittuntur.

Enimverò Clemens Papa XII. Prædeceſſor noſter tam audax Epiſcopi Pekinenſis factum æquo animo ferre haud potens, muneri ſuo maximè intereſſe judicavit binas illas Epiſtolas damnare, ac pœnitus reprobare Apoſtolico Brevi, quod anno 1735. promulgavit: in quo ſibi, ac Sanctæ Sedi facultatem reſervavit declarandi Sinenſibus Chriſtianis mentem ſuam, & ejuſdem Sanctæ Sedis ſententiam in iis, aliiſque, quæ ad materiam hujuſmodi ſpectarent. Præfatum autem Breve eſt tenoris ſequentis:

CLEMENTIS PAPÆ XII.

Revocatio, annullatio, & caſſatio duarum Epiſtolarum Paſtoralium bon. mem. Franciſci Epiſcopi Pekinenſis nuper defuncti, die vi. Julii, & die xxiij. Decembris MDCCXXXIII. circa Ritus Sinenſes editarum.

CLEMENS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Apoſtolicæ ſollicitudinis Nobis divinitus commiſſæ ratio Nos admonet, ut ea, quæ Chriſtianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationi, ac incrementis quacumque ratione obſiſtere poſſe dignoſcuntur, quantum Nobis ex alto conceditur, recidere, ac è medio tollere ſtudeamus. Cum itaque, ſicut ad Apoſtolatus noſtri notitiam pervenit, occaſione binarum Epiſtolarum, quas Paſtorales vocant, bon mem. Franciſci dum viveret, Epiſcopi Pekinen. nuper defuncti,

functi, die 6. Julii, & 23. Decembris anni 1733. circa Ritus Sinenſes editarum, graves in Imperio Sinarum inter Apoſtolicos illarum Partium Miſſionarios exortæ fuerint diſſenſiones, quæ uberes fructus, quos Sancta Mater Eccleſia ex aſſiduo Operariorum in illam Agri Dominici partem miſſorum labore præſtolatur, impedire, aut morari poſſent; Nos, ut priſtina inter eos Miſſionarios pax, & animorum concordia, ſublatis quibuſvis diſſidiis, reſtituatur, de opportuno in præmiſſis remedio providere volentes, ac Epiſtolarum prædictarum tenores, & alia quæcumque etiam ſpecificam, & individuam mentionem, & expreſſionem requirentia, præſentibus pro plenè, & ſufficienter expreſſis, & exactè ſpecificatis habentes, de nonnullorum Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium, qui juſſu noſtro Epiſtolas ipſas ſedulò ac diligenter examinarunt, conſilio, ac etiam motu proprio, & ex certa ſcientia, & matura deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine binas memorati Franciſci Epiſcopi Pekinenſis Epiſtolas Paſtorales præfatas, ac pœnas, & alia quæcumque in eis contenta, cum omnibus, & ſingulis inde ſecutis, & forſan quandocumque ſecuturis, penitus, & omnino nulla, invalida, & irrita, nulliuſque prorſus roboris, & momenti eſſe, & perpetuo fore, tenore præſentium declaramus, & nihilominus ad majorem cautelam, & quatenus opus, illa omnia & ſingula motu, ſcientia, deliberatione, & poteſtatis plenitudine paribus harum ſerie itidem perpetuo revocamus, caſſamus, irritamus, annullamus, & abolemus, viribuſque, & effectu penitus, & omnino vacuamus, ac pro revocatis, caſſatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribuſque, & effectu penitus, & omnino vacuis

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Coſtituzione di Benedetto XIV. opra i Riti Cineſi del 1742.

vacuis ſemper haberi volumus: Nobis inſuper, & Apoſtolicæ Sedi reſervantes facultatem Chriſti fidelibus in eodem Regno degentibus aperiendi noſtram, & dictæ Sedis mentem poſt maturam itidem habitam deliberationem ſuper aliis rebus, quæ hujuſmodi materiam reſpiciunt: Decernentes ipſas præſentes Literas ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuoſque plenarios & integros effectus ſortiri, & obtinere, & ab omnibus, & ſingulis, ad quos quomodolibet ſpectat, & pro tempore quandocumque ſpectabit, præſertim verò Archiepiſcopis, Epiſcopis, Vicariis, Pro-Vicariis, & Miſſionariis Apoſtolicis tam Sæcularibus, quàm cujuſvis Ordinis, Congregationis, Inſtituti, & Societatis etiam Jeſu, Regularibus in ſupradicto Sinarum Regno nunc, & pro tempore exiſtentibus, inviolabiliter, & inconcuſsè obſervari, ſicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac ejuſdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, & Sedis præfatæ Nuncios, alioſve quoslibet quacumque præeminentia, & poteſtate fungentes, & functuros, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari: In contrarium facientibus non obſtantibus quibuſcumque. Volumus autem, ut earundem præſentium Literarum tranſumptis, ſeu exemplis, etiam impreſſis, manu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo Perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ munitis, eadem prorſus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præſentibus ipſis adhiberetur, ſi forent exhibitæ,

vel

vel oſtenſæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die 26. Septembris 1735. Pontificatus Noſtri Anno Sexto.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

F. Card. Oliverius.

Id verò quod idem Pontifex Clemens XII. ſibi, ac Sanctæ Sedi Chriſtianis Sinenſibus declarandum reſervavit, erat profectò materia Permiſſionum, de quibus certior jam factus fuerat, deque maxima inde ſecuta inter Miſſionarios diſſenſione, cum alii contenderent, Conſtitutionem: Ex illa die, *omnem vim ſuam amittere, ſi Permiſſiones illæ in praxi conſiſtant; alii verò factis palam oſtenderent, Permiſſionum colore ſe ad prædictæ Conſtitutionis obſervantiam minimè teneri, juxta illa, quæ in ipſa Conſtitutione præſcribuntur. Itaque præfatus Prædeceſſor noſter, quò Chriſtianæ Religionis puritatem, quæ in iis Regionibus per exactam præmemoratæ Conſtitutionis obſervantiam ſervanda erat, aſſereret, & controverſiis iſtius modi finem aliquando imponeret, examini perquam diligenti totum Permiſſionum negotium commiſit, ita ut a Theologis, tum etiam a Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalibus Sacræ Inquiſitioni Præpoſitis maturè ſerioque diſcuteretur. Antequam vero ſupremam de illis ſententiam pronuntiaret, ad pleniorem facti notitiam obtinendam, omnes, & ſingulos, quotquot in Urbe exiſterent, Sinarum Miſſionarios, tum etiam complures Juvenes, qui ex iis Regionibus in Europam, educationis, & Chriſtianæ rei addiſcendæ cauſa, venerant, ad examen ſuper bis, ſervato juris ordine, vocari juſſit.*

Nos igitur Prædeceſſoris noſtri veſtigiis inſiſtentes, eodemque Religionis zelo, quo ille, incenſi, ut tanti momenti opus, quod ipſe morte præoccupatus abſolvere minimè

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

nimè potuit, aliquando tandem, Deo auxiliante, perficeremus, Permiſſiones illas, & quidem ſingulas, coram Nobis ſummo ſtudio, ac diligentia examinari curavimus; neque laborem noſtrum tantum, ſed Cardinalium quoque, & Sacræ Inquiſitionis Conſultorum doctrinam & conſilium exquiſivimus, ac tandem ſatis apertè compertum habemus, antedictas Permiſſiones nunquam a Sancta Sede probatas, Apoſtolicæ Clementis Papæ XI. Conſtitutioni repugnare, atque adverſari, utpote quæ partim Ceremonias, Ritusque Sinenſes a prædicta Conſtitutione proſcriptos admittant, ac veluti probatos atque utendos concedant, partim regulis in ipſa traditis ad vitandum ſuperſtitionis periculum opponantur. Nolentes itaque, quemquam ad Conſtitutionem ipſam ſummo Chriſtianæ Religionis damno malitiosè evertendam Permiſſionibus ejuſmodi uti, definimus, ac declaramus, præfatas Permiſſiones ita eſſe habendas, ac ſi nunquam extitiſſent, earumque praxim tamquam ſuperſtitioſam omnino damnamus & execramur. Itaque præſentis hujus noſtræ Conſtitutionis perpetuo valituræ vi revocamus, reſcindimus, abrogamus, atque omni vigore & effectu vacuas eſſe volumus omnes illas, & ſingulas Permiſſiones; eaſque ſemper uti caſſas, irritas, invalidas, & nullius prorſus roboris, aut vigoris habendas eſſe dicimus, ac pronunciamus.

Præterea cum Clemens Papa XI. in Coſtitutione: Ex illa die, *appoſuerit hæc verba* = Per præmiſſa nihilominus non vetari, quominus erga Defunctos peragi poſſint alia, ſi quæ ſint, quæ verè ſuperſtitioſa non ſint &c. = *Nos dicimus & declaramus ea verba* = Alia ſi quæ ſint = *intelligenda eſſe de uſibus, & Ceremoniis diverſis ab illis, quas idem Pontifex Apoſtolica Conſtitutione jam interdixerat, & quas Nos pariter eadem auctoritate configimus, atque interdicimus, ne antedictis*

antedictis Permiſsionibus, quas omnino damnatas volumus, nllus in poſterum locus pateat.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Diſtrictè itaque probibemus, ne quis Archiepiſcopus, aut Epiſcopus, aut Vicarius, aut Delegatus Apoſtolicus, aut Miſsionarius tam Sæcularis, quàm Regularis, cujuſcumque Ordinis, Congregationis, Inſtituti, etiam Societatis Jeſu, aliorumque de quibus expreſſa, & individua mentio fieri debeat, Permiſsionibus prædictis ullo pacto uti valeat ſive publicè, ſive privatim, ſive palàm, ſive clam; neque audeat, vel præſumat Conſtitutionis paulo ante citatæ verba aliter, ac Nos ſupra declaravimus, alicui explicare, aut interpretari. Quare ex prædictorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium conſilio, motu quoque proprio, ac certa ſcientia, maturaque deliberatione, tum etiam de plenitudine Apoſtolicæ poteſtatis, Conſtitutionis præſentis tenore, & in virtute ſanctæ obedientiæ præcipimus, & expreſsè mandamus omnibus & ſingulis Archiepiſcopis, & Epiſcopis in Sinarum Imperio, aliiſque Regnis, & Provinciis ſive finitimis, ſive adjacentibus, nunc exiſtentibus, aut olim pro tempore futuris, ſub pœnis ſuſpenſionis a Pontificalium exercitio, & ab Eccleſiæ ingreſſu Interdicti, eorum vero Officialibus, & Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliiſque eorumdem Locorum Ordinariis, Vicariis quoque, aut Delegatis Apoſtolicis, qui Epiſcopi non ſunt, tum etiam eorum Provicariis, & inſuper Miſsionariis univerſis tàm Sæcularibus, quàm Regularibus cujuſcumque Ordinis, Congregationis, Inſtituti, etium Societatis Jeſu, ſub pœnis privationis quarumcumque, quibus gaudent, facultatum, & ſuſpenſionis ab exercitio curæ Animarum, tum etiam ſuſpenſionis à Divinis ipſo facto incurrendæ abſque alia declaratione, demum excommunicationis latæ ſententiæ, a qua non poſsint niſi a Nobis, & a Romano Pontifice

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

tifice pro tempore existente absolvi, præterquam in articulo mortis constituti, additâ quoad Regulares etiam vocis activæ, & passivæ privationis pœnâ, præcipimus, & districtè mandamus, ut omnia & singula, quæ in hac nostra Constitutione continentur, exactè, integrè, absolutè, inviolabiliter, atque immobiliter non modò ipsi observent, sed etiam omni conatu, ac studio ea ipsa observari curent a singulis, & universis, qui quoquo modo ad eorum curam, & regimen spectant; nec colore, causâ, occasione, seu prætextu aliquo huic nostræ Constitutioni ulla in parte contraire, aut adversari audeant, vel præsumant. Præterea quoad Missionarios Regulares cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, ac Societatis quoque Jesu, siquis eorum (quod Deus avertat) exactam integram, absolutam, inviolabilem, strictamque obedientiam denegaverit iis, quæ a Nobis præsentis hujus Constitutionis tenore statuuntur, ac præcipiuntur; eorum Superioribus tam Provincialibus, quàm Generalibus in virtute Sanctæ obedientiæ expressè mandamus, ut homines hujusmodi contumaces, perditos, ac Refractarios a Missionibus absque ulla mora dimoveant, eosque in Europam statim revocent, ac de illis notitiam Nobis exhibeant, ut reos pro gravitate criminis punire valeamus. Quod si prædicti Superiores Provinciales, aut Generales huic nostro præcepto minus obtemperaverint, aut in eo desides fuerint, Nos contra ipsos quoque procedere non recusabimus, atque inter cætera mittendi aliquem ex ipsorum Ordine in earum Regionum Missiones privilegio, seu facultate eos perpetuò privabimus.

Postremò, ut hæc nostra Constitutio in suo robore semper integra, ac firma maneat, volumus quoque, ut ad Formulam Juramenti a Clemente Papa XI. in sua Constitutione præscriptam nonnulla adjiciantur, qua maximè

ximè neceſſaria putavimus. Idcirco omnes, qui præfatæ Conſtitutionis vigore ſub pœnis in ea contentis Juramentum præſtare debebunt, in poſterum ſequenti Formulâ utentur, videlicet: Ego N. Miſſionarius ad Sinas, vel ad Provinciam N. a Sede Apoſtolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apoſtolica conceſſas, miſſus, vel deſtinatus, Præcepto, ac Mandato Apoſtolico ſuper Ritibus, ac Ceremoniis Sinenſibus in Conſtitutione Clementis Papæ XI. hac de re edita, qua præſentis Juramenti formula præſcripta eſt, contento, ac mihi per integram ejuſdem Conſtitutionis lecturam apprime noto, plenè, ac fideliter parebo, illudque exactè, abſolutè, ac inviolabiliter obſervabo, & abſque ulla tergiverſatione adimplebo, atque pro virili enitar, ut a Chriſtianis Sinenſibus, quorum ſpiritualem directionem quoquo modo me habere contigerit, ſimilis obedientia eidem præſtetur. Ac inſuper quantum in me eſt, numquam patiar, ut Ritus, & Ceremoniæ Sinenſes in Literis Paſtoralibus Patriarchæ Alexandrini Macai datis die 4. Novembris 1721. permiſſæ, ac a Sanctiſſimo Domino Noſtro BENEDICTO PAPA XIV. damnatæ, ab eiſdem Chriſtianis ad praxim deducantur. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per prædictas Conſtitutiones impoſitis me ſubjectum agnoſco, & declaro. Ita tactis Sacroſanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Ego N. manu propria.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Confidimus igitur fore, ut Princeps Paſtorum Jeſus Chriſtus laboribus a Nobis, qui ejus vices in terris gerimus, in hoc graviſſimo negotio diu impenſis benedicat, ut in ampliſſimis illis Regionibus Evangelica lux clarè, nitidèque effulgeat, ac præpotenti manu ſuâ ſic pia noſtra conſilia promoveat, ut Regionum earumdem Paſtores intelligant, planèque ſibi perſuadeant obligationem, qua ipſi tenentur vocem noſtram audire, & ſequi. Confidimus quoque, Deo favente, ex eorum cordibus inanem illum metum ſublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum obſervantiam infidelium converſio retardetur. Nam hæc a Divina Gratia ſperari potiſſimùm debet, quæ quidem ab eorum miniſterio longè non aberit, ſi Chriſtianæ Religionis veritatem impavidè pradicaverint, atque eâ puritate, qua ipſis ab Apoſtolica hac Sancta Sede tradita eſt, parati quoque ad eam propugnandam ſanguinem effundere, exemplo Sanctorum Apoſtolorum, aliorumque Chriſtianæ Fidei Clariſſimorum Propugnatorum, quorum ſanguis tantum abfuit, ut Evangelii curſum interciperet, aut retardaret, ut potiùs Vineam Domini florentem magis, & fidelium Animarum copioſiorem effecerit. Nos quidem pro viribus noſtris Deum obſecrabimus, ut invictam illis hanc animi firmitatem, & Apoſtolici zeli robur concedat. Verum ad eorum memoriam deducimus, ut, quando ad Sacras Miſsiones deſtinantur, ſe tamquam veros Jeſu Chriſti Diſcipulos cogitent, & ab eodem ſe miſſos fuiſſe, non ad gaudia temporalia, ſed ad magna certamina, non ad honores, ſed ad deſpectiones, non ad otium, ſed ad labores, non ad requiem, ſed ad afferendum fructum multum in patientia.

Volumus autem ut earumdem præſentium tranſumptis, etiam impreſsis manu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & ſigillo perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ

ſtituta munitis eadem fides prorſus adhibeatur, quæ ipſis originalibus Literis adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noſtræ confirmationis, innovationis, revocationis, reſciſſionis, abolitionis, caſſationis, annullationis, damnationis, ac ordinationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem quinto Idus Julii Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo ſeptingenteſimo quadrageſimo ſecundo Pontificatus Noſtri Anno Secundo.

P. Card. Pro-Datar. D. Card. Paſſioneus.

VISA DE CURIA

N. Antonellus.

J. B. Eugenius.

Regiſtrata in Secretaria Brevium.

Coſtituzione di Benedetto XIV. ſopra i Riti Cineſi del 1742.

Anno a Nativitate Domini Noſtri JESU CHRISTI milleſimo ſeptingenteſimo quadrageſimo ſecundo Indictione quinta die verò nona Auguſti, Pontificatus autem Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini Noſtri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno ſecundo, ſupradicta Conſtitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Baſilicæ Lateranenſis, & Principis Apoſtolorum, & Cancellariæ Apoſtolicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Sebaſtianum Amadeum Apoſt. Curſ.

Nicolaus Cappelli Mag. Curſ.

LIBRO

LIBRO SECONDO.

SOMMARIO.

Sommario del ſecondo Libro.

OGgetto di queſta ultima Parte: Li Cappuccini erano obbligati in coſcienza di ſepararſi in Divinis *dalla communicazione de' Geſuiti: Principj ſtabiliti in queſt' Opera: Termini del Decreto di Monſig. di Tournon, e e delle Confermazioni della S. Sede: Le cenſure vi ſono eſpreſſe: Li Geſuiti le incorrono notoriamente: Scommunica maggiore, e minore: Come ſi poſſa incorrere la prima, ſi deve venire alla ſeparazione: Li Partigiani de Riti Malabarici erano nel caſo: Effetti della Scommunica maggiore: Motivo della Chieſa in proibire la communicazione con gli Scommunicati: Si ſpiegano Graziano, e S. Agoſtino sù queſta materia: Fino da quel tempo vi erano delle Scommuniche, che s' incorreano* ipſo facto*: Era proibito communicare con quelli: Ne abbiamo ripruova in ciò che accadde al tempo di S. Aleſſandro: Il Concilio di Milano altresì lo conferma: come anche le Lettere di Celeſtino, di Simplicio, e del Clero di Edeſſa: Sentimento di M. Nicola: Cio che accadde intorno ad Acacio pruova la neceſſità della ſeparazione da' Scommunicati: La S. Sede ne ha ſempre voluta l' oſſervanza, i Veſcovi de' primi ſecoli ancora: Li Cappuccini in ſeparandoſi dalli Partigiani de' Riti hanno tenuta una lodevole condotta: Monſig. di Viſdelou, Veſcovo, avviſa la S. Sede di eſſerſi ſeparato da' Geſuiti, la S. Sede l' impegna ſempre alla ſtabilità: Li Cappuccini hanno mancato in più punti a riguardo de' Geſuiti: Queſti meritavano eſſer trattati con la ſeverità uſata da Adriano Papa verſo Lotario: Iſtoria della diſciplina de' primi tempi:*

tempi : Pontefici dell' ottavo ſecolo : Concilio, e profeſſione di Ormiſda : M. di Boſſuet, e M. de Biſſi la riconoſcono come regola di fede . Papi del ſeſto ſecolo: Rigore di S. Gregorio verſo li Solanitani, e Giadertini ; i loro Veſcovi ſono meno colpevoli, che quelli di Meliapur: Argomento che fa apertamente conoſcere, che li Cappucini hanno uſato de' riſparmj troppo grandi nella loro ſeparazione : Papi del ſettimo ſecolo: Profeſſione di Fede del Concilio Coſtanzienſe : Applicazione pe'l caſo della ſeparazione : Papi dell undecimo ſecolo : Fermezza di Gregorio VII. Li Partigiani de' Riti ſi lamentano a torto de' riſiuti fatti di communicare con loro: Li Cappuccini avrebbero potuto avvertire li Popoli, che quelli, che non oſſervavano il Decreto incorrevano nella Scommunica, e nella ſoſpenſione : Li Cappuccini potevano anche ſepararſi da quelli, che communicavano con li Partigiani de' Riti : La dottrina, e la condotta de' ſteſſi Geſuiti ve gli autorizavano a farlo : Argomento dimoſtrativo, come queſti Padri ſono ſcommunicati, e ſoſpeſi. La perdita delle Miſſioni da loro allegata è un falſo preteſto : Il Decreto anche dopo la ſua moderazione è violato da Partigiani de' Riti.

La

A materia del precedente Libro ci avea in qualche modo dilungati dal principale oggetto di queſta ultima Parte: Oggetto che può riguardarſi, come il nodo della difficoltà di queſt' Opera. E' dunque neceſſario il trattarla con qualche eſattezza. Li principj da noi ſtabiliti nelle due Parti anteriori di queſte Memorie, naturalmente ci conducono a queſta difficoltà, di cui ecco il nodo: *Li Cappuccini dell' Indie alla Coſta del Malabar ſono ſtati obbligati in coſcienza a rifiutare di communicare nello Spirituale con gli Miſſionarj della Compagnia*; d' onde riſulta, che queſti Padri ingiuſtamente ſi dolgono di un tal rifiuto. I.

Pria d' avanzarmi alle pruove di una verità, qual' è neceſſario dimoſtrare ad evidenza per la giuſtificazione de' noſtri Miſſionarj, ripettiamo quì come in compendio li principj già diſteſamente moſtrati. Si riducono eglino a due, che non ponno più richiamarſi in dubbio. Il primo: *Il Decreto di Monſig. di Tournon ha ſempre obbligati li Miſſionarj della Compagnia di Gesù, ſotto pena di Scommunica* latæ Sententiæ, *e di ſoſpenſione* a Divinis, *queſto Decreto è ſtato confermato dalla Santa Sede, ſenza averne tolte le cenſure. Il ſecondo principio: Li Miſſionarj della Compagnia non oſtante una tale obbligazione, giamai hanno ceſſato di violare queſto Decreto o in tutto, o in parte.* Dunque hanno eglino incorſe le cenſure, che quivi ſono minacciate a' Traſgreſſori. Sentiamo l' eſpreſſioni del Decreto, debbono elle neceſſariamente perſuaderci di tutto ciò, che noi abbiamo preſentemente ſtabilito. *Ea igitur*. Dichiara il Legislatore, *univerſa*

Argomento decisivo che prova, che li Geſuiti ſono legati alle Cenſure.

Espressioni del Decreto di Monsig. di Tournon.

versa & singula auctoritate Apostolica & tenore prædictis damnamus, ac districtiori quo possumus modo, prohibemus, mandantes Patri Provinciali Provinciæ Malabaricæ, ceteriſque Superioribus Societatis Jesu in Indiis Orientalibus, ut hoc noſtrum Decretum notificent ſingulis Miſſionariis, ſive aliis quibuſcumque curam Animarum exercentibus ſibi ſubjectis, illudque perpetuò & inviolabiliter exequi faciant ſub pœnâ excommunicationis latæ Sententiæ; & ſuſpenſionis a Divinis ipſo facto incurrendæ, quoad Subditos contrafacientes, ſeu aliter permittentes: atque ita decernimus & mandamus in omnibus donec aliud fuerit ab Apoſtolicâ Sede, & ab ejuſdem auctoritate proviſum, inviolabiliter obſervari, non obſtantibus quibuſcumque.

„ Per Appoſtolica autorità noi condanniamo dun-
„ que in generale, ed in particolare tutte le coſe ſo-
„ pra deſcritte: le proibiamo rigoroſamente, e più
„ ſtrettamente, che ci ſia poſſibile: Secondo il te-
„ nore ſopraddetto incarichiamo il P. Provinciale
„ della Provincia di Malabar così bene, che tutti gli
„ altri Superiori della Compagnia di Gesù, che ſono
„ nell' Indie Orientali, e che debbono intimare que-
„ ſto noſtro Decreto a tutti, ed a ciaſcuno de' loro
„ Miſſionarj, ed a tutti quelli, che ſottopoſti alla
„ loro autorità, eſſercitano l' impiego di Paſtori d'
„ Anime, che lo facciano loro oſſervare inviolabil-
„ mente, ed in perpetuo ſotto pena di Scommunica
„ *latæ Sententiæ*, riſpetto a' Provinciali e Superiori,
„ e di ſoſpenſione *a Divinis* da incorrerſi *ipſo facto*,
„ riſpetto a' Miſſionarj particolari, che faranno il
„ contrario, o che permetteranno, che ſi faccia al-
„ trimenti da quello, che viene ordinato, e ſtabilito
„ nel preſente Decreto, e così noi vogliamo, ed

„ ordi-

„ Ordiniamo, che tutto ciò ch' è ſtato da noi
„ diſpoſto ſopra queſta materia ſia intiera, ed invio-
„ labilmente oſservato non oſtante qualſivoglia oppo-
„ ſizione fin che altramente provveduto ne ſia, ò dal-
„ la Santa Sede, ò da noi, che ne abbiamo ricevuta
„ tutta l'autorità.

Confirmazione del Decreto di M. di Tournon.

La confermazione di queſto Decreto fatta dalla S. Sede non è meno chiara. Non ſtarò a riferire quella del 1706. che è nel terzo Libro della prima Parte (*pag.* 130.) mi riſtrignerò a citare le parole del Decreto (*a*) di Clemente XII. Queſto Sovrano Pontefice ivi rapporta tutte le confermazioni dal 1706. in quà. *Cum autem* (dice il Papa) *aliquot ex venerabilibus Fratribus & Dilectis Filiis Epiſcopis, & Sacris Indiarum Orientalium Operariis quibuſdam in iisdem Decretis contentis minimè acquieſcentes reclamaſſent, laudatus Prædeceſſor noſter Clemens XI. litteris in formâ Brevis ad Epiſcopum Meliapurenſem die* 17. *Menſis Septembris Anni* 1712. *dictis eorumdem Decretorum obedientiam & obſervantiam tandiu requiſivit ac mandavit, donec Apoſtolica hæc Sedes cauſæ momentis fideliter relatis & accuratius inſpectis, quas noviſſet juſtitiæ, magis conſentaneas & propagandæ Fidei, magis idoneas providentiæ ſuæ vias, ac rationes iniret. Benedictus etiam XIII. felic. recordat. itidem Prædeceſſor noſter providè Clementis XI Mandatis, Declarationibus, atque Veſtigiis inhærens, Litteris quoque in formâ Brevis die* 12. *Menſis Novembris Anni* 1727. *datis memorata Cardinalis Turnonii Decreta, confirmationis robore, ſimiliter munivit.*

Clemente XII. conclude in oltre la ſua dichiarazione con queſt' Ordine. *Quo circa Venerabiles Fratres, Dilecti Filii, vobis injungimus & mandamus, ut pro ſingula-*

(*a*) 24. Agoſto 1734.

gulari veſtrâ in Nos atque in hanc S. Sedem reverentiâ, quæcumque per haſce noſtras Literas de Apoſtolicæ Authoritatis plenitudine, vel confirmata, vel decreta, aut præſcripta ſunt ſanctiſſimè cuſtodiatis; atque ab omnibus ſervanda ſtudioſiſſimè curetis.

II. *Le Cenſure del Decreto di M. di Tournon non ſono giammai ſtate levate via dalla S. Sede.*

Tali ſono le conferme della S. Sede a riguardo del Decreto del Cardinal di Tournon: parola vi ſi fa neppur, che ſieno ſtate tolte le cenſure, ò ch' elleno non abbiano più la ſua forza. Hanno dunque ſempre ſuſſiſtito, e ſuſſiſtono ancora al preſente, giacchè la S. Sede non le ha revocate nè abolite, e che coſtituendo una buona parte di un Decreto ch' è nel ſuo vigore eſiſtono per conſeguenza com' eſſo, e con eſſo.

Dall' altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far oſſervare il Decreto lo violano loro ſteſſi, e lo laſciano violare dagli Miſſionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorſero per conſeguenza la Scomunica maggiore a tenore di queſte parole del Decreto. *Illudque perpetuo, & inviolabiliter exèqui faciant ſub pœna excommunicationis latæ ſententiæ quoad Provinciales & Superiores.* I Miſſionarj particolari della ſteſſa Compagnia, che portavanſi ſu tal ſoggetto come i loro Superiori incorrevano neceſſariamente la ſoſpenſione, *& Suſpenſionis a Divinis ipſo facto incurrendæ quoad ſubditos contrafacientes, ſeu aliter permittentes.*

Le traſgreſſioni de' Geſuiti al Decreto erano publiche; le cenſure incorſe non poteano, che eſſer notorie.

Le traſgreſſioni de' Superiori, e de' Miſſionarj erano publiche. Ogni Perſona potea vederle. Scandalizzavanzene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati ne dimoſtravano lo ſtupore. Coſa che nella ſeconda parte ſi è ſcritta. Ne ſiegue dunque, che le cenſure incorſe da queſti PP. erano altrettanto note, che le di loro traſgreſſioni; vale a dire, che

che i Superiori erano notoriamente ſcomunicati, e i Miſſionarj notoriamente ſoſpeſi, di una sì pubblica notorietà di quello mai Perſona al Mondo ne foſſe. I Cappuccini teſtimonj di un tale ſcandalo ci edettero potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Miſſionarj Geſuiti, Comunicare con queſti PP. era un renderſi complice de' lor delitti, un violar le regole dell Eccleſiaſtica diſciplina render più audaci i Refrattarj nella loro diſubbidienza. In ſomma non potea ſtare una tal comunicazione ſenza renderſi colpevole in faccia alla Chieſa, a Dio, a gli Uomini. Ond' è che obligati erano i Cappuccini a ſepararſi dalla comunione de' Geſuiti; E ciò non dovrà eſſer baſtevole per far conoſcere, che i Geſuiti bene ingiuſtamente querelanſi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Eccleſiaſtiche Leggi, della carità, e del Divino precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò metterà in chiaro queſta verità.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Geſuiti di Pondicherì ſenza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

E' d'uopo primieramente oſſervare, che la ſeparazione di cui ſi parla non ſi è fatta che in Pondicherì, unico luogo in cui i Miſſionarj di queſti due Iſtituti negli eſercizj dell'Appoſtolico Miniſtero inſieme ritruovanſi. Ciaſcuno di loro forma una diſtinta Comunità. Quella de' Geſuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Miſſionarj della Spiaggia. Vi è nella medeſima Comunità un Miſſionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha ſotto la ſua dependenza altri Miſſionarj particolari per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Geſuiti del Madurè, di Carnata, e di Meſſura vengono ordinariamente a ripoſarſi a Pondicherì ove hanno fatta la diloro principale abitazione dopo, che con pregiudizio de' Cappuccini vi

s' intrusero. Di quì conoscesi ch' era impossibile a questi PP. Il comunicare *in Divinis* co Gesuiti di Pondicherì senza comunicare nel tempo stesso con qualch'uno de' loro Superiori, ch' erano com'abbiamo detto notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondicherì. Aggiugniamo, che per giustificare d' una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Società, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v'è alcun Canonista, alcun Teologo, che non ammetta questo principio d'onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da' Gesuiti.

Da quì si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamente il rifiuto, che hanno fatto pe'l corso di più di 20. Anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondicherì. *Il primo, che infatti è proibito secondo l'oppinione più sicura (se non è la più seguitata) di comunicare cogli Scomunicati Notorj quantunque non denunziati. Il secondo, che nel sentimento comune di tutta la Chiesa, e stato almeno sempre permesso di separarsi da' Scomunicati notorj, anche non denunziati. Il terzo che ha assolutamente determinati i nostri Padri a questa separazione si è che giammai fu permesso di comunicare cogli Scismatici.* I Partigiani de' Riti truovavansi per loro disgrazia in questo caso. Sviluppiamo una sì importante difficoltà di cui i Missionarj dell' Indie essere debbono instrutti in

un

un Paeſe ove non gli è facile di ricorrere a gli Autori, che ne hanno trattato *ex profeſſo*. Cominciamo dall' antica diſciplina della Chieſa.

III. *Coſa ſia Scomunica maggiore.*

Dobbiamo prima conſiderare la natura della Scomunica. Vien' ella definita da' Canoniſti, una pena Eccleſiaſtica colla quale l'Uomo battezzato reſta privo di tutti i beni ſpirituali, che ſono comuni a tutta la Chieſa. Giovanni VIII. la definiſce per l'effetto ſuo proprio, cioè di ſeparare dal Corpo di Gesù Criſto, e vale a dire della Chieſa, così chiamata, perchè i ſuoi figliuoli non ſono, che un Corpo ſteſſo con Gesù Criſto, di cui egli è capo: *Anathemate, quod ab ipſo corpore Jeſu Chriſti quod eſt Eccleſia recidit*. Can. 12. Cauſ. 3. queſt. 4.

Ciò s'intende della Scomunica maggiore, ma in niun modo della minore, la quale ſolamente s'incorre nel ſolo caſo di comunicare (*a*) collo Scomunicato, che deve viſitarſi: Queſta non produce che due effetti, i quali ſono. (*b*) L'eſcludere dalla ricezione, de' Sagramenti, e dal diritto d'eſſer eletto a qualunque Benefizio. Queſta nozione da bene a vedere, che quando ſi parla di Scomunica portata da' Canoni della Chieſa, da' Decreti della S. Sede, e da altri Ordini di Superiori Eccleſiaſtici, non ſi parla d'altra Scomunica, che della Scomunica maggiore, la quale ſubito s'incorre, che potendo farſi ciò, che co-

Scomunica maggiore portata da' Canoni Decreti. &c.

(*a*) Non ſi vede altro caſo nella Legge, con cui ſi governa preſentemente. Tutt' i Capitoli delle Decretali, de' Statuti, delle Clementine, dove ſi parla di queſta Scomunica, e che dimoſtrano la cagione per cui s'incorre, non eſprimono altro caſo, che quello della comunicazione collo Scomunicato.

(*b*) Si veggono queſti due effetti nel 10. Cap. *de Cleric. Excom. Min.*

comandato non ſi vuol fare, o ſia per notabile negligenza, o ſia per diſprezzo.

Incorſa che ſia produce i ſuoi effetti.

Queſta Scomunica (*a*) opera i ſuoi effetti in chi la incorre ſubito che vien incorſa, perchè altrimente dalla Scomunica, *che ſententiæ ferendæ* s'appella, non diſtinguerebbeſi, mentre v'abbiſognerebbe una Sentenza affinchè aveſſe il ſuo effetto in chi fa l'azione punibile: così la diſtinzione della Scomunica *latæ ſententiæ*, e quella *ferendæ ſententiæ* ſarebbe inutile.

Conſeguenze di queſta regola di Jus.

Da queſta regola di Gius, riſulta, che colui, il qual conoſce d'eſſer incorſo nella Scomunica deve regolarſi, come ſe foſſe denunziato, perchè tanto egli è Scomunicato per ſe, quanto per gli altri. Non gli è permeſſo di comunicar con alcuno, ſe non in quel caſo, che gli è permeſſo dopo la denunzia, cioè in caſo di neceſſità. Queſta neceſſità abbraccia tutt'i Caſi, ne' quali dee recar ſoccorſo a quelli che glielo ricercano: Come ſarebbe da un Parroco, da un Penitenziere a cui ſi domanda quello, che compete al lor miniſtero, a titolo d'eſſer Parrocchiano, o Dioceſano del Penitente, perchè non può aſtenerſi dalla comunicazione ſenza ſcandalo. Or come queſta comunicazione non è allora volontaria, ſi dice non eſſer compreſo nel caſo della proibizione de' Canoni, che non cade ſe non ſe ſopra una comunicazione volontaria. (*b*)

Applicazione di queſta regola a' Partigiani de' Riti

Convinti li Partigiani de' Riti Malabarici, che incorreano la Scomunica maggiore violando il Decreto del Cardinal di Tournon; erano per queſta ragio-

(*a*) E' Deciſo al Cap. 55. *de apell.* §. *Cum executionem excommunicatio ſecum trahat.*

(*b*) Ciò provaſi per molti Canoni.

gione tenuti a non comunicare ſenza neceſſità, nè co' Cappuccini, nè con chi che ſia de' Criſtiani; e comunicando, qual peccato dunque commetteano? Quanto erano colpevoli, volendo aſſolutamente venire ad una tale comunicazione non neceſſaria, mettendo in opera, per riuſcirne, quanto ſapeano? Che neceſſità v' era, che i Cappuccini, e tanti altri Criſtiani con eſſi comunicaſſero? Non eſſendovi una tale neceſſità, non è forſe ben evidente, che avrebbero commeſſi tanti peccati mortali, quante volte comunicato aveſſero co' noſtri Miſſionarj, e co' loro Criſtiani?

I Geſuiti non poteano comunicare in Divinis co' Cappuccini ſenza peccato

Non avrebbero queſti però participato al peccato, ſe la Scomunica ſtata foſſe incorſa ſegretamente; ma giacchè l' aveano incorſa, tanto pubblicamente, che niuno ignorar lo potea, i noſtri Miſſionarj, e gli altri hanno voluto deſiſtere dal comunicare per tema non ſolo di participare al peccato, di cui ſono rei gli Scomunicati, comunicando ſenza neceſſità co' Fedeli, ma per non incorrere altresì nelle pene ſteſſe inflitte a quelli che ſenza neceſſità comunicavano, i quali tuttocchè non denunziati, ſono per tal maniera conoſciuti, che non può ingannarſi.

E' vero che in queſta maniera un popolar biſbiglio, e per lo più mal fondato non ſarebbe fuffiziente; perchè ſe ſi formaſſe sù queſti deboli fondamenti, troppo ſarebbe facile far paſſar per Scomunicati, quelli che no 'l ſono. Ma il caſo è molto differente, quando ſi tratta d' una notorietà cotanto manifeſta, e viſibile, qual' è quella, di cui parliamo, ſiamo tanto ſicuri di non prender quì alcun abbaglio, che i Partigiani de' Riti condannati, confeſſavano anch' eſſi pubblicamente di non oſſervar il Decreto; e ciò era una bella, e buona confeſſione d' eſſere Scomunicati.

La Scomunica de' Geſuiti era notoria.

cati. Così di propria loro bocca vengono convinti: *Ex ore tuo te judico. Serve nequam.*

IV. *Non puoteſi comunicare cogli Scomunicati notorj, ed oſtinati.*

Gli Scomunicati non poſſono comunicare co' Fedeli, come abbiamo veduto; e nel tempo ſteſſo abbiamo oſſervato, che i Fedeli non potevano molto comunicare con loro. Eſaminiamo però più agiatamente queſta Dottrina al lume del rigore della diſciplina Eccleſiaſtica. Nò: non può aſſolutamente averſi comunicazione co' Scomunicati, realmente conoſciuti per tali, che perſeverano a pubblicamente violare le Regole, alla traſgreſſione delle quali va anneſſa la Scomunica, che oſtinatamente ricuſano con ſcandalo de' Popoli d'ubbidire alla S. Sede in materie di Religione ſimiglievoli a quelle, di cui parliamo; vale a dire in ciò, che riguarda idolatrìa, e ſuperſtizione; perchè prevedeaſi bene allora, che una sì fatta oſtinazione, non tendeva ad altro finire, che a cagionare uno Sciſma nella Chieſa dell'Indie, mentre direttamente impegnava i Popoli a ſepararſi dall'ubbidienza, e ſommiſſione dovuta al Vicario di Gesù Criſto, Capo della Chieſa.

Il Criſtianeſimo dell' Indie ſarebbe ſtato danneggiato ſe i Cappuccini aveſſero comunicato co' Geſuiti.

Una tale oſtinazione per altro in Uomini dalla loro vocazione deſtinati a ſtabilire il Criſtianeſimo nella ſua purità, non era forſe un più che ſufficiente preteſto a' novelli Criſtiani per fiſſarſi nella prattica delle Cerimonie condannate dalla S. Sede? Indarno sforzavanſi li noſtri Miſſionarj di far loro vedere il preſtigio. Non allegavano eſſi altra ragione, per giuſtificare il loro acciecamento, ſe non ſe queſta: „ Sete per avventura voi più dotti, e meglio iſtrut„ ti de' Padri che ci dirigono? Eglino che ſon gli „ Appoſtoli non della Compagnìa di S. Piero pove„ ro Peſcatore, ma della Compagnia di Gesù eter„ no lume.

Tut-

Tutto ciò meſſo in viſta, non fa egli conoſcere, che non potevano in coſcienza i Cappuccini comunicare co' Miſſionarj del partito oppoſto? Di più: non fa vedere, che una tale ſeparazione era neceſſaria in un paeſe, in cui dovean gettarſi le fondamenta della Religione?

Effetti della Scomunica maggiore nella comunion civile.

Aggiungaſi ancor di più, che la Scomunica maggiore, non priva ſolamente in generale della comunicazione *in Divinis*; ma in particolare ancora del commercio civile. (*a*) I vantaggj di cui priva, ſi riducono a cinque, compreſi in queſto verſo

Os, orare, vale, communio, menſa negatur.

Per la prima s' intende la converſazione, e i trattenimenti; per la ſeconda, il far orazione in comune; per la terza, il ſalutare, e far altri atti d'urbanità, tanto in fatti, quanto in lettere, in regali ec. Per la quarta il coabitare nella medeſima Caſa, la Società ne' negozj, e altri affari; per la quinta finalmente, il non poter mangiare, nè dormire collo Scomunicato.

La Scomunica maggiore priva de' beni ſpirituali.

I Beni Spirituali, di cui la Scomunica maggiore toglie il diritto di godere ſono ſette: il primo è la participazione dell'orazioni pubbliche, (*b*) che fa la Chieſa per i Fedeli; Il ſecondo è la facoltà d'amminiſtrare i Sagramenti, di riceverli, o di preſentarviſi.

(*a*) Il Can. 17. *Cauſ.* 12. *quæſt.* 1. parla del 2. 4. 5. il Can. 17. della ſteſſa queſtione, di tutti parla, fuor che dell' ultimo.

(*b*) Si cava da' Capitoli dove, i Scomunicati ſono eſcluſi dalla celebrazione degli Uffizj divini. Cap. 4. 5. *de Clerie. excomm.* Cap. 10, dove la Scomunica minore è oppoſta alla maggiore, e ſi dice che non la priva dell' amminiſtrazione de' Sagramenti Cap. 8. *De privil. in* 6. proibiſce aſſolutamente d' ammettere gli Scomunicati a' Sagramenti. Cap. 28. 38. *De Excommun.* proibiſce il pregare per uno Scomunicato prima che ottenga l' aſſoluzione.

viſi: La terza è la libertà d' aſſiſtere agli Uffizj Divini, (*a*) conſeguentemente di celebrare; Il quarto è la proibizione della Sepoltura Eccleſiaſtica; Il quinto conſiſte (*b*) nell'aver voce attiva, e paſſiva a Benefizj, e ritrarne l'entrate, di cui ſi è in poſſeſſo: Il ſeſto è il diritto d' eſercitare la giuriſdizione ſpirituale. (*c*) Il ſettimo finalmente il poter ricevere dalla S. Sede reſcritti (*d*) tanto di giuſtizia quanto di grazia.

Scomunicato dato dalla Chieſa in potere di Satanaſſo.

Un Scomunicato di Scomunica maggiore è dunque naturalmente privo di tutt' i beni ſpirituali, e temporali, da noi rammentati, e quello ch' è più ſpaventevole, ſeparato dal Corpo della Chieſa, è dato in balia di Satanaſſo, che ha un particolar potere ſopra un Membro tagliato, e reciſo da codeſto corpo. Per queſto la Chieſa riguarda uno Scomunicato come uno di condizione peggiore dell' Infedele, il quale ha diritto di comunicazione civile co' Fedeli. (*e*)

V.

Motivi della Chieſa ſu la proibizione del comunicare cogli Scomunicati.

Dovrem qui ſtupire ſe la Chieſa ha ſempre proibito a' ſuoi Figliuoli di non aver commercio cogli Scomunicati, benchè non denunziati? Dopo ſolamente il XV. Secolo ſi è veduto qualche coſa in contrario a queſte Maſſime. Il Decreto *ad evitanda* fatto nel

(*a*) Cap. 31. *De præb.* proibiſce a' Religioſi d' ammettere agli Uffizj gli Scomunicati: *Vedaſi il Cap.* 4. *e* 5. *de Cleric. excomm.*

(*b*) Cap. 36. *De appell.* dichiara nulla l' elezione d' uno Scomunicato a qualunque Benefizio, e il Cap. 3. dice che uno ſcomunicato, è giuſtamente privato delle Rendite della ſua Chieſa.

(*c*) Ne' Can. 31. 36. 37. *Cauſ.* 24. *quæſt.* Si vede che uno Scomunicato non può giudicare, nè ſcomunicare; lo che non può provenire ſe non ſe da difetto di giurisdizione, di cui è privo per la ſua Scomunica.

(*d*) Can. 1. *De Reſcript. in* 6.

(*e*) Can. 24. Cauſa 11. queſt. 3.

nel Concilio di Coſtanza l'Anno 1714, e gli anteriori Canoni a queſto Concilio, a cui biſogna ricorrere, devono farci indubitata fede. Fra queſti Canoni, ſi eſaminino ſopra tutti li tre primi, e il quinto della Cauſa nona: queſt. 1. col Capitolo 14. *de Sent. Excomm.*

Che ſe Graziano trattando della Scomunica (*a*), ſembra voglia inſegnare, che i Canoni, i quali proibiſcono la comunicazione co' Scomunicati, non ſi eſtendono, ſe non ſe a quelli che ſono ſcomunicati per denunzia, perchè non parlano, che di quelli, che ſono nominatamente ſcomunicati; ſi vedrà nulladimeno, conciliando queſt' Autore colla ſua Dottrina; ch' egl' intende per nominatamente Scomunicati *ſententia notatis* coloro che lo ſono per ſentenza emanata, o dal Canone, o dal Giudice: ſentenza ſempre col nome d'Anatèma chiamata; mentre ſi ſerve delle parole *ſententiâ notatis* anche per dimoſtrar coloro, che innodati ſono dalla ſentenza *ab homine*, ò pure *à Canone*, benchè i nomi non ſieno eſpreſſi, che per indicare coloro che lo ſono per pubblica denunzia. *Spiegazione di Graziano.*

Graziano mette in queſto numero i Traſgreſſori del Canone *ſi quis ſuadente*; e ſi opporrebbe vanamente il Paragrafo *ſed hoc ſpecialiter*, che ſegue quello che ſi obbietta, e pare contrario a queſta ſpiegazione; perchè facilmente s' intende, che con queſte parole: *ſed hoc ſpecialiter in illis qui nominatim excommunicatis communicant*, non vuol dire queſt' Autore, che non ſiavi aſſolutamente obbligo di non evitare, che gli ſcomunicati nominati dal Curato; ma intende dire che preciſamente vi è obbligo di evitar queſti tali, mercecchè ogni qualvolta che così nominati ne ſo- *Vero ſenſo di Graziano.*

(*a*) Cauſ. 11. quæſt. 3. Sect. *Evidenter.*

no rendesi scusabile ogni uno, che di evitargli tralasci, dove che comunicando con quei che denunziati non sono, scusar potrebbesi coll' ignoranza.

Vero senso di Graziano.

Quest' è il vero senso di Graziano, come più chiaramente si vede, quando dice nel Paragrafo *Evidenter*, che l'Anatèma, e una separazione de' Fedeli; e, che per li mali trattamenti fatti a' Cherici, o Religiosi si è sottoposto all' Anatèma, e conseguentemente alla separazione dal consorzio de' Fedeli.

Spiegazione di S. Agostino intorno alla separazione.

Sant' Agostino sopra il Canone 18. *Caus.* 2. *quæst.* 1. potrebbe cagionar anch' egli lo stesso dubbio, che abbiamo già sciolto. Sembra, ch' ei dica, che i Peccatori, con cui non deesi aver comunicazione, sono solamente, quelli, che la Chiesa ha da se recisi, dopo d' essere stati convinti di peccati meritevoli di tal castigo, o che i colpevoli hanno eglino stessi confessati.

Aggiugne questo S. Dottore, doversi così intendere le parole di S. Paolo. *Si quis Frater nominatur avarus, aut raptor aut fornicator cum hujusmodi cibum non sumere*. Per poco però ch' esaminar si voglia la spiegazione di S. Agostino, si approverà, ch' egli è di sentimento, che i Fedeli son generalmente obbligati ad evitar quelli, che sono scomunicati dalla Chiesa, e che sono quelli stessi Peccatori nominati de' quali parla l'Appostolo. Non dice in niun conto questo S. Padre, che gli Scomunicati per sentenza sieno i soli che devon fuggirsi; anzi al contrario insegna, ed assicura, che noi siam' obbligati a non aver poco, o punto comunicazione con quelli, che la Chiesa ha separati dalla sua comunione. Ora quelli che sono Scomunicati dal Canone, sono egualmente separati da questa comunione, come quelli, che sono scomunicati per Sentenza. Fin al tempo di S. Agostino

ſtino v' erano delle Scomuniche incorſe per il ſolo fatto, come vedeſi ne' Canoni del Concilio di Gangre nel 324, e nel primo, ſecondo, e terzo del Concilio Antiocheno nel 341. Quelli che l'aveano incorſa pubblicamente, non poteano pretendere d' eſſer ricevuti nel conſorzio de' Fedeli, benchè non foſſero ſtati dichiarati Scomunicati.

Scomunica ipſo facto al tempo di S. Agoſtino.

Non ebbe sì toſto S. Aleſſandro (1) Patriarcha d'Antiochia, condannato Ario co' ſuoi Fautori in un Concilio di cento Veſcovi, che ſcriſſe un Epiſtola a tutt' i Fedeli, colla quale gli avverte, a non avere alcun commercio con eſſi. La ragione che apporta è, che *Gesù Criſto ha così ordinato per mezzo de' ſuoi Appoſtoli.* (2) *Il Carattere di Criſtiani*, dice, *ci obbliga di ſepararſi da tutti coloro, che parlano contro Gesù Criſto, o che predicano altro Vangelo fuor di quello che ci ha egli laſciato:* (3)

Aleſſandro Patriarca d' Aleſſandria proibiſce la comunicazione con Ario e ſuoi Fautori.

Così pure ce lo comanda S. Giovanni, quando dice di non dover nemmeno ſalutare ſimile razza di Gente (4) per timore, che noi altrimente facendo, non li autorizziamo ne' loro errori, e non participiamo de' loro peccati. (5)

Fu approvata queſta Lettera Sinodica di S. Aleſſandro dal Concilio Generale Niceno. Ora egli è certo, che in queſta Lettera non ſi tratta de' ſoli Scomunicati denunziati, ma di tutti quelli, che faranno

Condotta di S. Aleſſandro approvata dal Concilio Niceno.

(1) *Ut id generis homines ſedulò devitetis.* Tom. 2. des Conc. pag. 147. lett. C. D.

(2) *Cum Dominus Salvator noſter Jeſus Chriſtus hoc præcepit, & per Apoſtolum de ejuſmodi hominibus ſignificaverit.*

(3) *Si quis evangelizaverit vobis præter id quod accepiſtis, anathema ſit.*

(4) *Neque id genus hominibus, vel ave ei dicamus, ſicut præcepit D. Joannes.*

(5) *Ne quando illorum peccatis communicemus.*

no riconoſciuti aderenti alla dottrina d' Ario. Quindi quelli, che ardivano di comunicar con loro anche prima che foſſe pubblicato il Concilio, e queſta Lettera, *erano tenuti per infami tra' Cattolici.* (1)

Il Concilio Milaneſe nel 417. nega la comunione a Pelagio Celeſtio, ed a loro ſeguaci.

Il Concilio di Milano nel 417, i di cui Atti furono confermati da Innocenzo I. non ſolamente ſcacciò dalla comunione de' Fedeli, Pelagio, e Celeſtio, ma altresì i loro ſeguaci, e tutti coloro ch' aveano con eſſi commercio. *Qual è quel Cattolico*, dice queſto S. Papa, *che unir ſi voglia a comunicar co' nemici del Salvatore.* (2)

Favorire gli Scomunicati comunicando con eſſi, *è un renderſi complice de' loro delitti. Acconſentire al male, che vedeſi far da loro, è un partecipare con quei, che lo commettono*, (3) *e gli uni, e gli altri devono eſſere da noi ſeparati per ſeguire il comando dell' Appoſtolo.*

Lettera di S. Celeſtino Papa.

S. Celeſtino Papa primo di queſto nome ſcrivendo all' Imperator Leone, dichiara, *che coloro i quali combattono le verità già deciſe non poſſono avere con lui comunicazione.* (4)

I Sacerdoti, e gli Archimandriti di Coſtantinopoli eſſendoſi ſeparati dalla comunione di Timoteo Acluro Veſcovo d' Aleſſandria; il Papa Simplicio li loda

(1) *Unde fit ut nonnulli qui eorum litteris ſubſcribunt, in Eccleſiam eos recipiant; quod factum [meâ quidem Sententiâ] maximam infamiæ notam Collegiis noſtris, qui illud auſi ſunt inceſſit.* Tom. 2. de' Conc. lett. I.

(2) *Quis enim Catholicorum virorum cum adverſariis Chriſti vult ulterius miſcere ſermonem? qui ſaltem ipſam lucem vitæ Communione potiri?* pag. 1288.

(3) *Non ſolum qui faciunt, ſed etiam qui conſentiunt facientibus.....abſcindi; ſunt enim qui nos conturbant.*

(4) *Nullo modo fieri poteſt, ut qui divinis audent contradicere Sacramentis aliquâ nobis communione ſocientur.* Tom. 3. de Conc. pag. 137. lett. A B C D.

loda di queſta ſeparazione, e gli eſorta alla perſeveranza: mentre lor dice. *Se voi operaſte diverſamente, voi unireſte col male il bene; co' cattivi i buoni, le ſalutevoli coſe colle nocive, il lume colle tenebre, il Fedele coll' Infedele. Una tale unione far non ſi può ſenza enorme peccato.* (1)

Altra di Simplicio Papa.

Il Clero della Dioceſi d' Edeſſa ebbe Ordine dal Concilio Calcedoneſe di far una Dichiarazione in ſcritto, ſe il loro Veſcovo Iba foſſe colpevole de' reati di cui veniva accuſato. Tutti quelli che componeano codeſto Clero fecero una ſolenne proteſta di non aver mai inteſo dire, e veduto fare al loro Veſcovo coſa, che foſſe contraria alla dottrina della Chieſa. *In tal caſo*, dicevano eſſi, *ci ſaremmo ben guardati di comunicare con lui in qualſiſia funzione Veſcovile, o Sacerdotale, ben convinti che una tale comunicazione, ſarebbe ſtata peccaminoſa, e meritevole del fuoco Infernale.* (2)

Sentimento del Clero d' Edeſſa ſopra la comunicazione.

La Lettera fu letta, e approvata in pieno Concilio; Frattanto ſi vede, che trattavaſi del loro proprio Veſcovo, e che la comunione, di cui parlaſi riguarda l' aſſiſtenza al Santo Sagrifizio, e che per altro parlavano d' una ſeparazione prima che vi foſſe alcuna Scomunica dichiarata per Sentenza.

Era queſta dunque la Diſciplina della Chieſa di non comunicare nelle funzioni Spirituali, nemmeno co'

(1) *Non enim junguntur bona peſſimis, recta perverſis, nec poſſunt ſalutaria convenire cum noxiis, quia luci communio nulla cum tenebris; nec infidelis portio cum fideli; unde neceſſario damnatorum comitabantur exitum, qui talium delegere conſortium.*

(2) *Ultimo ſuplicio fuiſſemus obnoxii, tanquam communicantes tali execrationi; Si enim aliquo tali dicto aquieſceremus, aut communicare ei qui dixit, comminiſtrare ei in Sacrificio.* Tom. 4. del Conc. pag. 668. lett. B.

co' proprj Veſcovi, quando venuto ſi foſſe in cognizione, che caduti foſſero in errori condannati, tuttocchè non foſſero ſtati giudicati nè denonziati.

Parole del Sig Nicola circa queſto Domma.

Non fuvvi giammai Domma, ſecondo il parer di M. Nicola, (*a*) sì univerſalmente accettato per unanime conſenſo della Chieſa, nè più di frequente inculcato: Tutti quelli, *dic' egli*, che comunicano cogli Eretici, o cogli Sciſmatici, e per conſeguente con quelli, che formalmente diſubbidiſcono in materia di Religione agli ordini della Santa Sede, ſi ſono ſempre conſiderati, come anatematizzati, e dalla comunion della Chieſa diviſi.

Il comunicar cogli Eutichiani è cauſa d' uno ſciſma in Oriente.

Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli fu il primo, che abbandonar volle queſta Dottrina, e venutogl' in cuore di comunicare ora cogli Eutichiani, ed or co' Fedeli aderenti alla Catedra di Piero, fu cauſa d'uno Sciſma in Oriente, che durò poco meno che 24. Anni: ma come fu egli riguardato nella Chieſa? Non con altr' occhio che d' averſione, e come uno Scomunicato. Dopo la ſua morte fu ſcancellato dalle ſacre Dittiche il ſuo nome; que' che lo immitarono, o non abbandonarono il di lui commerzio, trattati furono collo ſteſſo rigore, Non pertanto oſſervava queſto Veſcovo i Riti della Romana Chieſa, nè veniva notato d' alcuno error nella Fede; conſiſtendo tutto il ſuo difetto in comunicar co' Ribelli a' Decreti del Concilio, e della S. Sede.

Rigore, ſu ciò, della S. Sede.

Il Pontefice Felice III. proibì all' Archimandrita Talaſio di non comunicare con veruno de' Succeſſori d' Acacio, e di Flavita, ſino a tanto che aveſſene avuto dalla S. Sede l' aſſenſo. Fondava il Santo Papa sì fatto

(*a*) Nicola pag. 98. fino a 118.

sì fatto (1) divieto sù queſto; che la Chieſa di Coſtantinopoli eſſendo poc' anzi rimaſta da Acacio, e da Flavita ſuo Succeſſore contaminata, non potea ſenza renderſi complice del loro peccato accordare la ſua munione, a coloro che comunicato aveano co' Ribelli. (2)

Eſattezza de' Veſcovi della primitiva Chieſa.

Sul cadere del quinto Secolo Papa Pelagio, Succeſſor di Felice, ſcriſſe ne' ſeguenti termini a Eufemio, eletto di freſco Veſcovo di Coſtantinopoli in luogo di Flavita „ Io lodo, *gli dice*, la integrità del„ la voſtra fede, e de' voſtri ſentimenti l' illibatez„ za; ma non poſſo ammettervi alla comunione colla „ S. Sede, ſe pria non abbiate cancellato dalle Sacre „ Dittiche il nome d' Acacio.

Si è ſempre conſiderato da' noſtri Padri, come regola certa, non avervi nella Chieſa Cattolica ſe non ſe una ſola comunione, che ſarà mai ſempre ſenza macchia, nè mancherà mai d' eſſerlo, dalla qual comunione per conſeguenza vengono aſſolutamente eſcluſi i Prevaricatori, e Ribelli. (3)

Perlocchè i Veſcovi di Darnia rimaſti coſtanti nella comunione della Romana Chieſa, ſenza voler mai comunicare con alcun di coloro, che alla comunione de' Succeſſori d' Acacio, e de' Partigiani ſuoi

(1) *Neque poſſet cum eo ſociari communio, cujus adhuc nobis nec honor probatur eſſe ſuſceptus nec fides, atque intentio.* Epiſt. 14. ibid. pag. 1092. lit. E.

(2) *Ne per eum [quod abſit] nos quoque reddamus complices perditorum.*

(3) *Fuit quondam Eccleſiaſtica vetus hæc regula apud Patres noſtros: quibus una Catholica, Apoſtolicaque communio ab omni prævaricatorum libera pollutione conſtabat.* Epiſt. 1. Gal. pag. 1167.

partecipavano, mandarono al Papa una riſpoſta, che chiaramente dimoſtra con qual zelo a queſta regola s' uniformaſſero.

„ Se abbiamo ſempre, ò S. Padre, fuggita la „ comunione d'Eutichete, di Piero, d' Acacio, e de' „ ſuoi Succeſſori anche prima, che aveſſimo ricevuto „ intorno a queſto i voſtri comandi; con quanta mag- „ giore attenzione non la ſcanzeremo, dacchè v'è „ piacciuto di darcene sì ſalutevoli avviſi? Imperoc- „ chè ſiamo ſempre andati perſuaſi, che foſſe ne- „ ceſſario l'aſtenerſi dal comunicar ſeco lorò. Se ac- „ cadeſſe, che alcuno de' noſtri per mançanza di ſpi- „ rito, dalla Santa Sede ſi ſeparaſſe, proteſtiamo, „ che da quel punto noi pure ci ſepareremo dal loro „ conſorzio, mercecchè, come detto abbiamo, oſ- „ ſervando in tutte le coſe i Precetti, ed i Decreti „ de' SS. Padri; oſſervando fedelmente gli Statuti „ de' Sagri Canoni, ch'eſſer debbono inviolabili, „ vicendevolmente animando a ubbidire con purità „ di fede, ed umil riſpetto alla S. Appoſtolica Sede, „ che confeſſiamo eſſer l' unica, cui debbaſi ubbi- „ dienza, e riſpetto. (1)

VI. *Separandoſi i Cappuccini da' Geſuiti ſi ſono uniformati alla condotta degli antichi Padri della Chieſa.*

Alla viſta di queſto racconto della priſca Eccleſiaſtica diſciplina, alla rimembranza della ſevera oſſervanza di non comunicare neppure con quelli, il cui reato era la ſemplice comunione cogli Eretici; Che avrà da penſarſi della condotta de' Miſſionarj Cappuccini della Coſta di Malabar? Il rimprovero, che

(1) *Quoniam Patrum in omnibus cuſtodientes præcepta, & inviolabilia Sacroſanctorum Canonum Inſtituta Apoſtolica, & ſingulari illi Sedi veſtræ, communi fide, & devotione parere contendimus.*

che vien loro fatto, d' eſſerſi ſeparati dalla comunione de' Miſſionarj Geſuiti ſembrerà egli aver fondamento? Perocchè può quì chiedergliſi: Che hanno fatto di ſtravagante? In che può tacciarſi d'ingiuſta la lor condotta? Nell' Indie Orientali non trattavaſi di meramente caſſar dalle ſagre Dittiche il nome d'un Veſcovo, che a guiſa d' Acacio, comunicato avea con quelli, che erano caduti nell' errore; ma trattavaſi d' Articoli i più rilevanti della Religione. Era contaminato da pratiche gentileſche, e ſuperſtizioſe il ſanto Culto; i Riti della Romana Chieſa frammiſchiati con quelli del Paganeſimo; il Legato Apoſtolico andato per opporſi a sì infami, e vergognoſe coſtumanze, aveale condannate, e interdette ſotto pena di ſcomunica; la S. Sede, i Sommi Pontefici aveano confermate le proibizioni, ed impoſto aveano a' Miſſionarj d'uniformarſi a' Decreti tanto importanti. Senza badar punto a queſto continuavano quei della Società a praticar pubblicamente i Riti condannati, nè v' era coſa che foſse capace a vincer la loro oſtinatezza. Non vi volea meno della coſtante ubbidienza de' Cappuccini, e della loro inviolabile eſattezza a ſeguir le regole dalla Chieſa preſcritte. Potevano eglino ſenza renderſi complici della reſiſtenza di que' Miſſionarj, potevano ſenza partecipare della loro colpa ricevergli alla loro comunione, ed ammettergli le loro Chieſe?

Neceſſità della loro ſeparazione.

Ond' è, che di concerto col Veſcovo di Claudiopoli parlavano a que' Padri colla medeſima intre-

 pidezza,

(1) *Nullo modo fieri poteſt, & qui Divinis audent contradicere Sacramentis aliqua nobis communione Socientur ..... Ne per eum (quod abſit) nos quoque reddamus complices perditorum.*

trepidezza, che S. Leone all' Imperadore: mercecchè credeano, come questo Santo Papa, che con essi comunicando, a tenore de' Decreti del Concilio Calcedonense sariano incorsi nello stesso Anatéma.

M. de Visdelou, ed i Cappuccini consultano la S. Sede sopra la loro separazione.

Infiammati dal zelo di que' primi Cristiani M. de Visdelou, ed i Cappucini dell' Indie scriveano col medesimo spirito alla S. Sede „ Ho risoluto, così dicea quel Prelato in una delle sue Lettere (*a*) al „ Sommo Pontefice, di ricorrere alla Santità Vostra. „ La supplico a voler perdonare alla mia importu- „ nità; e sperando, che l' immenso zelo, di cui è „ animata per la nostra S. Religione, la disporrà fa- „ cilmente ad ascoltarmi, comincierò d' alquanto „ più alto la mia narrativa. Già sono 20. Anni, „ che astretto a lasciar la China, andai per restare „ in Pondicherì, secondo l' avviso, ò piuttosto se- „ condo gli Ordini della felice memoria del Cardi- „ nale di Tournon. Ritrovai al mio arrivo, che i „ Padri Cappuccini, ed il Signor Procuratore del- „ le Missioni straniere di Parigi (*b*) non comunica- „ vano punto *in Sacris* co' Padri Gesuiti della Città „ medesima di Pondicherì. Restai di ciò ammirato: „ pure per operar con prudenza, e non precipita- „ re il mio giudizio, esaminai i motivi, e gli tro- „ vai immantinente assai legittimi, in veggendo che „ i Gesuiti pubblicamente violavano il Decreto di „ Monsig. di Tournon contro i Riti Malabarici già „ più volte confermato dalla Santa Sede. Perlocchè

(*a*) Del dì 5. Gennajo 1729.

(*b*) M. de Lolliere ora Vescovo di Siam.

„ chè mi ſono anche io determinato a non comu-
„ nicare in conto alcuno con que' Padri.

Parla ſul fine queſto Prelato a nome di tutti quelli, che ricuſarono la comunione, eſprimendoſi con quello ſpirito di docilità, e di ſommiſſione degno veramente de' Miſſionarj della Santa Sede, e di tutt' i veri Figliuoli della Chieſa „ Supplico ſol-
„ tanto, ſiegue a dire, col più profondo riſpetto
„ la Santità Voſtra, volerſi degnare di dare un
„ giudizio deciſivo più preſto che ſia poſſibile, ed
„ iſtantemente la priego a reſtare perſuaſa, che in
„ qualunque modo le piaccia decidere, l' eſeguirò
„ ſempre colla medeſima prontezza, e ſenz' alcuna
„ tergiverſazione, nè ripugnanza. Ardiſco medeſi-
„ mamente aſſicurarla, che M. *de Lolliere*, e tutti
„ i Cappuccini s' uniformeranno anch' eglino agli
„ Ordini di Voſtra Santità, che con anzietà grande
„ ſtanno attendendo. (1)

La conferma del Decreto del Cardinal di Tournon autorizza nell'Indie la ſeparazione in Divinis.

A ſomiglianti Lettere, che quaſi ogni Anno ſpedivanſi a Roma, altra riſpoſta non faceva la Santa Sede, che la conferma del Decreto del Cardinal di Tournon raccomandandone l' eſecuzione. Ora ciò non baſtava perchè foſſe approvata la ſeparazione, e per impegnare i Fedeli Servidori di Gesù Criſto, e del ſuo Vicario a ſtar ſaldi nella negativa, per timore, che con una pubblica comunicazione non foſſero una pietra di ſcandalo a' vecchj,

(1) *Quodeumque tandem ſtatuerit, a me cum debita reverentia, abſque ulla tergiverſatione aut oppoſitione executioni mandatum iri. Idem polliceri poſſum haud eunctanter de R. D. Joanne Baptiſta de* Lolliere, *nec non de omnibus RR. PP. Capucinis qui mandata Sanctitatis Veſtra enixè expectant.*

chj, e novelli Criſtiani dell' Indie; che gl' induceſſero con tal eſempio nello Sciſma, e non gl' iſpiraſſero del diſprezzo per i Decreti della Santa Sede; e che in ſomma non ſi rendeſſero eglino medeſimi complici della loro oſtinazione; imperocchè ſecondo l' Appoſtolo non ſolamente ſono degni di eterna morte que', che operano male, ma quelli ancora, che approvano l' oprar male in altrui. (1)

Lungi però dal poter trovare onde far rimprovero a' Cappuccini per aver coſtantemente negato a' Miſſionarj Geſuiti la loro comunione, troveremmo piuttoſto da biaſimargli per eſſere ſtati troppo condiſcendenti circa queſto, ſe per poco faceſſimo rifleſſione alla coſtanza de' Preti, e de' Cherici di Edeſſa. Vedremmo teſtè, aver queſti fatta una proteſta a' Padri del Concilio Calcedoneſe, che mai comunicherebbero col proprio lor Veſcovo, ſe in parole, od in fatti ſi dimoſtraſſe alla Fede contrario, o diſubbidiente alla S. Sede.

I Veſcovi di Meliapura non s' erano forſe regolati in una foggia da impegnar il loro Clero, ed i loro Popoli a ſottrarſi dall' ubbidienza d' un Decreto ricevuto ed approvato dalla Santa Sede? Qual riſchio dunque non avrebbero corſo queſti Prelati con un Clero ſomigliante a quello del Veſcovo Iba? Si fariano infallantemente ritrovati a fare le funzioni

(1) *Quoniam qui talia agunt digni ſunt morte, & non ſolum qui ea faciunt, ſed etiam qui conſentiunt facientibus.* Cap. 1. v. 32.

zioni del loro miniſtero ſenza Cherici, e ſenza Miſſionarj. (2)

Nè veruno s' immagini, che ne' primi ſecoli della Chieſa s' operaſſe piuttoſto per uno ſmiſurato fervore, che per certezza di principj. Se ſi eſaminano i Decreti, e le Deciſioni de' Concilj, e de' Papi, che ſi ſono emanate in ordine al comunicare con quelli, che s' erano dalla Chieſa ſeparati ò per l' Ereſia, ò per lo Sciſma, oppure ch' erano incorſi nella Scomunica per aver fatto reſiſtenza agli Ordini della Santa Sede; chiaramente vedraſſi non eſſervi mai ſtato nè Concilio, nè Papa che abbia diſapprovato lo zelo moſtrato da' Fedeli nel ſepararſi dagli Scomunicati. Troveraſſi per lo contrario dappertutto, che ordinando i Concilj, ed i Pontefici queſta ſeparazione, l' hanno ſempre creduta fondata ſul jus naturale, e divino. VII. *S' è mai ſempre ricuſato di comunicare con quelli, ch' erano ſeparati dalla Chieſa.*

Anaſtaſio ſucceduto al Papa S. Gelaſio non mancò, tuttocchè non regnaſſe ſennon un Anno, undici Meſi, e ventiquattro giorni, di confermare quanto circa la ſeparazione de' Ribelli alla S. Sede avea ſtabilito il ſuo Predeceſſore. *Anaſtaſio Papa nel* 146.

Simmaco ſuccedutogli immediatamente non ebbe minor zelo per mantener nel ſuo vigore queſto punto della Eccleſiaſtica Diſciplina. Con qual forza non parlò egli all' Imperador Anaſtaſio, che volea allontanarſene? „ Forſe perchè ſiete Imperadore, „ gli dicea quel Santo Papa, pretendete rivoltarvi „ contro l' autorità di S. Piero, ammettendo alla „ voſtra *Papa Simmaco ordina la ſeparazione di comunione co' Ribelli alla S. Sede.*

(1) *Ultimo ſuplicio fuiſſemus obnoxii ſi..... acquieſceremus... ... comminiſtrare ei in ſacrificio.*

„ voſtra comunione un Piero d' Aleſſandria? Non ſa-
„ pete eſſer queſto un diſpreggiare S. Piero nella per-
„ ſona del ſuo Suceſſore? Poichè il comunicare con
„ gente cotanto indocile è un acconſentire al male,
„ ch' eſſi fanno. Chiunque, dic' egli altrove, non ſi
„ ſepara da coloro, cui ha condannati la Santa Se-
„ de, non può ſotto qualſiſia preteſto eſſer ammeſ-
„ ſo alla noſtra comunione; non conoſcendo noi
„ per noſtri ſe non quelli, che ſi ſeparano dagli
„ Sciſmatici, e da' Ribelli alla S. Sede. (1)

Ormisda conferma in un Concilio le Regole dell' unità della comunione.

Ormisda Succeſſor di Simmaco tenne nel 519. un Concilio, in cui fu determinato, che tutti ſi uniformaſſero alle regole dell' unità della comunione, come ſino allora erano ſtate preſcritte da tutti i Papi, e da' Concilj; vale a dire, che ſi ſepareriano da tutti quelli, che non ubbidiſſero alla Santa Sede. Quel Concilio fece anche una formola di Profeſſione della Fede, ove fu chiaramente eſpreſſa queſta Dottrina „ Promettiamo, vi ſi dice, di non
„ proferire ne' Santi Miſterj i nomi di coloro, che
„ alla Chieſa, ed alla Santa Sede Apoſtolica di-
„ ſubbidiſcono, perchè per queſto ſi ſono ſeparati
„ dalla comunione Eccleſiaſtica. (2)

Quin-

(1) *An quia Imperator es? Contra Petri niteris poteſtatem, & qui Petrum Alexandrinum recipis, Beatum Petrum Apoſtolum in ſuo Vicario calcare contendis ..... an communicare non eſt conſentire cum talibus?* Epiſt. p. 1298.

(2) *Promittentes etiam ſequeſtratos a communione Eccleſia Catholica, id eſt non conſentientes ſedi Apoſtolica, eorum nomina inter ſacra non eſſe recitanda miſteria.* Pag. 1444. de' Concil.

Quindi è, che ſcrivendo il celebre M. Boſſuet Veſcovo Meldenſe alle Religioſe di Portoreale, ſervesi di queſta Profeſſione ammeſſa in Oriente, e in Occidente, come d' una invariabil Regola di Fede, che dovea obbligarle a ſtar lontane dallo Sciſma. „ Con tutto che Acacio, dicea lor „ quel gran Prelato, non foſſe ſtato giudicato dal„ l' Autorità d' un Concilio, eſſend' egli Veſcovo „ di sì gran Sede; nulla però di meno tutto l' „ Oriente ſtimò dover cedere alla ſola Autorità di „ Papa Ormiſda; e fu ciò con incredibil conten„ to di tutta la Cattolica Chieſa, che mercè la co„ ſtanza di sì grande e Santo Pontefice vidde unani„ memente riſtabilite e la ſua Fede, e la ſua pace.

Lettera di M. Boſſuet alle Religioſe di Portoreale.

Il Sig. Cardinal di Biſsì cita anch' egli queſta Profeſſione di Fede nella ſua Iſtruzion Paſtorale del 1721. e dicevi eſpreſſamente eſſer ella una Regola di Fede, *Regula Fidei*. Sicchè non ſi può eſſer Cattolico, ſe ſi ricuſa d' anatematizzare quelli, che dalla S. Sede ſono anatematizzati, mentre in tal caſo non ſi può eſſere a lei uniti di comunione; atteſochè ſi negherebbe di riconoſcer per ſcomunicati coloro, che ſon divenuti tali per la lor' oſtinazione a reſiſtere a' ſuoi Decreti. *Promittentes ſequeſtratos a communione Eccleſiæ Catholicæ, &c.*

VIII.

I Papi del VI. Secolo mantengono i Regolamenti circa l' unità della comunione.

Giovanni I., Felice IV., Giovanni II., e Agapeto I. mantennero, e confermarono i Regolamenti, e le Deciſioni de' loro Predeceſſori, e ſpezialmente quelle di Papa Ormiſda, e del ſuo Concilio; nè vollero mai laſciarſi piegare intorno a ciò, che era ſtato pronunziato ſopra la comunion cogli Eretici, gli Sciſmatici, e quelli, che non voleano ſepararſene.

Morto nel 536. Agapeto, gli ſuccedette nella Catedra di S. Piero Silverio, poi Vigilio, indi Pelagio. Da queſti venne ordinato il ſoſtenere, credere, e predicare, che ſotto pena d'Anatèma ſi doveſſero tenere per condannati tutti quelli, che ſino dal tempo di Celeſtino erano ſtati condannati (1) riguardo alla comunione, da' Concilj, e da' Papi.

Dopo Pelagio, Giovanni III., Benedetto I., e Pelagio II. ſoſtennero ſucceſſivamente con zelo grande l'unità della Fede, e la comunione ſecondo le regole da' loro Anteceſſori preſcritte. Pelagio II. fece eziandio degli Atti, ne' quali vengono generalmente anatematizzati gli Eretici preſenti, e futuri, e tutti quelli, che preſtan loro favore, ò aderendo a' loro errori, ò con eſſi loro comunicando. Porta queſto Papa una quantità di paſſi della S. Scrittura, e de' SS. Padri, i quali provano eſſer queſt' Anatema fulminato da Dio, prim' ancora che ſia preceduta veruna Denunzia. [2]

Rigore di S. Gregorio Magno per l'oſſervanza della ſeparazione dalla comunione co' Rebelli alla S. Sede.

S. Gregorio il Magno dato dal Cielo alla Chieſa ſua nel 590. poſe tutto in opera per far oſſervare queſta perfetta unità della comunione. E' coſa nota, con qual ſeverità trattaſſe i Solanitani, ed i Giadertini, che ebbero la debolezza d' allontanarſene comunicando co' loro Veſcovi. Ecco in qual tenore ſcriſs' egli a' primi. „ Reſto fortemen-
„ te maravigliato, che fra tanto numero di Sa-
„ cerdoti, di Cherici, e di Popolo, che compon-
„ gono

(1) *Et omnes, quos ipſi damnaverunt, habere damnatos..... Quicumque aliud ſenſerit, crediderit, praticaverit, hunc anathematizat Sancta, & univerſalis Eccleſia.* Tom. 5. pag. 796. lit. B. E.

(2) Epiſt. 5. 6. pag. 942.

„ gono di Solano la Chieſa, due perſone ſolamen-
„ te vi ſi ſieno ritrovate, Paolino noſtro Coreveſ-
„ covo, ed il mio figlio l' Archidiacono Onorato,
„ che moſtrati ſi ſieno Criſtiani, intrepidamente a
„ Maſſimo reſiſtendo, e coſtantemente ricuſando di
„ comunicar ſeco lui. Dovereſte pur rammentarvi
„ non eſſer lecito comunicar con coloro, de' quali
„ ha la S. Sede rigettata la comunione. [1]

Lettera di S. Gregorio a i Giadertini.

La lettera ſcritta da quel gran Papa a' Giadertini è d' un' eſpreſſione anche più forte. „ Ho ſa-
„ puto, dic' Egli, che taluno di voi da ignoran-
„ za ſorpreſo, ò da neceſſità ha comunicato con
„ quelli, che dalla comunion della S. Sede ſi ſon
„ ſeparati; ma che altri ancora dal Ciel protetti,
„ e ſaggiamente conſigliati non l' anno voluto fa-
„ re. Quanto godo della coſtanza di queſt' ulti-
„ mi, altrettanto dolgomi del traviamento de' pri-
„ mi. [2] Imperocchè avete a ſapere, che chi dal-
„ la mano de' primi ha ricevuto i Miſterj della
„ Santa comunione, non l' ha fatto che a diſcapito
„ dell' Anima propria. (3) Vi compatiſco di tutto
„ cuore; ma aſſieme vi eſorto con quel paterno
„ affetto, che ho per voi, e vi ſtimolo ad aſte-
„ nervi dalla comunion di coloro, i quali la S. Sede

(1) *Vix duo. . . . qui communicare Maximo . . . . minimè conſentirent, & ſe Chriſtianos eſſe cognoſcerent.* Lib. 5. Epiſt. 26. part. 12.

(2) *Quantum de Conſtantibus gaudeo, tantum de Deviantibus ingemiſco.*

(3) *Quoniam Sacra Communionis Miſteria in detrimentum magis ſuæ Animæ perceperunt; Paterno affectu obteſtor, atque ſuadeo, ut ab illicita communione ſe quiſque ſuſpendat, ac quos Apoſtolica Sedes in communionis ſuæ conſortium non recipit, omnino refugiat, ne ideo reus ante conſpectum æterni Judicis, unde poterat ſalvari.*

„ non ammette alla sua , acciò non vi rendiate „ colpevoli appo l' Eterno Giudice.

Di che cosa erano rei i loro Vescovi .

Che cosa avea fatto Massimo ? Di che reato era egli colpevole ? Era forse Eretico ? Era sentenziato ? Era stato pubblicamente scomunicato ? Nulla di tutto questo . Il suo delitto altro non era , che una disubbidienza al Papa , da cui avea ricevuto l' ordine di portarsi a Roma per ivi giustificar la sua condotta , e di non esercitar in questo mentre alcuna Episcopale , o Sacerdotal funzione. Ma Massimo non volle ubbidire ; e questo fu il motivo , che indusse S. Gregorio ad avvertire il Clero, ed il Popolo, che in comunicando col loro Vescovo mettevano a rischio la lor salvezza.

Parea anche men reo Sabiniano Vescovo de' Giadertini : avea soltanto un poco vacillato riguardo a Massimo , comunicando con lui: fosse ciò per debolezza , ò per necessità da lui creduta sufficiente . Non impertanto sembra, che S. Gregorio si scagli contro di lui con veemente rimprovero, obbligandolo ugualmente , che Massimo a andar a Roma . Non fu Sabiniano ammesso alla comunion della Chiesa , se non dopo aver fatti alcuni mesi di penitenza in un Chiostro, e dopo aver promesso al Papa d' adoprarsi con altrettanto vigore a riunir alla comunion della Chiesa quelli , che per suo mal' esempio se n' erano assentati , quant' avea dimostrato di bebolezza nel comunicar con un disubbidiente alla S. Sede . Massimo anch' egli non prima rientrò nella comunione , che avesse ugualmente riconosciuto il suo fallo, e non l' avesse purgato con edificazione .

A qual

IX.

A qual rigore non fariano ſtati eſpoſti, ſe l' aveſſero avuto a fare con queſto Grand' e Santo Papa, i Veſcovi di Meliapura, ed i Miſſionarj Geſuiti, che ſon parte del loro Clero? Maſſimo, e Sabiniano non aveano fatte, nè pubblicate nelle loro Dioceſi Lettere Paſtorali contrarie a' Decreti della S. Sede; non aveano ſoſtenuto contro la verità un' Oracolo di viva voce del Santo Padre per autorizzar ſe ſteſſi, ed i lor Criſtiani nelle uſanze Gentileſche e ſuperſtizioſe, e per tali dannate; eppur veggiamo con che rigor foſſero caſtigate e la loro diſubbidienza, e la lor viltade. Che non dobbiam noi inferire contro coloro, la cui tanto manifeſta oſtinazione non era nè una ſemplice diſubbidienza, nè un leggier mancamento, ma una ben aperta fellonìa, ed orribile attentato?

I Veſcovi di Meliapura, ed i Miſſionarj Geſuiti più rei di Maſſimo, e Sabiniano.

Imperocchè alla perfine eſſer convinti da' fatti ſteſſi d' aver incorſa la Scomunica maggiore, e non aſtenerſi dal frequentare i Sagri Altari, voler ogni giorno far le Sagre funzioni; aggiugnere a tutto ciò continue traſgreſſioni del Decreto, non era forſe tutto queſto ciò, che i Popoli vedeano fare a i lor Veſcovi, ed a i Miſſionarj della Compagnìa?

Se i Cappuccini aveſſero allora indifferentemente con quelli comunicato, ſi fariano per sì fatta condiſcendenza, e viltà tirati addoſſo lo ſdegno della S. Sede, aveano almeno maggior motivo di temerlo, che i Solanitani, e Giadertini.

Ma diamo fine a tante rifleſſioni, che ci vengon naturalmente ſomminiſtate da ſimili eſempj, e fermiamci per poco a quelle, che preſentaci la ſeparazione di comunione de' Miſſionarj Cappuccini. Vedeſi ad evidenza, che in vece d' aver imitato

I Cappuccini non moſtrano tutta la fermezza, che devono.

tato lo zelo del Clero di Maſſimo, e Sabiniano, ſono ſtati anzi que' Padri troppo moderati, nè hanno dimoſtrata tutta la coſtanza, che doveano. Confeſſano, e riconoſcono il lor mancamento: ma ſe il Ciel per punire i noſtri peccati, ed accreſcere i meriti de' Giuſti, permetteſſe, che i noſtri Miſſionarj ſi trovaſſero un' altra volta in ſimili emergenze, farebbon maggiormente ſpiccare la lor fermezza; e prenderebbe immanchevolmente nuove forze il loro zelo al rammemorarſi del rigore, con cui ha ſempre la Chieſa trattati i Ribelli alla S. Sede, e tutti gli altri, che colla loro reſiſtenza ſe ne ſono meritati gli Anatèmi.

X.

Papi del VII. Secolo circa l' unità della comunione.

Lungi dal laſciarſi piegare in queſta laudevole ſeverità i Papi, che ſuſſeguirono S. Gregorio, tutti la confermarono. Sabiniano nel 604. Bonifazio III. nel 606. Bonifazio IV. nel 607. Deuſdedit nel 614. Bonifazio V. nel 617. Onorio I. nel 626. Severiano nel 639. Giovanni IV. Teodoro I. e S. Martino ſoſtennero nel medeſimo Secolo queſta unità di Fede, e di comunione fin' a ſagrificar la lor vita con un glorioſo Martirio.

Profeſſione di Fede del Concilio Coſtantinopolitano.

Il Concilio Generale di Coſtantinopoli convocato del 869. diſteſe una Profeſſion di Fede ſimile a un dipreſſo a quella del S. Papa Ormiſda. Fra gli altri vi ſi legge eſpreſſamente il ſeguente Articolo: *Anatematizziamo tutti quelli, che nello Sciſma perſiſtono, i loro fautori, e quelli ancora, che hanno con eſſo loro qualche commercio: Gli giudichiamo indegni di qualunque grazia anneſſa alla Eccleſiaſtica comunione, ſinattantochè non ubbidiſcano alla Santa Sede: La ſteſſa ſentenza pa-*

rimen-

rimente incorreranno quelli, che comunicheranno con alcuno di eſſi. [1]

Qual Profeſſione di Fede fu approvata da tutti i PP. Greci, e Latini del Concilio; *Juſtè, & convenienter*, unanimamente eſclamando, *lectus nobis libellus eſt a Sancta Romana Eccleſia, & præterea omnibus placet*. Ciò che da un Concilio Ecumenico venn' approvato, non piacque ſenz' alcun dubbio a coloro, che in faccia del pubblico hanno per più di 20. anni fatto reſiſtenza agli ordini della S. Sede, che ſotto pena della Scomunica da incorrerſi *ipſo facto* proſcriveano le prattiche ſuperſtizioſe, e Idolatre. Una regola di diſciplina, a cui s' è uniformato tutto l' Oriente, non dovea impegnare i Miſſionarj fedeli a' Decreti, a diſunirſi da quelli, che non riflettendo punto agli obblighi del proprio ſtato, oſtinatamente reſiſtevano all' ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Criſto, in una materia ſpezialmente sì eſſenziale alla Religione, com' è quella del Culto?

Neceſſità d' uniformarſi a queſto punto di diſciplina per liberar la Religione dalle immondezze del Paganiſmo.

Se i Miſſionarj Cappuccini foſſero ſtati sì vili, e non foſſer venuti a sì fatta ſeparazione, non averebbero anch' Eglino mancato a un obbligo dalla Chieſa in tutti i Secoli riconoſciuto indiſpenſabile? Non può addurſi un ſol eſempio, che provi, che Ella ſi ſia mai moderata ſu queſto punto avanti il detto Concilio Coſtantinopolitano: e dopo queſt' Epoca ancora fin' a' tempi noſtri quanti Padri, e Dot-

(1) *Damnantes . . . . atque perſeverantes in ſchiſmate, ſequaces eorum, nec non & qui in illorum comunionis Societate permanſerunt comunionis omnis gratia eos cum ipſis indignos, ei tamen vobiſcum non obedierint, judicantur: etenim quorum ſi quis communioni miſcuerit, ipſorum ſimilem meruit in juſtificatione, vel damnatione ſententiam.*

Dottori; Quanti Papi, e Concilj non potremmo allegare a pro di queſta diſciplina, ſe non temeſſimo d' ingrandir troppo l'Opera?

Papi dell'XI. Secolo, i quali tutti proibiſcono il comunicar co' Ribelli alla S. Sede.

Aleſſandro II., Gregorio VII. che con altrettanto zelo, e coſtanza governò la Chieſa dal 1073. per fin' al 1085. Vittore III., Urbano II., e Paſquale II. perfetto imitator di S. Gregorio VII. non ſoſtennero tutti con ugual forza l' unità della Fede, e della Comunione? Che non ebbero a ſoffrir gli ultimi due per mantenerla nella primiera integrità ſua? Sentiamo un poco, che coſa dice S. Gregorio VII. d' Icmaro Veſcovo Metenſe: „ Non

Parole di Gregorio VII. ſopra la comunicazione.

„ ha temuto, dic' Egli, di cader nella Scomunica„ comunicando co' ſuoi familiari amici, che aveanla incorſa per lo peccato di Simonìa, e non ha „ avuto roſſor di far comunicar ſeco molti altri, „ acciò rimaneſſero anch' eglino Scomunicati. (1)

Queſto gran Papa, la cui intrepidezza è tanto nota nella Chieſa, riſpoſe a quei, che lagnavanſi, che vietaſſe con tanto rigore la comunione *in Divinis* non ſolamente cogli Scomunicati, ma con quelli ancora che comunicavano cogli Scomunicati: „ Altro non fo, che ubbidire al Precetto „ dell' Apoſtolo Piero, che proibiſce d' aſſiſtere al„ la Meſſa, ed all' altre Eccleſiaſtiche funzioni di „ ſomiglianti Prevaricatori, e di ricevere dalle lor „ mani i Sagramenti. (2)

Ur-

(1) *Ille quidem ſuis communicando familiaribus excommunicatis pro hæreſi ſimoniaca excommunicationem incurrere non timuit, & ut alii ſecum communicando excommunicarentur attrahere non erubeſcit.*

(2) *Ibi etiam evidentiſſimè vetat, ne populus Miſſas, aut reliquæ Officia hujuſmodi ab eis recipiat. . . quapropter Populus hujuſmodi prævaricatorum Miſſas nullatenus recipiat, ſi ipſius Principis Apoſtolorum ſententiam obſervare velit.* Tom. de Concil. an. 1704. pag. 337.

Urbano II., che dopo Vittore III. ſuccedette „ a S. Gregorio, ſoggiugne: Noi dunque non „ aviamo ſcomunicati quelli, che comunicano co„ gli ſcomunicati: ſono eſſi già ſcomunicati per „ sì fatta comunicazione, e noi gli ſtimiamo in„ degni della comunion noſtra. [1]

Eſpreſſioni d' Urbano II.

Conſultato il Pontefice Paſquale II. ſopr'alcuni Criſtiani, che arrivavano ſin al punto di ſchivare nel commercio eziandio civile la ſocietà di quelli, che comunicavano cogli ſcomunicati dal Gius Eccleſiaſtico: Riſpoſe, *Non doverſi di tutti gli uomini miſurare, e peſare ad uno ſteſſo peſo tutti i peccati; ma eſſer d' uopo diſtinguergli ſecondo la gravezza di ciaſcheduno*. Dichiarò poſcia, *che ſe alcuno foſſe reo di queſte ſorte di peccati, di cui parla l' Apoſtolo, cioè di Sciſma o d' Eresìa, biſognava evitargli non men che tutti quelli, che a lui fuſſero uniti di comunione, di fatti, e di volontà*. [2] *Quant' a quelli, che comunicavano cogli ſcomunicati di Diritto Eccleſiaſtico, faceſſero ciò per forza, o perchè foſſero in attual loro ſervizio, non debbono affatto ſchivarſi nelle coſe civili, e temporali; ma*, ſoggiugne, *non hanno da ammetterſi alla participazione de' Sagramenti ſenza far loro la correzione, e dargli i debiti avvertimenti*.

Qualunque foſſe il temperamento preſo da queſto Papa per lo commercio cogli Scomunicati di

(1) *Hos igitur principaliter anathematis vinculis adſtringentes in tertio gradu communicantes eis, Nos quidem non excommunicavimus, ſed quia ipſi ſe eorum communione commaculant, nequaquam recipimus, &c.*

(2) *Eadem etiam cautela vitandi ſunt, qui excommunicatis ipſis, aut actione cum poſſint, vel cum nequeant, voluntate ſe copulant..... non omninò vitandi ſunt, nec tamen ad communionem ſine correctionis medio admittendi.*

Diritto Ecclesiastico, non volle per altro, che s' ammettessero alla partecipazione de' S. Misterj senza dar loro quei salutevoli ammaestramenti, che potessero distorgli dal restar più a lungo complici del lor peccato: ma riguardo a coloro, che comunicavano cogli Scismatici, e gli Eretici, proibisce assolutamente l' aver con essi comunicazione veruna.

I Fautori de' Riti querelansi ingiustamente, che i Cappuccini non gli abbiano voluti ammettere alla lor comunione

Dop' autorità di tanto peso, chi non riconosce l' ingiustizia de' lamenti fatti da' Missionarj della Società contro i Cappuccini, che si son separati dalla lor comunione? Lamenti, che meriterebbero qualche attenzione, se avessero avuto per oggetto la sola condiscendenza de' nostri Missionarj ad ammetter alla lor comunione quelli, che comunicato avessero con que' Padri innodati dalla Scomunica. Se ne saria con fondamento, come già si disse, fatta loro qualche correzione; poichè andiam' d' accordo, che i Missionarj nostri non hanno avuta tutta la premura d' avvertire i popoli a non comunicare *in Divinis* co' Missionarj della Compagnìa, e a non ricorrere al loro Ministero per l' amministrazione de' Sagramenti, mentre violavano un Decreto, a cui dalla S. Sede s' era annessa la Scomunica, e le Sospensioni. I nostri Missionarj averebber potuto ancora separarsi da quelli, che comunicavano co' Partigiani de' Riti, la cui pubblica ostinatezza non potea far a meno di non strascinare il Popolo nello Scisma.

I Cappuccini averebber potuto avvertire i Popoli, che i Partigiani de' Riti erano Scomunicati.

Il non ubbidire alla S. Sede nelle Decisioni concernenti il Divin Culto, e resister con scandalo a' Decreti, che ne regolano la pratica, e ne prescrivono l' Idolatrìa, e la superstizione; è un fomen-

fomentar ſenza contradizione lo Sciſma, e indurvi i Popoli, a' quali uno preſiede.

Or da tutto ciò, che detto aviamo, ell' è coſa incontrovertibile, che ſiamo tenuti per Legge naturale, e Divina a ſcanzar queſta razza di gente: Hanno dunque i noſtri Miſſionarj adempiuto a' loro doveri, ſeparandoſi dalla comunione de' Miſſionarj Geſuiti, e non ponno non eſſer lodati per sì fatta ſeparazione.

XI.

La Dottrina de' Geſuiti conferma i Cappuccini nella lor ſeparazione.

Debbono tanto più reſtar convinti da queſto diſcorſo i Partigiani de' Riti, quanto che è conforme dalla Dottrina de' Teologi, e Canoniſti della Compagnìa, maſſime di quelli, che hanno ſcritto ſopra la Coſtituzione *Unigenitus*. Avvene egli un ſolo, che abbia ſoſtenuto, che gli Opponenti alla Bolla non foſſero Scomunicati? Non hanno tutti inſegnato, e pubblicato, non poterſi oppugnar queſta Coſtituzione ſenz' eſſer per lo manco Sciſmatico? Si ſon veduti i lor Confeſſori adoprar tutto lo zelo per diſporre i lor Penitenti a non ricevere i Sagramenti dalle mani di quelli, cui ſapevano eſſer Ribelli alla medeſima Coſtituzione, ſenz' aſpettar Sentenza che gli dichiaraſſe Scomunicati.

Pratica de' Geſuiti di Francia contraddittoria a quella de' lor Miſſionarj dell' Indie intorno alla ſeparazione in Divinis.

E' in queſto ſana, tutta criſtiana, e concorde alla noſtra la Dottrina de' Padri della Compagnìa; e ſe i lor Miſſionarj dell' Indie voleſſero uniformarviſi, s' accorderebber ben toſto con Noi, e con lor medeſimi. Ma mentre vorranno, tuttochè notoriamente Scomunicati, partecipare alla comunione de' Cappuccini, gli verrà ſempre oppoſta la prattica de' lor PP. di Francia totalmente contraddittoria alle lor pretenzioni.

La Coſtituzione *Unigenitus*, Voi direte, è ri-

cevta da tutti i Veſcovi della Francia, ed il Decreto di M. di Tournon non è ſtato confermato ſe non dalla S. Sede: E' egli dunque neceſſario, che un Decreto, una Coſtituzione ſia ammeſſa da tutti i Veſcovi pria che obblighi ſotto pena di Scomunica? Sarebbe queſta una propoſizione, che tutta roveſcierebbe la Poteſtà Eccleſiaſtica. Del rimanente, qual è quel Veſcovo, che non condannaſſe le più groſſolane ſuperſtizioni del Paganiſmo, ſe il Decreto del Legato foſſe così neceſſario all'Europa, come lo è alla Chieſa dell Indie? E' forſe da ſtupire, che i Veſcovi di S. Tommaſo non vi ſi ſieno voluti ſoggettare? Sono per lo più ſcelti dal numero de' Miſſionarj della Compagnìa, per occupar quella Sede; Eglino ſoli hanno avuto ardimento d' opporſi, e tuttavia s' oppongono all' intera eſecuzion del Decreto, allegando eſſer impoſſibile l' oſſervarlo ſenza la total rovina delle Miſſioni; falſo preteſto, che a null' altro giova, fuorchè a mantellar la loro diſubbidenza.

I ſoli Veſcovi di S. Tommaſo ſi ſon' oppoſti al Decret.

Un preteſto quaſi ſimile allegavano gli Appellanti per ſoſtenerſi nella lor reſiſtenza. Non pretendeano forſe, che la Coſtituzione condannaſſe una Dottrina, dalla quale non poteano dilungarſi ſenza perder la Religione? Ma sì fatto preteſto gli ha mai giuſtificati? Come dunque giuſtificherà i Partigiani de' Riti nella loro oſtinazione? S' è fatto vedere nella preſent' Opera, che i Cappuccini non trovavano impoſſibilità alcuna a oſſervare il Decreto nelle loro Miſſioni. Aggiungaſi a queſto una ragione, che dee neceſſariamente condur gli Avverſarj in un laberinto, dal quale non potranno aſſolutamente uſcire.

I Geſuiti dell' Indie, e gli Appellanti ſi difendono collo ſteſſo principio.

Se

Se queſta impoſſibilità foſſe ſtata qual sì ſovente l' hanno voluta far credere i Geſuiti, biſognerebbe, che concedeſſero, che le Miſſioni ſono attualmente perdute, o che di preſente Eſſi non oſſervano il Decreto. Se ammettono il primo, perchè dunque ſeguono a ſtare nell' Indie, ſe non vi ponno ſtabilir la Religione, come comanda la S. Sede? E perchè hanno giurato d' oſſervarlo in tutti i ſuoi punti? Può mai prometterſi, e giurarſi ciò, che è impoſſibile a mantenerſi? Se poi confeſſano il ſecondo, cioè, che non oſſervano il Decreto: violano dunque il giuramento ſolenne, che hanno fatto, d' oſſervarlo, e farlo oſſervare: ſono dunque precipitati nell' abiſſo della ribellione alla S. Sede, e ſono per conſeguenza notorj Sciſmatici, e Scomunicati. Terminiamo queſto perentorio diſcorſo, e diciamo, che ſe i Miſſionarj della Compagnìa di Gesù vantano di conformarſi preſentemente al Decreto, ugualmente potevano farlo fin dal 1704. quando fu pubblicato, ſin al 1735. quando promiſero d' uniformarviſi: lo poſſono fare preſentemente, poichè giurano d' oſſervarlo, dunque lo poteano fare anche in altro tempo, quando erano obbligati ad oſſervarlo ſotto pena di Scomunica: potevano oſſervarlo, e nientedimeno lo traſgredivano, dunque ſono incorſi nella Scomunica, che il Decreto portava.

Argomento dimoſtrativo contro i Partigiani de' Riti.

Prova della lor ribellione, del loro Sciſma, e del loro ſpergiuro.

Della loro Scomunica, e del loro errore.

Di più; ſe queſti Padri l' oſſervano, come proteſtano e giurano, reſtano dunque da per ſe ſteſſi convinti, che allegavano il falſo alla S. Sede, aſſicurandola, che ſe confermava 'l Decreto di M. di Tournon, i Miſſionarj ſarebbero ſtati aſtretti

ad

ad abbandonare le Missioni: per modo che, se la S. Sede si fosse affidata alle testimonianze de' P.P. Missionarj Gesuiti, sarebbe stato rivocato quel Decreto, e sarebbero tuttavia osservati senz' alcuno scrupolo i Riti Idolatri, e Superstizioni da' Cristiani del Malabar, che sono sotto la giurisdizione di detti Padri.

XII. Gesù Cristo però, che disse al Capo degli Apostoli, ch' Egli era la Pietra, su cui stabilirebbe la sua Chiesa, non permetterà giammai, che Ell' approvi que' Riti, che la Santità ne contaminano: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; promessa, che averà sempre il suo effetto, e che vediam per esperienza fin' a quì verificata, e lo sarà fin' alla fine de' secoli „ dicendo „ il Concilio Costantinopolitano (1) Che s' è sem„ pre conservata nella S. Romana Sede pura, ed „ illibata la Religion Cattolica, e la sana Dot„ trina. „ A i Successori di San Piero Gesù Cristo ha lasciata la cura d' assodar nella Fede i Fedeli, [2] e distribuir loro il cibo, che gli preservi dall' eterna morte. Le quali parole secondo S. Giangrisostomo, e il Dottor Angelico significano lo stesso, che se Cristo detto avesse a S. Piero: „ I vostri Fratelli dovran riconoscer me stesso „ nella vostra persona, ed essere a Voi sommessi, co„ me a me stesso: affinchè vedendovi esteriormente „ governare in mia vece, facciano portar da tut„ to

Il Concilio Costantinopol. chiama la Chiesa Romana pura, ed immutabile nella Fede.

Sentimento di S. Giangrisostomo, e di S. Tommaso sopra le parole di G. C. a S. Piero.

(1) Tenuto nell' 869. contro Fozio. *Quia in Sede Apostolica immaculata est semper Catholica reservata Religio, & Sancta reservata Doctrina.*

(2) *Confirma fratres tuos: Pasce oves meas.*

„ to il Mondo riſpetto a quel Trono, ove ſede-
„ te. [1]

I Papi ne' loro Brevi danno a i Veſcovi il nome di Fratelli.

Il nome di Fratelli di Piero dato da Gesù Criſto agli altri Apoſtoli vien perfettamente a giuſtificare il titolo, che uſa il Papa ne' ſuoi Brevi diretti a i Veſcovi, chiamandoli Fratelli, laddove ſe ſono mandati agli altri Fedeli, ſuoi figliuoli li chiama. Qual differenza di titoli, come inſegna S. Tommaſo, deriva dal divider, che fa il Papa co i Veſcovi la ſua Paſtoral ſollecitudine per la ſalute de' Popoli. (2)

I Veſcovi di Meliapura, ed i Geſuiti dell' Indie ſconvolgono la ſubordinazione della Chieſa.

I Veſcovi di S. Tommaſo hanno ſconvolta queſta ſubordinazione da Gesù Criſto medeſimo ſtabilita; poichè in vece di corriſpondere alla Paſtoral ſollecitudine de' Sommi Pontefici per l' oſſervanza del Decreto di M. di Tournon, inſinuando a i loro Popoli il ſottomettervisi, travagliavano per l' oppoſito manifeſtamente ad allontanargli da tal ſommiſſione. Altrettanto faceano dal canto loro i Miſſionarj della Compagnìa per ſoſtenere la lor falſa idèa, e perſuadere a tutto il Mondo eſſere aſſolutamente impoſſibile l' oſſervanza del Decreto, ſe pure non ſi voleano eſpor le Miſſioni ad una total rovina: ma d' una sì ſtravolta idèa tanto più manifeſtamente ſi diſcuopre il ridicolo, quanto che hanno poi fatto giuramento d' oſſervarlo, ed hanno aſſicurata la Corte di Roma, che l' oſſerverebbero. [*a*]

La perdita delle Miſſioni ſerve di ſpezioſo preteſto a i Fautori de' Riti.

Or la perdita delle Miſſioni, che parea dar tant'

(1) *Ut ipſi Te in loco meo aſſumentes, ubique terrarum Te in Throno tuo ſedentem prædicent, te confirment.*

(*a*) Quæſt. 26. art. 3. in corp.

(*a*) Vedete alla fine della 2. Parte l'anno 1742. e 1743.

Quest' idea vien resa bugiarda dall'esperienza.

tant' apprensione, e di cui si son valuti per sì lungo tempo, non è per anche seguita; ne vien dunque in conseguenza, che cotal timore fosse tutto immaginario, o non nascesse piuttosto, che da certi motivi diametralmente opposti allo Spirito degli Apostoli. Mi s' obbietterà per avventura, che nel 1737. era stato moderato il Decreto, e che tal moderatoria l' avea reso pratticabile.

Clemente XII. non toccapunto alcuni principali Articoli del Decreto.

Se dopo l' Epoca di tal moderazione si fosse cessato di violare il Decreto, questa scusa tuttoche falsa, sarebbe almeno specioſa. Ma se si fa riflessione, che la moderatoria non tocca in verun conto certi Articoli del Decreto, che, a detta de' Missionarj della Società, portavano seco l' intera perdita delle Missioni, che si dirà di sì frivola scusa?

Va dunque a cadere da per se stessa l' oggezione, e sarebbe un perdere inutilmente il tempo, se volessi più a lungo trattenermici a confutarla. Sarà cosa molto più utile l' esaminare, se negli ultimi Secoli sia stato vietato il separarsi dagli Scomunicati notoriamente, ovvero se sia stato lecito comunicar con essi sinacchè non fossero denunziati; e finalmente se debbansi evitar gli Scismatici notorj.

LIB-

LIBRO TERZO.

SOMMARIO.

Sommario del terzo Libro.

Regola perpetua preſcrittaci da Gesù Criſto intorno alla ſeparazione da' noſtri Fratelli: La Chieſa ſcomunica coloro, che comunicano cogli Scomunicati: La Bolla di Martino V. ed il Decreto del Concilio Conſtanzienſe permettono di comunicare cogli Scomunicati non denunziati: Tal permiſſione fu rivocata a riguardo de' Scomunicati notorj ne' Concilj di Baſiléa, Lateranenſe e nel Concordato fra Leone X. e Franceſco I.: Sentimenti degli Autori toccanti ciò ch' è ſtato ordinato nella Bolla di Martino V. ed in varj Concilj: I Teologi Geſuiti ſoſtengono che non ſi può comunicare in Divinis *cogli Scomunicati notorj: La di loro condotta in Francia, e nella Cochinchina è conforme a queſto ſentimento: I Cappucini dell' Indie hanno ſieguito l' eſempio di queſti PP. in rifiutando di comunicare con Eſſi: Lettere de' Cappuccini, che pruovano la loro brama per la riunione co' Miſſionarj della Compagnia: Il rifiuto della comunione* in Divinis, *che loro fanno i Cappuccini è appruovato a Roma, ed in Francia: I Geſuiti traſgrediſcono il Decreto dopo la loro riunione co' Cappuccini: Queſti ben potrebbono di nuovo ſepararſene: Lettere di ſigillo ottenute contro i Cappuccini a tenore di falſe eſpoſizioni fatte da' Geſuiti: Queſti P. P. ſi fanno temere nel Governo di Pondicheri: Principj Teologici da quali concludentemente ſi deduce il dovere della ſeparazione dagli Scomunicati e ſoſpeſi notoriamente: Caſo in cui giammai è permeſſo di comunicare* in Divinis *cogli Scomunicati: Queſta ſeparazione è* de jure Divino: *Zelo de' primi Padri della Chieſa*

Sommario del terzo Libro.

in ſepararſi dagli Sciſmatici notorj : Decreto di Scomunica contro Eutiche ed Andronico : I Partigiani de' Riti ſono nel caſo dello Sciſma : Riſpoſta all' objezione di coloro che aſſeriſcono il Decreto altro non eſſer, che opera d' un Legato : Facoltà de' Legati : Queſto Decreto diviene opera della S. Sede per mezzo della conferma : Ricuſare di riconoſcerlo è un divenire Sciſmatico : Objezione relativa alle Maſſime della Chieſa Gallicana. Vi ſi riſponde a tenore della dottrina de' più ſaggj Canoniſti e Teologi di queſto Regno : I Cardinali Perron e Richelieu, M. di Boſſuet, il Cardinal Biſſi, il Cardinal Mailli, Nicola, Dupin : Conferenze di Luſon, Tournelli, Michele Mauclere, S. Bernardo, il Clero di Francia, tutti ſomminiſtrano pruove, che autorizzano la ſeparazione di cui ſi tratta : Era ſopra tutto neceſſaria nel caſo in cui trovavanſi i Cappuccini dell' Indie : Benedetto XIV. riceve a penitenza i Partigiani de' Riti con altrettanta bontà con quanta Benedetto XIII. *ricevette quei, che laſciavano la loro oſtinazione intorno alla Coſtituzione* Unigenitus : *I Rebelli al Decreto ſopra i Riti non ſon meno colpevoli, che quei, che ſi oppongono a queſta Coſtituzione : Concluſione generale di queſt' Opera : Diſcorſo di S. Bernardo che l' Autore indrizza a' zelanti Miſſionarj dell' Indie : I Miſſionarj ſpiegando queſt' Opera a' loro Criſtiani debbono uſare le ſteſſe parole di Monſig. di Laſiteau alloraquando rappreſentava a' ſuoi Dioceſani la ſua Storia della Coſtituzione.*

Una

UNA ſola regola preſcrittaci da Gesù-Criſto ſteſſo nel Sagro-ſanto Vangelo eſſer ci può perpetua invariabil norma del che contener ci dobbiamo nella ſeparazione da' noſtri Proſſimi. Cadono in qualch' errore? Dice queſto Divino Maeſtro „ proccurate di guadagnarli con buone „ ammonizioni alla verità, che ſe non vi aſcoltano, „ denunziategli alla Chieſa, a cui, ſe negano l' ubbidienza, conſiderategli per l' avvenire come Pubblicani, e Gentili; mentre tutto quello, che ſarà „ legato in Terra da coloro a' quali ho affidato il „ Governo della Chieſa, ſarà parimente legato in Cielo, e ciò che in Terra ſarà diſciolto, lo ſarà pur „ anche nel Cielo. (1) I.

Regola ſtabilita da Gesù Criſto in perpetuo intorno alla ſeparazione da' noſtri Proſſimi.

Or quindi è chiaro che coloro, i quali pubblicano ed oſtinatamente violano i Decreti, che la S. Sede vuole ſieno oſſervati ſotto pena di Scomunica, negano formalmente di ubbidire alla Chieſa, e sfrontatamente reſiſtono al Vicario di Gesù-Criſto: Debbono per conſeguenza riguardarſi quai Pubblicani e Gentili con cui non fu in alcun tempo permeſſo di comunicare *in Divinis*, ed a' quali una tal comunicazione ſarà ſempre interdetta.

Aggiungaſi che per la Scomunica un Criſtiano ancor peggiore di un Infedele ſi rende, ſecondo il Canone che riferiſce le parole di S. Agoſtino „ Fratelli cariſſimi, ogni Criſtiano, che ſia ſcomunica-

Parole di S. Agoſtino.

(1) *Quod ſi non audiverit eos dic Eccleſiæ, ſi autem Eccleſiam non audiverit, ſit tibi ſicut Ethnicus, & Publicanus: Amen dico vobis: Quæcumque ligaveritis ſuper Terram erunt ligata, & in Cœlo; & quæcumque ſolveritis ſuper Terram erunt ſoluta, & in Cœlo.*

„ to da' Sacerdoti che ne hanno la facoltà, è già „ laſciato in preda di Satanaſſo. E come? Eccolo: „ perchè fuori della Chieſa è il Demonio che gover- „ na, come G. C. è quegli, che governa nella Chie- „ ſa, in tal guiſa eſſendo rigettato dalla Comunione „ della Chieſa, e dato in balìa del Demonio. (1)

Obbligo impoſto da' Canoni.

Abbiamo già ſpiegati gli effetti di una tale ſeparazione, e ſono che lo Scomunicato nè può amminiſtrare, nè ricevere i Sagramenti, non può aſſiſtere alle orazioni della Chieſa, nè ricevere dopo la morte l'Eccleſiaſtica ſepoltura ec. Ciò ci fa ſapere il Canone X. degli Appoſtoli. (2)

La Clementina al Capitolo *Gravis de ſententia Excommunic.* preſcrive una ſimil regola (3), ed il Canone *Si quis.* avverte che ſe ſi comunichi pubblicamente con un ſcomunicato, ſia in parlandogli, ſiaſi per qualunque altra ragione s'incorra come egli la pena della ſcomunica. (4)

Il nodo della gran difficoltà intorno alla ſepa-

ra-

(1) *Omnis Chriſtianus, Dilectiſſimi, quî à Sacerdotibus excommunicatur, Satanæ traditur; quomodo? Scilicet quia extra Eccleſiam Diabolus eſt, ſicut in Eccleſiâ Chriſtus, ac per hoc quaſi Diabolo traditur qui ab Eccleſiaſticâ communione removetur.* S. Auguſt. Can. omnis cauſ. 11. quæſt. 3.

(2) *Si quis cum excommunicato, vel in domo unà precatus fuerit, is ſegregetur.*

(3) *Ne igitur exceſſus ſic graves excedentium impunitate trahantur ab aliis in exemplum, præſumptores prafatos .... qui ne excommunicati publicè, aut interdicti de Eccleſiis dum in ipſis Miſſarum aguntur ſolemnia a celebrantibus moniti, ut exeant probibere, necnon excommunicatos publicè, & interdictos qui in ipſis Eccleſiis nominatim a celebrantibus, ut exeant moniti remanere præſumpſerint, excommunicationis Sententia .... ſacro aprobante Concilio innodamus.*

(4) *Si quis frater aut palam, aut abſconsè cum excommunicato fuerit locutus, aut junctus communione, ſtatim cum eo excommunicationis contrahat pœnam.* Cauſ. 11. quæſt. 3.

razione da gli Scomunicati notorj, e non denunziati conſiſte in ſapere, ſe abbia la Chieſa tolto in queſti ultimi Secoli l'obbligo che ſopra ciò ha ſempre ne' primi Secoli ſuſſiſtito. La maggior parte degli Autori citano la Bolla di Martino V. fatta nel Concilio di Coſtanza per dimoſtrare, che preſentemente non v'è obbligo di ſepararſi ſe non da coloro, che nominatamente, e giuridicamente ſono ſtati dichiarati ſcomunicati. Queſta in fatti è la prova più forte di cui ſervir ſi poſſano i fautori della comunicazione cogli Scomunicati non denunziati abbenchè notorj. Ma ſieſi pur forte quanto ſi vuole, addurrò ragioni che l'abbattano, ò almeno almeno giuſtifichino la condotta de' Cappuccini nel rifiutare che hanno fatto di comunicare *in Divinis* cogli Miſſionarj della Compagnìa. Baſta perciò metter ſotto gli occhj le varie Deciſioni che dopo Martino V. ed il Concilio Coſtanzienſe ſono ſtate fatte.

II. *Coſtituzioni de' Concilj di Coſtanza, di Baſilea, e di Laterano.*

COSTITUZIONE O DECRETO	COSTITUZIONE O DECRETO	COSTIT. O DECR.
Del Concilio di Coſtanza	*Del Concilio di Baſilea*	*Del Concil. V. di Laterano*
Cap. VII. de Reformat. An. circiter 1418.	*Seſſ. 20. N. 2. An. 1434.*	*Seſs. 11. Cap.* Statuimus *An. 1516.*
AD evitanda ſcandala & multa pericula, ſubveniendumque conſcientiis timoratis, Chriſti fidelibus tenore præſentium miſericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a communione alicujus in Sacramen-	AD vitandum ſcandala & multa pericula, ſubveniendũque conſcientiis timoratis, ſtatuit etiã quod nemo deinceps, &c.	STatuimus inſuper quod ad vitãda ſcandala & multa pericula, &c.
Le		*Noi*

Costituzioni e Decreti de' Concilj di Costanza &c.

mentorum administratione, aut aliis quibuscumque divinis, vel extra, prætextu cujuscumque Sententiæ aut Censuræ Ecclesiasticæ a jure vel ab Homine generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, vel interdictum Ecclesiasticum observare, nisi sententia vel prohibitio, suspensio vel censura hujusmodi fuerit in, vel contra Personam, Collegium, Universitatem, Ecclesiam aut locum certum aut certam, a Judice publicata vel denunciata specialiter & expressè. (1) *Constitutionibus Apostolicis, & aliis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque*. Salvo si per quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione sententiam latam a Canone adeò constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, nam a communione illius, licet non denuntiatus fuerit, volumus abstineri juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos seu prohibitos non (4) intendit in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

Le altre parole sono simili a quelle del Concilio di Costanza eccettuate quelle, che sono in caratteri Italiani nell' altra colonna, e quelle, che noi rapportiamo in caratteri ordinarj in questa.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Ecco le parole aggiunte.*

Aut si aliquem ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nullâ possit tergiversatione celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam a comunione illius (3) abstineri vult juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen &c.

Noi metteremo in questa Colonna le parole che sono differenti dal Concilio di Basilèa.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Le parole aggiunte al Concilio di Basilèa, sono anche a questo.*

(3) Abstinere volumus.

(4) Non intendimus.

Ba-

Baſta fiſſar lo ſguardo sù queſte tre Coſtituzioni ò Decreti per riconoſcerne a un tratto la differenza e ſentirne il peſo, e la forza. La prima riferita parola per parola come ſopra da S. Antonino (*a*) è conceputa ne' termini ſteſſi che quella di Baſiléa fino a quelle parole excluſivamente *Conſtitutionibus &c.*, che ſono una clauſula derogatoria alle Coſtituzioni antecedenti contrarie a queſte. La Coſtituzione del Concilio di Baſiléa, come quella del Lateranenſe non contengono la detta clauſula.

Differenza delle tre Coſtituzioni.

Vedeſi che la differenza eſſenziale di queſte tre Coſtituzioni conſiſte in queſto; che il Concilio di Coſtanza riduce l'obbligo d'evitare i Scomunicati a coloro ſol tanto, che ſaranno giuridicamente dichiarati, o denunziati per tali, eccettuando ſolamente quelli la di lui ſcomunica ſarà notoria per avere con violenza percoſſo un Chierico. *Salvo ſi quem pro ſacrilega manuum in Clericos injectione Sententiam latam a Canone adeo notoriè conſtiterit incidiſſe, ut factum non poſſit aliqua tergiverſatione celari.* Ma i Concilj di Baſiléa, e di Laterano eccettuano ancora tutti coloro, che ſono notoriamente ſcomunicati, ſiaſi qualſivoglia il di loro delitto pe'l quale incorſa abbiano la Scomunica. *Aut ſi aliquem* (dicono queſti Concilj) *ita notoriè excommunicationis Sententiam conſtiterit incurriſſe, quod nulla poſſit tergiverſatione celari &c.* Aggiungono ancora che con ciò non pretendono favorire o procurare il menomo avantagio agli Scomunicati a riguardo de' quali diſpenſano ſoltanto i Fedeli dall' obbligo di evitargli: Reſtrizione, che il Concilio fa cogli ſteſſi termini nella ſua Coſtituzione.

Quanto a quella del Concilio Lateranenſe non può

(*a*) Somma Part. 3. tit. 25. c. 2.

può distinguersi dalla Costituzione del Concilio di Basiléa: Elleno sono espresse con le medesime parole. Tutta la differenza, (se alcuna si può dire ve ne sia) è che la prima vien enunziata per la terza persona del singolare, *statuit.... abstineri vult.... non intendit*: Ove che la seconda parla con la prima persona del plurale, *Statuimus..... abstinere volumus.... non intendimus*.

III. *La Bolla di Martino V. fussiste, quantunque non si trovi l' Originale.*

Dal confronto di queste tre Costituzioni risulta, che nulla di ben fondato addurre si può per distruggere la realità di quella di Martino V. ò del Concilio di Costanza. In vano direbbesi non esser ella mai stata perchè non si ritrova negli Atti di questo Concilio, tali quali sono stati stampati, e che si veggono in tutte le Librerse. In vano anche addurebbesi, che il Valentuomo (*a*) (che attualmente fatica a Roma alla compilazione di un nuovo Bollario più esatto di quello che noi abbiamo) ha inutilmente sfogliati tutt' i Tesori del Sommo Pontefice senza trovarne in alcun luogo l' Originale. Da tutto ciò può ben dedursi che siasi perduta: ma ciò non pruova che non sia stata giammai, che piutosto ne suppone l' esistenza, mercecché alla perfine, come non riconoscere una tal perdita, ò l' esistenza di questa Costituzione, quando Autori contemporanei di autorità rispettevole non solo la citano, ma attestano anche avere udito

(*a*) Dopo avere io stesso cercato in vano nelle Librerse di Roma ho consultato questo Autore che mi ha fatte vedere tutte le nuove Costituzioni che ha potute rinvenire, quella di cui si tratta non v' è inserita, e mi ha assicurato di non averla potuta trovare. M' è parso di poter recare qualche utile in facendo questa riflessione; molto più che vi sono varj Autori che trattando questa materia non sanno a qual partito appigliarsi intorno alla Costituzione di Martino V.

to dire a Papa Martino V. ch' ella era effettivamente opera ſua, e quella del Concilio di Coſtanza. S. Antonino fra gli altri l' aſſeriſce anche nella terza Parte della ſua Somma titolo 26. cap. ultimo. Ove rigettando il parere di alcuni, chè pretendono, che queſta Coſtituzione foſſe ſolo ſtata propoſta, e non autorizzata ed accettata. Queſto grande Arciveſcovo proteſta avere inteſo dire a due ragguardevoli Perſonaggj, (quali nomina, e che erano ſtati al Concilio) che queſta Coſtituzione era ſtata approvata, e ricevuta in perpetuo da tutto il Mondo. Ed il medeſimo Santo nel ſuo Trattato delle Cenſure Capitolo 83. trattando queſta queſtione, cerca ſe il Sommo Pontefice abbia potuto determinare, e ſtabilire il contenuto di queſta Coſtituzione, e conclude affermativamente, ed aggiugne, che avendo un Particolare riferito a Martino V. che diceaſi, queſta Coſtituzione non eſſere ſtata fatta, che per 5. anni, queſto Papa riſpoſegli che s' ingannava: ch' egli volea duraſſe in perpetuo; *Ego volo ut ſemper duret*. Oltre S. Antonino, Nicolao d' Oſma parlando di queſta Coſtituzione aſſeriſce averla eſtratta dal Libro del Cardinal Giuliano, che preſiedette a queſto Concilio, e che queſt' Eminenza gliela fece vedere in ſua Camera a Firenze li 11. Dicembre 1440.

Teſtimonio di Nicolao d' Oſma intorno alla Coſtituzione di Martino V.

A sì chiare teſtimonianze di due Autori sì degni di fede poſſonſi aggiugnere anche quelle de' più celebri, e ſaggj Canoniſti, che la citano continovamente a Roma in differenti Congregazioni ſempre che vi ſi tratta di queſte materie ſenza parlare degli Autori che la ſoſtengono nelle loro Opere, come Navarro, (*a*) Felice, (*b*) Ridolfo, (*c*) Silveſtro, (*d*) Soto, (*e*) Fagnano, (*f*) e quantità di altri. Ora ſopra una rela-

Vedi le citazioni di queſti Autori alla pag. ſeguente.

zione così comune, così antica, così ben fondata puoteſi dubitare dell' eſiſtenza di queſta Coſtituzione? Saría forſe credibile che tanti Uomini dotti aveſſero riguardata come vera, e reale una Coſtituzione ſuppoſitizia, ed immaginaria?

Ciò che conferma la verità di queſto ſentimento è la conformità dell' eſpreſſioni di queſta Coſtituzione con quelle de' Concilj di Baſiléa, e di Laterano. Puoteſi uno perſuadere, che abbiano abbracciato parola per parola l' eſſenziale, e la più gran parte di una Coſtituzione ſuppoſitizia ed immaginaria? Primieramente il Concilio di Laterano, che ripruova tutt' i Decreti di quello di Baſiléa, ed il paſſo del Conciliabolo nella ſteſſa Seſſione ove pubblica queſta Coſtituzione co' medeſimi termini ch' é ſtata pubblicata nel Concilio di Baſiléa. Avrebbe egli voluto attingere da una ſorgente, ch' ei dichiara cotanto diſprezzevole, una regola, e pubblicarla ne' termini ſteſſi, ſe non foſſe ſtato perſuaſo, che queſta era molto meno un Decreto del Concilio di Baſiléa, che una Legge di quello di Coſtanza e di Martino V. Il penſar ciò ſarebbe un far torto all' intenzione del Concilio Lateranenſe.

Confermazione dell' eſiſtenza della Coſtituzione di Martino V.

Nulladimeno, quando (malgrado sì forti ragioni in favore della realità della Coſtituzione del Concilio di Coſtanza) ſi concedeſſe, ch' ella non foſſe mai emanata, avrebbemo allora fondamento anche maggiore per giuſtificar la condotta de' Cappuccini ver-

(*a*) Manuello Cap. 27. num. 35. (*b*) Sopra il teſto di queſta Coſtituzione (*c*) num. 39. verſ. *Inſuper ad evitanda de reſcript.* (*d*) Verb. *Excommunic.* 11. num. 7. verſ. *Sciendum eſt* (*e*) *in* 9. *Diſt.* 11. *Quaſt.* 1. *tit.* 9. (*f*) *In* 1. *P.* 5. *Lib. Decret. de Schiſmate* Cap. *Quod à Prædeceſſore.*

verſo i Refrattarj al Decreto. E ſe dall' altro canto ſe ne ammette con Noi l' eſiſtenza, la loro ſeparazione non ſarà perciò contraria alla Coſtituzione: Perchè ſe ella dichiara, che ſi puo comunicare cogli Scomunicati fin tanto ch' eglino non ſono nominatamente, e giuridicamente denunziati, ciò non è che un permeſſo in favor de' Fedeli: *Chriſti Fidelibus miſericorditer indulgemus:* Queſto non è un ordine, che obblighi i Fedeli, e molto meno i Miniſtri del Vangelo che aver debbono in orrore que', che ne deturpano la purità, e che per la loro diſubbidienza alla S. Sede ſono colpiti dalla Scomunica di una maniera che gli rende ben noti.

Comunicare cogli Scomunicati non denunziati è un permiſſione.

IV.

Il Concilio Lateranenſe V. vuole la ſeparazione dagli Scomunicati notorj ſione.

Ammettendo dall' altra parte l' eſiſtenza della Coſtituzione del Concilio Lateranenſe, che ſu queſto punto derogà a quella, notificando, che debbonſi aſſolutamente evitare tutt' i Scomunicati la di cui Scomunica ſarà notoria, quantunque eglino non ſiano ſtati dichiarati tali: *Aut ſi aliquem ita notoriè excommunicationis Sententiam conſtiterit incid.ſſe, quod nulla poſſit tergiverſatione celari, aut aliquomodo juris ſuffragio excuſari, nam a communione illius abſtinere volumus.* Per conſeguenza ò, che la Coſtituzione del Concilio di Coſtanza e di Martino V. ſia reale, ò ch' ella non abbia giammai eſiſtito, i Cappuccini trovanſi ſempre ſpalleggiati nella loro ſeparazione da' Refrattarj, per una legge irrefragabile di tutta la Chieſa; Titolo che almeno negare non ſi può alla Coſtituzione del Concilio Lateranenſe poſteriore a quella del Coſtanzienſe ſenza attendere quella del Concilio di Baſiléa, di cui accordaſi eſſer nulla l' autorità, non per eſſere ſtata fatta dopo il diſcioglimento del Concilio, come pretendono alcuni Dottori,

per motivo che Papa Eugenio IV. avendo di ſubito dichiarato dopo le prime Seſſioni diſciolto queſto Concilio con una Bolla, la rivocò poi con un' altra, e la prorogò dopo la Seſſione 20. nella quale queſta queſtione fu pubblicata, come conſta dalla ſua Lettera (*a*) a' Legati del Concilio, e per conſeguenza due Meſi dopo aver tenuto la Seſſione 20. Molto più perchè S. Antonino (*b*) aſſeriſce avere udito dalla bocca ſteſſa del Cardinal Giuliano, Legato del Concilio, che la Coſtituzione della quale ſi tratta vi era ſtata fatta, e pubblicata avanti che foſſe diſciolto.

Ragioni che pruovano la nullità del Concilio di Baſiléa.

Ma ciò, che diſtrugge le ragioni di queſti Dottori, come giudizioſamente avverte Fagnano, ſi è che il Concilio Lateranenſe nella Seſſione II. annulla tutto ciò che ha fatto il Concilio di Baſiléa, e lo chiama Conciliabolo ſciſmatico di niuna autorità, ſopra tutto, dopo il ſuo diſcioglimento *Conciliabulum Schiſmaticum nullius authoritatis, præſertim poſt tranſlationem*. Ora queſte ultime parole, *præſertim poſt translationem* danno chiaramente a vedere, che queſto Concilio non era del tutto legittimo avanti la ſua translazione, ò diſcioglimento, Aggiugniamo, che Nicolao V. nella ſua Bolla che comincia *Ut pacis* data (*c*) di Spoleti annulla, e caſſa tutti i Decreti del Concilio di Baſiléa, eccettuati quelli, che concernono i Benefizj Eccleſiaſtici quali appruova *pro bono pacis*. D'onde riſulta, che la Coſtituzione del Concilio di Baſiléa è tanto nulla, quanto quella del Concilio di Laterano è di un inviolabile autorità. Ne ſiegue evidentemente ancora che la Coſtituzione di que-

(*a*) Data de' 15. Febbrajo 1438.
(*b*) Nel ſuo Trattato delle Cenſure cap. 38.
(*c*) In Spoleti li 17. Luglio 1449.

queſto ultimo Concilio eſſendo una Legge poſteriore a quella, ch'era ſtata fatta nel Concilio di Coſtanza da Martino V., ella ha dovuto ſervir di regola a' Cappuccini ſenza avere alcun riguardo alle precedenti Deciſioni. Non ſi ha più jus di prevalerſi della Coſtituzione di Martino V. contro tutte quelle, che per l'innanzi ordinavano il contrario di ciò ch' ella preſcrive, di quello ſe n'abbia dopo il Concilio Lateranenſe di prevalerſi della Coſtituzione, ch' egli ha fatto per diportarſi cogli Scomunicati differentemente da ciò ch'è ordinato in quella di Martino V. Una legge poſteriore è ſempre quella che è in vigore ed alla quale deveſi neceſſariamente aver rapporto. Queſt'ultima del Concilio Lateranenſe deve ſervire di altrettanto maggior regola a' Cappuccini di Pondicheri, eſſendo ſtata inſerita, dice il Signor (*a*) d'Hericourt nella pragmatica (*b*) ſenz'alcuna modificazione, e ripetuta parola per parola nel Concordato (*c*) tra Leone X. e Franceſco I.

E ben egli vero, che queſto Giureconſulto dopo avere aſſerito, come molti (*d*) altri, (che negli Atti del Concilio non ſi trova la Coſtituzione di Martino V.) pretende che in Francia ſiaſi ſempre coſtumato di non obbligare ad evitare, ſe non gli Scomunicati nominatamente denonziati. Ma quand' ancora

(*a*) Queſto è un Canoniſta Franceſe Avvocato del Parlamento di Parigi che ha compilate le Leggi Eccleſiaſtiche del Regno.

(*b*) Tit. 10. Cap. unico. (*c*) Tit. 19. Cap. unico.

(*d*) Couvaruvias dice di averne fatta diligentiſſima ricerca ſenza poterla giammai trovare. Un dotto Autore Franceſe averla ricercata in vano nelle più famoſe Libbrarie del Regno. I Canoniſti, dopo S. Antonino, quaſi tutti la citano. *Io ho ſpianata di ſopra queſta difficoltà quanto m'è ſtato poſſibile, e della maniera che puoteſi uno determinare intorno a ciò.*

cora aveſſe prevalſo queſt'uſo alla Legge contrario: non ſi è però giamai ſoſtenuto in Francia nè in altra parte del Mondo Criſtiano, che un tal uſo giugneſſe fino ad obbligare di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj abbenchè non denunziati: coſa che neceſſaria ſarebbe per coloro, che hanno avuto jus di lamentarſi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare co' Refrattarj al Decreto. Abbiam già detto eſſere una mera indulgenza permeſſa a' Fedeli il non ſepararſi da gli Scomunicati notorj: *Chriſti-Fidelibus tenore præſentium miſericorditer indulgemus*. E perciò la Chieſa non ha mai preteſo favorire in alcun modo queſti Scomunicati: *Per hoc tamen hujuſmodi excommunicatos, ſuſpenſos, interdictos, ſeu probibitos non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet ſuffragari.*

V. *Sentimenti de gli Autori della Compagnìa ſu la ſeparazione da gli Scomunicati.*

Non v'è alcun Giure-conſulto e Caſiſta che non convenga in queſti due punti. E credo, che in vano ſi ſcorrerebbono gli Autori della Compagnìa, che hanno trattate queſte materie per trovarne uno di contraria oppinione. Suarez parlando della facoltà di far Leggi così conclude la ſua diſtinzione: „ Noi di„ ciamo dunque che in fatti un pubblico Eretico „ non può far Leggi, per ragione almeno della Cen„ ſura incorſa. E l' Eſtravag. *ad Evitanda* non è pun„ to contraria, perchè queſta Coſtituzione non è ſta„ ta fatta in favore de' Scomunicati, ma de' Fedeli: „ Ne ſiegue, che quantunque gli altri non ſiano ob„ bligati di evitargli nulla però di meno ſe conſta„ pubblicamente, ch'egli ſia Eretico poſſono giuſta„ mente non oſſervare ò ubbidire alle ſue leggi, per„ chè in fatti non ha l'uſo della facoltà di coſtrin„ gere ò di obbligare. *D' altronde non ſono punto ob-*

bligati

„ *bligati a comunicare con eſſo, quantunque lo poſſano*
„ *nelle coſe oneſte, e che gli ſono di qualche utile.* Or
„ ſe i Sudditi di uno Scomunicato non ſono tenu-
„ ti ad ubbidirgli, non ha l'uſo della giuriſdizio-
„ ne, e tutte le Leggi ch' egli faccia ſono nulle,
„ ed invalide.

Oppinione di Vaſquez. T. 4. Tract. de Excomm. Dub. 3. n. 8.

Vaſquez ci ſpiega queſta materia con ſomma chiarezza; riuſcirà facile applicare al preſente caſo la ſua dottrina. Tradurrò fedelmente le ſue parole. Dopo che queſt' Autore Geſuita ha trattato della ſeparazione dagli Scomunicati dice in primo luogo „ On-
„ de la difficoltà conſiſte in ſapere a che appigliarſi
„ sù queſto punto. Adriano pretende, che dobbia-
„ mo attenerci al Concilio Coſtanzienſe, dubitandoſi
„ molto ſe il Concilio di Baſiléa ſia ſtato Sciſmatico,
„ e Soto ſiegue queſta opinione all' articolo 4. Ma,
„ dubitino quanto vogliono dell' autorità di queſto
„ Concilio, il ſentimento di queſti Autori non può
„ convincermi non attendendo eglino, che queſto
„ Decreto è ſtato fatto avanti la diſſoluzione, e lo
„ Sciſma come conſta dagli Atti, e l' aſſeriſce Silve-
„ ſtro. Soto che penſa male di queſto Concilio, non
„ riflette ch' è ſtato approvato da Martino V., e
„ Nicolao V. nelle loro Bolle, che trovanſi nel To-
„ mo 2. de' Concilj dell' ultima Edizione *in Quarto.*
„ Queſti Pontefici hanno approvato queſto Concilio
„ quanto alla condannazione degli Articoli Eretici,
„ ed in ciò, che riguarda i Benefizj, e le Cenſure.

„ Soto altresì non riflette, che queſto Decreto
„ è ſtato approvato nel tempo ſteſſo dal Concilio
„ Lateranenſe ſotto Leon X., Seſs. 11. ſect. che co-
„ mincia: *Statuimus quoque, & ordinamus &c.*, qual
„ Concilio è ſtato approvato da Leone X., ed in-

queſto

„ queſto Concilio fu ricevuto il Decreto di quello di
„ Baſiléa.... Dal che Vaſquez inferiſce.... che ſe
„ uno ſi attiene ſoltanto a' diritti, ed alla Legge de-
„ veſi conformare (come l' inſegna Couvaruvias) a
„ queſto ſecondo Decreto del Concilio di Baſiléa ,
„ e di Laterano, che vuole la ſeparazione da' Sco-
„ municati notorj, e che non ardirebbe allontanarſi
„ da tal regola in queſta Coſtituzione preſcritta. Per
„ me (continova Vaſquez) lo giudico anche appog-
„ giandomi allo jus Canonico, perchè queſta Coſti-
„ tuzione di Baſiléa, e di Laterano è poſteriore a
„ quella di Coſtanza. Nulladimeno come che queſta
„ (aggiugne il citato Couvarruvias) è più conforme
„ al fine della Legge, ch' è di quietare le coſcienze
„ ed evitare i ſcandali ec., e perchè altresì è comu-
„ nemente abbracciata da' Criſtiani, quindi è che
„ in oppinione nia potrebbeſi conformare ſulla fi-
„ ducia che l' altra non ha vigore di Legge. Queſto
„ è il ſentimento comune degli Autori, (toltine
„ qualcheduni come Couvaruvias, Navarro, Soto,
„ Adriano ec.) che non hanno fatta menzione degli
„ altri Concilj, ma ſoltanto di quello di Coſtanza,
„ perchè vedevano eſſere comunemente abbracciata
„ nel Mondo Criſtiano.

Lo jus Divino ci proibiſce ſecondo Vaſquez di comunicare in Sacris cogli Scomunicati denonziati, o non denonziati.

„ Lo ſteſſo Autore nel luogo ſteſſo dice (*a*) che
„ biſogna diſtinguere due ſorti di comunicazione,
„ l' una *in Sacris* come ſentire la Meſſa, amminis-
„ trare i Sagramenti; l' altra in varie umane azioni.
„ Sembrami certo, che ſiamo obbligati de *jure Di-*
„ *vino* d' evitare *in Sacris* uno Scomuniaato, e quan-
„ tunque Soto non lo neghi, nulladimeno perch' egli
„ dice che il Papa può diſpenſare ſopra queſto punto,
„ penſa

(*a*) *Dubium ſeptimum.*

„ pensa che questa obbligazione non sia che *de jure*
„ *humano*.

„ Ma i differenti passi della Scrittura ci dimos-
„ trano il contrario, come pure il Decreto di Papa
„ Calisto *al Cap. Excomm.* 11. *quæst.* 3. *sei o sette li-*
„ *nee più abbasso il medesimo Autore dice*: Si debbe
„ inferire da ciò ch' è stato di sopra stabilito, che
„ il Sommo Pontefice stesso non può senza peccato
„ comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, nè con-
„ cedere una tal dispensa: Che se la concede, la
„ dispensa, è nulla, quantunque egli potesse inter-
„ pretare, che in tal caso lo Jus Divino non obbligas-
„ se. Così quando il Concilio Costanza ha accordato
„ di comunicare cogli Scomunicati, ciò s' intende, che
„ ha solamente levata la censura, e la proibizione
„ della Chiesa, perchè l' obbligazione dello Jus Di-
„ vino di non comunicare *in Divinis* cogli Scomu-
„ nicati sussiste sempre, allorchè si tratta del S.
„ Sagrifizio della Messa, dell' Orazione, e de' Sa-
„ gramenti. La ragione di questo principio è che
„ Gesù-Cristo c' insegna in S. Matteo al cap. 18., che
„ si deve riguardare uno Scomunicato come un Pub-
„ blicano, ed un Gentile: *Sit tibi, sicut &c.*, e ciò
„ deve intendersi per verità nelle cose, che sono pro-
„ prie de' Cristiani, come osservò anche Couvaruvias.

Vasquez sostiene che il Papa non può comunicare in Sacris senza peccato cogli Scomunicati nè dare questa dispensa.

„ Che il Concilio di Costanza non abbia dun-
„ que volsuta accordare ogni licenza ma solamente
„ spogliarsi dello jus positivo è chiaro, perchè quan-
„ do dice, *che in avvenire non sarà più l' obbligo d' evi-*
„ *tare i Scomunicati* (a) *nella recezzione ò amministra-*
„ *zione de' Sagramenti*, non intende perciò, che que-
„ sto

Il Concilio di Costanza non ha tolto, che la proibizione della Chiesa senza toccare quella, che lo jus Divino impuone d' evitare i scomunicati.

(1) *Non teneatur deinceps in Sacris evitare adhuc in Sacramentorum receptione aut administratione &c.*

„ ſto ſia lecito, poichè finalmente non v'è alcuno,
„ che dopo il Concilio abbia inſegnato, che non ſi
„ pecchi amminiſtrando ſcientemente un Sagramen-
„ to ad un Scomunicato: Dunque il Concilio colla
„ ſua Coſtituzione ha ſolamente voluto togliere la
„ proibizione della Chieſa, e laſciar quella che vie-
„ ne impoſta *de jure naturali & Divino*.

„ Quindi mi ſembra, che quando uno Scomu-
„ nicato non è conoſciuto, io non poſſo nè ſono ob-
„ bligato di evitarlo per tema di non manifeſtare il
„ delitto del proſſimo, che lo jus naturale m' inſe-
„ gna a tener celato. Che ſe lo Scomunicato è pub-
„ blicamente conoſciuto, e non denonziato non poſ-
„ ſo conferirgli i Sagramenti nè ricevergli da eſſo,
„ non ſolo per non cooperare al di lui peccato, ma
„ perchè ſono obbligato dallo jus Divino di evitar-
„ lo: e queſto ſi deve intendere ancora ne' Divini
„ Uffizj. Talchè, ſe io non poſſo ſenza danno farlo
„ uſcir di Chieſa, e ſenza cagionare un gran torbi-
„ do, non ſono obbligato a farlo. Quanto a me,
„ continua Vaſquez farei quel che poteſſi: del reſto,
„ ſe lo Scomunicato da per ſe ſteſſo s' ingeriſce alla
„ celebrazione de' Divini uffizj il fallo ricade ſopra
„ di lui.

VI. *I Geſuiti ſi regolano colla dottrina di queſti due loro Teologi.*

Tal' è la fraſe de' due Dotti Teologi della Compagnìa, tal' è ſenza dubbio la dottrina generale di tutti coloro che ne ſon membri: Dottrina, che in fatti hanno ſeguita in Francia a riguardo de' Refrattarj alla Coſtituzione *Unigenitus*; Dottrina, alla quale ſi ſono appigliati nelle Miſſioni dell' Aſia. Non hanno eglino ricuſato pubblicamente di comunicare nella Cochinchina col Sig. Flori ſul preteſto imaginario, che foſſe oppoſto a queſta Coſtituzione? Tanto

I Geſuiti in Europa, ed in Aſia ſi ſeparano da' Scomun. nō den.

to

to che dopo la di lui morte avvertirono i loro Criſtiani, che non occorrea pregare pe'l ripoſo dell' Anima ſua, e gli negarono di più l'Eccleſiaſtica Sepoltura? Queſto Miſſionario, non oſtante, che non era nè nominatamente, nè notoriamente ſcomunicato: I Geſuiti non hanno mai poſſuto produrre una pruova apparente della ſua oppoſizione alla Coſtituzione, di cui, non v'è quaſi luogo di ragionare tra' Cochinchineſi. Il ſoſpetto di queſti PP. non potea eſſer fondato ſopra ragioni più ingiuſte e più temerarie, egli è, dicean eglino, di nazion Franceſe, e del Seminario de' Signori della Miſſione ſtraniera di Parigi, dunque è Gianſeniſta, e ſcomunicato.

I Geſuiti non vonno aſſiſtere a' Funerali del Viſitatore Apoſtolico ſotto pretesto, ch' era Gianſeniſta.

M. Veſcovo d'Alicarnaſſo eſſaminò queſt'affare nella Viſita Apoſtolica, che fece in queſti Paeſi: Riconobbe ben preſto l'ingiuſtizia de' nemici del Defonto: così Egli ne giuſtificò la memoria e gli fe' dare in appreſſo onorevole ſepoltura. Ciò fu aſſai, perchè queſto Prelato conſiderato foſſe egli ſteſſo da' Geſuiti come famoſo Gianſeniſta, e per conſeguenza ſcomunicato: Quindi negarono per tali ragioni (*a*) d'aſſiſtere a' Funerali di queſto Appoſtolico Viſitatore: Nacque eziandio infallibilmente da tal principio, che lungi dal procurargli nella ultima ſua infermità i più neceſſarj ajuti, cercarono ancora privarlo di quelli che ſe gli doveano (*b*). Si è poſſuto vedere un eſempio di queſta inaudita fierezza nella Scomunica fulminata contro il Superiore de' Cappuccini di Pondicheri. A queſto Padre abbenchè innocente, non proibì il Veſcovo di S. Tommaſo Geſuita ſotto pena di Scomunica a tutt'i ſuoi Dioceſani di ſomminiſtrargli

I Geſuiti proibiſcono a' loro Criſtiani di ſomminiſtrare nè acqua, nè fuoco ad un Cappuccino ingiuſtamente Scomunicato.

(*a*) Vedi il 1. Lib. di queſta 3. Parte.
(*b*) Al Tom. 1. lib. 5. pag. 235.

nè fuoco nè acqua? I Geſuiti di Pondicheri non procurarono loro ſteſſi di andare di porta in porta ad avvertire i loro Criſtiani di ſeguire *ad litteram* l'ordine del Veſcovo? E pure trattavaſi d'una Scomunica, che il Metropolitano dichiarò ingiuſta ed appaſſionata.

Se queſti P.P. ſi diportano in queſta guiſa a riguardo di coloro, che non ſono ſcomunicati ſe non perchè hanno intereſſe a riguardargli come tali: Se negano i ſoccorſi permeſſi a' Gentili, ed a' Pubblicani, ſe ricuſano d'aſſiſtere a' Funerali di un Viſitatore Apoſtolico perchè ha reſo giuſtizia alla memoria d'un Miſſionario di cui aveaſene per ſoſpetta ſenza fondamento la dottrina, che non avrebbon dunque fatto ſe truovato aveſſero il Decreto del Cardinal di Tournon conforme alle loro inclinazioni ed a' loro intereſſi? Se i Cappuccini vi ſi foſſero oppoſti con tanta oſtinatezza com' han fatto loro, e l' aveſſero per tanti anni trasgredito come han fatto eſſi, i Miſſionarj Geſuiti avrebbono ſenza fallo negata a Cappuccini la comunione *in Divinis*, ed avrebbono ſtimato loro dovere far conoſcere il loro rifiuto. Le loro *Lettere edificative* non mancarebbono ogn anno di parlarne come d'un articolo degno dell' attenzione di Europa. Sarebbero lodevoli in queſta condotta: Perchè dunque biaſimano Eſſi quella de' Cappuccini nella loro ſeparazione, giacchè ſi ſono attenuti alla dottrina ed agli eſempj de' Padri della Compagnìa?

I Cappuccini ſegnono la dottrina e imitano la condotta de' Geſuiti intorno alla ſeparazione,

Mi ſia permeſſo di confrontare per un momento la condotta de' Cappuccini circa il rifiuto fatto di comunicare *in Divinis* co' Miſſionarj Geſuiti de' Malabari, di confrontar, dico, queſta condotta con quel-

quella ch' hanno tenuta queſti PP. nelle occaſioni riferite. Si confronti dipoi colla Dottrina di Sanchez, e Vaſquez, ſi vedrà ſe i Cappuccini non ſi uniformano agli eſmpj ed a' ſentimenti de' Geſuiti ſul punto della ſeparazione dagli Scomunicati notorj e non denonziati: Tutta la differenza, che vi riconoſco ſi è che i Cappuccini non hanno ricuſata la comunione *in Divinis* a' Geſuiti dell' Indie, ſe non quando queſti ſono ſtati riconoſciuti pubblicamente ribelli a' Decreti della S. Sede, che obbligano ſotto pena di Scomunica: E che i Cappuccini nella loro ſeparazione non ſi ſono mai dilungati da quei doveri che la civiltà et il decoro richieggono, che ſono ſempre ſtati i più ſolleciti a ſomminiſtrare a' Geſuiti i ſoccorſi; che loro dimandavano negli affari civili, e molto più ancora ſe ſi trattava delle conſuete neceſſità della vita umana.

I Cappuccini ſeparandoſi dalla comunione de' Geſuiti non gli negano i ſoccorſi della vita civile.

Quindi a piena vista ſi ſcorge che i Cappuccini ſervivanſi eſattamente della diſtinzione di Vaſquez, da cui i Geſuiti nella Cochinchina allontanati ſi ſono. Queſto Teologo, (com' abbiam riferito) dice che puoteſi bene ſenza peccato comunicare nelle umane azioni co' pubblici ſcomunicati non denonziati, ma che aſſolutamente non lo ſi puote nelle coſe ſagre, come aſcoltar la Meſſa, conferire i Sagramenti, eſſendo vietato *de jure Divino*. Aggiugne per conſeguenza, che il Papa non può diſpenſare da queſt' obbligo, e che il Concilio di Coſtanza non ha volſuto toccarvi col ſuo Decreto coſa alcuna; avendo egli ſolamente preteſo togliere la cenſura, e la proibizione anneſſavi dalla Chieſa.

I Cappuccini ſeguono più eſattamente de' Geſuiti medeſimi la diſtinzione di Vaſquez.

„ Laiman citato dal La-Croix inſegna eſſere op-
„ pinione comune che i Fedeli pecchino ſe induco-

Sentimento di Laiman, e La-Croix Geſuiti.

„ no

„ no uno Scomunicato (1) tolerato ad amministrar-
„ gli i Sagramenti senza una vera necessità ò grand'
„ utile, quando sia facile l'accesso ad altro Mini-
„ stro. La-Croix aggiugne nel luogo cit. che è proi-
„ bito ad un Scomunicato tolerato di assistere al Sa-
„ grifizio della Messa eccetto ch'essendo Sacerdote
„ non fosse ricercato (*a*) di celebrare in mancanza
„ d'altri Ministri.

VII. Ma non sono i soli Teologi Gesuiti che sostenghino l'obbligazione *de jure Divino* di non comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, e sospesi notorj quantunque questi non siano denunziati. E' comun parere di tutt' i Teologi. Ve ne sono eziandio di quei che insegnano, che si pecchi contro l'Ecclesiastica Legge comunicando cogli Scumunicati nelle cose civili: tal'è l'opinione di Navarro nel (*b*) suo Manuale de' Confessori. L'Estravagante „ *dic'egli* „ non può scusare a riguardo degli Scomunicati di una tal pubblicità, che uno „ non si possa ingannare: Da ciò ne segue, che tutti li „ Cattolici di Francia e Germania peccano comunicando co' Luterani manifesti, e che fanno pubblica „ professione di quest' Eresìa, perchè da una banda „ sono scomunicati manifesti per la Bolla *in Cœna Domini*, a causa di lor nota eresia: E dall' altra „ non parrebbe bastante il dire, che il fin della Legge si debba ristringere ad uno Scomunicato per la „ pubblica, ed ingiusta percussione di un Chierico, „ com' esprime questa Legge riferita da Felice, Anto-

Molti altri gran Teologi sostengono, che ne anche nelle cose civili si può comunicare cogli Scomunicati notorj.

Oppinione di Navarro.

(1) La-Croix Gesuita come ancora Laiman *lib. 7. de Censur.* Cap. 2. Dub. 3. num. 189. e 208.

(*a*) *Cap. Illud de Cleric. excomm. Minist. cap. ultim. de sent. excomm. in 6.*

(*b*) *Cap. 27. de excomm. min. & particip. cum excomm. n. 35.* Edit. Venet. 1684.

„ tonino, e molti altri; imperocchè queſta reſtrizio-
„ ne non è ſtata inſerita, o ſe vi è ſtata, fu dippoi
„ tolta nel Concilio di Laterano, e nel Concordato.

Nulladimeno, come che difficil fora (*aggiugne*
„ *queſt' Autore*) di condannare il contrario uſo di
„ queſte Nazioni tra le quali riſplendono tanti Uo-
„ mini dotti, e ſpecialmente le celebri Accademie di
„ Parigi, Toloſa, e Lovagno: Quindi è che puoteſi
„ probabilmente ſoſtenere che l'Eſtravagante ſia ſta-
„ ta abbracciata per l'uſo con queſta reſtrizione del-
„ la manifeſta Scomunica a cauſa della percuſſione
„ di un Chierico a tenore dell' antica Coſtituzione,
„ o che la moltitudine degli Eretici, e la neceſſità di
„ comunicare, e negoziare con eſſi rendano lecito
„ ciò che per altro è proibito, ſecondo che lo dice
„ la regola del diritto: *Quod non eſt licitum &c. De*
„ *reg. juris*.

Un dotto Teologo riſponde agli Autori, che ſono del ſentimento di Navarro.

Couvarruvias, e molti altri gravi Autori ſono del medeſimo ſentimento di Navarro: Ecco come un dotto Teologo (*a*) riſponde alle ragioni ſopra le quali ſi ſono fondati „ Torrecremata, *dic' egli*,
„ che ſi è trovato preſente nel Concilio di Baſiléa,
„ aſſicura che il Decreto di cui ſpacciano l' autori-
„ tà fu fatto dopo lo Sciſma del Concilio, e per-
„ ciò non ha nè forza nè autorità. Quindi tutto
„ quello ch' è ſtato determinato in queſto Concilio
„ dopo che fu illegittimamente adunato è ſtato ri-
„ vocato da Eugenio IV. toltine alcuni Decreti tra
„ quali quello delle cenſure non fu compreſo. Che
„ ſe Niccolò V. approvò il Concilio di Baſiléa per
„ quello

(*a*) Il R. P. Franceſco di Gesù e Maria, Carmelitano Scalzo, nel ſuo corſo della Teologia Morale Tratt. 10. delle Cenſure. Punt. 11. n. 12.

„ quello appartiene alle cenſure debbeſi ſolamente in-
„ tendere dell' aſſoluzione dalle cenſure ch' egli al-
„ lora concedette a queſto Concilio, è non già del
„ Decreto che vi fu fatto toccante le cenſure. Da
„ un' altra riſpoſta con Palao Gib. e molti altri:
„ Cioè che quantunque al principio queſto De-
„ creto abbia fatta autorità, non ne può fare alcu-
„ na al preſente eſſendo abolito dall' uſo contra-
„ rio, legittimamente introdotto: Per queſta ra-
„ gione debbeſi nel caſo di cui ſi tratta attenerſi più
„ toſto al Decreto di Coſtanza; E non biſogna aver
„ riguardo ſe alcuni Dottori inſegnano, che ſia ſta-
„ to nullo nel ſuo principio non ſi debbono atten-
„ dere quelli, che dubitano di queſto Decreto per-
„ chè non ſi truova negli Atti Originali del Conci-
„ lio, e che Martino V. dall' altra parte non l' ab-
„ bia approvato; baſta, che ſia approvato, e rice-
„ vuto dal coſtume, e dalla prattica della Chieſa, coſa
„ che non può dirſi del Decreto fatto al Concilio
„ di Baſiléa.

Lo jus naturale, e Divino ci obbligano in alcune circoſtanze a non comunicare con un Scomunicato non denonziato.

„ Diciamo nulladimeno, *aggiugne lo ſteſſo Au-*
„ *tore*, che in virtù del precetto della cenſura non
„ v' è obbligo d' evitare lo Scomunicato non denon-
„ ziato: Ma vi ſono alcune circoſtanze nelle quali
„ lo jus naturale e Divino potrebbono obbligarci;
„ come ſe, comunicando con eſſo ne riſultaſſe ſcan-
„ dalo ò ſe ſi ſperaſſe che rifiutando di comunicare,
„ poteſſe lo Scomunicato ravvederſi.

Non ſi ritrae tutta la ſoddisfazione dalla riſpoſta di queſto Teologo, perchè avrebbe egli dovuto più toſto far menzione del Decreto del Concilio di Laterano, che di quello di Baſiléa: potrebbemo convenire con eſſo, che ſe il Concilio di Baſiléa non può fare autori-

torità, non è così di quello di Laterano, nè del Concordato per la Chieſa Gallicana: Queſto Autore, per vero dire potrebbe anche ſervirſi della ragione della quale ſi ſerve per pruovare, che il Decreto del Concilio di Baſiléa non è più in vigore, quando anche lo foſſe ſtato nel ſuo principio; potrebbe dire che la Chieſa ha altresì abolito il Decreto del Concilio di Laterano, e del Concordato per mezzo di una prattica del tutto contraria: Queſta infatti è la ſola ragione, che adducono il Sig. d'Hericourt, e gli altri Canoniſti Franceſi, e que' tutti ancora che ſono di oppinione, che non vi ſia obbligo ſotto pena della cenſura di evitare gli Scomunicati non denonziati, quantunque notorj: Ma (come abbiamo detto) la Chieſa non ha mai approvato, nè con dichiarazioni nè per uſo, che foſſe permeſſo di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj; Di maniera ch'ella intenda, che non ſi pecchi punto comunicando con eſſi ſenza una grande neceſſità, e gli Autori da noi citati non l inſegnano in modo alcuno. Dire, che la Chieſa ha tolta la cenſura ch' era anneſſa alla comunicazione, ſia nel civile, ſia nelle coſe ſagre) con un Scomunicato notorio non denonziato, non è già inſegnare, che la Chieſa ha tolto il peccato, che potea commetterviſi in virtù del precetto naturale, e divino: I noſtri Autori all' oppoſto abbenchè ſoſtenghino, che la cenſura non è più anneſſa a queſta comunicazione, tutti inſegnano, che non ſi può in coſcienza comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj.

Unica ragione ſopra la quale ſi ſono fondati i Canoniſti, e Teologi.

Da queſto neceſſariamente ne ſegue, (malgrado tutte le ſcuſe di cui ſervir ſi poſſino) che i Cappuccini dell' Indie non hanno fatto, che ſoddisfare a'

Conclusione che giustifica necessariamente la separazione da' Missionarj Gesuiti.

loro doveri negando la comunione *in Divinis* a' Missionarj della Compagnìa di Gesù, che notoriamente erano innodati dalla Scomunica, e se negata non l' avessero resi si sarebbono colpevoli: Ond' è che i Missionarj Gesuiti hanno grande torto a lagnarsi di una tal separazione, alla quale non si riducono, che che per dover di coscienza, e per togliere l' offesa di Dio.

VII.

I Cappuccini si sono sempre contradistinti per il loro affetto alla Compagnia di Gesù.

I Missionarj Cappuccini nulla più ardentemente desiderano, che di non allontanarsi dal tenero affetto, che sempre hanno portato a' P.P. della Compagnia. Ne fanno fede le Lettere, che sopra di ciò hanno scritte in Europa. Si vede in quelle con qual dolore si protestassero astretti a romper con essi la Società. *Il più gran bene* (dicean essi al Sig. Abate Raguet) *che voi possiate proccurare a questa Colonia sarebbe d' impiegare la vostra autorità, ed i vostri Amici per far decidere nella Corte di Roma le difficoltà, che c' impediscono di comunicare* in Sacris *co' R.R. P.P. Gesuiti. Poco c' importa che la Decisione sia in favor nostro; ci basterà che sia decisa per far vedere la sommissione e l' ubbidienza che agli Ordini della Santa Sede ne professiamo, ec.*

Lettere de' Cappuccini dell'Indie al Sig. Abate Raguet.

Se i Missionarj Gesuiti (continovano i nostri Padri) *hanno cotanto a cuore quest' affare che hanno inviati de' Proccuratori a Roma, e noi non abbiamo fatto verun passo, lo facciano una volta sbrigatamente decidere, ò proccurino d' ottenere un Decreto dalla Sagra Congregazione, che ci permetta di comunicare con essi* in Sacris, *ed allora noi lo faremo di buon cuore, e senza esitare un sol momento: ma finchè la Corte di Roma, ch' è ben informata della nostra condotta ci approverà, ed esorterà di continovarla, come lo fa per mezzo di una*

Let-

Lettera del noſtro Reverendiſſimo P. Generale ſcrittaci d' ordine di Clemente XI., e della Sagra Congregazione. Noi non cangieremo punto una tal condotta tenuta già per quaſi 20. Anni. (*a*)

Simili ſentimenti ſcrivevano in Francia al loro Prefetto i detti Miſſionarj. *M. R. P.*, diceangli. *I R. R. P. P. Geſuiti rivolgono l' Univerſo per indurci a comunicare con loro* in Sacris, *coſa che non ſtimiamo di dover fare finchè la Corte di Roma ce lo permetta ò ce l' ordini. Il Sig. le Noir, noſtro Governatore, ci ha fatto l'onore di direi, che i Signori della Compagnia di Francia ſcriveangli di aver inteſo, che i Cappucini erano del tutto oppoſti a' Miſſionarj Geſuiti, e che lo pregavano di porvi rimedio.... Faccino decidere interamente queſto affare, altrimenti non ſaremo mai d' accordo. Poco c' importa, che queſto cada in lor favore, ò in noſtro. Faremo ſubito conoſcere al Pubblico, che meglio di loro ſappiamo ubbidire. Noi non abbiamo Procuratori, che trattino queſt' affare per noſtro conto, perchè l' affare non è noſtro ma della Chieſa di cui non facciamo ch' eſeguir gli Ordini.* *Lettere de' medeſimi al loro Prefetto in Francia.*

Quante Lettere ſi trovano ne' noſtri Archivj di Roma, di Francia, ed anche fuori del noſtr' Ordine che i medeſimi ſentimenti contengono? In quelle, che i noſtri PP. hanno ſcritte a' Papi, alla Sagra Congregazione alle Potenze Secolari, pertutto vedeſi che ſono eglino diſpoſti a ricevere alla loro comunione i Miſſionari della Compagnia, purchè ſi ſottoponghino al Decreto di M. di Tournon, ò che ottenghino dalla S. Sede un permeſſo che gli eſenti da oſſervarlo, ò almeno gli dichiari liberi dalle cenſure.

(*a*) Da Pondicheri gli 8. Ottobre 1732.

La Sag. Congreg. loda il zelo de' Cappuccini in esserſi ſeparati.

La Santa Sede ben lungi dal permettere a' Cappucini di comunicare co' Refrattarj fece loro intendere pe'l mezzo del General dell' Ordine, che aggradiva il loro zelo per gl' intereſſi della Religione, che continovaſſero ſempre colla ſteſſa fermezza a difendere i diritti dell' Apoſtolica Sede. *Gli Eminentiſſimi Cardinali*, dice il Generale in termini eſpreſſi nella Lettera, che abbiamo riferita nella prima (*a*) Parte; *Dopo avere inteſi i ſentimenti di Sua Santità mi hanno impoſto teſtimoniarvi da parte loro colla preſente l' eccesſivo giubbilo, che hanno provato in udendo, che V. Paternità, e gli altri Miſſionarj voſtri Sudditi ſiate ſempre ſtati ripieni di un zelo degno de' Figlj del Seraſico Padre, e che così acceſi, e fortificati da queſto celeſte fuoco, avete adoperate tutte le voſtre forze in difeſa della Catolica Religione, per l' onore, i diritti, e l' autorità della S. Sede ſecondo le ampie e glorioſe teſtimonianze, che ne fanno alla Sagra Congregazione i Signori Sabini, Mariani, e Andrea Candela, i R. R. P. P. Tommaſo dell' Aſcenſione, e Giovanni Damaſceno di S. Luigi, Agoſtiniani Scalzi che degnamente accomplirono in codeſte contrade le Commiſſioni dalla S. Sede incaricategli.*

(*a*) *Lib.* 9.

Queſti eſtratti contengono due conſeguenze, che giuſtificano la ſeparazione in Divinis.

Riſultano da queſti eſtratti due conſeguenze, che meritano un momento di attenzione. Una, dunque i Cappuccini nella loro ſeparazione co' Geſuiti non avevano altro fine, che la delicatezza di loro coſcienza, e non altrimenti la paſſione, o qualſiſia umano riſpetto. L' altra, dunque la Santa Sede approvava la loro condotta, e vedeva con piacere, ch' ella è ſempre il più forte ſoſtegno della ſua autorità.

Ora ſe riguardiamo la prima, nulla v'è di più manifeſto: non ci attenghiamo ſol tanto all' eſpreſ-

ſioni

ſioni di queſte lettere quantunque ſembrino naturaliſſime, e vi ſi riconoſca una vera ſincerità, nulladimeno ſapendo noi molto bene, che ſovente il cuor non accorda ciò, che detta lo ſpirito, vogliamo convincere con de' fatti, e perciò non occorre aver ricorſo che a quegli che noti ſono al Mondo tutto. Non v' è, per eſempio, chi non ſappia che i Cappuccini dell' Indie non aveano nè Agente nè Procuratore nella Corte di Roma quali ſollecitaſſero l'affare de' Riti: Queſti Padri ſi ſervivano di ſemplici avviſi, che davano alla S. Sede per informarla della loro ſeparazione *in Divinis* proteſtando ſempre, ch'erano pronti a ricevere ed eſeguir fedelmente la Deciſione del Vicario di Gesù Criſto. Se qualche altro fine, che quello di una Coſcienza giuſtamente timorata moſſi gli aveſſe non avrebbono eſſi ancora così bene che i Miſsionarj Geſuiti cercati Agenti, Commiſſarj, in una parola, Gente, che foſſero in iſtato di riparare i colpi, che ſi ponno temere in un affare per ſoli umani motivi intrapreſo: ma ecco ciò ch' è più capace di convincere eſſendo cognito al pubblico. Nel tempo, che i Cappuccini ſi riunirono nella Comunione co' Miſſionarj Geſuiti, che a queſta riunione impegnati gli aveano; ſe la paſſione foſſe ſtata quella, che gli aveſſe fatti ſeparare, non avrebbon eſſi trovati de' preteſti aſſai ben fondati per continovare nella loro ſeparazione! Non potean eglino riguardar la promeſſa (per cui i Miſſionarj Geſuiti ſottoſcrivono di oſſervare il Decreto) come un finto procedere poichè dopo tanti anni lo traſgredivano a viſta di tutto il Mondo? Ed infatti queſta promeſſa ha ella ſervito ad altro, che ad eſtorcere la riunione *in Divinis*. Perchè ſenza parlare de' fatti di cui per ſpirito di litigio potreb-

Pruove dimoſtrative.

I Miſſionarj Geſuiti traſgrediſcono per anche il Decreto.

trebbonſi rigettare i Teſtimonj che gli raccontano ; parliamo de' monumenti d' idolatrìa , e di ſuperſtizione che per anche ſuſſiſtono; della ſeparazione de' Parreas nella Chieſa de' Miſſionarj della Compagnia di Gesù in Pondicheri ſteſſo ; de' luoghi che vi ſono fabbricati nella Caſa del Signore per dividere una Caſte dall' altra ; de' due Fonti Batteſimali ; delle due Menſe della comunione ; de' differenti Confeſſionarj : Tutte coſe , che attualmente ſuſſiſtono contro quello, che vien proibito nel Decreto di M. di Tournon , e anche contro la moderazione fattane dalla Santa Sede .

I Parreas ſono ancora ſeparati nella loro Chieſa .

I Cappuccini avrebbon poſſuta ricuſare la riunione co' Geſuiti .

Non ſi conoſce da ciò, che ſe i Cappuccini foſſero ſtati moſſi da qualche paſſione ò umano fine avrebbono potuto rigettare una via di riconciliazione . Avrebbono detto a' Miſſionarj Geſuiti , Padri miei , ci avete fatte tante volte per lo paſſato delle promeſſe ſenza averle mantenute , che abbiamo motivo di diffidare di quelle , che adeſſo ſiete coſtretti di fare : così , finchè voi non metterete la mano all' opera , finchè voi permettrete nella Caſa del Signore diſtinzioni , che autorizzino l'idolatrìa e la ſuperſtizione , vi riguarderemo come debbono fare i veri Criſtiani , ed i zelanti Difenſori della purità del culto .

I Cappuccini ſi ſono fidati delle promeſſe de' Geſuiti .

Ciò non oſtante i Cappuccini fidandoſi delle promeſſe de' Geſuiti corrono a loro, gli abbracciano, e gli ricevono alla lor comunione come veri Fratelli, baſta alla loro coſcienza, e alla lor Carità di avere un preteſto da poterlo fare. Che occorre d' avantaggio per provare la buona fede de' noſtri Miſſionarj e quanto foſſero da ogni paſſione, e riſentimento lontani.

Ag-

Aggiugniamo, che l'approvazione di loro condotta fatta dalla Santa Sede era per eſſi una ragion ben forte da tirar più a lungo la ſeparazione quand' ogn' altro motivo che quello della coſcienza inſpirati gli aveſſe. Approvazione che indubitatamente giuſtifica autenticamente queſta ſeparazione; perchè in fine è caratterizata di tutto ciò che può dar forſa ad una teſtimonianza. E' onorata da' ſuffragj più Illuſtri. Il Generale ſteſſo de' Cappuccini invia queſt' approvazione non per ordine di qualche Cardinale che parli *de motu proprio*, ma d'una Congregazione di Cardinali ch' eſeguiſcono la volontà del Vicario di Gesù Criſto. A qual fine queſto Generale ſcrive ancora a' ſuoi Religioſi, ſe non per conſolargli nell' inquietudini nelle quali ſi ritruovavano di intendere ſe la S. Sede voleſſe permettergli di comunicare co' Miſſionarj Geſuiti. Gli aſſicura con una Lettera di ſuo pugno, che la S. Sede loda la fermezza ed il zelo che fanno campeggiare in difendere la verità della Religione in ſoſtener gl' intereſſi della Chieſa in combattere per l'onore, e i diritti dell' Apoſtolica Sede.

L' approvazione della S. Sede gli autorizzava nella loro ſeparazione.

Queſt' approvazione è autentichiſſima.

Non ſono ſtati nè Confratelli de' Miſſionarj Cappuccini nè altre Perſone a loro ſpecialmente addette, che hanno informata la Corte di Roma: queſti ſono Miſſionarj Secolari e Religioſi di un' altr' Ordine che dalla medeſima S. Sede ſono ſtati incaricati d' eſſaminare ſul luogo gli affari che concernevano la Religione e di fargliene un fedele racconto queſti ſono Uomini d' un carattere irreprenſibile che nel tempo del loro ſoggiorno a Pondicheri e Madraſt' hanno conoſciuto il zelo de' Cappuccini la loro coſtanza e fermezza a non ricever punto nella loro co-

Concluſione che ſe ne tira.

mu-

munione i disubbidienti agli ordini del Vicario di Gesù Cristo, i trasgressori de' Decreti della S. Sede; sono finalmente Persone spogliate di parzialità, e obbligate a parlare in coscienza quelle che portano a Roma le giuste testimonianze de' Missionarj Cappuccini.

O i Cappuccini hanno fatto bene a separarsi, ò ve ne ha mancato la Corte di Roma.

Dal contenuto, e dalle formalità di una tale approvazione bisogna necessariamente dedurre una di queste due conseguenze, ò che i Missionarj della Compagnia si lamentano a torto de' Cappuccini che non gli hanno voluti ammettere alla loro comunione, ò che il Sommo Pontefice, i Cardinali, i Legati della S. Sede ed il Generale de' Cappuccini sono tutti colpevoli verso de' Missionarj Gesuiti di aver lodato, ed approvato il zelo e la costanza de' nostri Missionarj, e per dirla in una parola, ò i nostri Padri potevano, è doveano separarsi dalla comunione de' Missionarj della Compagnia ò non lo potevano nè lo dovevano, se lo potevano legittimamente, perchè rimproverargli? Le li dovevano. Vi è ancora minor ragione di lamentarsene: Se non lo potevano nè lo dovevano, che ci adduchino altre regole per opporsi a quelle delle quali abbiamo apportato la forza. Che se la prendano dunque colla Corte di Roma e co' Superiori dell' Ordine Cappuccino, che in vece di aver ordinato a' nostri Missionarj di desistere da questa separazione gli hanno lodati del loro zelo, e della loro fermezza.

Di più ancora, se i Cappuccini per questo riguardo sono colpevoli è d'uopo che siano pubblicamente condannati; questo è il sol mezzo da riparare il torto che ha fatto a' Missionarj della Compagnia una tale separazione: perchè senza questo sarebbe

sem-

ſempre vero il dire per i Secoli avvenire, che ſono ſtati per lo ſpazio di più di 25. anni legati pubblicamente colle cenſure di Scomunica maggiore, e che ſono ſtati riconoſciuti per ſcomunicati notorj poichè i Cappuccini eſſendoſi ſeparati dalla lor comunione per queſto tempo ſono ſtati lodati, ed approvata la condotta di lor fermezza, e del loro zelo dalla S. Sede, e da' lor Superiori.

X.

L' intenzione del Re non è mai ſtata di obbligare i Cappuccini dell' Indie a comunicare co' Geſuiti.

Potrebbeſi aggiugnere, che qualſivoglia sforzo ſia ſtato fatto in Francia per coſtringere i noſtri Padri a venire a queſta comunicazione. Sua Maeſtà, nè quegli che rappreſentavano la ſua perſona non hanno mai voluta impiegare la loro reale autorità per queſt' effetto. Le lettere di ſigillo, che ſi erano ottenute per richiamare in Francia M. di Claudiopoli e i Superiori di Pondicherì e Madraſt non erano ſtate concedute, che per via di falſe eſpoſizioni, e nulla appartenenti alla comunione *in Divinis*. Si è veduto nel corſo di queſt' Opera, che portavano queſte accuſe tanto ripiene d' impoſture, quanto ſpogliate di probabilità. Queſti deſtri ſupplicanti aveano troppo intereſſe d' imporre alla Corte, e d' impedirgli il penetrare, che loro ſteſſi erano quelli che ſcandalizzavano tutta l' India colle loro prattiche, e colle loro oppoſizioni agli ordini della S. Sede, che perſeguitavano i Miniſtri di Gesù Criſto pe'l credito e la po ſanza che uſurpata ſi erano. Se aveſſero espoſto agli occhi del Re è de' ſuoi Miniſtri le coſe tali quali erano Pondicheri non avrebbe mai vedute lettere di ſigillo per richiamare come perturbatori del ripoſo, e della pace, quelli ch' erano i difenſori della Fede, e della unione verace.

Che ſe ci ſi objetti il credito e l' autorità di

Ragioni che obbligarono qualche Governatore a favorire i Geſuiti nelle loro differenze.

qualche Governatore che di tempo in tempo hanno voluto sforzare i noſtri Miſſionarj a ricevere alla loro comunione quegli della Compagnìa, tutti ad una voce riſponderemo, che queſti Signori non venivano a tali violenze, che per conciliarſi la protezzione de' Geſuiti, de' quali temevano l'autorità. Queſti Padri, che ſempre aveano in bocca il nome Regio poco penavano di ſpacciare una sì riſpettevole autorità per venire a fine de' loro diſegni. La lontananza de' luoghi, il credito de' loro Confratelli, ed amici tutto concorreva a rendergli formidabili. E' forſe da ſtupirſi ſe qualche Governatore ha ſtimata neceſſaria per la ſua fortuna la loro amicizia, ſe per riſparmiarla hanno meſſo ſpeſſe volte la pazienza de' noſtri Miſſionarj a pruove terribili. Dura eſtremità è vero ma che ha ſervito a coronare il lor merito, e la loro fermezza mettendogli nella triſta, ma nel tempo ſteſſo glorioſa neceſſità di riſpondere a quanto gli ſuſcitavano contro permezzo di sì poſſenti Averſarj. Coſa che i P.P. del Concilio Efeſino diceva, no a Giovanni Antiocheno, e a quelli del ſuo partito. *Eſſercitate ſopra di noi* (1) *tutte le ſorte di violenze che vi piaceranno, impiegate il credito degl' Imperatori, de' Prencipi, de' Magiſtrati per coſtringerci a ricevervi alla noſtra Comunione; non vi conſentiremo giammai. Amiamo più toſto eſſer privi delle noſtre Chieſe che comunicare con voi finchè non vi ſottoporrete a' Decreti ed agli Ordini della S. Sede, e che col-*

Parole del Concilio Efeſino.

le

(1) *Ecce corpora, Eccleſiae, ecce domos; poteſtatem habetis: Nos autem ut prius cum Orientalibus communicemus quam ea diſſolvantur qua per illorum calumniam contra Comminiſtros noſtros comparata ſunt, ac rectam fidem confiteantur, id fieri nullo modo poteſt.* Tom. 3. Concil. pag. 771.

le voſtre traſgreſſioni e diſubbidienze ſeguirete a ſcandalizare il Criſtianeſimo. (1)

Mà quali ſono queſte traſgreſſioni, queſte ſcandaloſe diſubbidienze? Ed è d'uopo ancora replicarle? Eccole in un ſol tratto.

La traſgreſſione del Decreto era continova, tale doveva ancora eſſere la ſeparazione.

Il Decreto del Cardinal di Tournon fatto a Pondicheri obbliga tutt' i Miſſionarj, anche quelli della Compagnia di Gesù ad oſſervare ſotto pena di Scomunica i regolamenti preſcrittivi ſopra il culto de' Malabari. La S. Sede che più volte l'ha confermato queſto Decreto incaricò M. di Viſdelou d'invigilarne all'eſecuzione. Abbiamo veduto nella prima e ſeconda Parte di queſte Memorie la reſiſtenza oſtinata de' Geſuiti dell'Indie a' replicati comandamenti di queſto Prelato. I fatti nella ſeconda Parte deſcritti ſono una continova pruova delle loro traſgreſſioni, dopo la pubblicazione del Decreto fin al preſente.

Se dopo tali traviamenti, ed una sì pubblica oſtinazione non ſono notoriamente ſcomunicati, quando lo ſaranno mai? E ſe nel caſo in che ſi truovano i Cappuccini, non ſono obbligati alla ſeparazione *in Divinis*, biſogna concedere che queſta obbligazione non ſi darà mai. Ma i ſaldi principj, che ſtabiliti abbiamo, e quei che aggiugniamo termineranno di dimoſtrare, che i Cappuccini non potevano in coſcienza comunicare co' Refrattarj.

Eſpoſizione di alcuni principj Teologici. 1. principio.

Eſſendo il Decreto di M. di Tournon una Legge impoſta a' Miſſionarj, e confermata dalla S. Sede

(1) *Fieri non poteſt ut ad hoc veniamus niſi tanquam qui deliquerint ſuplices accedant & in his conſiſtit inſtantia* Tom. 3. Conc. p. 759. *ipſis Eccleſiis privari malumus quam ad communionem cum ipſis amplius redire .... niſi omnia delicta ſua quorum ſupra meminimus correxerint.* Mem. Concil. al Clero, ed al Popolo di Coſtanz. pag. 770.

per regolare la purità del culto, e sbandirne l'Idolatrìa, e la superstizione, legge la di cui contravensione ha annessa la Scomunica maggiore *latæ sententiæ* è certo, che non si può ricusare di sottomettervisi senz' esser ribelli, e Refrattarj, e senza divenire scomunicati.

Un Vescovo ò un Sacerdote scomunicati sono inabili a tutte le fonzioni.

Non è men certo che chiunque è in questo stato non può più ingerirsi nell'amministrazione di alcun Sagramento nè fare alcuna funzione annessa al Sacerdotale carattere senza peccar mortalmente, e incorrere l' irregolarità: talchè un Sacerdote, che predica ò esercita qualche funzione propria del solo Sacerdote; Un Vescovo, che conferisce gli Ordini, approva Confessori, invia Predicatori ec. commettono l'uno, e l'altro tanti peccati mortali, quante funzioni fanno, ed altrettante volte incorrono l'irregolarità.

Il nuovo jus non ha derogato punto alle pene annesse alla scomunica.

Questa decisione è fondata sopra l'antico jus che obbligava i scomunicati d'attenersi da ogni comunicazione co' Fedeli, particolarmente nelle cose Sagre, a cui il nuovo jus non ha punto derogato, e quantunque il Concilio di Costanza abbia mitigata quest' antica severità a riguardo de' scomunicati non denunziati nominatamente; ha espressamente dichiarato, che non pretendeva con ciò esimergli d'alcuna pena nè favorirgli in verun modo. Tutti universalmente i Canonisti convengono in questa Dottrina.

II. Principio.

E' certissimo che non è permesso impegnare il Prossimo a fare un azione proibita sotto pena di peccato senza incorrer con lui lo stesso peccato. Questo principio è noto da per se stesso tolta qualche eccezzione, che non sarà fuor di proposito di spiegare.

O l' azione vietata è mala di sua natura, ò è tale.

tale per la malizia di chi la fa male, potendo farla bene. S'ella è mala di ſua natura non v'è ragione che poſſa renderla lecita nè giuſtificare avanti a Dio colui che la fa, come quello che vi coopera. S'ella è ſolamente mala per la malizia dell' operante, che potrebbe farla bene ſe voleſſe: può ſecondo le circoſtanze eſſere ſcuſata, perchè puol eſſere obbligato di fare tale azione quando ſi trovi ſottopoſto a qualcheduno, che ha jus di eſigerla, ò per qualche altra urgente neceſſità. Per queſta cagione i Teologi ſcuſano dal peccato un Povero, che per biſogno accatta danaro da un Ricco, che non l'impreſta, che ad uſura. Quindi il caſo di biſogno, ò il diritto di eſigere, ec. E' certo, che non ſi può impegnare ſenza peccato ad un' azione cattiva il Proſſimo, perchè ſiamo obbligati per legge di carità di non ſomminiſtrare a' noſtri Proſſimi occaſione di peccare. Queſta legge al contrario ci obbliga di ritirargli da quella quando poſſibil ci ſia ſenza noſtro notabile incommodo.

Le azioni di loro natura cattive ſono ſempre proibite.

Da che concludeſi con tutt'i Moraliſti, che non è lecito dimandare i Sagramenti ad un cattivo Sacerdote, cioè a dire quando è moralmente certo che gli amminiſtra in peccato mortale: eccettuati però due caſi; Primo allorchè chi glielo richiede ha jus di dimandarlo, e che per ragion del ſuo uffizio di amminiſtrargli; il ſecondo, allorchè una ragionevole neceſſità ci obbliga, e non è facile ricorrere ad un altro Sacerdote.

III. Princip. Se un Sacerdote Scomunic. non denonziato poſſa validamente amminiſtrare i Sagramenti.

Deveſi con più ragione agire di queſta ſorte a riguardo di un Sacerdote, che ha incorſa la Scomunica maggiore di pubblica notorietà. Perchè quantunque in Sentenza di quelli, che ſoſtengono, che un tal Scomunicato poſſa validamente am-

te amminiſtrare i Sagramenti finchè non è denonziato come inferir lo vogliono dalla conceſſione dell' Eſtravagante *ad evitanda*, è indubitabile però che queſta Coſtituzione non gli dà in verun modo jus di amminiſtrargli in ogni caſo, ed in ogni congiuntura che più gli piaccia, ma ſolamente quando la neceſſità urge i Fedeli a dimandarglieli.

Queſto principio altrettanto è più manifeſto quanto che dubitare non ſi può che l' intenzione della Chieſa in mitigare la ſeverità dello antico jus non è ſtata certamente di far grazia agli Scomunicati, come già ſi è oſſervato, ma preciſamente di favorire la pietà de' Fedeli. Quindi un Scomunicato tolerato può ben amminiſtrare i Sagramenti a' ſuoi Parrocchiani allorchè glieli dimandano in caſo di neceſſità: ma non gli è in modo alcuno permeſſo d' ingerirſi, e molto meno d' offrirſi da ſe medeſimo: deve anche aſtenerſi di amminiſtrargli ſotto pena di peccato mortale, e d' irregolarità, ſe può avere un altro Sacerdote libero dalle cenſure per ſupplire al ſuo uffizio.

Per una tal Deciſione di cui ſi ſente la forza, e la verità, biſogna anche concludere, che un Criſtiano peccarebbe mortalmente, ed incorrerebbe la Scomunica minore ſe riceveſſe ſenz' alcuna neceſſità i Sagramenti da un Sacerdote Scomunicato, ed in caſo che poteſſe prevalerſi di un altro, perchè allora non ſolamente ſarebbe egli la cauſa volontaria del ſagrilegio, che commetterebbe queſto Sacerdote in amminiſtrare indegnamente i Sagramenti, ma perchè contraverrebbe alla Legge della Chieſa, che proibiſce di comunicare cogli Scomunicati tolerati nella recezzione ò amminiſtrazione de' Sagramenti, allorchè non

v' è

v' è neſſuna neceſſità, e ſoltanto lo permette in caſo che i Fedeli foſſero privi de' mezzi neceſſarj alla loro ſalute.

Non è queſta una dottrina, che ſia cavata dalla morale di qualche Teologo rigoriſta: è una dottrina che i più larghi Moraliſti, ed i più correnti ſostengono come indubitabile. Evaillons fra gli altri ha trattata queſta materia a fondo, e ſopra queſto chiaramente ſi ſpiega „ Fuori di neceſſità (*a*), *dic' egli*, „ quegli che ſcientemente riceveſſe un Sagramento da „ uno Scomunicato tolerato ò non tolerato che foſſe, „ oltre il peccato che commetterebbe ciò facendo, in„ correrebbe la Scomunica minore perchè comuni„ cherebbe ſenza legittima cauſa con un Scomunica„ to. Lo ſteſſo ſi deve dire d' un Sacerdote, che „ ſcientemente amminiſtraſſe ſenz' alcuna neceſſità un „ Sagramento a qualche Scomunicato, perchè incor„ rerebbe la Scomunica minore, quantunque quello „ che lo riceveſſe foſſe Scomunicato occulto ò tole„ rato, perchè conferirebbe il Sagramento ad un „ Uomo, che ne ſarebbe del tutto indegno, e non „ potrebbe riceverlo che ſagrilegamente: E ciò, non „ oſtante l' Eſtravagante *ad evitanda*, perchè eſſa „ non intende in verun modo far favore agli Sco„ municati.

Queſta dottrina è di Caſiſti i più larghi.

In qual caſo ſi può ricevere i Sagramenti da uno Scomunic.

La difficoltà conſiſterebbe dunque in ſapere adeſſo in quale occaſione ſi può dire che vi ſia ò non vi ſia la neceſſità per rapporto al caſo di cui ſi tratta. Tutti i Dottori convengono, che non biſogna una neceſſità,

(*a*) Nel ſuo eccellente Trattato delle Scomuniche, e de' monit. Cap. 31. art. 1. Avendo confrontato queſto paſſo citato da un Autore non ſi ſono trovate uniformi le parole nella terza Edizione di Rouen in due Volumi, ma la Dottrina è la ſteſſa.

ſità, che ſi chiama eſtrema, come alloraquando ſi truova in pericolo di morire ſenza Sagramenti, ne anche una neceſſità ſtretta, e rigoroſa, come ſe ſi trattaſſe d' evitare qualche grande inconveniente, qualche violenza ò qualche infamia: Sembra che una neceſſità morale, e giuſta potrebbe eſſere ſufficiente: allorchè, per eſempio un Criſtiano riconoſceſſe che per proccurare la ſua ſalute è neceſſario che riceva i Sagramenti, ò alloraquando vi occorre qualche precetto Eccleſiaſtico che l' ordina, ò anche temendoſi di ſtar troppo tempo ſenza ricevere la Sagramentale aſſoluzione de' peccati, che ci rendono nemici di Dio.

Regole preſcritte in tal propoſito.

E' permeſſo in queſti caſi di dimandare, e ricevere i Sagramenti da Sacerdoti, che pe'l dovere di loro carico ſono obbligati di amminiſtrarceli, quantunque gli conoſciamo per Scomunicati, ſupponendo ſempre che non vi ſia copia d' altro Sacerdote dal quale ſi poſſano ricevere. Da ciò ne ſiegue che potrebbeſi aſcoltare la Meſſa d' un Sacerdote notoriamente Scomunicato, ma tolerato in un giorno di Feſta ò di Domenica, ſe non vi foſſe altra Meſſa a cui aſſiſtere. Non biſogna però diſcorrerla così a riguardo degli Uffizj Eccleſiaſtici, che non ſono d' obbligo. Sarebbe queſto un comunicare ſenza neceſſità cogli Scomunicati. Nè tampoco è permeſſo preſtargli ornamenti per le fonzioni del loro miniſtero, almeno ſe non hanno jus di domandargli.

Caſi ne' quali anche in gran neceſſità comunicar non ſi puole.

Queſte ſono le regole, che abbandonar non ſi ponno ſenza colpa a riguardo de' Scomunicati quantunque non denonziati, e de' quali la Scomunica ha altro principio, che l'Ereſia, ò lo Sciſma; perchè ſe foſſe originata dall'una ò dall'altro, allora vi ſono

de'

de' caſi ne' quali anche in grande neceſſità comunicare non ſi puole.

I Canoniſti comunemente ne ammettono quattro ne' quali ſenza aver riguardo alla Scomunica v' è l' obbligo per legge naturale, e per precetto Divino d' evitare gli Eretici, e gli Sciſmatici.

1. Se per la comunicazione cogli Eretici, e gli Sciſmatici ſi eſponga al pericolo di laſciarſi ſedurre da' loro captioſi diſcorſi, tal che vi ſia luogo da temer di cadere ne' loro errori, e nel loro partito. Ora il diritto naturale, e divino ci obbligano d' invigilare tutti alla noſtra ſalute, e per conſeguenza d' evitare ciò che potrebbe cauſare la noſtra perdizione. 1. Capo.

2. Se queſta comunione rendeſſe ſoſpetta la noſtra Fede, e daſſe luogo di credere che aderiſſemo a' loro ſentimenti. Non ſarebbe queſto un rinonziare in qualche modo alla ſua Religione, aver roſſore di confeſſar Gesù Criſto al coſpetto degli Uomini, delitto che ci fa degni d' eſſer diſprezzati dall' Eterno Padre de' Spiriti Celeſtiali. 2. Capo.

3. Allorchè veggiamo, che comunicando cogli Eretici, e gli Sciſmatici ſi autorizzano perciò ne loro errori, e nella loro ribellione. Queſto ſarebbe divenire loro complice, e meritare conſeguentemente i loro caſtighi. 3. Capo.

4. In fine quando vi è luogo da preſumere che allontanandoſi dagli Eretici, e Sciſmatici riceveranno da ciò una ſalutevole confuſione che potrebb' eſſere capace di fargli rientrare in ſe ſteſſi perchè la legge della carità eſigge, che ſi contribuiſca alla ſalute del ſuo Proſſimo, e che gli ritiriamo dal peccato allorchè lo poſſiamo. 4. Capo.

Biſogna però concedere che non v' è obbligo di tal natura di evitare gli Eretici e Sciſmatici in queſto ultimo caſo come ne' precedenti, ove niuna neceſſità benchè eſtrema non può ſcuſarci d'avanti a Dio di aver comunicato con eſſi.

Le pruove, che ſeguono termineranno di dimoſtrare una verità sì importante. Dio ha prohibito di ogni tempo la comunicazione con coloro che profanavano il ſuo Tempio, che deturpavano il ſuo culto colle loro profanazioni, ed inſpiravano lo Sciſma colle rivoluzioni, ed orgoglio. Caino maledetto dal Cielo per avere offerti Sagrifizj diſaggradevoli all' Autore del ſuo eſſere fu ſcacciato, e sbandito dalla Santa Compagnia de' Figlj di Dio, Figlj, che non degenereranno in appreſſo dalle loro virtù ſe non ſe col comunicare co' Figlj degli Uomini. Tal comunicazione fu la funeſta ſorgente di tanti delitti che infettarono la Terra, ed obbligarono il Signore ad eſterminar tutti gli Uomini col Diluvio.

Vedonſi nell' antico Teſtamento degli eſempj della ſeparazione.

Rinnovato il Mondo: L' empio Cam ſcandalizza i ſuoi Fratelli colli ſuoi motteggiamenti verſo ſuo Padre, ed il Signore lo batte di sì terribil colpo, che i ſuoi Deſcendenti fino nelle più remote generazioni ne riſentono per anche i triſti effetti, e divengono un Popolo indegno di comunicare co' loro Fratelli. Ruben reo d' aver contaminato il Paterno Letto è per così dire sbandito dall' umano genere, condannato a non veder giammai Figlj nella ſua Caſa, (*a*) i ſuoi Fratelli benedetti dal Cielo divengono ben toſto Padri di una numeroſa poſterità. L' Eterno Dio ne forma il ſuo Popolo eletto, e per metter freno alla funeſta inclinazione che lo portava all' idolatría, vuole,

(*a*) Geneſ. Cap. 4. verſ. 4.

le, che non abbia comunicazione veruna co' violatori delle ſue Leggi, cogl' incirconciſi, Sciſmatici, ed Idolatri.

Precetti della nuova Legge, che proibiſcono la comunione cogli Eretici ec.

Dal tempo di Gesù Criſto ſi oſſervava queſta ſeparazione con un ſcrupoloſo rigore! Che ſtupore non cagionò a' ſuoi Diſcepoli queſto Divino Maeſtro in parlare ad una Samaritana. Ordina nella nuova Legge di riguardare coloro che reſiſtono alla voce della Chieſa come Pagani e Pubblicani co' quali non puoteſi comunicare. Gli Appoſtoli deſtinati a predicare il Vangelo eſortavano ſovente i Fedeli a rompere ogni comunicazione con coloro che corrompevano la Dottrina di Gesù Criſto. Spiriti ſuperbi e pericoloſi, che S. Giovanni ci vieta di ricevere nelle noſtre Caſe, ed anche di ſalutare a fine di non partecipare della loro malizia, e della loro ipocriſia comunicando con loro.

Regole, che traggono la loro origine dallo ſtabilimento della Religione, e che ci ſono preſcritte dagli Appoſtoli poteano elle non confermare i noſtri Padri nè loro rifiuti a comunicare con de' Miſſionarj che non ſolamente aveano incorſa una Scomunica notoria, ma, che non ceſſavano ancora di fomentar lo ſciſma tra' nuovi Fedeli diſprezzando un Decreto sì ſovente confermato dalle Deciſioni della S. Sede. Mancar di fermezza in ſimili circoſtanze, e ricevere nelle ſue Chieſe i Refrattarj comunicando con loro, non era queſto un renderſi complici delle loro contravenſioni al Vicario di Gesù Criſto, e ſeppellirſi con eſſi ſotto i fulmini della S. Sede.

Rigore della primitiva Chieſa verſo coloro ch' erano ſeparati della ſua comunione.

Mille Eſempj ſi veggono ne' primi Secoli della Chieſa che ci ricordano queſta verità. I lamenti di Firmiliano, non feron punto cangiar condotta a S. Ste-

fano verſo gl' Inviati di S. Cipriano. *In vano taccia egli queſto Papa d' aver violato a lor riguardo tutte le regole della carità d' avergli negata poca udienza, e di aver ordinato a tutt' i Fedeli di non dargli nè la pace, nè la comunione, nè l' alloggio.* Credetteſi S. Stefano obbligato di ſeguire l' antica diſciplina della Chieſa. (1)

S. Flaviano condanna Eutiche.

Ma qual fu la ſeverità del Concilio di Coſtantinopoli ſotto Flaviano per condannare gli errori di Eutiche? *Eutiche*, dice il Concilio, *una volta Sacerdote Archimandrita, è ſtato convinto per ogni parte d' eſſere infetto dell' empietà di Valentino, ed Apollinare, e di ſeguire oſtinatamente i loro errori, e le loro beſtemmie. Quindi deplorando colle lagrime agli occhj la ſua perdizione irreparabile l' abbiamo dichiarato per autorità di Gesù Criſto (qual egli ha beſtemmiato) eſcluſo da ogni funzione Sacerdotale, e dalla noſtra comunione. Chiunque dopo eſſerne informato gli parlerà, lo frequenterà, ò non isfuggirà la ſua converſazione ſarà ancor lui Scomunicato.* (2)

Quella che fu lanciata contro Andronico da S. Geneſio Metropolitano di Tolemaide non è meno ful-

(1) *Legatos Epiſcopus Stephanus, patienter ſatis, & leniter excepit, ut eos nec ad ſermonem ſaltem colloquii communis admitteret; adhuc inſuper dilectionis, & charitatis immemor praciperet Fraternitati univerſæ, ne quis eos in domum reciperet, ut venientibus non ſolum pax & communio, ſed & tectum & hoſpitium negaretur.*

(2) *Per omnia Eutiches quondam Presbiter & Archimandrita . . Valentini & Apollinaris perverſitate reperius eſt ægrotare, & eorum blaſphemias incommutabiliter ſequi . . . . unde lachrimantes & gementes, perfectam ejus perditionem decrevimus per D N. J. C. ab eo blaſphematum; Extraneum eum eſſe ab omni oficio Sacerdotali, & noſtra comunione. Scientibus hoc omnibus qui poſtea colloquentur ei, & ad eum convenerint, quoniam rei erunt pœnæ excommunicationis, ut qui non declinaverint ab ejus confabulatione.*

fulminante. *Se qualcheduno*, dice queſto Gran Veſcovo (1) *diſprezza la noſtra Chieſa perchè non contiene che una picciola Città, e oſerà di ricevere alla ſua comunione coloro ch' ella avrà ſcomunicati come ſe non foſſe neceſſario ubbidire ad un Veſcovo povero, ſappia ch' egli ha diviſa la Chieſa che Gesù Criſto volle eſſer una. Or coſtui di qualſiſia condizione ò Levita, ò Sacerdote, ò Veſcovo che ſia ſarà da noi riguardato per ſcomunicato ugualmente che Andronico. Scongiuro ed eſorto tutt' i Particolari, ed i Magiſtrati di non viſitargli, nè ricevergli in Caſa loro, niente più che Andronico ſteſſo.*

Se per non ubbidire agli ordini d'un ſemplice Veſcovo d'un Prelato d'una picciola Chieſa venivano una volta trattati da Sciſmatici e Scomunicati. Lo ſarà meno al preſente in reſiſtere a' Decreti del Veſcovo de' Veſcovi, del Capo della Chieſa del Vicario di Gesù Criſto? Se in que' primi tempi comunicare con chiunque era Scomunicato ò Sciſmatico, era un incorrere la Scomunica, e romper l'unità della Chieſa, potrebbonſi al preſente non riguardar come tali que' che comunicano con Perſone legate di una Scomunica fulminata dal primo de' Paſtori? Si riguarderanno meno, che Sciſmatici quelli che ſe ne burlano pubblicamente, e la coſcienza potrebbe permettere di adulargli fino ad ammettergli alla comunione.

Applicazione di queſt' eſempio pel Caſo della ſeparazione de' Cappuccini.

Se i Sciſmatici, ed i Scomunicati della Chieſa In-

(1) *Si quiſquam velut exiguæ Urbis Eccleſiam noſtram contempſerit, & ab eadem Damnato receperit, quaſi Pauperi parere nihil neceſſe ſit, noverit ſciſſam a ſe Eccleſiam, quam eſſe unam vult Chriſtus: atque hic ſive Levita, ſive Sacerdos, ſive Epiſcopus apud nos eodem atque Andronicus loco, cenſebitur. . . . . Privatos omnes & Magiſtratos hortor, ut ne ejusdem cum Andronico tecti participes eſſe velint.* S. Siues. Epiſcop. 58.

Indiana rigettano al preſente queſta diſciplina ſi deve aver piutoſto rapporto alle loro oppinioni, che a quella de' Fedeli de' primi ſecoli? Con qual orrore non ſi riguardava allora un Criſtiano, che ſeparavaſi dalla S. Sede, ò che n' era ſeparato colla Scomunica? Non era dappertutto fuggito come un lebbroſo, ed appeſtato? Egli era agli occhj di tutto il Mondo, come oggetto eſecrabile. Che reggeſſe ſcettro, che foſſe il più gran Monarca della Terra non era meno in orrore.

Fermezza di Nicolò, e d' Adriano Papi a riguardo di Lotario.

Lotario volendo ripudiare Teuberga ſua legittima Spoſa per contrarre Matrimonio con Valdrada guadagnò gli Arciveſcovi di Treveri, e di Colonia per fargli dichiarare nullo il ſuo primo Matrimonio riuſcì nel ſuo malvagio diſegno, ma ben ſubito Papa Niccolò ſcomunicò i due Prelati, fè riprendere al Re la prima Spoſa, e volle che Valdrada andaſſe a Roma a ricevere del ſuo delitto l' aſſoluzione. Adriano II. che ſuccedette a Niccolò, ſaputo che Lotario era tornato al ſuo primo diſordine, ordinò a queſto Principe di trasferirſi a Roma; ubbidì queſto al Vicario di Gesù Criſto, e venne dal Santo Padre, e nel tempo della dimora, che fece alla ſua Corte volle ricevere la Santa Eucariſtia per mano del Papa medeſimo a fine che ſi conoſceſſe, ch' eraſi riunito alla ſua comunione, e purgato del ſuo adulterio. Il Sommo Pontefice però avanti di amminiſtrargli il Corpo di Noſtro Signore Gesù Criſto gli diſſe queſte parole alla preſenza del Popolo (1) *Principe, ſe vero è, che voi*

(1) *Si innoxium te recognoſcis a prohibito, atque interdicto tibi a Nicolao adultera ſcelere, & hoc fixa mente ſtatutum habes, fiducialiter accede .... Sin autem .... Nequaquam ſumere præſumas.* Concil. Gall. apud Firmin. Tom. 3. pag. 378.

voi vi riconoſciate innocente dal delitto dell' adulterio, proibitovi da Niccolò, e che abbiate un fermo propoſito di non dar più un tale ſcandalo alla Chieſa, avvicinatevi con fiducia, e ricevete il Sagramento dell' eterna ſalute, che contribuirà alla remiſſione de' voſtri peccati .... Ma ſe la voſtra coſcienza vi rimprovera, ſe interiormente eſclama, che ſiete per anche macchiato pe'l medeſimo mal-vagio affetto, e che ſiete diſpoſto a ritornare nello ſteſſo adulterio guardatevi di ricevere queſt' Auguſto Sagramento, che quantunque preparato a' Fedeli dalla Provvidenza Divina, come un mezzo de' più efficaci della loro ſantificazione, diverrebbe per voi materia di una più ſevera condanna, e di un più rigoroſo caſtigo.

Rivolgendoſi poſcia il Papa alle Genti del Real ſeguito gli diſſe a ciaſcuno in particolare (1) *Voi altri ſe non avete approvato il delitto d' adulterio nella perſona del voſtro Signore e Re, e di Valdrada; ſe non avete comunicato con quelli, che ſono ſtati Scomunicati dalla Santa Sede, il Corpo di Gesù Criſto che vi preſento ſia ajuto all' Anima voſtra per farvi giugnere all' eterna gloria.*

I Miſſionarj Cappuccini, Miniſtri della S. Sede, Diſpenſatori degli Auguſti Miſterj, Predicatori della fede appreſſo i Gentili non potevano eglino nelle circoſtanze nelle quali ſi ritrovavano imitare la fermezza di Papa Adriano a riguardo de' Refrattarj a' Decreti della Santa Sede? E queſta fermezza non ſarebbe ella ſtata altrettanto più neceſſaria non avendo a trattare con delle Teſte coronate delle quali deveſi temere, e riſpettare l'autorità. Ma con de' Miſ-

I Cappuccini avrebbono potuto imitare la condotta di Papa Adriano.

ſionarj

(1) *Si Domino & Regi tuo Lothario favorem non præſtitiſti, & Valdradæ, & aliis ab hac Sede Apoſtolicâ excommunicatis non communicaſti, Corpus & Sanguis Chriſti proſit tibi in vitam æternam.*

ſionarj delli quali potevaſi ſenza pericolo reprimere la temerità, e l' audacia di traſgredire gli Ordini del Vicario di Gesù Criſto.

Che ſi confronti delitto a delitto, traviamento a traviamento colpevoli, a colpevoli, e concluderaſſi ſe li Cappuccini non foſſero ſtati in jus di dire a' Miſſionarj, che volevano entrare nella loro comunione? *Se vi riconoſcete innocenti della prattica di un culto idolatro, e ſuperſtizioſo, di un culto proibito dalla S. Sede ſe ſiete ſinceramente riſoluti di non più oſſervargli nelle noſtre Miſſioni, potete allora con fiducia venire a comunicare con noi nello Spirituale.* (1) Non ſarebbono eglino ſtati lodevoli, dicendo avanti di amminiſtrare il Corpo di Gesù Criſto a' Criſtiani, che aderivano a' Refrattarj: Se non protegete i Paſtori, ed i Miſſionarj che vi permettono d'oſſervare un culto proibito, e ſe non avete comunicazione con queſti Scomunicati dalla S. Sede, che queſt' Auguſto Sagramento vi guidi alla vita eterna. (2)

Si dirà, che Papa Adriano non usò queſta fermezza ſe non perchè il delitto di Lotario era pubblico? Ma era egli forſe più pubblico, che l'eſiſtenza de' Partigiani de' Riti? Puote eſſere che aggiunghino, ch'era di meſtiere far ceſſare un diſordine, ch'eſſendo commeſſo da un Re cagionava un grande ſcandalo al ſuo Popolo; Ma un diſordine qual è quello di fare oſſervare pubblicamente un culto che la

(1) *Si innoxios vos recognoſcitis a probibito, atque interdicto vobis a Sancta Sede idololatriæ & ſuperſtitionis cultu & hoc fixa mente ſtatuti habetis fiducialiter accedite; ſin autem .... Nequaquam.*

(2) *Si Patribus & Miſſionariis veſtris in objecto cultus probibiti & interdicti, favorem non præſtitiſti & Apoſtolicâ Sede excommunicatis non communicaſti, Corpus & Sanguis Chriſti proſit tibi in vitam æternam.*

la S. Sede ha ſcomunicato come idolatro, e ſuperſtizioſo non dovea ſembrare più pericoloſo in Miſſionarj deſtinati a predicare la Fede a' Gentili? Perchè finalmente il peccato di Lotario non avrebbe potuto giammai perſuadere al Mondo Criſtiano, che foſſe permeſſo di paſſare alle ſeconde Nozze, eſſendo anche viva la prima Spoſa, ma la prattica de' Riti condannati in Uomini Appoſtolici perſuade naturalmente a' nuovi Criſtiani che acquiſtano, che non v'è male per loro di ſeguir la pratica ſteſſa. Che ſe ci ſi voleſſe per anche opporre, che ſimili caſi non autorizzano in verun modo la ſeparazione de' Cappuccini, eſſendo in queſti ultimi ſecoli mutato il rigore di queſta diſciplina, ſi è di già fatta vedere la falſità di queſta objezione, dimoſtrando ch' è proibito dallo jus naturale, e divino di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj. Aggiungo che i Partigiani de' Riti ſi trovavano nel caſo dello Sciſma, nuovo motivo, che obbligava i Cappuccini alla ſeparazione *in Divinis*.

Il peccato di Lotario non era tanto pericoloſo nelle ſue conſeguenze, quanto la condotta de' Partigiani de' Riti.

Queſt' obbligazione tanto meglio farà conoſcerſi ſe ſi formi una giuſta idéa del profondo riſpetto, e dell' obbedienza perfetta dell' Ordine Franceſcano al Vicario di Gesù Criſto. Per queſto baſta leggere la Regola di queſto Santo Patriarca, egli la comincia da queſta Profeſſione. *F. Franceſco* (1) *promette riverenza, ed ubbidienza al noſtro Santo Padre Onorio, ed a tutt' i ſuoi Succeſſori canonicamente eletti.* Queſto S. Fondatore ha voluto, che tutti quelli, che s' impegneranno a ſeguir la ſua Regola cominciaſſero da que-

Lo Sciſma nel quale erano caduti i Partigiani de' Riti obligava i Cappuccini alla ſeparazione.

(1) *Frater Franciſcus promittit obedientiam & reverentiam Domino Papæ Honorio ac Succeſſoribus ejus canonicè intrantibus.* Cap. 1. della ſua Regola.

ſta Profeſſione: Niente con maggiore caldezza ha comandato a' ſuoi Figlj quanto la ſommiſſione, e la riverenza verſo la S. Sede, Queſta è la più prezioſa eredità che loro ha laſciata. Ciò coſtituirà ſempre il più diſtinto carattere de' Religioſi di S. Franceſco. Queſto Patriarca ben ſapeva la generale ubbidienza da ogni Criſtiano al Vicario di Gesù Criſto dovuta, ma volle preſcriverne loro un particolariſſimo debito. I ſuoi Diſcepoli ripieni di riſpetto, e di devozione per tuttocciò ch' emana, in materia di Religione dall' autorità del Capo della Chieſa hanno dolore di vedere Sacerdoti, e Miſſionarj Evangelici, che non ſono inviati che dal Vicario di Gesù Criſto, Membri di una Compagnia, che s' impegna con voto ſolenne a ſottometterſi in tutto, e per tutto alla Santa Sede, hanno eglino, dico, dolore in vedergli audacemente opporſi a' ſuoi Decreti, burlarſi delle Scomuniche le più fulminanti, oſſervare a viſta del Fedele, e del Gentile cirimonie piene di ſuperſtizione, empie, ed idolatre: Deve dunque ſembrare ſtrano che tali Religioſi abbiano avute le viſcere indurate alla viſta di tante abominazioni, che ſi ſiano creduti obbligati di rompere ogni comunicazione *in Divinis*, per non aver parte alcuna alla ribellione de' Miſſionarj della Compagnia?

L'obbedienza dovuta alla S. Sede è la ſteſſa che ſi deve a' ſuoi Legati.

Che ponno opporre a queſta ſaggia condotta de' Cappuccini i Traſgreſſori del Decreto? Cercheranno di palliare la loro rivoluzione col vano pretetto, che il Decreto non era che opera di un ſemplice Legato, e non opera della Santa Sede. Gli può con tal linguaggio riuſcire d'ingannare i loro Neofiti, ma non ſperino darlo ad intendere a' noſtri Padri, gli credono eglino sì poco illuminati, che non ſappiano

no l'autorità di un Legato eſſer la ſteſſa che quella della S. Sede e che ſi deve tanto all'uno come all'altra la ſteſſa riverenza, e ſommiſſione?

Diſubbidire a' Legati della S. Sede è un diſubbidire a S. Piero.

Il rigettare i Decreti di un Legato del Papa è lo ſteſſo che diſprezzare i ſuoi Oracoli, perchè la volontà de' Sommi Pontefici fu ſempre, che non ſi faceſſe differenza veruna tra la loro autorità, e quella che concedevano a' Legati. Ecco come parla un S. Papa in ordine ad un Legato, che inviò nella Gallia Narboneſe. (1) *Noi vi ordiniamo di riſpettare la di lui perſona, come ſe foſſe quella di S. Piero ſteſſo.* Le parole di un altro Papa non ſono meno eſpreſſive. *ricuſar d'ubbidire*, ſcriveva egli a' Veſcovi di un Regno ove avea inviati due Legati, *ricuſar* (2) *d'ubbidire a' Decreti di un Legato della S. Sede, e un tirarſi addoſſo gli Anatemi dell'Onnipoſſente Signore, e de' Santi Appoſtoli Piero, e Paulo, e eſſer indegno di participare alla comunione della S. Sede Apoſtolica.*

Segue a trattarſi dell'autorità de' Legati Appoſtolici.

L'Autorità de' Legati della Santa Sede è sì ampla, che non ſolamente può formar Decreti in materie di fede, coſtumi, e diſciplina, nel diſtretto di ſua Legazione; ma deporre ancora i Veſcovi intruſi, ò rei di qualche notabile eccesſo. Il di lui voto in un Concilio Nazionale è di sì gran peſo, che baſta per bilanciare quello de' Padri che lo com-

(1) *Quem ſicut noſtram, imo B. Petri præſentiam vos ſuſcipere Apoſtolicam Autoritatem jubemus.* Greg. 7. Epiſt. 5. apend. 2. apud Labb. Tom. 1.

(2) *Nam cujuſcumque ſit gradus, ordinis, ſublimitatis, ſive profeſſionis, qui cum præſentibus Legatis noſtris convenire in loco ab eis deſignato, eiſque ſatisfacere humiliter, detractarit, ſciat autoritate Dei omnipotentis, Sanctorumque Apoſtolorum Petri & Pauli, veniam ſibi denegari, nec communionis noſtræ, ut verbis Sanctiſſimi Prædeceſſoris noſtri utamur) futurum eſſe conſortem, quiſquis noluerit eſſe diſciplinæ.* Joan. 8. Epiſt. 3. apud Sirmund. Tom. 3.

pongono: talche quantunque foſſero unanimi i loro voti, ſe quello del Legato è contrario, tutta la deciſione è ſoſpeſa: (1) Le lettere di S. Leone Magno ſono una pruova di queſta dottrina. Il Veſcovo di Smirne n' era così perſuaſo che quando comparvero i Legati della S. Sede all' ottavo Concilio Generale eſclamò in preſenza de' Padri adunati. *Riceviamo i SS. Vicarj dell' antica Chieſa di Roma come Profeti mandati dal Cielo.* (2)

Su tali principj non aveano i Cappuccini un giuſto motivo di conſiderare i traſgreſſori del Decreto di M. di Tournon come ribelli all' autorità della S. Sede è diportarſi con eſſi come hanno fatto negandogli la comunione *in Divinis?* I Cappuccini ſi vedeano altrettanto più animati a tenere queſta condotta quanto che erano perſuaſi che M. di Tournon lungi d'avere paſſati i limiti di ſua facoltà non s'era attenuto, che agli Ordini della S. Sede; che lungi dall'eſſerſene ſeparato introducendo qualche novità contraria alla Dottrina del Vangelo s'era intieramente applicato a mantenerne l'illibatezza, e che in fine niente tralaſciato avea per ſpiegare ciò che apparteneva al Divin culto, e la vera tradizione della Romana Chieſa com' è ſtata oſſervata da' Romani Pontefici, che hanno riempiuta l'Appoſtolica Sede, e ſecondo le belle inſtruzioni, che dava a' ſuoi Legati il S. Papa Agatone. (3)

Monſign. di Tournon godeva di queſte prerogative.

Aggiugnerà al vero ſpirito della Santa Sede una gran perfezione di merito.

Eran

(1) Epiſt. 84. Cap. 11.

(2) *Sanctiſſimos Vicarios ſenioris Romæ, ut Prophetas ſuſcipimus.* Acta 8. Synodi.

(3) *Eis auctoritatem dedimus, ut nihil profecto præſument augere, vel minuere, aut mutare, ſed traditionem hujus Apoſtolicæ Sedis, ut a Prædeceſſoribus Apoſtolicis Pontificibus inſtituta eſt, ſinceriter enarrare.* Epiſt. 8. ad Synod.

Eran perciò convinti i noſtri Miſſionarj, che il Decreto del Cardinal de Tournon avea la ſteſs' autorità, come ſe veniſſe immediatamente dalla S. Sede; che queſto degno Legato non l'avea dettato, ſe non ſe col medeſimo ſpirito, che parla per la bocca della Chieſa, allorchè pronunzia ſu qualche punto di Fede. Dovean dunque i Cappuccini riguardar i Refrattarj al Decreto come rubelli all'autorità della S. Sede; dunque venivan autorizzati a romper con eſſo loro qualunque commercio *in Divinis*; dunque non potean far di meno di non venir a queſti eſtremi. *Autorità del ſuo Decreto.*

Quando poi il Decreto fu confermato in una maniera cotanto autentica, da quell'iſtante, venne ad eſſer più deciſione del Capo della Chieſa, che legge d'un ſemplice legato, in materia di culto divino: materia ſenza dubbio la più delicata della Fede.

Ora ricuſare d'ubbidire a queſta Deciſione, calpeſtarla, oſſervando pubblicamente Riti Pagani, ſotto pena di ſcomunica di già da eſſa proſcritti; non era ciò un prender paleſemente l'armi contro l'autorità del Capo della Chieſa, uſcir dal centro dell'unità, ſprezzar l'unico legame, che tien unito ogni vero Cattolico al miſtico Corpo di Gesù Criſto, alla ſocietà de' Fedeli? E' conſeguentemente, non meritavano d'eſſer riguardati, e trattati da tutti quelli, che rappreſentavano l'autorità della S. Sede quai membri che da per ſe ſteſſi ſi ritraevano dalla communion del Paſtore di tutt' i Fedeli, e che cagionavano sì manifeſto ſciſma nella Chieſa dell'Indie? *Il Decreto confermato divien l'opera immediata della S. Sede.* *La traſgreſſione del Decreto rende ſciſmatici.*

Si facciano pur dunque quanti ſchiamazzi ſi vuole contro i noſtri Padri, Che potranno ſempre riſpondere di aver eglino diſcorſo, ed operato coerentemente a queſti principj, riſpettivamente a' Miſſionarj

narj Refrattarj. S'armi pure contro di eſſi la ſatira! Che ſi vada ben ingegnando di mettergli in conſiderazione di cervelli torbidi, di Uomini privi di buon lume, ſenza diſcernimento, e portati da ſpirito di furore, e di contradizione contro tant' illuſtri membri della Compagnia di Gesù: Tutti codeſti tratti non potranno giammai far conoſcere altro dalla parte de' noſtri Padri, che il loro inviolabile riſpetto, e la loro ſommiſſione ſincera alla divina autorità del Capo della Chieſa.

XI. *Le Maſſime della Chieſa Gallicana non ſono violate dalla cõdotta de' Capuccini, come pretendono i Partigiani de' Riti.*

Si vorrà forſe ſeguir a rimproverare i noſtri Miſſionarj, dicendo, che un tal riſpetto, ed una ſomigliante condotta, impegnare non dovevagli a far paſſi che vengono condannati dalle Maſſime della Chieſa Gallicana. Egli è vero, ſe vuol crederſi a' Refrattarj, che i noſtri Padri hanno violate codeſte Maſſime: negando loro la comunicazione *in Divinis*. Ma ſebbene abbiamo fatto vedere quanto ſia ridicolo queſto rimprovero in Miſſionarj, che ſi vantano di ciecamente ubbidire al Vicario di Gesù Criſto, ed eſſerne il più forte appoggio; noi c' impegniamo di chiuder per ſempre la bocca a queſti Refrattarj, apportando loro ulteriori pruove, che gli faccian conoſcere in un' evidente maniera, che vanno a farſi forti in un poſto dove ritroveranno la ſentenza ſcritta contro ſe ſteſſi.

Dottrina del Cardinal de Perron ſopra l' unità della comunione.

Quali ſono quelle ſorgenti, da cui volevano che i noſtri Miſſionarj ricavaſſero la Dottrina della Chieſa Gallicana? Se debbono eſſere gli ſcritti de' più celebri Teologi, de' più Santi Dottori; ſe ſono i Decreti, e le Deciſioni de' Veſcovi, e di tutto il Clero adunato di queſt' illuſtre Chieſa: I Refrattarj al Decreto, non hanno per queſta parte cos' alcuna, che

che ſervir loro poſſa a condannare la condotta de' noſtri Padri nela loro ſeparazione, anzi vedeſi all' oppoſto, che tutto tende ad autorizzarli.

Il Cardinal de Perron, che ſenza contraſto era uno de' più dotti Controverſiſti, che abbia prodotti la Francia, conoſceva ſenza dubbio la Dottrina della Chieſa Gallicana. Sentiamo queſto grand' Uomo, e vediamo ſe favoriſce li Refrattarj ne' rimproveri, che ci fanno. Ecco com' egli parla nella replica al Re della Gran-Brettagna per ſtabilire l'unità della comunione „ Come Iddio (*a*) è uno, e principio „ d' ogni unità, e gli ci ha obbligati ad abbracciar „ i mezzi, e le condizioni della noſtra ſalute nell' „ unità, ſecondo queſte parole di S. Giovanni. (*b*) „ Mi reſtano tuttavia altre Pecorelle, che non ſono „ di queſt' Ovile, le quali debbo condurre, ed aſ- „ colterrano la mia voce, e vi ſarà un ſol Paſtore, „ ed un ſol Gregge. (*c*) Non ſolamente prego per „ eſſi; ma per tutti que' che per la parola crede- „ ranno in me, acciocchè tutti ſieno una ſteſſa coſa „ in uno, come voi ſete in me, ed io in voi; così „ pure ſieno eſſi uno in noi, acciocchè il Mondo „ creda, che voi mi avete mandato. Fà da ciò ve- „ vedere Gesù Criſto ch' egli ſteſſo ha ſtabilita l unità „ della ſua Chieſa, e che per eſſer del ſuo Gregge, „ fa di meſtieri eſſere non ſolamente nell' unità del- „ la Fede; ma altresì nell' unità della comunione. Ora il ricevere alla ſua comunione gli Eretici, ò Sciſmatici, non è ciò un rompere codeſt' unità, e ſquarciare la Veſte del Salvatore? Perchè, ſiccome inſe-

Replica del Cardinal de Perron al Re della Gran-Brettagna.

(*a*) Replic. Pref. pag. 1.
(*b*) Jo. 10. verſ. 16.
(*c*) Jo. 17. e 20.

insegna questo celebre Cardinale „ (*a*) *Niuno può en-*
„ *trare in alcuna eretica Società, senz' obbligarsi alla*
„ *Dottrina, di cui ella fa professione.* (*b*) Perchè co-
„ me a nulla serve ad un Uomo per conservar la
„ vita sua, che abbia sane tutte l'altre parti del cor-
„ po, s' egli è ferito mortalmente in qualche altro
„ membro necessario alla vita; *Così niente giova aver*
„ *tutta la fede, trasportare i Monti, dar il suo corpo*
„ *alle fiamme per difesa di questa fede, se resta pia-*
„ *gata la carità dalla ferita dello Scisma, che si fà*
„ *per la pubblica comunicazione coll' Eretico, o Scis-*
„ *matico notorio.*

„ Che serve ad un Uomo, *dice S. Agostino*,
„ (citato dal nostro dotto Autore) la Fede sana,
„ quando la salute della carità, è intaccata dalla pia-
„ ga dello Scisma, che strascina tutte l' altre parti
„ alla morte. Avevamo tutti gli uni, e gli altri un
„ Battesimo: ed in ciò erano d' accordo meco. Leg-
„ gevamo gli uni, e gli altri gli Evangelj: ed in ciò
„ erano meco. Celebravamo le Feste de' Martiri,
„ ed in ciò erano meco d' accordo. Festeggiavamo
„ la solennità della Pasqua, ed in ciò eravamo d'
„ accordo: ma non però in tutte le cose erano me-
„ co d'accordo; nello Scisma non erano uniti meco;
„ nell' Eresia non erano meco; in molte cose non
„ eran meco; ed in queste poche cose, nelle quali
„ discordavano da me, non serve loro niente l' es-
„ sere meco in molte cose.

„ Non basta, *continua il Cardinale*, (*c*) per co-
„ stituire una Chiesa, che le Persone che debbono com-

(*a*) Cap. 9. pag. 42.
(*b*) Cap. 10. pag. 52.
(*c*) Pag. 53.

„ comporla ſieno tra di eſſe unite nelle coſe neceſ-
„ ſarie alla ſalute, ſe non ſono diſunite dalla comu-
„ nione eſteriore di tutte l'altre aſſemblée, che ten-
„ gono principj ripugnanti alla ſalute. Perchè non
„ baſta d'eſſer unito a qualche Congregazione, che
„ crede un punto ripugnante alla ſalute (benchè
„ per altro penſi bene d'ogni altro articolo) per eſ-
„ ſer eſcluſo dalla participazione della Chieſa; maſ-
„ ſimamente *che chiunque comunica in materia di Re-*
„ *ligione con qualche addunanza, dee dar buon conto di*
„ *tutti gli articoli, ſotto l'obbligazione de' quali ella*
„ *riceve gli Uomini alla ſua comunione;* D'onde ne
„ ſegue, che una moltitudine di Uomini di diver-
„ ſe comunioni eſteriori .... non ponno coſtituire
„ una Chieſa comune; perchè ſebbene ſieno uniti di
„ credenza nella maggior parte delle coſe neceſſarie
„ alla ſalute; vi ſono non per tanto molte altre coſe
„ ripugnanti alla ſalute, nelle quali gli uni d'eſſi ſono
„ uniti col vincolo della loro comunione eſterna col
„ corpo della loro Setta: la qual unione eſterna, quan-
„ do anche non vi foſſe l'interna, baſta per privargli
„ della participazione della Chieſa.... L'unità del-
„ la fede anche eſternamente profeſſata non baſta
„ per eſſere della Chieſa, ſe l'unità della comunio-
„ ne viſibile, e ſagramentale col corpo originale, e
„ la Società de' veri Paſtori non vi và unita. Voi
„ ſete con noi, *dicea S. Agoſtino a' Donatiſti*, al Bat-
„ teſimo, al Simbolo, agli altri Sagramenti del Si-
„ gnore, ma nello ſpirito d'unità, nel vincolo del-
„ la pace, e finalmente nella Chieſa Cattolica, voi
„ non ſiete altrimente con noi. Paſſa queſta differen-
„ za tra lo Sciſma, e l'Ereſia, *dice S. Girolamo*, che
„ l'Ereſia tiene una Dottrina falſa, e lo Sciſma per

Comunicare in materia di Religione con una Società, e un renderſi colpevole delle dottrine ch' ella profeſſa

„ la diſſenſione Epiſcopale ſepara ugualmente gli Uo-
„ mini dalla Chieſa.

Da queſta dottrina ſtabilita dal Cardinal de Peron ſi può facilmente conchiudere, che non poteano i noſtri Padri unirſi a comunicare co' Refrattarj al Decreto della S. Sede in materia di Religione; poſciachè per queſt'unione, rotto avrebbero l'unità della comunione. *Perchè niuno può entrare in alcuna radunanza Eretica, ò Sciſmatica, ſenz' obbligarſi alla dottrina, di cui ella fa profeſſione.... perchè nulla ſerve, aver ſana la Fede, ſe la Carità è piagata dalla ferita dello Sciſma, che ſtraſcina alla morte.* Queſto era dunque in qualche maniera fare una profeſſione eſteriore della loro dottrina, participare della loro diſubbidienza al Decreto ò almeno parer d'approvarla. I noſtri Miſſionarj adunque per iſcanſar un tanto ſcandalo, hanno fatto beniſſimo a coſtantemente negare d'ammettere alla loro comunione i Rebelli all'autorità del Vicario di Gesù Criſto, ed hanno in ciò adempiuto un dovere indiſpenſabile; perchè, dice il prelodato Cardinale, *niuno può comunicare a un tempo ſteſſo, colla Chieſa, e co' Sciſmatici,*

Sentimenti del Cardinal de Peron ſopra la ſeparazione in Divinis.

Lo Scrittore medeſimo da in altro luogo una diſtinzione, che perfettamente giuſtifica il Rifiuto fatto da' noſtri Padri di comunicare co' Refrattarj. *Allorchè*, (dice) *la corruzion non è che ne' coſtumi, e nella prattica della diſciplina, ſi poſſono tollerare. Quelli ſon ſolamente colpevoli, che commettono le colpe, e non quelli, che le tollerano*, come parla S. Agoſtino, *per lo bene dell'unità, quello che odiano pe'l bene della giuſtizia, ma quando ritrovaſi la comunione nella Dottrina, o che riguarda i Sagramenti, o le Cerimonie univerſali della Chieſa, niuno può reſtare nella comunione*

Diſtinzione del medeſimo che giuſtifica la ſeparazione de' Cappucini.

nione di codeſta ſenza participare alla ſteſſa contagione.

Ora i Miſſionarj opponendoſi al Decreto, e pubblicamente traſgredendolo non davano a' noſtri Padri convincenti pruove d'una corruzione non ſolamente di Dottrina, ma riguardo ancora a' Sagramenti, e alle cerimonie univerſali della Chieſa? Mercechè credere di non eſſere obbligati d'ubbidire a un Decreto confermato dalla S. Sede che regola il culto della Religione, ò operare come ſe non vi foſſe obbligazione veruna: Ammettere, e difendere oſtinatamente cerimonie vietate come ſuperſtizioſe e pagane non è un peccare contro la ſana Dottrina, un oſcurare la ſantità de' noſtri Sagramenti, la purità delle cerimonie della Chieſa? Dunque i noſtri Padri non poteano unirſi con loro comunicandoci ſenza partecipar dello ſteſſo contagio.

I Refrattarj peccavano contro la dottrina, e la ſantità de' Sagramenti, e delle Cerimonie della Chieſa.

Di qui ſi conoſce a tutta evidenza, che rinfacciando a' Miſſionarj Cappuccini li Refrattarj, d'aver eglino intorbidata la pace colla loro ſeparazione, un tal rimprovero preciſamente non cade ſe non ſul giuſto zelo, da cui eran animati queſti ultimi per ſcanſar una colpa, che offende l'unità della comunione. La pace intorbidata a tal coſto, tant'è lungi che ſia una ſventura, da cui la Chieſa ſia afflitta, che dee all'oppoſto ravviſarſi come un'eſpediente per ſoſtener la ſua gloria. *Perchè quello che han fatto i SS. Padri* (dice il prelodato Cardinale) *per impedir la rottura della pace, e della vicendevole comunione non conſiſtea, che in tollerare qualche uſanza particolare del Paeſe, in mitigar alcuna coſa della ſeverità della diſciplina, in ſopportare i coſtumi, e la converſazione di qualche vizioſo, ſenza metter mano al ferro della Scomunica per timore di non divider la Chieſa volendola purgar*

In che ſiaſi mitigati la Chieſa per il bene della pace, e della riunione.

da' malvagi. Così quando i Veſcovi Ariani o Donatiſti ritornavano alla Chieſa, quella Chieſa in grazia de' Popoli, che gli ſeguivano, gli riceveva come in forma di riabilitazione generale con facoltà d'eſercitar le funzioni Veſcovali; e ſi può perciò dire con S. Agoſtino, (a) ch' Ella ricevea una piaga nella diſciplina, affin di rincorporare a ſe ſteſſa i popoli Eretici, che ſi convertivano, e venivano co' loro Veſcovi, come gli Alberi, cui per far un inneſto ſi fa una piaga nella corteccia; perchè ricevano i rami che inneſtare ſi vogliono. Ma l'amor della pace non ha mai portato i SS. Padri fino a rilaſſarſi, nemmeno per poco ſul punto della dottrina in materia di fede. Hanno piuttoſto voluto, dice S. Baſilio, ſoffrir mille morti, che alterarne una ſillaba ſola. Per una, o due parole contrarie alla fede, dice S. Epifanio citato da S. Girolamo, molti ſono ſtati gli Eretici rigettati dalla Chieſa. Per le coſe contrarie alla fede, dice S. Agoſtino, la Chieſa nè le approva, nè le tace, nè le fà. Fuor della Chieſa Cattolica non avvi vera comunione, nè veri Altari, ma ſolamente Altari profani, e ſciſmatici, come que' di Geroboamo, e degli Eccelſi ne' tempi della Legge.

I Cappuccini ban imitati li SS. Padri.

Se i più ſquiſiti tormenti non ſono giammai ſtati capaci d'indurre i SS. Padri a rilaſſarſi in un ſol punto in materia di fede, per quanto deſideraſſero di mantener la pace fra i popoli. Se per due o tre parole contrarie alla fede ſono ſtate ſcacciate dalla Chieſa intere Nazioni; convinti i noſtri Miſſionarj che non oſtante il Decreto della S. Sede, i P.P. della Compagnìa oſſervavano nelle loro Miſſioni cerimonie condannate come Idolatre, e ſuperſtizioſe, non poteano ammettergli alla comunione, nè ad offrir ſeco

(a) Aug. Epiſt. 50.

co Sagrifizj, ſotto preteſto di non turbar la pace; avrebbero dovuto piuttoſto ſoffrir mille morti, che commetter ſomigliante delitto.

XII.

Sentimento del Cardinal di Richelieu circa la ſeparazione in Divinis.

„ Congiungere una Chieſa impura con una Chie-
„ ſa pura *dice il Cardinal di Richelieu*, (*a*) egli è
„ un introdurre una ſtraniera nel Talamo della Spo-
„ ſa, e per un infame accordo accompagnar una
„ Concubina al Trono della Reina legittima ... Al-
„ cuni Cattolici, avendo in altri tempi avuto coſtu-
„ me di far orazione, e di convenir in adunanza
„ cogli Eretici pe'l comodo che queſti aveano ne'
„ loro Templi, di cui era ſenza la Chieſa Cattolica
„ ne' luoghi dove ritrovavanſi, ſono ripreſi con tant'
„ aſprezza da S. Ilario, che dubitar non ſi può, che
„ il Santo non credeſſe, che ſomigliante comunica-
„ zione non foſſe contraria alla ſalute. (1) Fuor
„ di propoſito voi mettete in campo il nome di pa-
„ ce, che voi riverite la Chieſa di Dio, ne' tetti,
„ negl' edifizj, e nelle muraglie; per me amo piut-
„ toſto le prigioni, e le caverne, che di comunicar
„ cogli Eretici. Il nome di pace, è veramente ſpe-
„ cioſo, e l'idea dell'unità è bella; ma chi dubita,
„ che l'unità ſola della Chieſa, e de' Vangelj non
„ ſia l'unica pace, che viene da Gesù Criſto? Ri-
„ tiratevi dunque dalla comunione d' Auſſenzio,
„ ch' è l'Angiolo di Satana.

La Chieſa non può ſuſſiſtere con una pura, ed impura dottrina.

Una ragione, che fa ben comprendere la neceſſità di queſta ſeparazione, e che Cesù Criſto, *dice il*

(*a*) Nel ſuo Trattato per convertire coloro, che ſono ſeparati dalla Chieſa pag. 23.

(1) *Male vos parietum amor capit, malè Eccleſiam Dei in tectis, ædificiiſque veneramini, malè pacis nomen ingeritis: Montes mihi & Silva & Lacus & Carceres & Voragines ſunt tutiores.* Contrà Arian. & Auxen.

il Cardinale„ (*a*) Avendo ſtabilito la ſua Chieſa nel„ la profeſſione d' una Dottrina tutta pura, e da„ qualunque errore purgata non ſi può giuſtamen„ te dire, ſenz' offendere il buon diſcorſo, e la ra„ gione, ch' ella ſi ritrovi nella profeſſione, cioè nel„ la comunione d' una Dottrina tutta pura, ed im„ pura nel tempo ſteſſo. Perchè, ſiccome il precet„ to poſitivo, ò affermativo, che obbliga al culto del„ vero Dio ne porta neceſſariamente un altro nega„ tivo, ch' eſclude il culto de' falſi Numi; così l' ob„ bligo di eſſere, e di vivere nella vera Chieſa, com„ prende quello di non eſſere, e di non vivere in„ una falſa Chieſa, e conſeguentemente di non co„ municare con quelli, che la profeſſano: Precetto„ negativo, che obbliga ſempre, e per ſempre.

Dopo tuttociò i Cappuccini dell' Indie, che non aveano mai oſſervato ſe non ſe un culto puro, ed approvato, potévano eſſi ſenza violar queſto Precetto, aprir le loro Chieſe a' Miſſionarj della Compagnia, che in faccia al Pubblico continovavano nella prattica d' un culto impuro, e dannato? *Egli è impoſſibile che ritroviſi in un tempo la Chieſa di Gesù Criſto nella comunione d' una Dottrina pura, ed impura.*

La Chieſa è la più intolerante di tutte le altre Società.

Il voler ammettere un sì moſtruoſo miſcuglio, è un far forza al buon ſenno, e diſtruggere la Religione nella purità del ſuo culto; egli è un oltraggiare il Signore nella Santità della ſua Chieſa. Che ſe pur qualche volta ſi è veduta queſta tenera Madre ſoffrir nel ſuo ſeno molti de' ſuoi Figliuoli, che inſegnavano, e ſoſtenevano qualch' errore; ò non erano notorj nè oſtinati, ovvero i loro errori non erano per anche condannati; ma la Chieſa non ha giammai

(*a*) Pag. 25. e 26.

mai tollerati Eretici, ò Sciſmatici teſtardi, e notorj; *eßendo*, al dir di M. Boſſuet, *la più intollerante di tutte le Aſſemblée.*

XIII.

M. Boſſuet inſegna, che comunicare con una Società che abbraccia una dottrina impura, è un imbrattarſi con eßa.

Queſto dottiſſimo Prelato nella ſua Storia della variazione, ſi ſpiega in una maniera ben chiara, e ſoda in propoſito di quanto andiamo dicendo „ Che „ vuol dire eſſere in comunione con una Chieſa? Di„ mandava egli per confondere il Miniſtro Claudio, „ il quale pretendea, che nella Chieſa Romana, „ prima della riforma vi foſſero veri Fedeli della „ ſua Setta, che vi erano ſtati ſenza comunicare nè „ co' dogmi, nè co' principj corrotti, che già vi „ erano; Che vuol dire eſſere in comunione con una „ Chieſa? Non è già l'abitare nello ſteſſo Paeſe, dove „ codeſta Chieſa è conoſciuta, come i Proteſtanti „ erano tra noi, ò come i Cattolici fanno in In„ ghilterra, ed in Olanda; nemmeno vuol dire en„ trar ne' Tempj, aſcoltare le Prediche, e ritrovarſi „ alle addunanze ſenz' alcun ſegno d' approvazione „ e quaſi col medeſimo ſentimento, con cui un Vian„ dante curioſo, ſenza dire *Amen* nelle loro Ora„ zioni, e ſoprattutto ſenza mai comunicar con eſſi... „ Finalmente il comunicar dunque con una Chieſa, è „ il frequentar, per lo meno le adunanze co' ſegni „ eſteriori di conſenſo, e approvazione, come fanno „ gli altri di quella tal Chieſa. Dar queſti contraſegni „ ad una Chieſa di cui la profeſſione di Fede è pec„ caminoſa, egli è un dar il ſuo aſſenſo al peccato, „ ed il ricuſarlo egli è un non voler eſſere più in „ queſta eſterna comunicazione, dove ciò non oſtan„ te voi volete ch' ei ſia. Che ſe dite, che ſi da„ ranno ſegni d' approvazione, che ſolamente ca„ dranno ſulle verità, che ſi ſaranno predicate in-

que-

„ queſta Chieſa, e ſul bene che vi ſi ſarà fatto; po-
„ trebbeſi per queſta ſteſſa ragione eſſer in comunio-
„ ne co' Sociniani co' Deiſti, ſe poteſſero far Socie-
„ tà, co' Maomettani, e co' Giudei, aſcoltando quan-
„ to ognuno di coſtoro dirà di vero; non ne dicen-
„ do parola ſul reſtante, e vivendo da buon Soci-
„ niano, e da buon Deiſta.

I Cappuccini dunque non potevano comunicare co' Partigiani de' Riti senza rendersi complici de' loro errori.

Se aveſſero letto i Refrattarj, che Noi combattiamo queſto bel paſſo di M. Boſſuet; o ſe ne foſſero per lo meno ricordati, avrebbero veduto, che la condotta de' noſtri Padri nel ricuſar di comunicare ſeco loro non meritava poi le doglianze, che fanno. Perchè, che vuol dire l'eſſer in comunione co' Miſſionarj Rebelli alla S. Sede. Non vuole già dire il dimorare nel Paeſe (cioè nella Miſſione, dove ſono eglino i Padroni) *come ſono i Cattolici in Inghilterra, ed in Olanda*, ò i noſtri Miſſionarj a Madraſt cogl' Ingleſi; nemmeno vuol dire l'entrare nelle loro Chieſe, oppure nelle Pagode de' Gentili, come fanno ſovente i Franceſi a Pondicherì: non vuol dire vedere le cerimonie che vi ſi oſſervano per ſola curioſità, ſenza verun ſegno d'approvazione, e quaſi con lo ſteſſo ſentimento d' un curioſo Viandante, *ſenza dire nelle orazioni, che fanno queſt' Idolatri* Amen: nò il far queſto non è un eſſer con eſſi uniti di comunione; ma ſecondo il dotto Prelato, *è quando ſi frequentano le Aſſemblée co' ſegni eſteriori di aſſenſo, e approvazione, che vi danno gli altri* lò che ſarebbe accaduto, ſe i noſtri Padri ſi foſſero arreſi all' iſtanze de' Refrattarj, che ricercavano di dire la Meſſa nella noſtra Chieſa, e di pubblicamente eſercitare con noi le funzioni Eccleſiaſtiche; o ſe per una vile condeſcendenza, ò per un preteſto di falſa pace foſſero

i noſtri

i noſtri Padri andati alla Chieſa de' Miſſionarj Geſuiti, per far con eſſi le funzioni, come ne venivano pregati.

Non poteva comunicare ſi co' Geſuiti nello Spirituale ſenza approvare le loro condannate pratiche.

Tutti avrebbero in caſo di queſta comunione eſteriore conchiuſo, che i noſtri Miſſionarj acconſentivano, ed approvavano le traſgreſſioni de' Refrattarj al Decreto già ſcomunicati per la diſubbidienza, e per lo Sciſma, che fomentavano fra Criſtiani dell' Indie. Infatti erano queſti li motivi, che impegnavano i Miſſionarj della Compagnia a far tutto il poſſibile, acciocchè i noſtri Padri veniſſero a celebrare nella loro Chieſa. Ognuno ben vede, che queſt' inviti non ſi faceano certamente per onorar i Cappuccini, la cui fama veniva nel tempo ſteſſo da lor denigrata, per fargli uſcire da Pondicherì; biſognava dunque che i noſtri Padri negaſſero di dare queſto ſegno d' alienazione, e di approvazione.

La direzione d' intenzione non poteva giuſtificare la comunione in Divinis de' Cappucc. co' Geſuiti.

Che ſe i P. P. della Compagnia di Gesù vogliano dirci, che comunicando noi con eſſo loro, i noſtri Miſſionarj potevano far cadere la loro approvazione, e l il loro aſſenſo ſopra le cerimonie ricevute da tutta la Chieſa, e preſcinder da quelle condannate dal Decreto ſopra il Santo Sagrifizio, e l' Uffizio Divino, che ſono azioni ſante, e lodevoli, e non ſopra i Riti vietati, come idolatri, e ſuperſtizioſi; riſponderemmo in tal caſo con Monſig. Veſcovo di Meaux: *dunque ſi potrebbe così eſſer unito di comunione co Sociniani, co' Deiſti, ſe far poteſſero Chieſa: co' Maomettani, co' Giudei, cogl' Idolatri, e co' Gentili, ricevendo quello, che ciaſcun d' eſſi ha di buono, e dire quello che dicon anch' eſſi di vero, ſenza parlare del rimanente.*

Così i noſtri Padri, che ſono a Madraſt, ove

ritrovanſi tutte le Sette, non farebbono dunque alcun male ſe ſi uniſſero a' Brammani nelle Pagode de' Gentili, co' Deruìs nelle Moſchee de' Muſſulmani, co' Miniſtri ne' Templi degl' Ingleſi, co' Preti Greci nelle Chieſe degli Armeni Sciſmatici ec. purchè indirizzaſſero le intenzioni in modo, che non participaſſero ſe non ſe a quello che avvi di buono tra loro. Che follia il penſar così! Può darſi inconveniente maggiore? Non ſi rende uno da ſe ſteſſo volontariamente ridicolo nell' avanzar ſimiglianti Paradoſſi? Ma un abbiſſo ne chiama un altro: non ſi arriva a tai eccefſi che per voler ſalvar altri eccefſi ne' quali ſi era caduto. Ecco la dottrina di queſto Gran Veſcovo chiamato da [illegible] *flagello degli Eretici*. La ſua dottrina era ella contraria a quella della Chieſa Gallicana? E queſto Prelato fu fors' egli ſolo che la ſoſteneſſe? Non troveremo noi nel Regno di Francia altri valent' Uomini, e dotti Teologi, che han parlato collo ſteſſo linguaggio?

Il Sig. Cardinal di Biſſi difende la ſteſſa unità di comunione.

Il Cardinal di Biſſi, le di cui opere anno riportato univerſal applauſo, intantocchè la Corte ſi è veduta in obbligo d' impor ſilenzio con ſuo Editto fatto in Conſiglio a quelli che cominciavano ad oppugnarla, e condannarla, Queſto Prencipe della Chieſa, che ha ſcritto con un erudizion uquale al ſuo zelo, difende niente meno di Monſignor Boſſuet l'unità della comunione. Ecco come ſi ſpiega nella circoſtanza della Bolla *Unigenitus* (a). *Può mai penſarſi che il Sommo Pontefice, che nella Chieſa tiene la principal autorità in materia di fede, abbia dopo due Anni d'eſame condannate in Queſnello delle propoſizioni buone in tutt'i ſenſi, vere ne' ſenſi proprj, delle propoſizioni,*

La ſua Iſtruzione Paſtorale lo fa vedere.

(a) Nella ſua Iſtruzion Paſtorale del 1722. pag. 10. e 11.

ni, che ſarebbero altrettanti articoli di fede, altrettanti principj inconcuſſi di morale, e altrettanti punti di diſciplina generale ricevuta nella Chieſa: Che abbia, dico, condannate queſte propoſizioni, o ſia per error di fatto, attribuendo alle propoſizioni de' ſenſi, i quali è evidente ch' eſſe non han punto; e che ſia caduto in molt' ereſie; che abbia indi mandate le ſue deciſioni a tutt' i Fedeli del Mondo Cattolico, per ſervir di regola di fede: che ſiaſi ſervito dell' autorità della ſua Sede, e delle più ſpaventevoli minaccie per far ricevere la Coſtituzione; e che dalle minaccie abbia cominciato a paſſar agli effetti, col ſeparar della comunione della ſua Carità tutti quelli, che han negato di ſottoſcrivervi ſi. Finalmente, che la Chieſa Romana, la quale, ſubito pubblicata la Bolla, vi ha toſto aderito; ſia da quel tempo ſtata fin qui nell' errore, ſenza mancar d' eſſer il centro della noſtra comunione, la Catedra dell' unità, la Madre, e la Maeſtra di tutte le Chieſe? Ma ſe il Papa dopo ſei Anni foſſe perſeverato in una sì ſcandaloſa oſtinazione, la Chieſa di Roma, in particolare, che ha aderito alla Bolla, ſecondo la ſua lettera de' 16. Novembre 1716, ſcritta al Cardinal de Noailles, ſarebbe da un tal tempo ſtata in continovo errore; quella Chieſa, cui gli Autori Franteſi, anche men favorevoli alla S. Sede, attribuiſcono l' indefettibilità, come prerogativa ſua propria: Queſta Chieſa, ſul ſuppoſto, che foſſe caduta, non ſarebbe dunque il centro della noſtra comunione, la Catedra dell' unità, la Madre, e la Maeſtra di tutte l' altre Chieſe: titolo auguſto, di cui tutt' i Concilj Generali, e ſpecialmente l' ultimo l' han ſempre onorata, e che fin dalla puerizia avete imparato a così chiamarla nel Catechiſmo di Meaux fatto da Monſignor Boſſuet?

Sentimento di M. de Biſſi ſopra l' unità della comunione.

Se noi applichiamo tutto queſto diſcorſo a' De-

creti della S. Sede, che regola il Culto delle noſtre Miſſioni de' Malabari; Che potranno riſpondere i Refrattarj? Il Decreto del Cardinal de Tournon è ſtato confermato dalla S. Sede, non dopo due, ma anche dopo trent' Anni. La Chieſa di Roma l'ha fatto promulgare; ella vi ha aderito dopo il corſo di tanto tempo; ella continova a comandare ſotto pena di Scomunica, che tutt' i Criſtiani dell' Indie debbono uniformarviſi: Se dunque (come dice queſto Cardinale) la S. Sede ha condannato con queſto Decreto un culto come idolatro, e ſuperſtizioſo, (quale però ſecondo l'opinione de' Miſſionarj della Compagnia è un culto legittimo, ed indifferente) non dee dirſi, che la S. Sede ſia manifeſtamente caduta in errore, in materia la più eſſenziale della Religione? Dunque ceſſerebbe per conſeguenza d'eſſer *il Centro della comunione*, *la Catedra dell' unità*, *la Madre*, *e la Maeſtra di tutte le Chieſe*. Dunque i Fedeli della Chieſa dell' Indie non potrebbero preſentemente dire d'eſſer uniti di Fede colla Chieſa Cattolica, Appoſtolica, e Romana, quantunque fuori di queſta non ſiavi ſalute: Dunque non ſarebbe più adeſſo lecito di ſottoſcrivere al celebre Formolario di Papa Ormiſda, ſegnato da tutt' i Veſcovi d'Oriente, rinovato in appreſſo in un Concilio Generale, nel quale il Santo Papa dichiara, che la Religione Cattolica, e la Santa Dottrina ſi è ſempre conſervata ſenza macchia nella Sede Appoſtolica, ſecondo la promeſſa di Gesù Criſto, che non può mancare di adempierſi.

Raziocinio fondato ſulla Dottrina di M. de Biſſ.

Conſeguenze aſſurde in falſo ſuppoſto de' Partigiani de' Riti.

Se i Refrattarj al Decreto non ardiſcono manifeſtamente di pubblicare sì orribili conſeguenze, non danno eglino motivo di credere colla loro traſgreſ-

ſione

ſione in faccia agli Uomini, ed agli Angioli, che punto non dubitano di eſſe. Se per lo contrario credono, che la Fede Cattolica, e la ſana Dottrina ſiaſi ſempre conſervata nella S. Sede, debbono altresì ammettere, che codeſto culto, che di ſua autorità vien condannato come idolatro, e ſuperſtizio, effettivamente lo ſia tale; altrimente la ſua Dottrina non ſarebbeſi conſervata ſempre ſana, e la S. Sede caduta ſarebbe in errore. Convien dunque concedere, che chiunque di loro un tal culto oſſerva, dà non ſolamente nell' idolatria, e ſuperſtizione, ma che opera contro i lumi, e il dettame della Fede, e contro l' ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Criſto; e che conſeguentemente ſi ſepara da per ſe ſteſſo dall' unità della Sede Appoſtolica, e divien perciò Scismatico. Queſto diſcorſo ha una forza invincibile, contro gli animi che reſtano tuttavia attaccati alla comunione Romana. Così i Partigiani de' Riti non faranno mai meglio conoſcere, che non vi ſono punto attaccati, che continuando a lagnarſi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare con eſſo loro nello Spirituale.

Conſeguenze neceſſarie, e favorevoli alla ſeparazione de' Cappuccini.

XIV.

Sentimento del Cardinal de Mailli ſopra l' unità della comunione.

Ma ſe non ſi arrendono al diſcorſo di M. de Biſſi è da temerſi che non ſi laſcieranno perſuadere da quello del Cardinal di Mailli, Arciveſcovo di Reims, ed il di lui zelo per la difeſa della Fede ammirato non meno a Roma, che in Francia non ſarà punto conſiderato nell' Indie da' Partigiani de' Riti; e poco ſervirà a far conoſcere la dottrina di queſti Valentuomini della Francia in ordine alla materia di cui ſi tratta. Ecco di qual tenore s' eſprime in una Lettera da lui ſcritta a' Veſcovi di Francia, (*a*) che

(*a*) Nel 1719. non era per anche Cardinale; ma ſolamente Arciveſcovo di Reims.

che ricevut' aveano la Bolla *Unigenitus*, e che adunare voleanſi per far un accomodamento cogli Appellanti, ed Opponenti: *Credono forſe d' eſſere meno colpevoli, perchè fingono ſempre di voler entrare in un accomodamento, e che i Prelati che hanno tutto il riguardo per loro benchè ſommeſſi alla Bolla, vengono ad eſibirſi di rinovar queſte Conferenze? Sudditi rivoltati contro il loro Sovrano, ceſſeranno per queſto d' eſſere colpevoli, perchè propongono ſempre di ritornare all' ubbidienza; ma però non vi rientrano mai? Dovranno eſſere aſcoltati, ſe in vece di ſottometterſi umilmente, ed implorar pace perſiſtono con tutt' audacia nelle loro pretenſioni, ſoſtenendo che la loro ribellione è legittima?*

Queſta dottrina di M. Mailli ſembra eſſere la regola della condotta de' Cappuccini.

Parlavano forſe diverſamente da queſto gran Prelato i noſtri Miſſionarj, non operavano forſe coerentemente a tai ſentimenti? Voi volete, *diceano ſovente a' Refrattarj*, voi volete entrare con noſ in accomodamento: voi ci dimandate d' eſſer ammeſſi alla noſtra comunione; ma finchè non ubbidite alla S. Sede, finchè continovate ad oſſervare le prattiche da lei condannate ſotto pena di Scomunica, potiamo noi rinovare la pace, che non è ſtata interrotta che dalla voſtra reſiſtenza agli Ordini del Vicario di Gesù Criſto. Sudditi che ſi ſono poſti in rivolta contro i proprj Sovrani, avrebbero un bel promettere di rientrare all' ubbidienza, ſe ſi metteſſero ſempre a difendere, che la loro rivolta è ſtata legittima. Potrebbero mai prometterſi d' ottener la grazia dell' amiſtà?

Segue la Lettera del Card. de Mailli.

Dice nella medeſima lettera il noſtro Arciveſcovo di Reims. *L' errore per quanto pretenda maſcherarſi, non ha però potuto naſconderſi a' voſtri occhi, nè ſfuggir dalla voſtra penetrazione. Quello ſteſſo velo, con cui cuoprir voleaſi, ve l' ha fatto ravviſare; e piuttoſto gli*

è ſtato

è ſtato facile d' ingannarvi colle falſe apparenze di pace. Era queſta da voi ardentemente bramata, ed ogni piccol barlume vi facea impreſſione. Che non avete fatto per iſtabilir la concordia, e far ceſſare una sì ſcandalosa diviſione? Ardirò dirlo. Si è mormorato di sì lunga pazienza ..... Ma ſe abbiam creduto di poter tutto ſoffrire per impedir lo ſciſma, e procurar di far ravvedere perſone, che parean volerſi accoſtare: reſteremo noi in compagnia d' una truppa di Fazionarj che ſi fa gloria della ſua ribellione? Comunicheremo noi contro la proibizione di Gesù Criſto con Uomini, ch' hanno abbandonata la Chieſa? Non deon coſtoro da noi più riguardarſi, che come Pagani, e Pubblicani, poichè non aſcoltano più la ſua voce, e a noi vien vietato qualunque commercio co' Ribelli alla verità, e Perturbatori della pace. La Chieſa ſta fondata ſull' unità, e chiunque ardiſce romperla, non è più parte del Gregge Fedele. Non ſiam noi quelli che allontanati ci ſiamo da loro; ma eglino ſono quelli, che da lungo tempo ci fanno provare la loro ſeparazione. Eglino ſono quelli, che ritirati ſi ſono da noi, malgrado le vane proteſte d' unanimità, e di affetto, alla S. Sede.

Così penſava, e così la diſcorrea queſto Prelato nel cuor della Francia. E chi ha mai detto, che con tai ſentimenti offendeſſe la Dottrina della Chieſa Gallicana? All' incontro la Corte Romana approvò generalmente la di lui lettera, e fu ben preſto dal Papa innalzato alla dignità di Cardinale. Moltiſſimi Prelati della Francia, e gli Stati vicini non tardarono molto dopo queſta Lettera a far Atti di ſeparazione dagli Opponenti.

Che hanno fatto di più i Cappuccini dell' Indie? I Refrattarj al Decreto non erano, come gli Opponenti

nenti, nel caſo di una formale diſubbidienza alla Santa Sede in materia di Religione? E come dunque vorrà loro rinfacciarſi, che hann'operato contro i principj della dottrina della Chieſa Gallicana? Dove ſono gli Autori Franceſi, d'oggi giorno che allegar ſi poſſano per convincerci? Sarà forſe M. Nicola? Ma queſto Teologo ſtimato certamente non meno dagli Appellanti dell'Indie, che da quelli d'Europa; anzi che favorir i Refrattarj al Decreto, patentemente gli condanna; mercechè evidentiſſimamente pruova contro il Miniſtro Jurieu, aver i Padri dogmaticamente inſegnato. *Che la Chieſa è un' Adunanza, dove le membra ſono unite di comunione, e da cui gli Eretici, e Scismatici ſono eſcluſi: che queſta è la dottrina di tutta la Chieſa Orientale, e Occidentale: che in tutt i ſecoli, e in ogni tempo è ſtata queſta dottrina riguardata come una verità fondamentale della Criſtiana Religione: che non vi è giammai ſtato dogma più univerſalmente riconoſciuto: Che non avvi mai avuta coſa più frequentemente inculcata di queſta, e niuna è ſtata men contraſtata, e men ſoggetta a diſpute fra le differenti Sette.*

Molti Autori Franceſi ſieguono la dottrina di M. de Mailli, e in particolare M. Nicola.

Sarà forſe M. Dupin Dottor di Sorbona? Ma queſti ancora non è più favorevole a' Refrattarj di quello ſia M. Nicola. *Quelli, che ſon Eretici, o Scismatici*, dice queſto Dottore, (*a*) *non aſſiſtono alle pubbliche Preci della Chieſa ne' ſuoi Sagrifizj; non partecipano alle ſue obblazioni, e vien proibito a' Criſtiani della Chieſa d' intervenire alle loro Adunanze, di far con eſſi orazione: di partecipare delle loro obblazioni, e de' loro Sagrifizj, in ſomma, d'avervi verun commercio di Religione. E perchè? E per qual legge? Per quella*

Sentimenti di M. Dupin.

di

(*a*) Nel ſuo Trattato della Scomunica Tom. 1. pag. 15. 24. 42.

di Geſù Criſto, che dice: chi non aſcolta la Chieſa, ſia riguardato come Pagano, e Pubblicano; e ciò vuol dire che non dee più conſiderarſi come fedele, come membro della Chieſa che già diſprezza, e che non deveſi più dargli ſegno d' unione; ma deveſi anzi fuggire, e non aver più ſeco unione, averlo in orrore, come i Giudei fuggivano i Pagani, e Pubblicani.... Se accadeſſe, dice più avanti, che un Veſcovo daſſe in Eresia, ò ſi ſeparaſſe dagli altri Veſcovi; il ſuo Popolo non ſolamente non ſarebbe Sciſmatico ſeparandoſi da lui, ma lo ſarebbe ſe ſtaſſe a lui unito.

Fa duopo confeſſare, che un Dottore qual è M. Dupin, (*a*) che tante volte ha variato ſentimento in materia di Dottrina, non merita che facciamo più lunga pauſa badando alla di lui autorità, ſe non ſe perchè quì ſi conforma al ſentimento univerſale.

XV. *Conferenze di Luſſon, e più altri Autori ſopra l' unità della comunione.*

Ricorreranno forſe i Refrattarj alle Conferenze di Luſſon, che vanno per le mani d' ogni Perſona? Avvertano, che anche da queſta ſorgente viene la giuſtificazione del rifiuto fatto da' noſtri Padri di ricevergli alla comunione. Nel Tomo 18. leggonſi innumerabili paſſi di Scrittura, (*b*) i quali provano, che Dio ci comanda il ſepararci da quelli, che inſegnano al Popolo una Dottrina contraria alla ſua divina parola, e che le diſtolgono dal rendergli quel culto che gli è dovuto. L' Autore di queſte Conferenze conclude poſcia così: *Non ſi può credere, quando ſi procede verſo loro con riſerva, il guaſto che poſſono fare nella Gregge di Criſto. La comunione eſterio-*

(*a*) Il Veſcovo di Cantorbery in una ſua Lettera a queſto Dottore, l' accuſa di voler unir la Chieſa Gallicana coll' Anglicana, e di due farne una ſola. Tom. 4. pag. 400.

(*b*) Pag. 288., e ſegu.

re della Chiesa, in cui si veggono vivere, gli autorizza, e dà loro tutta la facilità di spandere più facilmente il veleno dell' errore. Se si trascura d' estinguere una sola favilla, ella è capace, dice S. Girolamo, *di mettere tutte a fuoco le Selve, le Città, e le Provincie intere. Pur troppo ciò si è veduto nell' infelice persona d' Ario, Nella prima sua comparsa non parve più che una scintilla nelle Città d' Alessandria, ma perchè si trascurò d' estinguerla nel suo nascere, qual vasto incendio non cagionò poscia per tutto il Mondo Cristiano.*

I progressi dell' Eresia, e dello Scisma nascono sovente dalla poca fermezza, e troppa connivenza che s' usa verso coloro, che ne sono gli Autori.

E per vero dire non ha fatti così i suoi rapidi progressi lo Scisma, e l' Eresia nell' Oriente, nell' Inghilterra, nell' Olanda, e nell' Alemagna, ed in altri Paesi d' Europa? Se si fosse dal principio negato di comunicare cogli Eretici, e Scismatici, non piagnerebbonsi forse in oggi le grandi sventure, che ne son derivate. Così se i Cappuccini avessero mancato di zelo, e coraggio nell' Indie, ricevendo alla loro comunione sotto vani pretesti i Refrattarj, non è forse vero, che tutt' i Cristiani Malabari, si sarebbero dati al culto superstizioso, e idolatro, e senza scrupolo seguirebbero a trasgredire i Decreti della S. Sede, che ne ristabiliscono la purità? Almeno per questo pubblico rifiuto i Neofiti da una parte sottoposti alla giurisdizione de' nostri Padri, si mantengono nel vero culto della Religione, e nell' ubbidienza del Vicario di Gesù Cristo; dall' altra parte poi quelli che non sono a loro carico, e che vanno fuori di strada co' loro Pastori, ritrovano un esempio, che potrà presto, ò tardi richiamargli al proprio dovere.

Sentimento di Tourneli sopra l' unità della comun.

Se gli Avversarj vogliono degnarsi d' ascoltare ancora un gran Teologo, i di cui Scritti sono da qualch' anno compartsi alle pubbliche Stampe, dopo d' aver-

d'avergli inſegnati nella Capitale del Regno di Francia, vedranno quanto coerentemente parli a ciò che fin quì detto abbiamo. (1) *La Sede Appoſtolica*, dic' egli, *eſſendo il centro dell' unità, ed il vincolo della comunione Cattolica, niuna coſa può eſſer giudicata Cattolica, e Ortodoſſa ſe non a miſura, che tende a queſto centro per l' unità della medeſima fede, e che ſta unita per queſto vincolo alla medeſima Dottrina.*

Ora i Refrattarj potranno mai luſingarſi d' eſſer uniti pe'l vincolo della ſteſſa dottrina, quando s' alzano orgoglioſamente contro una legge del Capo della Chieſa in materia di Religione, che oſſervano come leciti que' Riti, che il Vicario di Gesù Criſto ha riprovati come ſuperſtizioſi, ed idolatri, ed il di cui uſo avea già condannato ſotto pena di Scomunica? Nò certamente. Non ſi lagnino adunque della condotta de' Cappuccini; ma confeſſino piuttoſto, che i paſſi de' noſtri Padri ſono ſtati fatti con molta moderazione, a proporzione della rivolta contro la Santa Sede Appoſtolica, rivolta che tanto ſcandalo recava alla Chieſa dell' Indie: rivolta incompatibile col titolo di Cattolico, coll' amore d' eſſere unito al centro e d' appartener al Gregge di Gesù Criſto. Così formalmente l' inſegna un Dottor molto ſaggio di Sorbona „ (2) Eſſer, dicea del Gregge „ di Gesù Criſto, e reſiſter a' Decreti del Capo del- *Sentimenti di Michele Mauclero.*
„ la Chieſa, ſcuoter il Giogo della dovuta ubbidien-

 „ za

(1) *Cum Romana Sedes, ſeu Apoſtolica, centrum ſit ac vinculum unitatis & communionis Catholicæ; nemo Catholicus haberi poteſt, niſi qui unitate fidei & doctrinæ cum eâ conjunctus fuerit.*

(2) *Eſſe de grege Chriſti, & non ſubiici directioni & correctioni Paſtoris a Chriſto Domino ſuper Ovile ſuum conſtituti, manifeſta contradictio.* Mich Mauc. *Tract. de Monarch. div. Eccleſ. & ſæcul. pag. 2. Lib. 3. cap. 25.*

„ za, quando queſto Capo riforma qualche abuſo; „ quando particolarmente gli abuſi toccano il midol- „ lo delle Religioni; è queſta una contradizion trop- „ po manifeſta. In queſta contradizione evidente- mente ſi ritrovano i Refrattarj a' Decreti circa i Ri- ti Malabarici. Si gloriano per una parte d'eſſer non ſolamente del Gregge di Gesù Criſto, ma di affati- carſi con più zelo d'alcun altro Miſſionario a man- tener queſto Gregge nella ſommiſſion che dee al ſuo Vicario in Terra; e dall'altra poi ne rigetta i De- creti, che riformano gli orrendi abuſi, di cui è sfre- giato il Culto divino. Poteano in tal caſo i noſtri Pa- dri diſpenſarſi dal ricorrere alla S. Sede, informarla di ſimili abuſi, e ubbidire alle Deciſioni, che potef- fero indi venire? Fu queſta la loro condotta: con- dotta, nella quale ſi ſon uniformati alla dottrina de' Teologi, e de' più Santi Dottori della Chieſa Gal- cana.

Sentimenti di S. Bernardo ſopra la ſommiſſione che deeſi avere alla S. Sede.

San Bernardo è di queſto numero, ſcrivendo Egli a un gran Papa con queſti termini „ (1) Al „ voſtro Tribunale Appoſtolico devon eſſer portati „ tutti gli pericoli, e gli ſcandali, che naſcono nel „ Regno di Dio; e in particolare, quelli che ſon „ concernenti alla Fede perchè ſon di parere che di „ quì venir debba ogni riparo a' danni, dove non „ può la Fede patire alcun eccliſſi.

A nome di queſt'Oracolo potéan così parlar i noſtri Padri. Se appartiene al Vicario di Gesù Criſto il rimediar a tutt' i ſcandali, che naſcono nel Regno di

(1) *Oportet ad veſtrum referri Apoſtolatum, pericula quoque, & ſcandala emergentia in Regno Dei, ea præſertim quæ de fide contingunt, dignum namq. arbitror ibi potiſſimum reſarciri damna fidei, ubi non poſſit fides ſentire defectum.* Epiſt. 190.

di Dio, ſe ne vide giammai uno, contro cui il Paſtor ſupremo abbia dovuto maggiormente armarſi di tutta la ſua autorità per diſtruggerlo? Trattavaſi di unione la più prodigioſa de' noſtri Sagramenti co' Riti ſagrilegi dell' Idolatrìa. Queſto ſcandalo sfregiava la Chieſa Indiana, e facea gemere i veri Fedeli. Piero vien informato; il di lui cuore s'affligge di codeſt' abominazione; par la, e tuona per fulminarla; ſi fa reſiſtenza, e in faccia del Criſtianeſimo, e dell' Idolatrìa, vengon beffati, e i di lui oracoli, e i di lui fulmini.

Una ribellion sì manifeſta volea men di fermezza da' noſtri Padri? Potranno eſſer biaſimati ſe ſi ſon ſeparati *in Divinis* da coloro, che notoriamente eran colpevoli di ſomigliante rivolta? Se non l'aveſſero fatto, non avrebbero anzi operato contro i Decreti di tutto il Clero Gallicano?

XVI. *Il Clero di Francia vuole, che ſi ſtia a quello che decide la Chieſa Romana in materia di Religione.*

Fù eſpreſſamente ordinato a tutt' i Veſcovi, e loro Vicarj Generali, *d'aver premura* (1) *che i Fedeli generalmente, Chierici, e Laici faceſſero la ſteſſa Profeſſione della fede che profeſſa, e ſegue la Romana Chieſa, Madre, Maeſtra, e Colonna, e ſodo appoggio della verità; neceßaria coſa eſſendo, che tutte le altre Chieſe ſi conformino alla ſua dottrina, in virtù della preeminenza, ed autorità, che tien ſopra tutte.*

Lo ſteſſo Clero in un altr' adunanza fa queſta ſolenne proteſta del riſpetto che dobbiam portar al Capo della Chieſa. Ecco come ſi eſprime ſcrivendo a In-

(1) *Operam dabunt Epiſcopi & eorum Vicarii, ut in omnibus Synodis tam Dioceſanis, quam Provincialibus, omnes & ſinguli, tum Clerici, tum Laici amplectantur, & apertâ profeſſione eam fidem pronuntient, quam Sancta Romana Eccleſia, Magiſtra, Columna & firmamentum veritatis, profitetur & colit: ad hæc enim propter ſuam principalitatem, neceſſe eſt omnes convenire Eccleſias.* In actis Conc. Cler. Gall. An. 1579. tit. Conſt.

a Innocenzo X. *Sappiamo*, (1) *che ove risiede il Capo della Chiesa, ivi sussiste l'inespugnabil fortezza della fede, e la Metropoli di tutta la disciplina.*

Finalmente per tacer di mille altri documenti della dottrina della Chiesa Gallicana toccanti il rispetto, e la sommissione dovuti a' Decreti della Santa Sede, ascoltiam come il Clero di Francia esorta tutt' i Vescovi, e vedremo se degni sono i nostri Padri di biasimo, oppur di lode nella lor tenuta condotta. *E' questa una gran testimonianza, dic' egli, del rispetto, che si porta a Dio, quando si rispettano, ed onorano quelli, che in questo Mondo ha egli costituiti per esser sua Immagine, tener le sue veci, e in luogo suo visibilmente supplire alle necessità degli Uomini per salute dell' anime loro: Cosa che stata essendo conferita principalmente a' Sommi Pontefici, che presiedono a tutt' i Vescovi, egli è ben dicevole, che questi si riconoscano inferiori a lui, e che gli portino tal onore, e rispetto, che all' esempio loro, il rimanente degli Uomini faccia la stessa cosa. Si esortano adunque i Vescovi ad onorar la S. Sede Apostolica, e la Romana Chiesa, fondata sull' infallibile promessa di Dio, sul sangue degli Apostoli, e de' Martiri, Madre dell' altre Chiese, e la quale, per parlare con S. Atanasio, è come il sagro Capo, per cui le altre Chiese, che non sono se non se sue Membra si mantengono, e conservano. Rispettiamo parimente Nostro Signore il Papa, Capo visibile della Chiesa Universale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi, in una parola, successor di S. Piero da cui l' Apostolato, ed Episcopato hanno avuto principio, e su di cui fondò la Chiesa, quando gli consegnò le chiavi del Cie-*

Ordinazioni del Clero di Francia.

(1) *Scimus ubi caput Ecclesiæ, ibi totius Fidei arcem, totius & disciplinæ Metropolim.* Cler. Gallic. 1650.

Cielo, coll' infallibilità della Fede, che ſi è veduta miracoloſamente mantenerſi fino al preſente immutabile ne' ſuoi ſucceſſori; per la qual coſa ha obbligati li Cattolici a rendergli tutti l' ubbidienza, e a vivere ſommeſſi a' loro ſanti Decreti, ed Ordini. Si eſortano i Veſcovi a far continuare lo ſteſſo, e reprimere per quanto potranno gli ſpiriti libertini, che voglion chiamar in dubbio e mettere in contraſto queſta ſagroſanta autorità confermata da tante leggi divine, e poſitive; e per dimoſtrar agli altri la ſtrada; ſaranno eſſi li primi a far vedere la loro ſommiſſione.

Gli Oracoli della Chieſa Gallicana non dicono altrimenti che ſia permeſſo di comunicare in Divinis co' Rebelli alla S. Sede.

Tutti queſti Oracoli della Chieſa Gallicana, ſono tali, che facciano ſapere a' noſtri Padri, che non poteano ſepararſi dalla Comunione *in Divinis* da' pubblici Refrattarj a' Decreti della S. Sede, in una materia, che riguarda quanto di più auguſto ha la noſtra Fede? Anzi all' oppoſto, queſti Oracoli non fan forſe baſtevolmente vedere la neceſſità d'una tal ſeparazione? E come potrà perſuaderſi, che ſia permeſſo l'unirſi ad Uomini ribelli alla voce del Vicario di Gesù Criſto con Uomini, che ricuſano di ſottometterſi a più fulminanti Decreti della Romana Chieſa? e come credere in appreſſo col Clero di Francia, *che queſta Chieſa Romana, è la Maeſtra, la Colonna, e il ſaldo appoggio della verità? Che la ſua fede, è l' unica, ed invariabil regola della fede dell' altre Chieſe? Che il ſuo Veſcovo è il Capo viſibile, e Paſtore di tutta la Chieſa? Che dov' ei riſiede ivi è la fortezza della fede, e la Metropoli di tutta la diſciplina? Ch' egli è il ſucceſſor di Piero, ſopra cui Gesù Criſto ha fondato la ſua Chieſa, dandogli le chiavi del Cielo, e l' infallibilità della fede; Che tutti queſti giuſti motivi, obbligati avendo i Cattolici a preſtar a' Sommi*

Pon-

Pontefici ogni ſorta d'ubbidienza, e ſommiſſione a' ſuoi Decreti, non ſi potrebbero mai troppo reprimere gli ſpiriti libertini, che dubitar vogliono, e metter in queſtione queſta ſagroſanta autorità ſtabilita dalle leggi umane, e divine?

Come, diſſi, come credere queſte verità colla Chieſa Gallicana, e nel tempo ſteſſo ricevere alla ſua Comunione quelli, che ardiſcon combattere la verità fin al ſegno di pubblicamente violare un Decreto autorizzato dal Capo della Chieſa, fin a ſegno d'alzar la fronte in viſta del Cielo, e della Terra contro gli Oracoli i più preciſi del Paſtor ſupremo, e ſurrogare alle Cirimonie ſante, che volea onninamente praticar ſi doveſſero con tutt' illibatezza una farragine di Riti macchiati dall'Idolatrſa, e dalla ſuperſtizione. Calpeſtano finalmente gli Anatemi, che lancia per eſterminar sì orrende uſanze.

I Cappuccini non poteano ammettere i Geſuiti alle loro comunione ſenza contradire alla fede.

Se i noſtri Miſſionarj aveſſer ricevuti alla Comunione queſti Padri, non avrebbero dato in manifeſte contradizioni? Lungi dunque dal crederſi degni di biaſimo ſe han ciò ricuſato, ſieno piuttoſto encomiati per aver operato in conformità della loro Fede? Non potean ſennon ſe penſare, che diverſamente operando, facean torto alla loro Fede, e tradivan la propria coſcienza entrando in Comunione co' ribelli all'autorità della S. Sede. Dican pur ciò che lor piace i Refrattarj. Eſſi violavano pubblicamente un Decreto confermato più volte da queſta Suprema autorità nella più autentica ſolenne forma. Coſa che impegnò i noſtri Miſſionarj da quel punto a riguardare il Decreto, per uſar i termini (*a*) di un S. Papa, come un *Oracolo rivelato al ſucceſſore di Piero, la di cui Appoſtolica Sede,*

Eſpreſſioni dell' ottavo Concilio Generale.

(*a*) Nella ſua Lettera Dogmatica dell' Ottavo Concilio Generale,

Sede, è ſotto una ſpecialiſſima protezione dell' Altiſſimo, ed ha ſempre ſeguita la verità, ſenza dar giammai nel menomo errore, di cui tutta la Chieſa Cattolica, e i Concilj Generali hanno ſempre riſpettata l' autorità, ed gli hanno ubbidito, come che era quella ſteſſa, ch' ebbe origine dal Principe degli Appoſtoli, la cui dottrina è ſtata da' Santi Padri abbracciata, da cui ſon derivati i più chiari lumi, e la quale tutti li Santi, e Ortodoſſi Dottori hanno riſpettoſamente venerata, e fedelmente ſeguitata; e non vi ſono ſtati ſe non ſe gli Eretici che ſianſi innalzati a combatterla con calunnie, e odioſe eccezzioni. (1)

XVII. *La ſeparazione in Divinis de' Capuccini co' Geſuiti era neceſſaria pe 'l Criſtianeſimo dell' Indie.*

Sull' idea di queſto Decreto, erano forſe mal fondati i noſtri Padri a credere, che preſtando ubbidienza ad un Decreto, che regola il culto divino, ſeguivano la Dottrina di tutta la Chieſa Cattolica; e i Miſſionarj, che lo traſgredivano ſotto mille falſi pretesti, urtavano ne' ſcoglj dell' Ereſia? E per ciò non era natural coſa, che innalzaſſero tra eſſi, ed i Refrattarj un muro di ſeparazione, che da una parte metteſſe in viſta di tutt' i Fedeli dell' Indie il riſpetto, e la ſommiſſione dovut' alla Sede Appoſtolica, e che faceſſe dall' altra conoſcere la temerità, ed audacia de' Refrattarj? Era tanto neceſſaria una tale ſeparazione quanto che i Partigiani de' Riti non

(1) *Ejus vera confeſſio a Patre de Cœlis revelata eſt, pro qua à Domino beatus eſt pronuntiatus, cujus adnitente præſidio, hæc Apoſtolica ejus Eccleſia, nunquam de viâ veritatis in qualibet erroris parte, deflexa eſt; cujus authoritatem, utpotè Apoſtolorum omnium Principis, ſemper omnis Catholica Chriſti Eccleſia & univerſales Synodi, fideliter amplectentes, in cunctis ſecuta ſunt omneſque Venerabiles Patres Apoſtolicam ejus doctrinam amplexi, per quam & probatiſſima Eccleſia lumina claruerunt, & ſiquidem criminationibus ac derogationum odiis injecuti.*

volevano comunicare co' Cappuccini nello Spirituale, che per autorizzare la propria ribellione agli Ordini della S. Sede, e per dare con ciò ad intendere alla Chiesa dell' Indie, che il Decreto di M. di Tournon non contenea se non Regole, e Decisioni frivole, e pericolose. Non poteasi dunque accordare loro una comunione, che non volevano se non in spirito di ribellione, e d' infedeltà, senza entrare nel loro spirito, e senza partecipare alle peccaminose loro opre! Qual Uomo sensato, ed adorno di qualche sentimento di pietà, e di religione subitamente questa verità non comprende?

Il precetto di confessar la fede esige da noi l' esteriore, quando v' è il pericolo di vincerla.

Ci si opponga pur mille volte che potevano i Cappuccini comunicare co' Partigiani de' Riti senza entrar nelle loro oppinioni, e senza approvare la ribellione: che le addotte ragioni abbatteranno sempre questo frivolo pretesto. Quì non si tratta degli interiori sentimenti, ma solo degli esteriori. Or quando ci si propone questo esteriore per un motivo contrario alla fede, e alla sommissione dovuta alla Santa Sede, e che questo motivo comparisce agli occhj del pubblico, non sarebbe un violare il precetto della confession della fede il venire a quest' esteriore? Non può dubitarsi, che i Refrattarj non avessero questi motivi esigendo quest' esteriore da' Cappuccini. Non pubblicavano apertamente che il Decreto non contenea, che Decisioni, e Regole ingiuste, frivole, ed impossibili ad osservarsi, ed eglino rigettandole non divenivano nè Scismatici, nè Ribelli, nè Scomunicati, e che non potevasi senza ingiustizia, senza ferire la carità, separare da essi. Tal era il motivo che gl' impegnava a ricercare, a sollecitare, a impiegare l' autorità per costringere i Cappuccini ad

am-

ammettergli alla loro comunione: tal è altresì il motivo, che avrebbe reſi complici i Cappuccini della ribellione, della reſiſtenza, e del traviamento de' Partigiani de' Riti, ſe accordata gli aveſſero la comunione.

S. Paolo vuole che ſi laſci un azione, che in ſe ſteſſa non è cattiva quando tale azione ci venga richieſta a diſprezzo della Religione.

Un paſſo di S. Paolo mi ſembra de' più proprj a perſuaderci queſta verità, ed a farcene conoſcere la forza. I Pagani eſpongono ſulle pubbliche Piazze le carni, ch' erano ſtate ſagrificate agl' Idoli colle carni ordinarie. I Criſtiani che volevano fare la loro provviſione ſi trovavano imbrogliati, perchè credevano renderſi ſoſpetti d' idolatria mangiando di quelle carni, che ſagrificate furono agl' Idoli. Ecco come gli conſola S. Paolo ſopra ciò: *Mangiate*, dic' egli, *tutto* (1) *ciò che ſi vende al Mercato ſenza informarvi di nulla*: E' la ragion che ne dà ſi è, *che la Terra, e tuttociò ch' ella contiene, appartiene a Dio*, e non a' Demonj, che non rendono immonde quelle coſe, che ſe gli preſentano; ma in appreſſo propone un caſo, ove proibiſce di mangiare di queſte carni. Se un Infedele, aggiunge v' invita a mangiar ſeco, e ſe ſtando alla ſua Tavola vi dice: *Ecco ciò ch' è ſtato ſagrificato agl' Idoli:* (2) *Aſtenetevene a cagione di colui, che ve l' ha detto, e per riguardo della coſcienza non voſtra, ma altrui*, vale a dire, ſecondo la ſpiegazione degl' Interpreti, (3) che voi potete in buona coſcienza mangiare di queſte carni, perchè ſapete bene, ch' elleno non laſciano d' appartenere a

(1) *Omne quod in Macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conſcientiam: Domini eſt terra & plenitudo ejus.* 1. Corinth. Cap. 10.

(2) *Hoc immolatum eſt Idolis: Nolite manducare propter illum, qui indicavit, & propter conſcientiam dico, non tuam, ſed alterius.* ibid.

(3) *S. Griſoſt. & Teof.* in hunc locum.

Dio, quantunque ſiano ſtate ſagrificate a' Demonj: ma ſiete obbligati d' aſtenervene, perchè mangiandone, in tal circoſtanza l' Infedele potrebbe credere, che voi approvaſſi la ſua idolatria; poichè non avete orrore a queſte carni ch' egli s' immagina appartenere al Demonio, eſſendo ſtate a lui offerte.

L' Appoſtolo vuole, che il Criſtiano s' aſtenga da queſte carni per la preciſa ragione, che l' Infedele quale gliele preſenta potrebbe credere, che non facendo alcuna difficoltà di mangiarle, approvi, ò non condanni la ſua idolatria: Che non avrebbe aggiunto a queſto S. Paolo ſe altronde ſuppoſto aveſſe, che il Criſtiano foſſe ſicuro che l' Infedele facea ſervire queſte carni ad uno ſpirito d' infedeltà, e per diſprezzo della Cattolica Religione? Ora queſto è il caſo in cui ſi trovavano i Cappuccini a riguardo de' Refrattarj. Queſti non dimandavano la comunione loro ſe non ſe per quanto autorizzare ſi volevano nella propria diſubbidienza, e perſuadere a' Criſtiani, che il Decreto era del tutto degno della loro indifferenza, e del loro diſprezzo.

Eleazaro nega di mangiar le carni permeſſe per la ragione che S. Paolo le proibiſce a' Criſtiani.

Nel tempo della perſecuzione de' Maccabei, che richiedevano ad Eleazaro i ſuoi falſi Amici? Altro non pretendevano, che l' eſteriore, non richiedevano già da eſſo, che rinunziaſſe interiormente alla ſua Religione. Gli preſentavano altresì delle carni permeſſe dalla ſua Legge. Solamente volevano che ſalvaſſe l' apparenza facendo viſta di mangiare carni ſagrificate agl' Idoli, affinchè il Re credeſſe ch' egli aveva ubbidito a' ſuoi ordini, e che perciò ſcanzaſſe la morte. I Refrattarj al Decreto falſi Amici de' Cappuccini uſano nella ſteſſa maniera con eſſi: Non pretendiamo, *dicono eglino*, che voi

aderite

aderite alle noſtre appellazioni, nè che rigettiate il Decreto: Non vi biaſimiamo l'accettarlo, e ſottomettervici. Solamente vi chiediamo che non turbiate con un zelo eccèſſivo la pace, e che per non inaſprire i Spiriti, abbiate almeno la condeſcendenza di accordarci la voſtra comunione, il rifiuto della quale perſuade pur troppo a' Criſtiani, che noi ſiamo Sciſmatici, e Scomunicati rigettando queſto Decreto. Perchè, che v' importa di ciò che penſiamo noi sù queſt' affare, purchè voi ſiate ubbidienti agli Ordini della S. Sede, ed alle Deciſioni della Chieſa?

Queſta ingannevole favella non è a un dipreſſo ſimile a quella degli Amici di Eleazaro: Favella, che con altrettanta forza rigettare dobbiamo, con quanta ne usò queſto glorioſo Martire dell'antica Legge, poichè non è più permeſſo d'accordare a' Refrattarj la comunione che ci richieggono a ſolo diſprezzo di una Regola preſcritta ſotto pena di Scomunica, di quello foſſe permeſſo ad Eleazaro di far viſta di mangiare delle carni, che non gli ſi volevano far mangiare, ſe non ſe a diſprezzo della Moſaica Legge. Se i Partigiani de' Riti ci fanno vedere, che fra queſti due caſi vi ſia una diſparità, che poſſa condurre ad una differente conſeguenza io gli prometto in buona fede di pubblicare, che i Cappuccini hanno fatto male in negare loro la comunione *in Divinis*, ma ſe non ve ne trovano alcuna non dovrebbono rientrare co' loro Neofiti ſotto il giogo dell' ubbidienza, e ritornare tutt'inſieme nell'Ovile del Sovrano Paſtore delle Anime noſtre. Non v' è momento da dubitare, che Benedetto XIV. perſuaſo finalmente della ſincerità di loro ritorno non moſtri anche più tenerezza per ricevergli, di quello abbia moſtrata ſeverità per punirgli:

I Refrattarj tengono quaſi la ſteſſa fraſe che gli Amici di Eleazaro per impegnare i Cappuccini a comunicare in Divinis.

Parlerà

Parlerà loro colla medeſima paterna bontà, che usò Benedetto XIII. al Veſcovo di S. Malò, quando gli teſtimoniò il ſuo pentimento della reſiſtenza avuta per la Coſtituzione.

XVIII. *Gli dice il Papa nel ſuo* (a) *Breve: Venerabile Fratello: avete dunque fatta ſeria rifleſſione al terribil giorno delle vendette del Signore, che s'avvicina, e allo ſpaventevol conto, che il Supremo Giudice dimanderà, da tutti quelli, che per ſua divina Providenza a ſcelti per comandar ad altri. Queſte ſavie rifleſſioni penetrato vi hanno di gran cordoglio per le lunghe differenze,* (b) che vi han tenuto da Noi ſeparato. *Eſſe vi han fatto naſcere ſentimenti di pace, e di ſalute: pruova ben evidente della bontà del Dio delle Miſericordie, e della ſua Potenza. La ſtrada, in cui vi ſete riposto tirar dovrebbe a ſeguir le voſtre pedate coloro, la di cui tardanza troppo per voi funeſta, avrà cagionato fin quì il voſtro indugio. Nella mutazion del voſtro Cuore, Noi lodiamo l' opra della deſtra dell' Altiſſimo, e ci congratuliamo de' voſtri generoſi ſentimenti di pietà, e ſommiſſione, come di una vera vittoria; perchè il più gran Trionfo, come dice S. Bernardo, è il ſottometterſi alla divina Maeſtà, e la più ſoda gloria, è lo ſtar ſoggetto all' autorità della Chieſa ſua Madre.*

Piagnevamo ſopra di voi, (c) al ſentire, che v' incam-

Bened. XIV. riceverebbe i Refrattarj, ſe tornaſſero a loro doveri, colla ſteſſa bontà che Bened. XIII. ricevette il Veſcovo di S. Malò dopo il ſuo ritorno.

Breve di Papa Benedetto XIII.

(a) De' 25. Gennajo 1728. a Vincenzo Franceſco Veſcovo di S. Malò.

(b) Il Veſcovo di S. Thome, e i Geſuiti dell' Indie colle lunghe loro diſpute contro i Decreti, ſi ſono ſeparati dalla Sede Appoſtolica.

(c) La tenerezza de' Sommi Pontefici ſi ſtende fino all' Indie, e l'eſtremità della Terra: Con amariſſimo dolore aſcoltano che i Miſſionarj uniſcono le tenebre del Paganeſimo alla luce del Vangelo, preferiſcono de' Riti impuri e ſuperſtizioſi alle noſtre più ſante cerimonie. Qual giubbilo pe 'l Sommo Pontefice che ammira la Chieſa ſe gli vedeſſe ſpargere amare lagrime de' loro traſcorſi.

camminavate pe' ſentieri dell'errore; ma all'intendere, che date addietro, non ſappiam eſprimer la gioja, con cui vi veniamo incontro per abbracciarvi teneramente, quando voi ſteſſo venite a noi incontro piagnendo i voſtri traſcorſi: *Ciò non è che per la ſventura di queſti ultimi tempi, e dalla paterna noſtra ſollecitudine che ci move potrete ben giudicare qual ſia il noſtro preſente riſentimento. Quai colpi, e colpi, crudeli non ſente il noſtro Cuore* (*a*) al vedere che vien negata l'ubbidienza a' Decreti Appoſtolici; attaccata la loro autorità con iſcritture, e diſcorſi; arditamente difenderſi l'errore, ed inſultar con dannate appellazioni la ſana dottrina, e mettere a brano l'unità della Chieſa?

Siamo però ricolmi di conſolazione in Gesù Criſto dall' intendere dalla voſtra lettera de' 12. *Dicembre, che abjurando tutte l'opere delle tenebre Voi accettate la Coſtituzione* Unigenitus, *ſenza veruna reſtrizione, o modificazione; Quello che maggiormente accreſce la noſtra gioja, è che ritornando voi alla voſtra Dioceſi, farete ſervir di modello a'* Ribelli, e Refrattarj (*b*) *la voſtra ubbidienza; e con un diſcorſo Paſtorale gli diſingannerete de' loro errori, e inſpirerete loro un ſincero pentimento*, e gli diſporrete per la loro ſommiſſione alle Coſtituzioni Appoſtoliche a ricevere le ſpirituali ric-

Breve di Papa Benedetto XIII.

chez-

(*a*) Perſiſtere per più di 25. anni in una pubblica contravenzione ad un Decreto confermato da tre Papi. Combattere con parole, e ſcritture le Appoſtoliche deciſioni, perſeguitare i Legati, i Deputati della S. Sede, i Miſſionarj ubbidienti alla Chieſa, non è queſto un ferir mortalmente il cuore del Vicario di Gesù Criſto, ſquarciar la veſte inconſutile del Figlio di Dio, e rompere l'Eccleſiaſtica unità?

(*b*) Il Papa tratta da Refrattarj, e Rebelli quelli, che ſi oppongono alla Coſtituzione. Si poſſono applicar gli ſteſſi Epitteti a' Miſſionarj, che ſi oppongono al Decreto.

chezze, che vengono da' teſori della Chieſa. *Il più forte de' noſtri deſiderj, è vedergli eſenti dal vecchio fermento, camminare per una via tutta nuova, uniti di* ſentimenti agli umili di cuore, (*a*) ritornare al centro dell' unità, da cui s' eramo allontanati, e colle neceſſarie preparazioni meritare di partecipar le grazie del Santo Giubbileo. (*b*)

Brevе di Papa Benedetto XIII.

Quindi, o Venerabil fratello, ſubito ritornato alla voſtra Dioceſi, e che adempiuti avrete i voſtri doveri, e pietoſi impegni, ſiate perſuaſo, che niente ritarderà gli effetti della noſtra benevolenza, e il compimento delle noſtre brame. Conducete adunque al fine l' opra da voi intrapreſa con quello ſteſſo corraggio con cui l' avete incominciata. Ella è un opra degna della virtù d' un Veſcovo, e indiſpenſabilmente neceſſaria per la ſalute del voſtro Gregge. Il Principe de' Paſtori, al quale tutti renderemo ragione delle Pecorelle a noi affidate, lo richiede, ed aſpetta dalla voſtra pietà. La conſumazione ſarà di gloria al noſtro Capo, ed a voi ſervirà di corona, e ſarà una ſorgente di gioja per Noi, un eſempio al Mondo Criſtiano; e per preſagio di perfetta pace: con tutta tenerezza, Venerabile Fratello vi diamo la Paterna noſtra Appoſtolica Benedizione. Roma 15. Gennajo 1728.

Sareb-

(*a*) I Veſcovi di S. Tommaſo cercano piùttoſto di allontanare i loro Popoli dalla ſommiſſione colle loro Lettere Paſtorali che à muovergli a ſeguirla: ben lungi di riſtabilire la pace e l' unione fra loro, d' arrichirgli de' beni della grazia raddoppiano ſopra di loro teſori di collera, e di maledizioni proteggendo la diſubbidienza, e la ribellione.

(*b*) Non ſi contenterà il S. Padre di ſole promeſſe, e ſoli giuramenti fatti dal Veſcovo, e da' Miſſionarj per accordar loro la ſua amorevolezza; ma verrà, che prima gli adempiano, e ne diano autentiche pruove.

XIX.

V' è poca differenza tra i Refrattarj al Decreto ſopra i Riti Malab. e gli Oppoſitori alla Coſtit. Unigenitus.

Sarebbe vano il replicarſi da' noſtri Refrattarj, che il caſo toccante il Decreto de' Riti Malabarici è ben differente da quello della Coſtituzione *Unigenitus*, della quale ſi tratta in queſto Breve, che la rivolta contro queſta è un delitto, che non merita verun riguardo, per eſſer una pubblica profeſſione d'un ammaſſo d'errori tanto più moſtruoſi, quantocchè tendono al roveſciamento della Religione, e alla diſtruzione de' più gran principj di noſtra Fede; Laddove la reſiſtenza al Decreto, non porta ſeco la menoma ombra di colpa, ne pericolo alcuno della ſalute; poichè i Riti proſcritti ſono indifferenti a queſta medeſima Fede, e Religione; e per conſeguenza la loro prattica non può meritare gli Anatemi del Vicario di Gesù Criſto, ed a più forte ragione nemmeno allontanare dall' unità della S. Sede.

Differenza che v' è fra gli Oppoſenti dell'Indie e quelli di Francia.

Nel porre fine a queſt' Opera non diſſimuliamo cos' alcuna. Vi è differenza, è vero tra la rivolta de' Ribelli alla Coſtituzione, e quella de' Refrattarj al Decreto. Ma ſe foſſe permeſſo il decidere, ſtando ſulla condotta di queſti ultimi, non ſarebbe molto malagevole a giuſtificare, che la Deciſione più reale, è che i Ribelli alla Coſtituzione ſono i nemici della Compagnia di Gesù, ed i Refrattarj al Decreto ne ſono i membri. Queſti nulla perdono, piccandoſi d'una perfetta ſommiſſione alla Coſtituzione, e quelli dell' Indie nulla guadagnano in ubbidire al Decreto.

A ben ravviſare nelle ſue ſembianze una tale differenza, per quanto grande ella ſia; può averſi fondamento di riguardare come Scomunicati, e Scismatici i Ribelli alla Coſtituzione, e voler che ſia delitto il trattare alla ſteſſa maniera i Refrattarj al

Decreto? In che fondaſi un tal ſentimento? Se la Coſtituzione è una Legge emanata dal Capo della Chieſa; il Decreto ha lo ſteſſo vantaggio. Se la Coſtituzione è ſtat' accettata col conſenſo tacito ò eſpreſſo di tutto il Ceto de' Paſtori, non è ſtato collo ſteſſo applauſo ricevuto il Decreto? Se vi è ſtato ſolamente qualche temerario, che ſiaſi sdegnato contro la Coſtituzione; ve ne ſono altri che il picciol numero de' Refrattarj, quali contro il Decreto ſollevati ſi ſieno. Fra i Ribelli alla Coſtituzione vi furono anche de' Veſcovi, quando fra i Refrattarj al Decreto non vi furono che i Miſſionarj della Compagnia, perchè i Veſcovi di S. Tommaſo Refrattarj, ſono ſempre da quella ſortiti.

Differenza che v'è tra gli Oppoſitori dell' Indie, e quelli di Francia.

Gli errori condannati dalla Coſtituzione ſono capitali per la Fede; ma le ſuperſtizioni, e le idolatrie proſcritte dal Decreto, riguardano forſe meno eſſenzialmente la Religione? Aggiugniamo, che gli errori dalla Coſtituzione dannati ſono veſtiti d' eſpreſſioni tolte da' S.S. P.P., e perciò ſono più pericoloſi per la verità, e più degni d' eſſer proſcritti; ma nel tempo ſteſſo poſſono più facilmente ſotto queſta corteccia ingannare; laddove le cirimonie ſuperſtizioſe, e idolatre, che il Decreto condanna non ſono eſpreſſe, nè deſignate ſe non ſe da' termini cavati da' Libri della Gentilità, e da diverſi Rituali del Paganeſimo. Cirimonie inventate da' Brammani non per altro, che per rendere un culto al Demonio.

Poſto ciò i noſtri Padri independentemente dall' ubbidienza, e dal riſpetto, che deveſi alla S. Sede, independentemente dal timore d' offendere la loro coſcienza, e di metter un oſtacolo alla ſalute de' Neofiti; poteano eſſi ſenza tradire gl' intereſſi più eſſenziali

ziali della Religione, oprare diverſamente circa i traſgreſſori del Decreto, col rigettarli dalla loro comunione? Hanno i Refrattarj molto più torto di lagnarſi di queſta condotta, quantocchè eglino ſteſſi l'hanno lodata, e tenuta a riguardo de' Ribelli alla Coſtituzione, quantunque non foſſero nominatamente denunziati; D' onde ne ſegue, che queſti P. P. non credono in conto alcuno, che ſia neceſſaria la denunzia per obbligarci ad evitare il commerzio cogli Scomunicati, e Sciſmatici. Ne ſegue ancora che i Miſſionarj Geſuiti ritrovandoſi nell' Indie in queſto caſo, doveano i noſtri Padri ricuſar d' aver con eſſo loro la comunicazione *in Divinis*.

XX. *Concluſioni generali di queſt' Opera.*

Che ſianſi queſti Miſſionarj manifeſtamente ritrovati in queſti caſo, chiunque ha letta la preſente Opera, ne ſarà per forza convinto. La prima Parte ha fatto dimoſtrativamente conoſcere, che il Decreto del Cardinale di Tournon non ha giammai ceſſato d' obbligare ſotto pena di Scomunica *latæ Sententiæ*, poichè è ſtato confermato dalla S. Sede, e che M. de Visdelou, Veſcovo di Claudiopoli, Vicario Appoſtolico, non ha operato oltre della ſua facoltà in ſcomunicando i Ribelli agli Ordini della detta S. Sede, e al Decreto.

I fatti che vengono deſcritti nella ſeconda Parte, convincono che i Miſſionarj della Compagnia hanno fino a giorni noſtri ſeguito a violar il Decreto in molti articoli. Per queſta Terza finalmente ſi pruova ad evidenza, e non può negarſi, che i noſtri Padri non ſieno comendabili per aver ricuſato di comunicare *in Divinis* co' Refrattarj al Decreto; e deveſi accordare ancora, che in queſto rifiuto vi ſi è operato con troppo di riſerva, e che non può quaſi ſcuſarſi di debolezza, ma noi abbiamo tutto il luogo di credere, che queſt Ope-

ra animerà ſempre più i noſtri Miſſionarj, ed inſpirerà una fermezza, che non ſi laſcierà più vincere per un vano preteſto, ſe di nuovo i P. P. Geſuiti traſgrediranno pubblicamente queſto Decreto. Come le ultime Relazioni pur troppo ci fanno temere di queſta diſgrazia, malgrado qualunque Giuramento ſolenne, fatto da tutt' i Miſſionarj d' oſſervarlo; Con queſto timore qual non è che troppo fondato, non poſſo meglio dar fine, che coll' incoraggire lo zelo de' noſtri Padri col diſcorſo altre volte fatto da S. Bernardo a' Veſcovi di Francia, in circoſtanza d' uno Sciſma che ſi levò nella Chieſa. (*a*)

Diſcorſo di S. Bernardo a' Veſcovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.

Ecco il tempo, dice, *ò Padri* (*b*) *in cui non è più permeſſo al voſtro coraggio nè il naſconderſi, nè il languire. La ſpada, che ſembra minacciare a' noſtri giorni la morte a tutto il Corpo di Gesù Criſto, ſtà ſoſpeſa ſopra le voſtre Teſte, e quanto meno vi ſtimate eſpoſti alla ſtrage, più ella ſta contro di voi affilata: così voi ſiete obbligati ò a coraggioſamente reſiſtere a ſuoi aſſalti, ò a vilmente cedere*: (lo che mai Iddio non permetta) *Chi ſi compiace di preſiedere fra voi, non vi riconoſce punto, poichè non riconoſcete quegli, cui la Chieſa tutta con voi riceve per quegli che viene in nome del Signore. Ei non lo riceve, io dico, ma quegli che vien in ſuo proprio nome: nè ciò fa ſtupire, poichè nell' età, dove ſi ritrova, aſpira tuttavia alla gloria di acquiſtarſi una gran riputazione, ed inſtancabilmente s' affatica per arrivarvi. Non è certamente per errore, nè per una popolare voce, che mi ſia moſſo a far oſſervare la vanità di queſt' Uomo, che io condanno di ſua propria bocca. Nella Lettera da lui confidentemente ſcritta al Cancelliere, non lo ſupplica egli forſe con altret-*

(*a*) Epiſt. 126.
(*b*) Chiamavanſi allora i Veſcovi col nome di Padri.

trettanta indegnità, che baſſezza a farlo decorare della carica di Legato .... Voi vedete che fa l' amor della gloria? ... Sò che ſarà difficile a perſuadere, perchè un Uomo dopo d' aver fatta per lungo tempo una gran figura tra ſuoi, pruova poi roſſore a dover comparire fra que' ſteſſi in baſſa fortuna. Viene riconoſciuto per quel deſſo di cui parla la Scrittura: Avvi una confuſione che fa cadere in peccato. Non dovraſſi aver forſe in conto di peccato ben enorme, coteſta orgoglioſa vergogna, la quale fa che la terra, e la cenere s' abbia a male, non dirò d' eſſere ſottomeſſa, ma di non comandare.

Ecco dunque la ragione, per cui queſt' Uomo s' è ſeparato dal S. Padre il Papa, e dalla S. Chieſa ſua Madre: Ecco ciò, che lo impegna al capo della diviſione, e che fa, che amendue non facciano che una ſol coſa in una ſola vanità. Si ſono collegati aſſieme; hanno formati diſegni contro Dio. Ambedue ſi confeſſano, ſi difendono, e ſi fanno valere piuttoſto però per gl' intereſſi dell' amor proprio, che pe' vantaggj comuni, perchè ſon Uomini, che non amano altri che ſe medeſimi. Si ſono ritrovati aver gli ſteſſi deſiderj per coſpirare contro il Signore, e contro il ſuo Criſto ... Così da una bocca ſola, ma da un doppio cuore ſono uſcite coſe cotanto contrarie: Le labbra ingannatrici hanno proferiti i ſentimenti oppoſti a quelli del cuor medeſimo. Penſate però voi, che un Uomo la di cui coſcienza è agitata da sì varj movimenti, e che ne' ſuoi diſcorſi fa vedere il sì, ed il nò, poſſa aver nell' anima del timore, e della vergogna per lo Sagrilegio? In vano procurano, dice l' Appoſtolo, (a) di far qualche bene d' avanti a Dio, ed agli Uomini, quando all' eſempio di queſto Giudice malvaggio, non temono nè Dio, nè gli Uomini ... Lo dico piagnendo: il Nemico della Croce di Gesù Criſto ardiſce di ſcacciar dalla loro

(a) 1. Corinth. 8. Luc. 18.

Diſcorſo di S. Bernardo a' Veſcovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.

loro ſede i Santi, che ricuſano d' adorar la Beſtia, la cui bocca non ſta aperta ſe non ſe per vomitare beſtemmie, e per beſtemmiar il nome di Dio, ed il ſuo Tabernacolo: Si sforza d' alzare Altare contro Altare, e ſenz' aver riguardo a ciò ch' è giuſto, ò nò, dappertutto mette diſordine, e fa tutti gli sforzi per ſedurre i Criſtiani, e innalzar gli Sciſmatici. Quanto ſon degni queſti meſchini di pietà, conſentendo gl' infelici d' eſſer innalzati per queſti mezzi.

Del rimanente, dimandano queſti Sciſmatici un nuovo giudizio, acciocchè venendo la loro propoſizione rigettata poſſano aver luogo a gridar che ſi è fatta ingiuſtizia; e e ſe viene ammeſſa nel mentre che i Collitiganti ſtanno diſputando, poſſano eſſi profittare in queſto mentre, ed operare in tanto ciò che più lor piace. Non ſperate voi più alcuna coſa di buono dalla voſtra cauſa in qualunque maniera ella prenda piega: non temete che il mal ſempre più augumenti, ſenz' aver riguardo, dicono eſſi, *a quanto è ſtato ſin qui, oggi chiediamo udienza, e ſiamo pronti a ſottometterci a quanto ſarà deciſo. Ma queſte belle parole non ſono altro, che un raggiro. E qual altro ſcampo vi rimane nell' empia voſtra intrapreſa? Che altro allegar potrete per ſedurre i ſemplici, per armare i mal affetti, per dar colore alla voſtra malizia, ed alla loro? Iddio ha già fatto il Giudizio, che l'Uomo dimanda... Voi benvedete, che biſogna con tutto lo sforzo reſiſtere alla malizia, all' indegnità, ed alla temerità de' loro sforzi. Queè intereſſe di tutta la Chieſa; ma principalmente voſtro, e de' voſtri Popoli, per quanto poco zelo abbiate per la Caſa del Signore. Si voi, ed i voſtri dovete molto vegliare, e pregare, affinchè la tentazione non vi ſorprenda. Tutta la forza, e la prudenza dee impiegarſi a quella parte, dove la violenza del combattimento, ed il Nemico porta più acceſa*

la

la zuffa. Sapete per eſperienza qual ſia il furore, e l' aſtuzia dell' Avverſario, che ſi leva contro di voi... Non vi laſciate nè ſpaventar, nè ſedurre. Gesù Criſto, forza, e ſapienza di Dio è con voi, e l' intereſſe è ſuo. Confidate, egli ha vinto il Mondo; egli è fedele, e non permetterà che ſiate tentati più di quello, che poſſan portare le voſtre forze. Siate ſicuri, che il Signore lancierà in un colpo la ſua maledizione a tutti codeſti vani ſforzi. Non laſcierà per molto tempo i Giuſti ſotto i colpi delle verghe de' Peccatori. Per altro tocca alla voſtra vigilanza l' adempiere all' incombenze del voſtro miniſtero il continovar, come già fate, ad aver ſollecita cura de' voſtri Popoli, affinchè i Giuſti non ſtendano la mano verſo l' iniquità. Dite nella voſtra orazione pe' Cattolici: Signore ricolmate il bene a' buoni, e che ſono di cuor retto; e pe' Sciſmatici: Signore ſpargete ſul volto loro il roſſore, e la confuſione, affinchè almeno per queſto mezzo invochino il voſtro S. Nome.

Diſcorſo di S. Bernardo a' Veſcovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.

Così ſcrivea S. Bernardo a' Veſcovi di Francia. I noſtri Miſſionarj ſapranno cavare dalla ſua Lettera tutto il frutto, che biſogna nella circoſtanza, dove ſi ritrovano. Baſta ſolamente che riſpettiamo quello che il Santo dice in un' altra Epiſtola: Demonſtro lupum, inſtigo canes; Quid interſit veſtra vos videritis.

S. Bernardo Epiſt. 308.

Prego finalmente i noſtri Miſſionarj, di dire a' Criſtiani, che ſono ſottomeſſi alla loro giurisdizione, quando faranno loro ſentire queſt' Opera, ciò che Monſig. di Silleron *raccomandava* (a) *al ſuo Popolo nella Lettera Paſtorale, che loro indirizzava, per impegnarli a leggere la ſua Storia della Coſtituzione* Unigenitus. *Imparate dunque di quì cariſſimi Fratelli miei, come ſi è voluto far inganno alla voſtra Religione in tutte le Apologie, che la Parte contraria ha pubblicate per colorire la ſua condotta, e approfittatevi di queſta cognizione per aſſodarvi ſempre più nella Fede.*

M. Laffitteau nella ſua Lettera Paſtorale.

F I N E.

(a) Mon-

(a) Monſig. di Laſſiteau per l' innanzi Geſuita nella ſua Lettera Paſtorale de' 18. Nov. 1736. che ſta al principio della ſua Storia della Coſtit. Vi ſi può vedere ſe abbia avuto più riguardo per gli Oppoſitori di Francia di quello abbiamo avuto noi per quelli dell' Indie in queſt' Opera. Due ò tre paſſi della Storia di queſto Prelato porranno il Lettore in ſtato di giudicarne. *Il Papa* * *volle, dice* M. di Siſteron, *eſſer informato di ciò che paſſava ne' frequenti diſcorſi*, che l' Abbate Chevalier *avea continovamente con* M. Maigrot, *Veſcovo di Conon, e i Procuratori Generali de' Benedettini, de' Bernardoni e quello de' Signori delle Miſſioni ſtraniere, ed in fine con qualche Domenicano*, e il P. della Borde. *Il luogo del Congreſſo, era il Giardino* de' Minimi di Francia *chiamati a Roma della Trinità* de' Monti. *Il Papa vi mandò Eſploratori per venire in chiaro de' loro diſcorſi. Seppe che vi ſi dicea male delle Bolle come ſe gli Autori di queſte ſatire foſſero ſtati a Londra ò Aſterdam.* Io mi ſono informato eſattamente a Roma di queſto fatto: tutte le perſone capaci mi hanno aſſicurato, che queſta era una delle più groſſolane calunnie. 1. La Bolla non era fatta quando ſi tenevano queſte Conferenze. 2. Eſſe non erano ſegrete poichè vi ſi trovavano perſone che *M. di Siſteron* dovrebbe riſpettare. 3. Vi ſi parlava de' mezzi più proprj per riſtabilire la pace della Chieſa. Per ſcrivere fatti di queſta ſorta è neceſſaria una certezza più che probabile. Ma quì ſopra che ſtà fondata? La memoria *di M. Maigrot* è a Roma in ſomma venerazione. Si sà che queſt' Illuſtre Prelato ha ſofferto molto per aver voluto d'accordo con M. di Tournon obbligare i Partigiani de' Riti Cineſi a ſottometterſi alla Bolla *Ex illa die*, queſto l' avrà reſo reo. I Procuratori Generali danno una mentita a tal accuſa. *M. di Siſteron* tratta ancor più male i Signori di S. Geneviefa. * *Il Parlamento*, dic' egli, *dichiarò eſſervi degli abuſi nelle ſentenze date contro tutti loro; così ſi viddero a Reims con gran ſcandalo della Religione diciotto Eccleſiaſtici tutti ſcomunicati ò ſoſpeſi celebrare i noſtri SS. Miſteri ſenz' eſſere ſtati aſſoluti, e diſciolti dalle loro cenſure. Fu ſeguito il cattivo eſempio. I Religioſi di Santa Geneviefa.* Corpo infinitamente corrotto *ſe ne approfittarono per inſpirare apertamente a loro Seminariſti il diſprezzo dell' autorità M. de Mailli gli levò il ſuo Seminario, e lo diede a' Geſuiti: Ecco il frutto.* Ho io dato in ſimili eccelſi? Non ho biaſimati che Miſſionarj particolari, e ſempre con riprove cognite all' Europa, ed all' Indie ſenza pretendere d' allontanarmi giammai dal riſpetto che profeſſo ad un Illuſtre Corpo che deve con me condannare i ſuoi Membri, che ſono ribelli alla S. Sede. Se *M. di Siſteron* ha creduto neceſſario alla Religione d' informare la ſua Dioceſi, e tutto il Mondo de' fatti diſonoranti ch' egli riferiſce. I ſuoi antichi Confratelli biaſimeranno quei che ſono ſparſi in queſte Memorie, e che ſolo tendono a difender la S. Sede, e i ſuoi Decreti, ad inſtruire i Popoli dell' Indie a ſmaſcherare l' ipocriſia, l' errore, e lo Sciſma.

* *Alla pag.* 305.

* *Alla pag.* 335.

TAVOLA

DELLE MATERIE DELLA TERZA PARTE.

LIBRO I.

Sommario. pag. 1.

I. Motivo che impegna a parlare della Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi. pag. 3.

Le ultime Relazioni della Cochinchina provano la necessità di questa Costituzione. pag. 4.

II. Relazione della Visita Apostolica di M. De la Beaume in questi paesi. pag. 5.

III. Imbarco di questo Prelato per la Cochinchina. pag. 8.

Lamentanze de' Cristiani al suo arrivo contro i Missionari della Compagnia. pag. 9.

Gelosia di questi Padri contro il Visitatore pag. 10.

Lamenti che fanno contro M. Benetat. pag. 11.

Traversie che sopporta M. d' Alicarnasso. pag. 12.

M. Favre è quasi assassinato; i Gesuiti si lamentano di questo degno Missionario. pag. 13.

IV. Giuramento fatto in nome del Diavolo protetto da questi Padri. pag. 14.

Trattano il Visitatore d' Eretico: vogliono costringerlo a concedere la facoltà di confessare ad un Laico Legnajolo. p. 15.

V. Il Visitatore invia M. Favre per far la visita nelle provincie di mezzo dì. pag. 15.

VI. M. de la Beaume ritornando dalla Visita delle Provincie Settentrionali soffre nella Capitale i medesimi maltrattamenti che per l' innanzi: umiltà de' Gesuiti in questi paesi. pag. 17.

Il Visitatore annulla la scomunica contro M. de Flory i Gesuiti, vogliono far fare al Visitatore la guardia de' Cani del Rè. pag. 18.

VII. Morte di M. de la Beaume come accaduta: i Gesuiti negano di assistere alle di lui esequie dopo avergli

negati nella ſua malattia i neceſſarj ſoccorſi. pag. 19.
VIII. M. Favre ſuccede a M. d' Alicarnaſſo nell' incarico de' ſuoi travagli. pag. 20.
Il Proviſitatore riforma gli abuſi de' Miſſionari della Compagnia. pag. 20.
IX. Decreto ch' Egli fa queſto effetto. pag. 20.
Ritorna in Europa ed arriva felicemente. pag. 21.
X. Dichiarazione del P. Carlo Caſtorano ſopra la Coſtituzione di Benedetto XIV. pag. 23. e ſegg.
XI. Coſtituzione di queſto Sommo Pontefice che comincia Ex quo ſingulari. pag. 36. fino a 76.
I Partigiani de' Riti condannati ſono trattati in eſſa come Uomini ribelli, ed aſtuti. pag. 58.
Uomini oſtinati, perduti, e Refrattarj. pag. 72.

LIBRO SECONDO.

I. Sommario. pag. 77.
Argomento deciſivo che prova che i Geſuiti dell' Indie ſono annodati dalle Cenſure. pag. 79.
II. Le Cenſure del Decreto di M. di Tournon non ſono giammai ſtate tolte dalla S. Sede. pag. 81.
Le traſgreſſioni erano pubbliche, Eglino incorrevano pubblicamente le Cenſure. pag. 82.
Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a ſeparaſi dalla comunione in Divinis co' Miſſionari della Compagnia. pag. 84.
III. Che coſa ſia Scomunica maggiore pag. 85.
La Scomunica anneſſa a' Decreti produce i ſuoi effetti ſubito incorſa. pag. 86.
I Geſuiti non poteano comunicare in Divinis co' Cappuccini, ſenza peccato. pag. 87.
La Scomunica de' Geſuiti era notoria. pag. 87.
IV. Non ſi può comunicare in Divinis co' Scomunicati notori ed oſtinati. pag. 88.
Neceſſità della Separazione, Effetti della Scomunica maggiore nel civile, e nello ſpirituale. pag. 88.
V. Motivo della Chieſa in proibire la comunicazione co' Scomunicati. pag. 91.

Vero

Vero senso di Graziano sopra questa materia. pag. 92.
Alessandro Patriarca proibisce la comunicazione con Ario, e suoi Fautori. pag. 93.
Il Concilio di Milano nega la comunione a Pelagio, Celestio, e loro Settatori. pag. 94.
Lettere di S. Celestino, e di Simplicio Papa sopra questa Materia. pag. 95.
Sentimento di M. Nicola sopra questo dogma. pag. 96.
La comunicazione cogli Eutichiani cagiona uno Scisma. p. 97.
VI. I Cappuccini separandosi da' Gesuiti hanno operato conformemente alla condotta degli antichi Padri della Chiesa. pag. 99.
M. di Visdelou, e i Cappuccini consultano colla S. Sede sopra la loro separazione. pag. 100.
La Confermazione del Decreto autorizza questa separazione. pag. 102.
VII. Si è sempre negato di comunicare con coloro ch' erano separati dalla Chiesa. pag. 103.
Anastasio, e Simmaco Papi ordinano la separazione da' Ribelli della S. Sede. pag. 105.
Ormisda conferma le regole dell' unità della comunione. p. 104.
M. Bossuet scrivendo alle Religiose di Porto Reale cita la Regola stabilita da questo Papa. pag. 104.
VIII. I Papi del sesto Secolo mantengono i Regolamenti sopra l' unità della comunione. pag. 105.
Rigore di S. Gregorio il Magno sopra ciò. pag. 106.
Lettera di questo Papa a Giadertini di ciò ch' erano colpevoli i loro Vescovi. pag. 107.
IX. I Vescovi di Meliapura e i Missionari della Compagnia erano più colpevoli di Massimo, e di Sabiano da' quali fu ordinato di separarsi. pag. 108.
I Cappuccini non hanno avuta abbastanza di fermezza nella loro separazione. pag. 109.
X. Papi del settimo Secolo sopra l' unità della comunione. p. 109
Professione di fede del Concilio Costantinopolitano: Necessità che vi è di conformarvisi per conservare la Religione nella sua purità. pag. 110.
Papi del XI. Secolo tutti proibiscono la comunicazione co' Ribelli alla S. Sede. pag. 111.

I Partigiani de' Riti ingiuſtamente ſi lagnano che i Cappuccini non gli abbiano voluti ricevere alla loro comunione. pag. 113.
XI. La dottrina de' Geſuiti autorizza i Cappuccini nella loro ſeparazione. pag. 114.
Pratiche de' Geſuiti di Francia contrarie a quelle de' loro Miſſionarj ſopra la ſeparazione; queſti ſi difendono colli ſteſſi principj che gli Appellanti di queſto Regno. pag. 115.
Argomento dimoſtrativo delle falſità, che allegano i Miſſionarj della Compagnia per eſentarſi dall' oſſervanza del Decreto. pag. 116.
XII. Il Concilio di Coſtanza chiama la Chieſa Romana pura, ed inalterabile nella ſua fede. pag. 117.
I Veſcovi di Meliapura, ed i Geſuiti dell' Indie ſconvolgono l' Eccleſiaſtica giuriſdizione. pag. 118.

LIBBRO TERZO.

Sommario, pag. 121.
I. Regole ſtabilite in perpetuo da Gesù Criſto ſopra la ſeparazione da' noſtri Proſſimi. pag. 123.
Obbligo, che impongono i Canoni a riguardo di ciò. p. 124.
La maggior difficoltà conſiſte a ſapere ſe dopo la Bolla di Martino V. e il Decreto del Concil. di Coſtanza vi ſia obbligo alla ſeparazione dagli Scomunicati non denunziati. ibid.
II. Differenza che v' è fra la Coſtit. del Concil. di Coſtanza, e quelle de' Concilj di Baſiléa, e di Laterano. pag. 127.
III. La Bolla di Martino V. ſuſſiſte quantunque non ſe ne poſſa trovar l' Originale. pag. 128.
Teſtimonj degli Autori contemporanei ſopra la detta Bolla. Le Coſtituzioni fatte ne' Concilj di Baſilèa e di Laterano non ſervon poco a provare che queſta Bolla ha eſiſtito. pag. 130.
IV. Il Concilio Lateranenſe V. vuole la ſeparazione dagli ſcomunicati notorj. pag. 131.
Ragioni che provano la nullità del Concilio di Baſilèa. p. 132.
V. Sentimenti degli Autori della Compagnia ſopra la ſeparazione dagli ſcomunicati. Tutt' inſegnano che ſi deve ſeparare in Divinis. pag. 134.

Sua-

Suarez, Vaſquez la ſoſtengono apertamente come obbligo de jure Divino. pag. 135.
VI. I Geſuiti ſi conformano alla dottrina di queſti due Teologi della Compagnia. Queſti Padri non vollero aſſiſtere a' Funerali di M. Viſitatore della Cochichina ſotto i falſi preteſti ch' era Gianſeniſta. pag. 138.
I medeſimi proibiſcono a' loro Criſtiani dare nè fuoco, nè acqua ad un Cappuccino ſcomunicato ingiuſtamente ed appaſſionatamente da un Veſcovo Geſuita. pag. 139.
I Cappuccini ſeparandoſi da' Miſſionarj della Compagnia non gli negano i ſoccorſi della vita civile. pag. 141.
VII. Più Teologi ſoſtengono, che non ſi può comunicare nè tampoco nel civile cogli ſcomunicati notorj. pag. 142.
Un dotto Teologo Carmelitano ſcalzo riſponde alle ragioni colle quali pretendono ſpalleggiarſi. pag. 143.
Lo jus Naturale, e Divino ci obbligano in alcune circoſtanze a ſepararci dagli ſcomunicati non denunziati. pag. 144.
Unica ragione ſopra cui può uno fondarſi per anteporre la Regola ſtabilita nel Concilio di Coſtanza a quella del Concilio di Baſilèa, e di Laterano poſteriori alla prima. pag. 145.
VIII. I Cappuccini ſono ſempre ſtati ben affetti alla Compagnia di Gesù. pag. 146.
Differenti Lettere de' Miſſionarj Cappuccini, che dimoſtrano, che altro più non deſideravano quanto il poter comunicare co' PP. Geſuiti. pag. 147.
Roma loda la fermezza de' Cappuccini dell' Indie. p. 148.
IX. Niente fuori della coſcienza ha poſſut' impegnare queſti Padri ad una tal ſeparazione. pag. 149.
I Miſſionarj della Compagnia traſgrediſcono anche al preſente il Decreto. pag. 149.
I Cappuccini dopo alcuni anni non ſi ſono riuniti con loro, che ſulle promeſſe fatte in ſcritto d'ubbidire al Decreto. pag. 150.
Se i Cappuccini hanno fatta ingiuſtizia a' Geſuiti negandogli la comunione devono neceſſariamente ripararvi: Roma ſteſſa gli ha lodati della loro condotta. p. 152.
X. L' intenzione del Re Criſtianiſſimo non è mai ſtata d'obbli-

bligare i Cappuccini a comunicare co' Gesuiti. p. 153.
Ragioni che obbligarono i Governatori di Pondicheri a favorire l'ingiusto procedere de Gesuiti. pag. 154.
Esposizione di alcuni principj universalmente abbracciati in Teologia da' quali si conchiude la necessità della separazione in Divinis dagli Scomunicati. p. 155. e segg.
Casi ne' quali non si può comunicare con essi, anche in grave necessità. pag. 160. e segg.
Esempj dell' antico Testamento, che provano la separazione. pag. 162.
Precetti della nuova Legge, che proibiscono la comunicazione cogli Eretici. pag. 163.
Rigore della Chiesa primitiva verso coloro che s'erano separati dalla sua comunione. pag. 163.
Scomunica fulminata contro Andronico da S. Genesio, di cui si fa l'applicazione in confronto al caso della separazione de' Cappuccini. pag. 164.
Fermezza di Niccolò, e di Adriano Papi a riguardo di Lotario. pag. 166.
I Cappuccini avrebbono posßuto imitare una tal condotta verso i Gesuiti. pag. 167.
Il delitto di Lotario non era tanto pericolioso, quanto la ribellione de' Partigiani de' Riti. pag. 169.
Questi colla loro condotta cagionano Scisma nella Chiesa Indiana, i Cappuccini per questa sola ragione doveano separarsene. pag. 169.
I Religiosi di S. Francesco fanno special professione d' ubbidire alla S. Sede. pag. 170.
Resistere a' Legati della S. Sede è un resistere al Papa stesso. pag. 171.
Autorità de' Legati. ibid.
Il Decreto di M. di Tournon diviene Opera della S. Sede. pag. 173.
XI. Negar di ubbidirgli è un divenir Scismatico. ibid.
Le massime della Chiesa Gallicana non sono violate dalla separazione de' Cappuccini come lo pretendono i Partigiani de' Riti. pag. 174.
Questa separazione è fondata sulla dottrina del Card. du Perron. pag. 175. e segg.

I Refrattarj peccavano contro la Dottrina, e la Santità de' Sagramenti, e delle cirimonie della Chiesa. p. 179.
In che si è moderata la Chiesa pe'l bene della pace, e della riunione. pag. 179.
XII. Il sentimento del Cardinal di Richelieu autorizza questa separazione. pag. 181.
XIII. M. Boussèt insegna, che comunicare con una Compagnia, che difende una dottrina impura, è un contaminarsi con essa. pag. 183.
I Cappuccini non poteano dunque comunicare co' Partigiani de' Riti senza participare all' impurità delle loro pratiche. pag. 184.
La direzion d' intenzione non potea giustificare la comunione in Divinis co' Refrattarj. pag. 185.
M. de Bissi sostiene la stessa unità di comunione. pag. 186.
Raziocinio fondato sulla Dottrina di questo Cardinale, che serra la bocca a Refrattarj. pag. 188.
XIV. Sentimento del Card. de Maillì sopra la medesima unità della comunione. pag. 189.
I Cappuccini vi si sono intieramente conformati. pag. 190.
Molti Autori Francesi seguono la Dottrina di questo gran Prelato, e fra gli altri Nicola, e Dupin. pag. 192.
XV. Le conferenze di Lusson, Tourneli Michele Mauc'ero s' accordano nella stessa Dottrina. pag. 193, e segg.
Ubbidienza che S. Bernardo vuole che si abbia alla Santa Sede. pag. 196.
XVI. Il Clero di Francia altresì, vuole che s' abbia rapporto in materia di Religione a ciò che decide la Chiesa Romana. pag. 197.
Gli Oracoli della Chiesa Gallicana non dicono in verun luogo che sia permesso comunicare in Divinis co' Ribelli alla S. Sede; I Cappuccini non poteano ammettere i Gesuiti alla comunione senza tradire la loro fede. p. 199.
XVII. La separazione in Divinis de' Cappuccini co' Gesuiti era necessaria per il Cristianesimo dell' Indie. p. 201.
Il precetto di con essare la Fede esige da noi l' esteriore nelle occasioni dov' è pericolo di rinegarla, S. Paolo spiega chiaramente questa dottrina. pag. 202.
Eleazaro nega di mangiar le carni permesse per la ragion che

che S. Paolo le nega a' Cristiani. pag. 204.
I Refrattarj usano a un dipresso lo stesso linguaggio che gli Amici di Eleazaro per impegnare i Cappuccini a comunicare con loro in Divinis. pag. 205.
XVIII. Benedetto XIV. riceverebbe i Refrattarj con altrettanta bontà, con quanta Benedetto XIII. ricevette il Vescovo di S. Malo dopo il suo ritorno, s'eglino rientrassero ne' loro doveri. pag. 206.
Breve di Benedetto XIII. a questo Prelato. ibid.
XIX. Differenza che v' è tra Refrattarj al Decreto contro i Riti Malab. e gli Oppositori alla Costituzione Unigenitus. pag. 209.
XX. Conclusioni generali di quest' Opera. pag. 211.
Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia inviato a' Missionarj Cappuccini dell' Indie. pag. 212.
Questi PP. in leggendo quest' Opera a' loro Cristiani devono parlargli come fece M. de Lafiteau al suo Popolo quando gli spiegò la sua Storia della Costituzione. pag. 215.
Vedesi dall' Annotazione, che gli Oppositori di Francia sono più maltrattati nella Storia di questo Prelato Gesuita, che quegli dell' Indie in quest' Opera. pag. 216.

FINE.

ERRATA.

Pag. 2.	lin. 14 de Fleuri	Leggi per tutto de Flori.
Pag. 12.	lin. 18. eccessi	Leg. accessi.
Pag. 19.	lin. 15. avuti	Leg. avuto.
Pag. 29.	lin. 27. col. 2. 1715.	Leg. 1735.
Pag. 34.	lin. 3. col. 2. insererctur	Leg. insererentur.
Pag. 38.	lin. 5. zizania	Leg. zizaniæ.
Pag. 39.	lin. 25. acquiereret	Leg. acquireret.
Pag. 127.	lin. 16. lui	Leg. cui.
Pag. 161.	alle Apostille capo	Leg. per tutto Caso.

13324

Digitized by Google

Digitized by Google